

CCCXXXIII.

TORNATA DEL 19 GIUGNO 1913

Presidenza del Presidente MANFREDI
e poi del Vicepresidente BLASERNA

Sommario. — *Comunicazioni* — Il Presidente commemora i senatori Minesso (pag. 11790) e Grassi-Pasini (pag. 11790) — Si associano i senatori Tami (pag. 11790), Bettoni (pagina 11790), Tiepolo (pag. 11791) e il ministro degli affari esteri (pag. 11791) — *Presentazione di relazioni* — Senza discussione sono approvati e rinviati allo scrutinio segreto i seguenti disegni di legge: « Approvazione del trattato fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America che modifica il trattato di commercio e di navigazione del 1871 fra le stesse nazioni » (N. 1079) (pag. 11791); « Applicazione ai cittadini italiani residenti nel Marocco delle tasse e delle penalità stabilite dall'Atto di Algesiras del 7 aprile 1906 a carico degli stranieri dell'Impero marocchino » (N. 1092) (pag. 11793); « Maggiore assegnazione straordinaria per la definitiva sistemazione della sede della Regia Ambasciata a Vienna » (N. 1093) (pagina 11793); « Autorizzazione di spesa per la concessione di sussidi alle Scuole coloniali italiane in America » (N. 1097) (pag. 11794); « Provvedimenti per la tutela giuridica degli emigranti » (N. 1024) (pag. 11794); « Ordinamento dell'Istituto nazionale per l'istruzione e per l'educazione degli orfani dei maestri elementari » (N. 1098) (pag. 11801); « Sistemazione in ruolo del personale avventizio in servizio presso il Ministero delle poste e dei telegrafi » (N. 1102) (pag. 11804); « Modificazione dell'art. 18 della legge 19 luglio 1907, n. 515, sul passaggio in ruolo degli agenti subalterni » (N. 1103) (pag. 11804); « Elevezione a lire 6000 dei depositi fruttiferi a risparmio » (N. 1104) (pag. 11805); « Reintegrazione di assegni ad personam in favore del personale di terza classe dell'Amministrazione delle poste e telegrafi » (N. 1132) (pag. 11805); « Protezione del bacino idrologico di Montecatini » (N. 915) (pag. 11805); « Costituzione in comune di Porcari frazione del comune di Capannori » (N. 1114) (pag. 11807); « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1912-13 » (N. 1076) (pag. 11807); « Maggiori assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1912-13 » (N. 1077) (pag. 11812) — *Votazione a scrutinio segreto* — Seguito della discussione dello « Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1913-14 » (N. 971) — Parlano il ministro dei lavori pubblici (pag. 11814), e i senatori Cencelli (pag. 11822), De Cesare (pag. 11822), Cadolini (pag. 11822), Torrigiani Filippo (pag. 11823) e Chironi (pag. 11824) — La discussione generale è chiusa — Parlano poi sul cap. 164 il senatore Santini (pag. 11839), il Presidente del Consiglio (pag. 11842) e il ministro dei lavori pubblici (pag. 11842); sul cap. 219 il senatore Di Brazzà (pag. 11849, 11851) e il ministro dei lavori pubblici (pag. 11850);

sul cap. 224 il senatore Tami (pag. 11852) e il ministro dei lavori pubblici (pag. 11852) — Senza discussione si approvano tutti gli altri capitoli del bilancio, i riassunti per titoli e categorie, il bilancio di previsione delle ferrovie dello Stato e gli articoli del disegno di legge, che è rinviato allo scrutinio segreto — Assume la presidenza il Vicepresidente Blaserna — È aperta la discussione generale sullo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1913-14 (N. 1089) — Parlano i senatori Lagasi (pag. 11854), Frascara (pag. 11856) e il ministro del tesoro (pag. 11858) — Senza discussione, sono approvati tutti i capitoli del bilancio, i riassunti per titoli e categorie e gli articoli del disegno di legge, il quale è rinviato allo scrutinio segreto — Risultato della votazione.

La seduta è aperta alle ore 15.10.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ed i ministri degli affari esteri, del tesoro, delle finanze, della istruzione pubblica, di agricoltura, industria e commercio, dei lavori pubblici e delle poste e dei telegrafi.

BORGATTA, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. È pervenuta alla Presidenza la seguente lettera del sindaco di Pordenone;

« A. S. E. il presidente del Senato.

« Mi onoro di esprimere all'E. V. i sensi della più viva riconoscenza per la parte presa da codesto alto Consesso al grave lutto che ha colpito questa città, con la perdita dell'illustre senatore Gustavo Monti. Con il massimo ossequio:

« Il Sindaco:

« A. GUERCI ».

Commemorazioni dei senatori Leopoldo Minesso e Michele Grassi-Pasini.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi!

Nel giorno di ieri doppio colpo menò la morte fra i nostri; recidendo in Treviso la vita di Leopoldo Minesso; in Acireale quella di Grassi-Pasini Michele.

Era il Minesso nato nella stessa Treviso il 3 ottobre 1842; e dall'ordinario lo elevò l'ingegno, lo studio, l'attività. Appresa giurisprudenza nell'Università di Padova, sciolto da altro impiego, portò tutta l'opera alle faccende cittadine ed ai pubblici negozi, acquistandovi valentia ed autorità. Stima e fiducia generale

godè in provincia; della cui Deputazione dapprima, del Consiglio di poi fu lunghi anni per ripetute elezioni rinominato presidente. Senatore ci venne il 4 aprile 1909.

Michele Grassi-Pasini ebbe i natali in Acireale della catanese provincia il 1° febbraio 1830 da notevole famiglia. Diede pur esso amore e mente alla cosa pubblica; tenne in città i principali uffici; ne fu sindaco. Meritò i suffragi per la rappresentanza politica; e fu alla Camera dei deputati per il collegio II di Catania nella Legislatura XV e nella XVI, e per il collegio di Acireale nella XIX e nella XX; conseguì onori e la nomina di senatore il 4 marzo 1905.

Ai due illustri estinti volgiamo il nostro compianto. (Approvazioni).

TAMI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAMI. Mi associo con dolore alle parole che ha pronunciato il nostro Presidente, in memoria del defunto senatore Minesso.

Appartenendo egli a provincia finitima alla mia, ebbi da molti anni occasione di stringermi in amicizia con lui, di apprezzarne la bontà d'animo, le doti della mente, ed ebbi campo a conoscere la competenza che aveva nelle discipline giuridiche e amministrative.

Per questo fu spesso chiamato nelle Amministrazioni locali, nelle quali prestò sempre opera utilissima.

Ebbe molti amici che ora ne rimpiangono la perdita.

Io prego che siano inviate condoglianze alla famiglia e alla città di Treviso. (Bene).

BETTONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTONI. Sincero e profondo estimatore della mente e del carattere di Leopoldo Minesso, ag-

giungo il mio compianto a quello così nobilmente espresso dall'onor. Presidente e dal senatore Tami. Il collega Minesso doveva tutto alla sua attività, alla sua energia, alle opere sue elettissime. Copri in Treviso cariche importanti e fu presidente della Deputazione e del Consiglio provinciale, e sempre ed ovunque rifulsero le sue doti d'intelletto e di cuore. Il mio compianto ed il mio dolore è tributo di amicizia devota. (*Approvazioni*).

TIEPOLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TIEPOLO. Io mi associo, con profondo rimpianto, alle nobilissime e commoventi parole pronunciate dall'eccellentissimo Presidente e dagli oratori che mi hanno preceduto, in commemorazione di Leopoldo Minesso. Quantunque entrato in Senato con le ultime nomine, pur tuttavia abbiamo potuto, anche come senatore, ammirare la sua attività e la sua assiduità. Ma dove specialmente rifulse la sua operosità fu nel paese suo natale di Treviso, nel quale consacrò tutta intera la sua vita, si può dire, alle istituzioni locali come presidente del Consiglio provinciale, come presidente della Deputazione provinciale e come direttore di un'importantissima Banca di Treviso.

Io credo di dover farmi interprete anche del sentimento di Treviso stessa, ringraziando il Presidente ed il Senato del cordoglio che hanno manifestato, e che manifestano per l'illustre mio amico. (*Bene*).

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. Il Governo si associa ai nobili sentimenti che sono stati espressi in commemorazione dei due egregi colleghi, che abbiamo avuto il vivo rammarico di perdere. (*Bene*).

Presentazione di relazioni.

BLASERNA, *vicepresidente della Commissione di finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BLASERNA, *vicepresidente della Commissione di finanze*. A nome della Commissione di finanze, ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Apertura

di un credito straordinario per sostenere fino al 31 dicembre 1913 le spese dipendenti dall'occupazione della Tripolitania e della Cirenaica. Facoltà di aumentare per una somma non superiore a 100 milioni di lire l'emissione normale di buoni del tesoro ordinari durante l'esercizio 1913-914 ».

PEDOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDOTTI. A nome dell'Ufficio centrale, ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Riscatto dei tronchi ferroviari Bagni di Lucca-Castelnuovo di Garfagnana ed Aulla-Monzone, e risoluzione della cessione dell'esercizio del tronco ferroviario di Stato Lucca-Bagni di Lucca della ferrovia Aulla-Lucca ».

PRESIDENTE. Do atto agli onorevoli senatori Blaserna e Pedotti della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Approvazione del trattato tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America che modifica, per la protezione dei lavoratori, il trattato di commercio e di navigazione del 1871 fra le stesse nazioni » (N. 1079).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Approvazione del trattato tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America che modifica, per la protezione dei lavoratori, il trattato di commercio e di navigazione del 1871 fra le stesse nazioni ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data al trattato fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America, firmato a Washington addì 25 febbraio 1913, le cui ratifiche furono scambiate a Washington addì che modifica il trattato di commercio e di navigazione conclusò il 26 febbraio 1871 fra le stesse nazioni.

TRATTATO FRA SUA MAESTÀ IL RE D'ITALIA E GLI STATI-UNITI D'AMERICA, CHE MODIFICA IL TRATTATO DI COMMERCIO E DI NAVIGAZIONE CONCLUSO IL 26 FEBBRAIO 1871, FRA LE STESSE ALTE PARTI CONTRAENTI.

Sua Maestà il Re d'Italia e gli Stati-Uniti d'America, desiderando ciascuno di precisare maggiormente i diritti dei rispettivi cittadini nei territori dell'altro, hanno risoluto a tale scopo di concludere un trattato che modifica l'articolo III del Trattato di commercio e di navigazione del 26 febbraio 1871, fra i due paesi, ed hanno nominato come loro rispettivi plenipotenziari:

Sua Maestà il Re d'Italia: il marchese Cusani Confalonieri, comm. dell'ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, gran cordone di quello della Corona d'Italia, ecc., Suo ambasciatore straordinario e Plenipotenziario in Washington;

Il Presidente degli Stati-Uniti d'America: il signor Philander C. Knox, Segretario di Stato degli Stati-Uniti d'America:

E i predetti plenipotenziari, dopo essersi comunicati i rispettivi pieni poteri trovati in buona e debita forma, hanno conchiuso e firmato i seguenti articoli:

ARTICOLO I.

È convenuto fra le Alte Parti contraenti che il primo paragrafo dell'art. III del Trattato di commercio e di navigazione del 26 febbraio 1871, fra l'Italia e gli Stati-Uniti, sia sostituito dalla disposizione seguente:

I cittadini di ciascuna delle Alte Parti contraenti riceveranno, negli Stati e Territori dell'altra, la più costante sicurezza e protezione per le persone e proprietà e per i loro diritti, inclusa quella forma di protezione accordata da ogni legge statale o nazionale, che stabilisca una responsabilità civile per danni o per morti cagionati da negligenza o colpa, e dia ai parenti od eredi della parte lesa un diritto di azione il quale non potrà essere menomato per motivo della nazionalità dei detti parenti od eredi; e godranno a questo riguardo gli stessi diritti e privilegi che sono o saranno accordati ai nazionali, purchè si sottomettano alle condizioni imposte a questi ultimi.

ARTICOLO II.

Il presente Trattato sarà ratificato da Sua Maestà il Re d'Italia, in conformità delle forme costituzionali di quel Regno, e dal Presidente degli Stati Uniti, per e col parere e consenso del Senato dei predetti Stati, ed entrerà in vigore in seguito allo scambio delle ratifiche che dovrà aver luogo in Washington al più presto fattibile.

In fede di che i Plenipotenziari delle Alte Parti contraenti hanno firmato il presente Trattato in duplicato, in lingua italiana ed inglese, e vi hanno apposto i loro rispettivi sigilli.

Fatto a Washington questo 25 giorno di febbraio nell'anno di Nostro Signore mille novecento tredici.

TREATY BETWEEN HIS MAJESTY THE KING OF ITALY AND THE UNITED STATES OF AMERICA AMENDING THE TREATY OF COMMERCE AND NAVIGATION CONCLUDED FEBRUARY 26, 1871, BETWEEN THE SAME HIGH CONTRACTING PARTIES.

His Majesty the King of Italy and the United States of America, desiring to define more accurately the rights of their respective citizens in the territories of the other, have for that purpose determined to conclude a treaty amendatory of Article III of the Treaty of Commerce and Navigation of February 26, 1871, between the two countries, and have named as their respective Plenipotentiaries:

His Majesty the King of Italy: The Marquis Cusani Confalonieri, Commander of the Order of Saint Maurice and Saint Lazarus, Grand Cordon of the Order of the Crown of Italy, etc., His Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary at Washington;

The President of the United States of America: Philander C. Knox, Secretary of State of the United States of America:

And the said Plenipotentiaries having exhibited, each to the other, their full powers, found to be in good and due form, have concluded and signed the following articles:

ARTICLE I.

It is agreed between the High Contracting Parties that the first paragraph of Article III

of the Treaty of Commerce and Navigation of February 26, 1871, between Italy and the United States shall be replaced by the following provision:

The citizens of each of the High Contracting Parties shall receive in the States and Territories of the other the most constant security and protection for their persons and property and for their rights, including that form of protection granted by any State or national law which establishes a civil responsibility for injuries or for death caused by negligence or fault and gives to relatives or heirs of the injured party a right of action, which right shall not be restricted on account of the nationality of said relatives or heirs; and shall enjoy in this respect the same rights and privileges as are or shall be granted to nationals, provided that they submit themselves to the conditions imposed on the latter.

ARTICLE II.

The present Treaty shall be ratified by His Majesty the King of Italy, in accordance with the constitutional forms of that Kingdom, and by the President of the United States, by and with the advice and consent of the Senate thereof, and shall go into operation upon the exchange of the ratifications thereof, which shall be effected at Washington as soon as practicable.

In faith whereof the Plenipotentiaries of the High Contracting Parties have signed the present Treaty in duplicate in the Italian and English languages, and have affixed thereto their respective seals.

Done at Washington this 25th day of February in the year of our Lord one thousand nine hundred and thirteen.

(L. S.) PHILANDER C. KNOX.

(L. S.) CUSANI

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa, e, trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Applicazione ai cittadini italiani residenti al Marocco delle tasse e delle penalità stabilite dall'Atto generale di Algeiras del 7 aprile 1906 a carico degli stranieri nell'Impero marocchino » (N. 1092).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno il disegno di legge: « Applicazione ai cittadini italiani residenti al Marocco delle tasse e delle penalità stabilite dall'Atto generale di Algeiras del 7 aprile 1906 a carico degli stranieri nell'Impero marocchino ».

Ne do lettura:

Articolo unico.

Le tasse e le penalità, a carico degli stranieri residenti al Marocco, contemplate dall'atto generale di Algeiras del 7 aprile 1906 e di vari regolamenti sanzionati o che saranno sanzionati dal Corpo diplomatico a Tangeri in conformità delle disposizioni dell'atto stesso, sono applicabili ai cittadini italiani nell'Impero marocchino.

È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa, e, trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Maggiore assegnazione straordinaria per la definitiva sistemazione della sede della Regia Ambasciata a Vienna » (N. 1093).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Maggiore assegnazione straordinaria per la definitiva sistemazione della sede della Regia ambasciata a Vienna ».

Prego l'onor. senatore, segretario, Borgatta di dar lettura di questo disegno di legge.

BORGATTA, segretario, legge:

(V. Stampato N. 1093).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo.

Art. 1.

In aggiunta alle somme autorizzate colle leggi 19 luglio 1907, n. 511 e 18 luglio 1911, n. 782, è concessa una maggiore assegnazione straordinaria di lire 200,000 da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1913-14, e da servire per la definitiva sistemazione della sede della Regia Ambasciata a Vienna.

(Approvato).

Art. 2.

Per gli atti concernenti l'erogazione della somma di cui al precedente articolo, il Governo del Re ha facoltà di derogare alle norme vigenti in materia di contabilità e di opere pubbliche nonchè alla legge 26 luglio 1888, n. 5594 (serie 3ª).

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Autorizzazione di spesa per la concessione di sussidi alle scuole coloniali in America » (N. 1097).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione di spesa per la concessione di sussidi alle scuole coloniali in America ».

Ne do lettura:

Articolo unico.

È autorizzata per i sussidi alle scuole coloniali italiane in America una maggiore assegnazione di lire 100,000 nell'esercizio finanziario 1913-14, di lire 200,000 nel 1914-15, di lire 300,000 nel 1915-16 e di lire 450,000 nel 1916-17 e successivi.

Tale assegnazione sarà portata, nella misura suindicata, in aumento del fondo stanziato al capitolo del bilancio del Ministero degli affari esteri « Scuole sussidiate ».

Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di un disegno di legge di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Provvedimenti per la tutela giuridica degli emigranti » (N. 1021 B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per la tutela giuridica degli emigranti ».

Avverto che questo disegno di legge fu già approvato dal Senato, e torna ora dalla Camera dei deputati con alcune modifiche.

Dopo quest'avvertenza, prego l'onor. senatore Borgatta di dar lettura di questo disegno di legge.

BORGATTA, segretario, legge:
(V. Stampato N. 1021 B).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

CAPO I.

GIURISDIZIONI SPECIALI
PER GLI EMIGRANTI TRANSOCEANICI.

Art. 1.

Le controversie fra emigranti e vettori o loro rappresentanti, che nascano dal contratto di trasporto, o dagli atti preliminari di esso, o comunque siano al medesimo connesse o che insorgano nella applicazione delle leggi sulla emigrazione, sono decise dalle Commissioni arbitrali per l'emigrazione, o dagli ispettori della emigrazione nei porti d'imbarco, in ragione della rispettiva competenza, a norma della presente legge.

Alla stessa giurisdizione è devoluta la decisione sulle azioni pel medesimo oggetto, che siano promosse dai passeggeri di terza classe, o di classe equivalente, di cui agli articoli 18 e 19 del Regio decreto 14 marzo 1909, n. 130.

Infine alla detta giurisdizione sono sottoposte le controversie dipendenti da arruolamenti autorizzati a norma dell'art. 18 della legge stessa, salvo i casi che siano stabiliti speciali arbitrati nel decreto di autorizzazione.

(Approvato).

Art. 2.

Le Commissioni arbitrali sono competenti altresì a giudicare delle domande prodotte da

qualsiasi Regia autorità per rimborso di spese fatte nell'interesse degli emigranti, quando la responsabilità dei fatti che le hanno determinate risalga a vettori, rappresentanti, imprese, agenzie d'affari o ad altri privati.

(Approvato).

Art. 3.

Agli effetti di questa legge sono considerati emigranti, anche se viaggino in classe superiore alla terza, tutti coloro che espatriino esclusivamente a scopo di lavoro manuale o per esercitare il piccolo traffico, o vadano a raggiungere il coniuge, ascendenti, discendenti, o fratelli, zii, nipoti, e gli affini negli stessi gradi, già emigrati a scopo di lavoro, nelle condizioni di cui all'art. 6 della legge 31 gennaio 1901, n. 23.

Il regolamento determinerà in quali casi la qualità di emigrante si presuma, salvo prova contraria, per coloro che viaggino in classe superiore alla terza.

(Approvato).

Art. 4.

Sono di competenza degli ispettori della emigrazione di cui all'art. 9 della legge 31 gennaio 1901, n. 23, le controversie alle quali si riferisce l'articolo primo ed ogni altra disposizione di questa legge, il valore delle quali non ecceda lire duecentocinquanta.

Le controversie di valore superiore a lire duecentocinquanta sono di competenza delle Commissioni arbitrali.

I detti ispettori dell'emigrazione sono altresì competenti a conoscere delle controversie relative a somme o valori non superiori a lire duecentocinquanta, che sorgano nel luogo d'imbarco fra emigranti e locandieri, barcaioli, facchini, o altri, che abbiano prestato all'emigrante l'opera loro.

(Approvato).

Art. 5.

Le Commissioni arbitrali per l'emigrazione hanno sede nelle città porti d'imbarco degli emigranti, di cui all'art. 9 della legge 31 gennaio 1901, n. 23.

Possono altresì essere istituite Commissioni arbitrali in città capoluoghi di provincia, che

siano sedi di Corti di appello o di loro sezioni, ed, eccezionalmente, di tribunale

All'istituzione delle Commissioni di cui al comma precedente e alla determinazione e al mutamento della circoscrizione di ciascuna di esse, agli effetti dell'art. 7 della presente legge, si provvede con decreto Reale, promosso dal ministro degli affari esteri, di concerto con quello di grazia e giustizia, sentito il Consiglio dell'emigrazione.

Con le stesse modalità si provvede a determinare, o a mutare, la circoscrizione di ciascuno degli ispettori.

(Approvato).

Art. 6.

Le Commissioni arbitrali sono costituite:

a) di un consigliere della Corte d'appello del distretto giudiziario in cui ha sede la Commissione e designato annualmente dal primo presidente della Corte stessa, con la qualità di presidente;

b) di un consigliere della prefettura della provincia in cui ha sede la Commissione, designato annualmente dal prefetto;

c) di una persona esperta in materia economica e sociale nominata dal ministro degli affari esteri d'accordo col ministro di agricoltura, industria e commercio. Tale nomina avrà la durata di un triennio e potrà essere rinnovata.

Sono del pari nominati, con le stesse modalità, tre membri supplenti, uno per ciascuna delle categorie sopra indicate. Questi sostituiscono i membri titolari in caso di assenza, di impedimento o di vacanza.

Un segretario di prefettura ha le funzioni di cancelliere della Commissione ed è responsabile della conservazione degli atti.

(Approvato).

Art. 7.

La competenza territoriale delle Commissioni arbitrali e degli ispettori dell'emigrazione è determinata dal luogo nel quale fu consegnato il biglietto d'imbarco, anche se il contratto di trasporto non ebbe esecuzione, oppure, se il contratto di trasporto non fu definitivamente concluso, dal luogo dove fu trattato per l'imbarco.

Per i viaggi di ritorno di passeggeri di terza classe, o di classe equivalente, di cui agli articoli 18 e 19 del Regio decreto 14 marzo 1909, n. 130 e di emigranti respinti dal paese di destinazione, la competenza territoriale delle Commissioni arbitrali e degli Ispettori è determinata dal porto di destinazione finale indicato nel biglietto di viaggio marittimo.

Ove però tale viaggio faccia capo a porto estero, la competenza è determinata dal domicilio del ricorrente nel Regno.

(Approvato).

Art. 8.

Qualunque eccezione di incompetenza, compresa quella per materia e per valore, deve essere proposta motivatamente prima di ogni altra istanza o difesa, nè può pronunciarsi di ufficio. Appena sollevata l'eccezione l'incartamento è rimesso al primo presidente della Corte d'appello nella cui giurisdizione trovasi l'ispettore o la Commissione arbitrale. Questi, entro dieci giorni da quello in cui gli sarà pervenuto l'incartamento, deciderà sulla eccezione, accogliendola o rigettandola. Il primo presidente, quando ne ravvisi il bisogno, potrà convocare le parti o loro rappresentanti per raccogliere le informazioni opportune. La decisione del primo presidente non sarà impugnabile con nessun mezzo nè ordinario nè straordinario.

(Approvato).

Art. 9.

I giudizi avanti la Commissione arbitrale e all'ispettore dell'emigrazione sono promossi con semplici reclami ai regi funzionari dell'emigrazione, ai Regi commissari viaggianti, ai prefetti, ai sindaci, ai sottoprefetti, alle autorità di P. S., ai Regi uffici diplomatici e consolari, ai Comitati mandamentali e comunali per l'emigrazione o alle Società di patronato riconosciute dal Commissariato dell'emigrazione. Il reclamo può essere presentato per iscritto su carta libera, o a voce. In quest'ultimo caso deve essere tosto raccolto a verbale nelle forme che saranno stabilite dal regolamento.

(Approvato).

Art. 10.

Le azioni accennate nell'articolo primo, salvo il disposto dell'art. 11; si prescrivono col del

corso di un anno dal giorno in cui ebbe inizio o doveva iniziarsi il viaggio transoceanico, e nel caso dei viaggi di ritorno preveduti nel secondo comma dell'art. 7, dal giorno dello sbarco in Italia.

Il reclamo può essere presentato da un minorenni quando egli abbia trattato per l'imbarco, o dalla persona cui il minorenni è legalmente affidato, e pei biglietti prepagati può essere presentato così dall'acquirente del biglietto come dal beneficiario.

(Approvato).

Art. 11.

Chiunque, a termini dell'art. 9, abbia il dovere di ricevere il reclamo e non lo riceva o non lo trasmetta, entro trenta giorni dal ricevimento, alla Commissione arbitrale o all'ispettore dell'emigrazione, a cui il ricorso è rivolto, sarà punito con l'ammenda da lire 100 a lire 1000.

(Approvato).

Art. 12.

Quando nel corso di un procedimento penale insorga ragionevole argomento della esistenza di un titolo ad azione avanti l'ispettore della emigrazione o la Commissione arbitrale, che siasi esercitata, il giudice con la sua sentenza così in sede d'istruttoria come di giudizio, riserva espressamente l'azione stessa; ed in tale caso il termine di cui all'art. 10 decorre dalla data della notifica dell'estratto della sentenza penale fatta alla parte interessata nelle forme stabilite dall'art. 17.

Nell'atto di notificazione sarà richiamata la detta riserva.

(Approvato).

Art. 13.

L'istruttoria delle cause è fatta d'ufficio. Essa si compie dagli uffici di prefettura sotto la direzione del consigliere che appartiene alla Commissione arbitrale e nei modi che saranno stabiliti dal regolamento.

Il presidente affida la relazione della causa all'uno od all'altro dei membri della Commissione, quando non creda di riservarla a sè stesso.

Il consigliere di prefettura e l'ispettore dell'emigrazione possono richiedere i Regi pretori, e, per mezzo del Commissariato dell'emigra-

zione, i Regi funzionari all'estero e i Regi commissari viaggianti, per l'assunzione di interrogatori, di deposizioni testimoniali, e di altre prove.

La stessa richiesta, nelle cause di competenza della Commissione arbitrale, può essere fatta dal consigliere di prefettura agli ispettori dell'emigrazione dei porti d'imbarco.

Le parti hanno diritto di prendere visione dei documenti dell'istruttoria o copia a loro cura e spesa.

(Approvato).

Art. 14.

Il ministro di grazia e giustizia, di concerto con quello degli affari esteri, destinerà, nei casi indicati dal regolamento, presso gli ispettori nei porti d'imbarco, un magistrato col grado di giudice, ed in tal caso le funzioni giurisdizionali spettanti all'ispettore saranno esercitate dal detto magistrato.

(Approvato).

Art. 15.

La Commissione e l'ispettore nelle istruttorie e nei giudizi di loro competenza non sono tenuti all'osservanza delle forme e dei termini stabiliti dal Codice di procedura civile.

(Approvato).

Art. 16.

Il Commissariato dell'emigrazione ha facoltà di fare intervenire nel procedimento avanti la Commissione arbitrale avvocati erariali od altri funzionari, o, in casi eccezionali, anche avvocati di sua fiducia per la difesa delle domande degli emigranti e di fornire durante il periodo istruttorio e nel giudizio documenti e altre prove.

(Approvato).

Art. 17.

Le decisioni sono notificate alle parti per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Con la stessa forma sarà notificato l'avviso dell'udienza e sarà fatta ogni altra comunicazione alle parti.

Le spese relative sono a carico del Fondo dell'emigrazione.

Se l'emigrante non abbia indicato nel ricorso il suo domicilio o se egli risieda all'estero, s'in-

tenderà, per ogni effetto di legge, domiciliato presso l'ispettore o la Commissione decidente.

Se nel corso della procedura sia sorto ragionevole argomento dell'esistenza di un reato per il quale si può procedere d'ufficio, il presidente della Commissione arbitrale o l'ispettore dovranno informare il pubblico ministero, il quale promuoverà, ove occorra, l'azione penale ai termini di legge.

(Approvato).

Art. 18.

Contro le decisioni degli ispettori per valore superiore a lire cinquanta è ammesso appello davanti alle Commissioni arbitrali del luogo.

Contro le decisioni pronunciate in primo grado dalle Commissioni arbitrali è ammesso appello davanti alla Commissione centrale.

(Approvato).

Art. 19.

La cognizione dell'appello contro le decisioni di primo grado della Commissione arbitrale spetta alla Commissione centrale di cui all'articolo 20.

L'appello si propone con dichiarazione al segretario della Commissione di appello o ad un funzionario competente a ricevere il reclamo. Il segretario o funzionario riduce in iscritto la dichiarazione che riceve.

La dichiarazione deve farsi sempre nei trenta giorni dalla notificazione della decisione impugnata.

Le decisioni delle Commissioni emesse in grado di appello non sono impugnabili per nullità a sensi dell'art. 32 Codice di procedura civile, nè denunciabili in Cassazione a norma dell'art. 517 Codice stesso.

Potrà soltanto esserne domandata la revocazione nei casi previsti ai nn. 1º, 2º, 3º e 4º dell'art. 494 Codice di procedura civile.

La domanda di revocazione sarà proposta con reclamo scritto notificato per lettera raccomandata alla parte avversaria nel domicilio di questa indicato nella sentenza impugnata.

Alla procedura di questo giudizio di revocazione si applicheranno le disposizioni degli articoli 496, 497 capoverso, 498, 499, 500, 501, 503, 507 e 508 Codice di procedura civile.

Si applicherà pure l'art. 506, ma l'ammenda resta fissata sempre in lire 25.

Qualora nel corso del giudizio avanti gli ispettori e le Commissioni la parte contro cui è invocata una scrittura dichiarare espressamente di non riconoscerla, si farà luogo al giudizio di verifica ma senza che debbansi seguire le norme degli articoli 284 e seguenti Codice di procedura civile. Sarà però sempre applicato l'art. 295 del Codice stesso.

Quando una parte proponga la querela di falso incidente, si rinverranno le parti avanti il tribunale civile del luogo ove risiede l'ispettore o la Commissione arbitrale, e si procederà a norma degli articoli 297 e seguenti Codice di procedura civile.

Nel caso previsto dall'art. 31 Codice di procedura penale, si applicheranno le disposizioni dell'articolo stesso.

(Approvato).

Art. 20.

La Commissione centrale ha sede in Roma presso il Commissariato dell'emigrazione e la compongono:

a) un consigliere della Corte di cassazione di Roma, designato dal primo presidente della Corte stessa, presidente;

b) un membro del Consiglio dell'emigrazione, designato dal Consiglio stesso; non potrà però essere designato il commissario generale;

c) un ufficiale superiore di marina, designato dal ministro di detto dicastero;

d) una persona esperta in materia economica e sociale nominata dal ministro degli affari esteri d'accordo col ministro di agricoltura, industria e commercio;

e) un capo divisione del Ministero dell'interno, designato dal ministro di detto dicastero.

I membri della Commissione durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Sono del pari nominati con le stesse modalità cinque membri supplenti, uno per ciascuna delle categorie sopra indicate, per sostituire i membri titolari in caso di assenza, di impedimento o di vacanza.

Un magistrato col grado di giudice, nominato dal ministro degli affari esteri, di concerto con quello di grazia e giustizia, avrà le funzioni di segretario della Commissione, e sarà responsabile della conservazione degli atti.

(Approvato).

Art. 21.

Il Commissariato dell'emigrazione ha diritto di proporre appello alla Commissione centrale. In ogni caso ha facoltà di farsi rappresentare alle sedute della Commissione stessa da un suo funzionario, il quale potrà formulare le sue richieste.

(Approvato).

Art. 22.

L'esecuzione delle decisioni appellabili resta sospesa durante il termine concesso per appellare e durante il giudizio di appello.

Il giudice, in caso di urgenza, potrà assegnare una provvisionale in somma non superiore ad un terzo di quella portata dalla sentenza, da computarsi nella somma totale liquidata.

(Approvato).

Art. 23.

Tutte le carte e gli atti relativi al procedimento, comprese le decisioni, sono esenti da ogni tassa di bollo e di registro quando siano richieste nell'interesse esclusivo degli emigranti.

(Approvato).

Art. 24.

Ogni decisione della Commissione arbitrale è sottoposta alla tassa di lire quindici, e ogni decisione della Commissione centrale alla tassa di lire venticinque. Tali tasse saranno a carico della parte soccombente e saranno attribuite integralmente al Fondo per l'emigrazione.

Nondimeno la Commissione potrà dichiarare esente la parte quando sia riconosciuta povera con dichiarazione espressa nella sentenza.

I membri e i segretari delle Commissioni percepiranno sul Fondo stesso e per ogni decisione, cui abbiano preso parte, una indennità nella misura che sarà determinata dal regolamento.

(Approvato).

Art. 25.

Ogni patto inteso a derogare dalla competenza stabilita dalla presente legge o avente per iscopo la cessione dei diritti che possano competere agli emigranti contro i vettori, è nullo di pieno diritto.

(Approvato).

Art. 26.

Quando i vettori siano condannati al pagamento di somme debbono versarle al Commissariato dell'emigrazione, nelle forme che saranno determinate dal regolamento, entro quindici giorni dalla data di notificazione della decisione.

Trascorso questo termine senza che i vettori abbiano ottemperato a tale obbligo, il Commissariato preleverà le somme stesse dalla cauzione.

Il Commissariato pagherà agli aventi diritto le somme loro spettanti, con le modalità che saranno stabilite dal regolamento, il quale determinerà in quali casi esse possano essere pagate a procuratori.

(Approvato).

CAPO II.

ARRUOLAMENTI DI EMIGRANTI NON TRANSOCEANICI E GIURISDIZIONI PROBOVIRALI PER GLI EMIGRANTI STESSI.

Art. 27.

Gli arruolamenti di emigranti non compresi nel capo 2° della legge 31 gennaio 1901, n. 23, per lavori da eseguirsi all'estero, debbono risultare da atto scritto. Il regolamento disciplinerà questi contratti di lavoro, che dovranno contenere l'obbligo, per l'imprenditore, dell'assicurazione contro gli infortuni, secondo la legge italiana, quando si tratti di lavori da compiersi in paesi esteri dove l'assicurazione stessa non sia obbligatoria per gli stranieri, secondo le leggi locali.

(Approvato).

Art. 28.

Nel paese dove sia più frequente il movimento di emigranti, di cui all'articolo precedente, possono essere istituiti collegi di *probiviri* per la conciliazione ed, occorrendo, la decisione giudiziale delle controversie fra i detti emigranti ed imprenditori o arruolatori, le quali dipendano o comunque siano connesse con contratti di lavoro da eseguirsi all'estero. Questi collegi sono costituiti con decreto Reale promosso dal ministro degli affari esteri di con-

certo con quello di grazia e giustizia; e nel decreto stesso ne è determinata la circoscrizione.

Il collegio dei *probiviri* ha sede in comune capoluogo di mandamento, ed è composto del pretore che lo presiede e di due cittadini, scelti l'uno fra gli operai e l'altro fra gl'imprenditori, con le norme determinate dal regolamento.

Il regolamento determinerà pure le disposizioni per il funzionamento di tali collegi, prendendo norma dalla legge sui *probiviri*, in quanto siano ritenute applicabili.

(Approvato).

Art. 29.

I collegi probovirali, di cui all'articolo precedente, possono essere aditi entro sei mesi dalla cessazione del lavoro.

(Approvato).

Art. 30.

L'emigrante può appellare dalla decisione sulla controversia che lo riguarda, dipenda questa da contratto individuale o collettivo, quando rispetto all'appellante la controversia stessa supera il valore di lire 300.

Quando trattisi di contratto collettivo, ognuno degli emigranti contraenti può aderire all'appello interposto da uno di essi, anche se il valore della controversia, rispetto all'aderente, sia inferiore al detto limite. In ogni caso la decisione del giudice di secondo grado ha efficacia soltanto rispetto all'emigrante che abbia appellato e a quelli che abbiano aderito all'appello.

La facoltà di appellare spetta altresì all'imprenditore o arruolatore, quando il valore della controversia decisa supera il limite fissato nel primo comma del presente articolo.

Spetta sempre all'imprenditore od arruolatore la facoltà di appellare quando la somma al cui pagamento egli fu condannato, moltiplicata pel numero di emigranti dai quali la controversia sia stata o possa essere proposta, raggiunga il valore di lire 10,000.

L'appello si propone, nei modi che saranno indicati dal regolamento, alla Commissione centrale, di cui al precedente art. 19.

(Approvato).

Art. 31.

Ogni decisione dei collegi probovirali è sottoposta alla tassa di lire 0.50 per ogni cento lire.

(Approvato).

CAPO III.

SANZIONI PENALI PER LE INFRAZIONI ALLE LEGGI ED AI REGOLAMENTI SULL'EMIGRAZIONE.

Art. 32.

Gli ispettori per l'interno e gli ispettori viaggianti, nonché i funzionari del Commissariato dell'emigrazione, sono equiparati agli ufficiali di polizia giudiziaria per gli atti riguardanti le infrazioni alle leggi ed ai regolamenti sull'emigrazione.

(Approvato).

Art. 33.

All'art. 31 della legge 31 gennaio 1901, numero 23, è sostituito il seguente:

« Saranno puniti:

a) con l'arresto fino a sei mesi e con ammenda da lire cento a lire mille coloro che provochino o favoriscano l'emigrazione di una o più persone che non si trovino nelle condizioni volute dalle leggi e dai regolamenti, e contro il divieto posto dal ministro degli affari esteri in forza dell'art. 1, ultimo capoverso;

b) con ammenda da lire cinquanta a lire cinquecento i contravventori all'art. 1;

c) con l'arresto fino a tre mesi e con ammenda da lire cento a lire mille i contravventori alla prima parte dell'art. 13;

d) con ammenda da lire cento a lire mille il vettore che intrometta, tra sé e l'emigrante, altri mediatori che non siano i propri rappresentanti debitamente riconosciuti; e con la stessa pena il vettore o il suo rappresentante che facciano figurare come emigranti spontanei, viaggianti con danaro proprio, persone che abbiano invece il nolo pagato, in tutto o in parte, da Governi esteri o da private imprese; e in caso di recidiva, con ammenda da lire duecento a lire duemila;

e) con ammenda da lire cento a lire mille i contravventori all'ultimo capoverso dell'articolo 16, i quali dal ministro degli affari esteri

potranno essere esclusi temporaneamente o perpetuamente dai servizi di emigrazione, senza pregiudizio della responsabilità in cui il rappresentante possa essere incorso verso il vettore o verso i vettori che lo hanno nominato;

f) con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire duecento a lire duemila i contravventori all'art. 23;

g) con l'ammenda da lire duecento a lire duemila, per ogni giorno di ritardo, il capitano del piroscafo, che, salvo casi di forza maggiore riconosciuti dal Ministero della marina, ecceda, nel viaggio di andata o di ritorno (compresi gli scali), il numero dei giorni indicato nel biglietto;

h) con l'ammenda da lire duecento a lire duemila per ogni emigrante sbarcato, e nei casi più gravi anche con l'arresto fino a due mesi, il capitano che, salvo casi di forza maggiore, sbarchi uno o più emigranti, in viaggi di andata o di ritorno, in porti diversi da quelli indicati nei rispettivi biglietti d'imbarco, senza il loro consenso dichiarato per iscritto al Regio commissario;

i) con l'ammenda da lire cento a lire mille per ogni emigrante che sia stato arruolato o inviato al porto d'imbarco senza il rilascio del biglietto d'imbarco, il quale non potrà sostituirsi con altro documento;

l) con l'ammenda da lire cinquanta a lire cinquecento per ogni biglietto d'imbarco, irregolarmente emesso, che non contenga tutte le indicazioni prescritte o le contenga in modo sostanzialmente inesatto, o che sia variato dopo la sua emissione senza che il vettore sia stato autorizzato dal Commissariato, o che sia intervenuto espresso consenso dell'emigrante;

m) con l'ammenda da lire cinquanta a lire cinquecento e con l'arresto fino a due mesi chiunque sia colto in possesso di passaporti ad altri rilasciati, dei quali non giustifichi l'attuale possesso medesimo; salva la disposizione dell'articolo 286 Codice penale;

n) con l'ammenda da lire cento a lire mille le altre contravvenzioni alle leggi e ai regolamenti sull'emigrazione, sia che trattisi di vettori, di loro rappresentanti, d'impresе, di agenzie di affari o di altri privati, non compresi, in questi, gli emigranti.

« Del pagamento delle ammende cui siano condannati capitani, rappresentanti e dipendenti

in genere dei vettori, rispondono questi con la loro cauzione.

« Qualora il vettore sia una Compagnia di navigazione, le pene stabilite dalla presente legge contro il vettore si applicheranno a coloro che abbiano agito come rappresentanti della Compagnia.

« Copia delle ordinanze e delle sentenze per i reati previsti dalla presente legge sarà trasmessa al Commissariato dell'emigrazione per i provvedimenti di sua competenza ».

(Approvato).

Art. 34.

Al primo e secondo comma dell'art. 17 della legge 31 gennaio 1901, n. 23 sono sostituiti i seguenti:

« Ferma la disposizione dell'art. 416 del Codice penale, chiunque a fine di lucro eccita ad emigrare e chiunque con manifesti, circolari, guide o con pubblicazioni di ogni genere concernenti l'emigrazione diffonde notizie o indicazioni false, o diffonde nel Regno notizie e indicazioni di tale natura stampate all'estero, è punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa da lire 100 a lire 1000.

« È punito a norma dell'art. 416 del Codice penale chiunque a fine di lucro, ingannando un cittadino con l'addurre fatti insussistenti o col dare false notizie, lo avvii a paesi esteri diversi da quelli dove intendeva recarsi, o lo induca a prendere imbarco in porti esteri o clandestinamente sulla nave ».

(Approvato).

CAPO IV.

DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE.

Art. 35.

Sono abrogati gli articoli 17, comma primo e secondo, 26, 27, 29 parte prima e seconda, 30 e 31 della legge 31 gennaio 1901, n. 23.

(Approvato).

Art. 36.

Un regolamento approvato con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, determinerà le norme per l'esecuzione della presente legge.

(Approvato).

Art. 37.

Il Governo del Re ha facoltà di provvedere con decreto Reale, sentito il Consiglio dei ministri, a riunire in testo unico le disposizioni delle leggi 31 gennaio 1901, n. 23, e 17 luglio 1910, n. 538, e quelle della presente legge.

(Approvato).

Art. 38.

Le Commissioni arbitrali istituite dalla legge 31 gennaio 1901, n. 23, continueranno a funzionare fino a che non abbiano deciso, con le forme stabilite dalla legge stessa e dal relativo regolamento, tutti i ricorsi ad esse presentati fino alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Ordinamento dell'Istituto nazionale per la istruzione e per la educazione degli orfani dei maestri elementari ». (N. 1198).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ordinamento dell'Istituto nazionale per la istruzione e per la educazione degli orfani dei maestri elementari ».

Prego l'onor. senatore, segretario, Melodia di dar lettura di questo disegno di legge.

MELODIA, segretario, legge.

(V. Stampato N. 1098).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

L'Istituto nazionale per l'educazione e la istruzione degli orfani dei maestri elementari e dei direttori didattici, eretto in ente morale, con legge 5 luglio 1908, n. 391, ha la sua sede in Roma ed è amministrato da un Consiglio direttivo composto:

a) di un presidente nominato con Regio decreto su proposta del ministro della pubblica istruzione;

b) di quattro rappresentanti della classe magistrale designati dalla classe stessa con la rappresentanza della minoranza, nei modi stabiliti dal regolamento per la esecuzione della presente legge;

c) di un rappresentante dell'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza;

d) di un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione.

Il Consiglio dura in ufficio tre anni: i suoi membri sono rieleggibili.

Esso costituisce nel suo seno una Giunta composta del presidente e di due membri con l'ufficio di preparare i lavori, di curare l'esecuzione delle sue deliberazioni, e di provvedere direttamente nei casi di urgenza, salva la ratifica del Consiglio stesso.

(Approvato).

Art. 2.

L'Istituto provvede ai suoi fini:

a) con le rendite del fondo patrimoniale;

b) con il contributo dello Stato;

c) con i proventi della giornata di stipendio rilasciata dai maestri e dai direttori didattici a norma dell'art. 29 della legge 8 luglio 1904, n. 407, e del bollo supplementare di cui all'articolo 7 della presente legge;

d) con gli altri contributi comunque versati dai maestri e dai direttori didattici;

e) con i lasciti, le donazioni ed ogni altro provento.

Tutte queste somme, che formano il fondo per l'istruzione e per l'educazione degli orfani, sono versate alla Cassa depositi e prestiti, la quale ne assume gratuitamente la gestione, provvedendo al loro migliore impiego.

(Approvato).

Art. 3.

Il fondo patrimoniale è istituito:

a) dai residui attivi dei passati esercizi o da quelle somme che alla fine di ciascun esercizio risultino non erogate e non impegnate;

b) da ogni cospite che a tal fine pervenga all'Istituto.

(Approvato).

Art. 4.

I convitti di Assisi e di Anagni sono governati in conformità delle leggi e dei regolamenti dei convitti nazionali.

(Approvato).

Art. 5.

Nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per il mantenimento dei posti gratuiti nei due collegi « Principe di Napoli » in Assisi e « Regina Margherita » in Anagni sarà stanziata in ogni esercizio la somma di lire 146,312.

Nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione sarà pure iscritta la somma necessaria al funzionamento della sezione di agrimensura per l'Istituto tecnico di Assisi.

(Approvato).

Art. 6.

La riscossione della giornata di stipendio è fatta con le norme e condizioni di cui agli articoli 11 e 12 del testo unico delle leggi sul Monte pensioni, approvato con Regio decreto 31 gennaio 1909, n. 97; che per questa parte si estendono anche ai comuni che hanno regolamento speciale per le pensioni.

Le relative multe e gli interessi di mora vanno pure a beneficio dell'Istituto.

(Approvato).

Art. 7.

Le quietanze e ricevute per stipendi rilasciate da ciascun maestro e direttore didattico debbono essere munite, oltre che del bollo ordinario, del bollo supplementare di centesimi cinque rappresentato da una marca speciale e riscosso con le norme stabilite dal regolamento in esecuzione della presente legge.

(Approvato).

Art. 8.

Il bilancio preventivo e il conto consuntivo dell'Istituto sono sottoposti all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione.

Al conto consuntivo deve essere allegato, il conto patrimoniale.

(Approvato).

Art. 9.

L'Istituto adempie ai suoi fini:

a) col conferimento dei posti di fondazione governativa e di altra origine esistente nei convitti « Principe di Napoli » in Assisi e « Regina Margherita » in Anagni a beneficio degli orfani, nonchè di tutti quei posti e di quelle borse di privata istituzione, per i quali non sia diversamente disposto dalle tavole di fondazione;

b) col conferimento dei posti e delle borse di studio istituiti con i proventi di cui alle lettere *a, c, d, e*, dell'art. 2 della presente legge;

c) coll'esercizio dell'assistenza scolastica a mezzo dei Comitati di vigilanza, di cui agli articoli 15 e 16 della presente legge.

All'assistenza scolastica è assegnata una somma non superiore a un decimo delle somme impiegate in posti e borse di studio, detratti i posti di fondazione governativa e privata.

(Approvato).

Art. 10.

Il conferimento dei posti e delle borse di studio ha luogo per concorso indetto e giudicato dal Consiglio direttivo, secondo le norme stabilite dal regolamento in esecuzione della presente legge, fatta eccezione dei posti istituiti dai comuni, provincie e altri enti morali o da privati cittadini che nelle tavole di fondazione abbiano stabilite speciali norme per l'assegnazione del beneficio.

Il concorso viene bandito per ciascun anno scolastico entro il mese di maggio.

Il bando deve essere approvato dal Ministero della pubblica istruzione.

(Approvato).

Art. 11.

Al concorso per i posti di studio sono ammessi gli orfani di uno o entrambi i genitori, quando non abbiano meno di sei anni compiuti, nè più di tredici al 31 dicembre dell'anno in cui il concorso viene bandito.

Le borse potranno essere conferite anche ad orfani che abbiano superato i tredici anni.

I vincitori dei posti e borse di studio ne godono fino a quando non demeritino per condotta e per profitto, e non oltre la fine dell'anno scolastico, in cui compiano il diciannovesimo anno di età.

(Approvato).

Art. 12.

Gli atti e documenti per l'amministrazione dell'Istituto nazionale e per i concorsi di cui sopra, sono esenti dal bollo.

(Approvato).

Art. 13.

L'ufficio d'amministrazione dell'Istituto nazionale è costituito da un segretario-ragioniere e da un impiegato d'ordine.

A coprire l'ufficio di segretario o ragioniere è destinato, su richiesta del Consiglio direttivo dell'Istituto, un funzionario scelto fra i ragionieri di ruolo del Ministero della pubblica istruzione. Il funzionario messo a disposizione dell'Istituto conserva tutti i diritti inerenti alla sua carriera; e l'Istituto ne rimborserà al Tesoro l'intero stipendio lordo.

Con le norme del regolamento il Consiglio direttivo nomina l'impiegato d'ordine, al quale è corrisposto l'annuo stipendio di lire 1,500. L'impiegato è iscritto, a cura dell'Istituto, alla Cassa di previdenza per gli impiegati comunali e provinciali e delle istituzioni di beneficenza, a norma delle leggi 6 marzo 1904, n. 88 e 19 maggio 1907, n. 370.

(Approvato).

Art. 14.

Nelle città capoluogo di provincia sono istituiti i Comitati di vigilanza per gli orfani dei maestri elementari.

I Comitati, dei quali fanno parte il Regio provveditore agli studi, gli ispettori scolastici, i direttori didattici e i maestri elementari di ciascuna provincia, sono diretti da un Consiglio composto del Regio provveditore, che lo presiede, dell'ispettore anziano, di un rappresentante del comune capoluogo e di due rappresentanti che la classe magistrale elegge fra gli insegnanti di detto comune.

Il Consiglio risiede presso l'ufficio del Regio provveditore agli studi.

Le cariche sono gratuite; però, qualora l'Istituto nazionale incarichi i membri del Comitato di vigilanza di accertamenti e di ispezioni determinate, può corrisponder loro il rimborso delle spese di viaggio in seconda classe ed una indennità giornaliera non maggiore di lire 10.

(Approvato).

Art. 15.

I Comitati di vigilanza adempiono ai loro fini:

a) col raccogliere fondi a beneficio degli orfani dei maestri elementari;

b) col fornire le necessarie informazioni al Consiglio direttivo dell'Istituto sugli aspiranti ai posti ed alle borse di studio, nonchè su coloro che ne godono;

c) coll'assistere gli orfani residenti nella provincia e con il vigilare sulla loro istruzione ed educazione.

(Approvato).

Art. 16.

Il ministro della pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio di Stato, ha facoltà di sciogliere con decreto Reale il Consiglio direttivo dell'Istituto nazionale, qualora, dopo esservi stato invitato, non si conformi alle norme della presente legge e del relativo regolamento, ovvero pregiudichi gli interessi dell'ente.

In tal caso l'amministrazione è affidata ad un Regio commissario, le cui indennità restano a carico del bilancio dell'Istituto.

Entro sei mesi dalla data del decreto di scioglimento del Consiglio direttivo, deve essere costituito il nuovo Consiglio.

(Approvato).

Art. 17.

I convitti « Principe di Napoli » in Assisi e « Regina Margherita » in Anagni, eretti in enti morali con Regi decreti 18 febbraio 1875, numero 2388, e 31 ottobre 1888, n. 3141, cessano di far parte dell'Istituto nazionale.

(Approvato).

Art. 18.

Sono abrogate le disposizioni della legge 5 luglio 1908, n. 391, fatta eccezione degli articoli 10, 11 e 12 della legge medesima.

(Approvato).

Art. 19.

La somma costituita dalle due giornate di stipendio rilasciate dai maestri elementari e dai direttori didattici negli anni 1906 e 1907,

verrà ripartita in eguale misura nei sei esercizi successivi alla promulgazione della presente legge, e destinata a posti o borse di studio.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Sistemazione in ruolo del personale subalterno avventizio in servizio presso il Ministero delle poste e dei telegrafi » (N. 1102).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Sistemazione in ruolo del personale subalterno avventizio in servizio presso il Ministero delle poste e dei telegrafi ».

Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

Articolo unico.

I tredici agenti subalterni avventizi, i quali disimpegnano mansioni normali di fatica o di basso servizio presso l'Amministrazione centrale delle poste e dei telegrafi, saranno nominati commessi con lo stipendio annuo di lire 1,200, a partire dal 1° luglio 1913. Essi saranno iscritti in fine al ruolo organico stabilito dalla legge 19 luglio 1907, n. 515, e seguiranno la carriera di cui al quadro I della tabella C annessa alla legge 25 giugno 1911, n. 575.

È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e, trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Modificazione dell'art. 18 della legge 19 luglio 1907, n. 515, sul passaggio in ruolo degli agenti subalterni » (N. 1103).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazione dell'art. 18 della legge 19 luglio 1907, n. 515 sul passaggio in ruolo degli agenti subalterni ».

Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

Articolo unico.

Gli agenti subalterni fuori ruolo, di cui all'art. 18 della legge 19 luglio 1907, n. 515, faranno passaggio in ruolo nel primo giorno del mese successivo a quello in cui gli agenti stessi abbiano compiuto un anno di effettivo servizio fuori ruolo nell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, purchè in questo periodo non sieno incorsi nella sospensione, nella censura o nel rimprovero solenne.

La sospensione ritarda il passaggio in ruolo di tre anni, una nota di censura o due rimproveri solenni lo ritardano di un anno, ed un solo rimprovero solenne lo ritarda di sei mesi.

È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e, trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Elevazione a lire 6000 dei depositi fruttiferi a risparmio » (N. 1104).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Elevazione a lire 6000 dei depositi fruttiferi a risparmio ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di darne lettura.

FABRIZI, *segretario*, legge.

Articolo unico.

L'art. 6 della legge 27 maggio 1875, n. 2779, modificato dalla legge 8 luglio 1909, n. 445, è sostituito col seguente:

Art. 6. — Le somme versate in eccedenza alle lire 6000 non produrranno interesse.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e, trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Reintegrazione di assegni "ad personam" a favore del personale di terza categoria della Amministrazione postale-telegrafica » (N. 1134).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Reintegra-

zione di assegni *ad personam* a favore del personale di 3^a categoria dell'Amministrazione postale-telegrafica ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di darne lettura.

FABRIZI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È reintegrato l'assegno *ad personam* a favore dei vicebrigadieri e dei commessi che ne subirono la perdita o la riduzione per effetto di promozioni a stipendio non superiore al minimo, avvenute contemporaneamente o prima dell'applicazione della legge 25 giugno 1911, n. 575, ferme restando le promozioni stesse per la decorrenza dei termini utili agli ulteriori avanzamenti, stabiliti con la suddetta legge, la quale ebbe effetto dal 1^o gennaio 1911. A tal uopo è approvata la maggiore assegnazione di lire 140,940.10 sul capitolo 3 articolo 1 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1912-13.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e, trattandosi di disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Protezione del bacino idrologico di Montecatini » (N. 916-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Protezione del bacino idrologico di Montecatini ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di darne lettura.

FABRIZI, *segretario*, legge:

(V. *Stampato* N. 916-B).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge è stato già approvato dal Senato, ritorna dall'altro ramo del Parlamento con una semplice modificazione.

Dichiaro quindi aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa.

Procederemo perciò alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Le sorgenti di acque minerali del bacino idrologico di Montecatini costituito dei territori di Bagni di Montecatini e dei comuni limitrofi sono poste sotto la protezione della presente legge.

A tal fine nei territori medesimi è vietato a chiunque di fare scavi, perforazioni, trivellazioni o di manomettere comunque il sottosuolo per estrazioni o ricerca di acque o sostanze minerali.

(Approvato).

Art. 2.

Il prefetto della provincia può, su motivata istanza, autorizzare nella zona soggetta a divieto l'esecuzione di opere previste nel precedente articolo.

(Approvato).

Art. 3.

Il decreto del prefetto che autorizza l'esecuzione dei lavori non potrà essere rilasciato senza il parere dell'ufficio delle miniere e del Consiglio sanitario provinciale, e se non sarà stata preventivamente prestata una cauzione per tutti i danni ai quali i lavori potrebbero dar luogo.

(Approvato).

Art. 4.

La cauzione di cui al precedente articolo è stabilita con decreto del prefetto su proposta dell'ufficio delle miniere e deve essere prestata presso una Cassa pubblica che sarà indicata nel decreto del prefetto.

(Approvato).

Art. 5.

Qualunque altro lavoro a scopi diversi da quelli sopra accennati dovrà essere denunciato un mese prima del suo inizio al prefetto, il quale potrà opporsi alla sua esecuzione con decreto motivato provvisoriamente eseguibile.

Decorso il termine suddetto senza opposizione del prefetto, il lavoro potrà essere iniziato.

In caso di urgenza il prefetto potrà permettere la immediata esecuzione del lavoro.

(Approvato).

Art. 6.

Nessun lavoro potrà essere eseguito alle sorgenti attualmente esistenti, senza l'autorizzazione del prefetto da rilasciarsi con le norme stabilite nell'art. 3 della presente legge.

(Approvato).

Art. 7.

Il prefetto potrà ordinare la sospensione dei lavori eseguiti in contravvenzione alle disposizioni del precedente articolo: potrà anche ordinare la sospensione di quelli eseguiti in conformità all'art. 5, qualora siano riconosciuti nocivi al regime delle sorgenti esistenti nel bacino idrologico.

Il decreto del prefetto sarà provvisoriamente eseguibile.

(Approvato).

Art. 8.

Il prefetto potrà anche ordinare la provvisoria chiusura della fonte, se in qualunque modo i lavori in essa eseguiti fossero dannosi al regime delle acque del bacino idrologico o la fonte stessa fosse riconosciuta dal Consiglio sanitario provinciale in condizioni contrarie all'igiene.

(Approvato).

Art. 9.

Contro tutti i decreti del prefetto è ammesso il ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato in conformità della legge 31 marzo 1880

(Approvato).

Art. 10.

L'Amministrazione demaniale ha facoltà di procedere alla espropriazione delle sorgenti private di acque minerali attualmente esistenti nel bacino idrologico di Montecatini e di quelle che in qualunque modo si manifestassero in avvenire, nonchè dei terreni e fabbricati alle medesime annessi.

Tale facoltà quanto alle sorgenti attuali è limitata ad un decennio dalla promulgazione della presente legge.

L'indennità da corrisponderci ai proprietari espropriati sarà determinata caso per caso, uditi il proprietario ed il Ministero delle finanze, con relazione unica sommaria, da un Collegio di

tre arbitri amichevoli compositori, nominati uno dall'Amministrazione espropriante, l'altro dal proprietario espropriato, ed il terzo dal primo presidente della Corte di cassazione di Firenze, il quale nominerà pure gli altri due periti, qualora non vi provvedano le parti.

La determinazione dell'indennità avrà luogo in base al valore che le sorgenti, i terreni ed i fabbricati avrebbero in una libera contrattazione di compra-vendita, fatta però astrazione da ogni maggior valore per considerazione di terreni fabbricabili e di stabilimenti annessi alle sorgenti, salvo che gli stabilimenti non siano aperti ed in esercizio da un anno almeno alla pubblicazione della presente legge.

(Approvato).

Art. 11.

Ogni infrazione alle disposizioni della presente legge è punita con l'ammenda da lire 50 a lire 1000, che sarà raddoppiata in caso di recidiva, oltre al risarcimento dei danni.

(Approvato).

Art. 12.

Il Governo del Re provvederà, con regolamento, alle disposizioni necessarie per l'attuazione della presente legge.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Costituzione in comune di Porcari frazione del comune di Capannori » (N. 1114).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Costituzione in comune di Porcari frazione del comune di Capannori ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di darne lettura.

FABRIZI, segretario, legge:

(V. Stampato N. 1114).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa.

Procederemo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

La frazione di Porcari è distaccata dal comune di Capannori e costituita in comune autonomo col nome stesso di Porcari.

(Approvato).

Art. 2.

La delimitazione dei confini fra il comune di Capannori e il comune di Porcari è determinata dallo schema topografico del territorio comunale di Capannori, annesso alle tabelle del 5° censimento generale della popolazione del Regno, portante la divisione di tutte le frazioni di detto comune.

(Approvato).

Art. 3.

Il Governo del Re provvederà all'esecuzione della presente legge e regolerà, mediante decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, i rapporti di interesse fra i due comuni, in ragione di popolazione e di sovrimposta fondiaria.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1912-13 » (Numero 1076).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1912-13 ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di darne lettura.

FABRIZI, segretario, legge:

(V. stampato N. 1076).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di lire 191,640 e le diminuzioni di stanziamento per egual somma sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1912-13 indicati nella tabella A, annessa alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 8,000 al capitolo n. 61-*bis* « Ulteriori concessioni dell'Amministrazione del Fondo per il culto nella spesa per edifici ecclesiastici e per l'esercizio del culto nei luoghi danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 » dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del Fondo per il culto per l'esercizio finanziario 1912-13, contro equivalente diminuzione

al capitolo n. 61 « Fondo di riserva per le spese impreviste » dello stato di previsione medesimo.
(Approvato).

Art. 3.

È convalidato il decreto Reale 10 aprile 1913, col quale venne autorizzata la prelevazione di lire 12,000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto al capitolo n. 61 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del Fondo per il culto, per l'esercizio 1912-13, in aumento al capitolo n. 14 « Spese casuali » dello stato di previsione medesimo.

(Approvato).

Art. 4.

Nei bilanci degli Economati generali dei benefici vacanti di Firenze, Palermo e Torino per l'esercizio finanziario 1912-13 sono introdotte le variazioni indicate nella tabella B annessa alla presente legge

(Approvato).

Tabella A delle maggiori assegnazioni e delle diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1912-13.

MAGGIORI ASSEGNAZIONI.

Cap. n.	6. Manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali del Ministero	L.	33,400	»
»	8. Indennità di tramutamento agli impiegati ed indennità di trasferimento al domicilio eletto, dovute agli impiegati collocati a riposo ed alle famiglie di quelli morti in servizio	»	10,000	»
»	12. Indennità ai membri del Consiglio superiore di magistratura, della Corte suprema disciplinare, della Commissione centrale per la revisione delle deliberazioni delle Commissioni distrettuali per lo scrutinio dei funzionari di cancelleria e segreterie giudiziarie, della Commissione per la manutenzione e conservazione del Palazzo di giustizia in Roma, a quelli della Commissione di statistica e legislazione ed altre Commissioni legislative, giudiziarie ed amministrative sedenti presso il Ministero	»	72,550	»
»	13. Spese postali	»	2,500	»
»	15. Spese di stampa	»	42,000	»
»	17. Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria. Rilegatura di libri e di registri	»	1,500	»
»	21. Assegni, indennità di missione e spese diverse di qualsiasi natura per gli addetti ai gabinetti	»	1,000	»
»	24. Compensi per lavori e servizi straordinari	»	20,000	»
»	31. Magistrature giudiziarie - Spese d'ufficio (Spese fisse)	»	8,690	»
	Totale	L.	<u>191,640</u>	»

DIMINUZIONI DI STANZIAMENTO.

Cap. n.	1. Ministero. Personale di ruolo (Spese fisse)	L.	52,300	»
»	2. Ministero. Personale di ruolo. Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	»	12,200	»
»	3. Ministero. Personale straordinario e spese di facchinaggio	»	200	»
»	11. Indennità per gli esami di ammissione e promozione nel personale giudiziario	»	6,700	»
»	28. Magistrature giudiziarie. Personale. Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	»	1,240	»
»	29. Assegni agli uscieri che prestano servizio presso la Corti di cassazione, di appello, i tribunali civili e penali, gli uffici del pubblico ministero e preture, e spese per la loro iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza (Spese fisse)	»	40,400	»
	Da riportarsi	L.	<u>113,040</u>	»

	<i>Riporto</i> . . .	L. 113,040 »
Cap. n. 30.	Indennità di residenza agli uscieri in servizio negli uffici giudiziari di Roma (Spese fisse) »	6,500 »
» 33.	Manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali degli uffici giudiziari »	30,000 »
» 37.	Assegni di disponibilità (Spese fisse) »	6,900 »
» 40.	Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione (Spese fisse) »	100 »
» 40 bis.	Indennità ai funzionari civili che prestano servizio nei comuni di Messina, Reggio Calabria e Palmi e negli altri comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, con una percentuale di case distrutte o rese inabitabili non inferiore all'80 per cento »	25,600 »
» 40-ter.	Compensi ed indennità di missione per la compilazione dei certificati penali necessari alla formazione delle nuove liste elettorali (legge 30 giugno 1912 numero 665) »	9,500 »
	Totale . . .	L. <u>191,640 »</u>

Tabella B delle variazioni su alcuni capitoli degli stati di previsione degli Economati generali dei benefici vacanti di Firenze, Palermo e Torino, per l'esercizio finanziario 1912-13.

I.

Economato generale di Firenze.

ENTRATA.

Variazioni per maggiori entrate.

Cap. n. 11.	Riscossione di prestiti gratuiti fatti ad enti ecclesiastici ed anticipazioni varie L.	17,000. »
» 14.	Esazione di capitali da reinvestire per conto dei terzi »	60,000. »
	Totale delle variazioni per maggiori entrate . . L.	<u>77,000. »</u>

SPESA.

Maggiori assegnazioni.

Cap. n. 5.	Spese d'ufficio L.	8,447.61
» 7.	Compensi per lavori e servizi straordinari. »	2,000. »
» 24.	Prestiti gratuiti ad enti ecclesiastici ed anticipazioni varie »	17,000. »
» 27.	Rinvestimento di capitali per conto dei terzi . . . »	60,000. »
	Totale delle maggiori assegnazioni della spesa . L.	<u>87,447.61</u>

Diminuzioni di stanziamento.

Cap. n. 1. Personale di ruolo	L.	1,000	»
» 3. Indennità di tramutamento e di missione	»	500	»
» 14. Censi, canoni, livelli, interessi di capitali ed altre annualità	»	300	»
» 20. Restituzione di somme riscosse in più delle dovute nell'amministrazione dei benefici vacanti (maggiori e minori)	»	2,500	»
Totale delle diminuzioni di stanziamento della spesa	L.	<u>4,300</u>	»

RIEPILOGO.

Maggiori entrate	L.	77,000	»
Minori spese	»	4,300	»
Avanzo previsto con l'assestamento e che resta assorbito	»	6,147.61	
Totale	L.	<u>87,447.61</u>	
Maggiori spese	L.	<u>87,447.61</u>	

II.

Economato generale di Palermo.

ENTRATA.

Variazione per maggiore entrata.

Cap. n. 7. Avanzo netto dell'Amministrazione dei benefici maggiori	L.	20,000	»
--	----	--------	---

SPESA.

Maggiori assegnazioni.

Cap. n. 5. Spese d'ufficio	L.	250	»
» 7. Compensi per lavori e servizi straordinari	»	400	»
» 16. Sussidi al clero, a Corpi morali e per altri usi di carità	»	500	»
» 17. Sussidi per restauri agli edifici ed arredi sacri	»	700	»
» 18. Sussidi ai nuovi investiti di benefici ecclesiastici	»	1,000	»
» 20. Spese casuali	»	1,300	»
» 21. Restituzione di somme riscosse in più delle dovute nell'Amministrazione dei benefici vacanti (Maggiori e minori)	»	18,500	»
Totale delle maggiori assegnazioni	L.	<u>22,650</u>	»

DIMINUZIONI DI STANZIAMENTO.

Cap. n. 8. Gratificazioni e sussidi agli impiegati, loro vedove e figli	L.	1,350	»
» 12. Spese di liti e contrattuali	»	1,300	»
Totale delle diminuzioni di stanziamento	L.	<u>2,650</u>	»

RIEPILOGO.

Maggiori entrate	L. 20,000 »
Minori spese	» 2,650 »
	<u>L. 22,650 »</u>
Maggiori spese.	L. <u>22,650 »</u>

III.

Economato generale di Torino.

ENTRATA.

Cap. n. 11. Riscossioni di prestiti gratuiti fatti ad enti ecclesiastici ed anticipazioni varie	L. 30,000 »
---	-------------

SPESA.

Maggiori assegnazioni.

Cap. n. 25. Prestiti gratuiti ad enti ecclesiastici ed anticipazioni varie	L. <u>30,000 »</u>
--	--------------------

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Maggiori assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1912-13 » (N. 1077).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Maggiori assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1912-13 ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di darne lettura.

FABRIZI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Sono approvate le maggiori assegnazioni per la somma di lire 2,537,010.30 a favore dei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1912-13 indicati nella tabella annessa alla presente legge.

Tabella delle maggiori assegnazioni ad alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti, per l'esercizio finanziario 1912-13.

MAGGIORI ASSEGNAZIONI.

Cap. n.	5. Ministero Spese d'ufficio	L.	59,000	»
»	9. Indennità di supplenza	»	190,000	»
»	10. Indennità di missione	»	100,000	»
»	27. Magistrature giudiziarie - Personale (Spese fisse)	»	466,500	»
»	34. Spese di giustizia (Spesa obbligatoria)	»	1,500,000	»
»	35. Fitto di locali ad uso degli uffici giudiziari (Spese fisse)		70,000	»

Saldi di spese residue.

40 v.	Saldo degli impegni riguardanti il capitolo 2 dell'esercizio finanziario 1911-12 e retro « Ministero personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) »		123.87
»	40-vi. Saldo degli impegni riguardanti il capitolo 5 dell'esercizio finanziario 1911-12 e retro « Ministero - Spese di ufficio »		30,583.57
»	40-vii. Saldo degli impegni riguardanti il capitolo 6 dell'esercizio 1911-12 e retro « Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali del Ministero »		27,153.12
»	40-viii. Saldo degli impegni riguardanti il capitolo 8 dell'esercizio finanziario 1911-12 e retro « Indennità di tramutamento agli impiegati ed indennità di trasferimento al domicilio eletto, dovute agli impiegati collocati a riposo ed alle famiglie di quelli morti in servizio » »		3,133.54
»	40-ix. Saldo degli impegni riguardanti il capitolo 9 dell'esercizio 1911-12 e retro « Indennità di supplenza »		5,441.60
»	40-x. Saldo degli impegni riguardanti il capitolo 10 dell'esercizio finanziario 1911-12 e retro « Indennità di missione » »		1,331.52
»	40-xi. Saldo degli impegni riguardanti il capitolo 27 dell'esercizio finanziario 1911-12 e retro « Magistrature giudiziarie - Personale (Spese fisse) . . . »		36,182.93
»	40-xii. Saldo degli impegni riguardanti il capitolo 28 dell'esercizio finanziario 1911-12 e retro « Magistrature giudiziarie - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) »		3,597.03
»	40-xiii. Saldo degli impegni riguardanti il capitolo 28-bis dell'esercizio finanziario 1911-12 e retro « Assegno agli uscieri che prestano servizio presso le Corti di cassazione, di appello, tribunali civili e penali, gli uffici del pubblico ministero, e spese per la loro iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza (Spese fisse) »		742.95
	<i>Da riportare</i> . . . L.		2,493,790.13

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 GIUGNO 1913

	<i>Riparto</i> . . . L.	2,493,790.13
Cap. n. 40 XIV. Saldo degli impegni riguardanti il capitolo 30 dell'esercizio finanziario 1911-12 e retro « Acquisto manutenzione e riparazione di mobili e per gli uffici giudiziari » »		4,338.19
» 40-XV. Saldo degli impegni riguardanti il capitolo 31 dell'esercizio finanziario 1911-12 e retro « Manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali degli uffici giudiziari » »		5,267.60
» 40-XVI. Saldo degli impegni riguardanti il capitolo 32 dell'esercizio finanziario 1911-12 e retro « Spese di giustizia » (Spesa obbligatoria) »		32,445.38
» 40-XVII. Saldo degli impegni riguardanti il capitolo 39-bis dell'esercizio finanziario 1909-10 « Indennità ai funzionari civili che prestano servizio nei comuni compresi nell'elenco di cui all'articolo 1 della legge 12 gennaio 1909, n. 12 »		332. »
» 40-XVIII. Saldo degli impegni riguardanti il cap. 37 <i>quinqies</i> dell'esercizio finanziario 1908-909 « Assegnazione prelevata dal fondo di lire 30,000,000 di cui all'art. 1 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, per corrispondere le indennità di missione ai termini dei Regi decreti 7 febbraio 1909, n. 74 e 16 aprile 1909, n. 221 e pel rimborso per una sol volta della spesa degli abbonamenti ferroviari ai funzionari che prestano servizio nei paesi colpiti dal terremoto del 23 dicembre 1908 »		837. »
	Totale . . . L.	<u>2,537,010.30</u>

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge oggi approvati per alzata e seduta.

Prego il senatore, segretario, Di Prampero di procedere all'appello nominale.

DI PRAMPERO, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1913-14 » (N. 971).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora il seguito della discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1913-14 ».

Ha facoltà di parlare l'on. ministro dei lavori pubblici.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. (*Segni di vivissima attenzione*). Ringrazio il Senato per la benevolenza usatami durante la discussione di quattro bilanci e dei suggerimenti proposti contenuti nelle dotte relazioni dell'onorevole Mariotti.

La relazione dell'onorevole Mariotti, troppo benevola per me, è un inno all'attività cre-

scente del mio Dicastero, di cui loda l'operosità ininterrotta e l'utilizzazione sempre più intensa dei residui, che, rispondendo ad un antico voto della Commissione di finanze, ha consentito di compiere un numero sempre maggiore di opere. Di questa lode alla mia amministrazione prendo volentieri atto, perchè essa dimostra come lo Stato italiano, pur nel momento in cui era impegnato in una guerra vittoriosa, ha saputo intensificare le opere della pace; ed il fatto che nello scorso esercizio a guerra aperta si sono spesi 35 milioni in più per lavori pubblici, documenta la forza mirabile e la solidità finanziaria del nostro Paese. (*Bene*).

Ma, oltre alla necessità di aumentare sempre la benefica azione dello Stato in materia di lavori pubblici, oltre al fare sempre di più, occorre anche porre ogni cura perchè si faccia bene, perchè si organizzino sempre meglio i servizi e si ottenga il maggiore rendimento utile dai fondi, che il Tesoro consente alla mia Amministrazione.

Far molto e far bene sono problemi speciali del mio Dicastero, che devono essere tutti e due raggiunti da una gestione energica ed avveduta.

La relazione della Commissione di finanze ha visto benissimo questo punto insistendo sui provvedimenti a favore del Genio civile.

Le idee della Commissione di finanze, validamente sostenute anche dall'onorevole Veronese, coincidono con le mie.

Si trovano attualmente al Tesoro proposte da me formulate per il riordinamento del Real Corpo, e verranno certamente riprese in esame con riferimento anche alle osservazioni della relazione, ed agli impegni di recente assunti dal Governo per una riforma del regime degli appalti.

Certamente gl'inconvenienti rilevati dall'on. Mariotti sono gravi, ma la crisi degl'ingegneri, che durò qualche tempo nei nostri Atenei, è ormai mitigata. Il lucro dell'industria privata attrae i giovani laureati e li induce ad uscire dalle file del Genio civile, dopo che vi sono entrati.

È impossibile pretendere miracoli da un personale, che, nella sua grandissima maggioranza, per proba operosità e per servizi recati anche nei momenti delle sventure, come ha rammen-

tato ieri l'on. Mariotti, ha bene meritato del Paese.

Le domande, che piovono ogni giorno al Ministero da provincie, da comuni, da consorzi per avere alla direzione dei loro lavori funzionari del Genio civile, provano la fiducia che circonda il Real Corpo.

Ma intanto le sue schiere si assottigliano, mentre nel tempo stesso ogni nuova legge che aggiunge compiti civili allo Stato, da quello degli acquedotti a quello delle scuole, addossa funzioni ed incarichi gravosi ad un personale, che già di per sé non basterebbe per le incombenze strettamente relative ai servizi del mio Dicastero.

Occorrono dunque provvedimenti, e non solo quantitativi, ma ben anco qualitativi nei riguardi del trattamento di questo personale, dal quale è giusto esigere il massimo rendimento, ma è anche giusto trattarlo adeguatamente e tener conto delle sue richieste, in quanto siano riconosciute eque ed opportune. E, sempre dal punto di vista qualitativo, converrà considerare colla maggiore attenzione le osservazioni fatte dagli onorevoli Veronese e Mariotti per un migliore assetto ed una specializzazione dei servizi del Genio civile.

È inutile però nascondersi che il criterio teoricamente inoppugnabile della specializzazione portato sul terreno pratico, vuol dire grande aumento di personale e di spesa, perchè è evidente che se gli uffici o le sezioni del Genio civile si debbono sdoppiare a seconda dei vari rami del servizio, con funzionari ad una sola specialità destinati, non si potrà come oggi continuare con uffici, che in alcune provincie specialmente dell'Alta Italia hanno soltanto due o tre ingegneri, per pensare a strade, fiumi, bonifiche, porti ed a quant'altro rientra nella competenza del Genio civile.

In ogni modo, pur temperandola per ovvie ragioni di spesa, la specializzazione va introdotta secondo le moderne esigenze della tecnica, secondo le tradizioni gloriose dei Corpi idraulici del nostro paese e secondo la riconosciuta opportunità che nelle file del Genio civile vi sia un manipolo di architetti per le opere edilizie.

Ed anche del supremo e benemerito Consesso, che sta a capo del Genio civile, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, potrà studiarsi

qualche riforma, tenendo presenti le considerazioni svolte dall'on. Veronese.

Io ho proposto di distinguere gli ispettori, membri del Consiglio superiore, da quelli dei compartimenti che ivi debbono risiedere con funzioni continuative di vigilanza diretta, e vorrei, come dissi altra volta, che il Consiglio superiore diventasse un Corpo tecnico di altissima ingegneria, e fosse scaricato del troppo e del vano, di minute questioni e di meno importanti progetti.

Sarà tenuta presente anche la proposta di fiancheggiare nel seno del Consiglio la competenza degli alti funzionari del Genio civile con altri elementi prescelti dalla cattedra, dalla professione, dall'esercizio tecnico nei suoi vari rami.

Così rafforzato di numero, specializzato e riordinato, il Genio civile potrà ancor meglio rispondere alle gelose attribuzioni che gli sono demandate; si potranno più facilmente riparare le manchevolezze e gli errori della sua gestione, e si avrà la più valida arma perchè riesca efficacemente quella riforma del regime degli appalti, che il paese invoca ed il Governo si è assunto impegno di presentare.

Risposto così per la questione più generale, che è stata trattata durante la discussione, vengo a parlare brevemente delle singole osservazioni e raccomandazioni, che mi hanno fatte gli onorevoli senatori; di cui la competenza è pari alla cortesia addimostrata verso di me.

In materia stradale l'on. senatore Torlonia ha insistito per la pronta applicazione del regolamento sulla larghezza dei cerchioni delle ruote.

Io conosco tutta l'importanza di questo argomento per la conservazione del patrimonio stradale, che è costato e costa tanti sacrifici finanziari. Come l'on. Torlonia ben sa, il regolamento era fatto e stava per entrare in attuazione; ma sorsero vivissime proteste di quelle stesse Camere di commercio e Amministrazioni provinciali, che avevano invocato l'attuazione delle norme. Io incaricai una Commissione di esaminare rapidissimamente i reclami e questa, per impedire che agitazioni ed altre difficoltà turbassero l'applicazione delle norme, credette opportuno temperare, nel senso di consentire all'industria dei trasporti per carreggio ordinario un periodo transitorio affine di unifor-

marsi alle nuove disposizioni. Questo provvedimento, che teneva conto della necessità di non turbare ad un tratto vari interessi, in sostanza mira ad assicurare viemmeglio l'attuazione rigorosa, appena sarà possibile, delle cautele limitatrici dei cerchioni a presidio delle sedi stradali.

Ho chiesto al Touring Club, un rappresentante del quale faceva parte della Commissione, di coadiuvarci diffondendo con grafici e cartelli le nuove prescrizioni, affinchè non possa essere scusa la ignoranza al momento non lontano della loro entrata in vigore. Così, on. Torlonia, il breve indugio è diretto a meglio garantire l'applicazione delle norme, che ella richiede.

In materia stradale hanno pure parlato gli onorevoli De Cesare e Lagasi.

Per lo sviluppo della rete stradale, che riconosco essere problema vitale, specialmente per la nostra agricoltura, le cifre indicate dall'onorevole Commissione di finanze documentano il mio interesse. Certo vi è ancora molto da fare, ed io non dimenticherò sia il completamento delle maggiori arterie nazionali e provinciali, sia lo sviluppo di quelle strade secondarie che comprendono le vie d'accesso alle stazioni, quelle d'allacciamento dei comuni isolati e le comunali obbligatorie.

Tutta questa materia delle minori comunicazioni rotabili verrà presa in esame, e considerata in un disegno di legge più completo, in sostituzione di quello già presentato alla Camera, che mirava soltanto a regolarizzare la posizione giuridica di alcune strade di accesso, i cui decreti non erano stati registrati dalla Corte dei conti.

Alle registrazioni che risultino necessarie si provvederà intanto con riserva, e si avrà modo di considerare il problema da un punto di vista più largo ed organico, tenendo presente anche le conclusioni, che poi ha presentato sulle vie vicinali quella Commissione presieduta dall'illustre senatore Quarta, di cui ha parlato l'onorevole De Cesare.

Tale relazione, come tutto ciò che proviene da quel maestro di diritto, efficacemente coadiuvato dagli altri autorevoli membri della Commissione, merita il più ampio esame, ed io vi sto attendendo per trarne norma a future proposte.

Confido così che saranno soddisfatti tanto l'onor. Lagasi, delle cui particolari raccomandazioni per i comuni della sua provincia terrà il massimo conto, quanto l'onor. De Cesare, così strenuo sostenitore da molto tempo della viabilità vicinale, che specialmente per la sua Puglia è fattore importante dell'intensificazione colturale.

Passando dalle strade all'altro grande ramo d'attività del mio Ministero, cioè il regime idraulico, rispondo subito all'onor. Tamassia, che ha voluto ricordare così cortesemente la nostra antica ed immutata amicizia. Per quanto riguarda la sistemazione del fosso d'Ostiglia, trattasi di lavori che ricadono nella giurisdizione di quel Magistrato alle acque, che sapientemente fu ricostituito sulle tradizioni gloriose degli antichi veneti.

Io richiamerò l'attenzione del valoroso presidente di quel Magistrato sugli inconvenienti denunciati dall'onor. Tamassia, e vedrò tutto ciò che sarà possibile fare in base alle leggi ed alle norme vigenti.

Di problemi generali idraulici hanno parlato, con grande competenza, due tecnici insigni che appartengono al Senato, gli onorevoli Veronese e Cadolini.

Io credo che la legge sulla navigazione interna del 1910, sia una legge benefica ed opportuna, soprattutto in quanto, dopo lunghissimi oblii, ha tracciato la strada all'attività italiana; ma certamente, come l'onor. Veronese ha osservato, i fatti sperimentali ed il presentarsi di domande concrete richiede disposizioni nuove, non per mutare, ma per integrare e adattare alle nuove necessità accertate le norme vigenti.

Io ho seguito col più alto interesse l'iniziativa, che con mirabile slancio hanno preso gli enti della valle Padana per la grande via navigabile, che deve congiungere Milano a Venezia, ed è certamente la prima per importanza, che richiede l'attenzione del Governo; giacchè, trattasi come ha detto l'onor. Cadolini, di un interesse veramente nazionale, in quanto, mercè il cabottaggio costiero; i prodotti delle regioni meridionali potranno fluire nel cuore dell'Alta Italia, in un nuovo vincolo di solidarietà economica fra tutte le terre italiane.

Non è qui il caso di entrare nelle particolari modalità di tracciato e nelle soluzioni speciali,

che potranno adottarsi per la grande via navigabile, da tutti desiderata. Sono questi argomenti che i miei funzionari già stanno studiando, e che decideranno nella loro competenza i Corpi tecnici dello Stato, quando la istruttoria, che finora è soltanto preliminare, sia finita.

Io assicuro il Senato che il Governo ha le migliori disposizioni verso l'iniziativa degli enti lombardi e veneti, e non esiterà a prendere preliminari accordi con essi per promuovere dal Parlamento, ove sia il caso, provvedimenti adatti a tradurre in realtà la nobilissima idea. Così non si perderà tempo, ed io ed il collega del Tesoro sentiremo volentieri i rappresentanti del Consorzio per trovare la via meglio conducente allo scopo comune.

Di un altro argomento assai importante in materia idraulica ha parlato l'on. Cadolini, cioè dei serbatoi e laghi artificiali, ed ha ricordato il disegno di legge, col quale io ho cercato aggiungere questo nuovo ramo di legislazione alla materia idraulica, nel convincimento sicuro che in esso consiste uno degli impulsi più decisivi all'avvenire economico del nostro Paese.

L'on. Cadolini, considerando sia la parte delle utilizzazioni a scopo irriguo, sia quella delle trasformazioni idroelettriche, in cui l'Italia ha così glorioso primato, ha osservato giustamente che i serbatoi a solo scopo d'irrigazione, difficilmente si presentano redditizi, ed è stato appunto ciò, io aggiungo, che ha reso per lungo tempo inapplicabili leggi pur benefiche, che erano state da molti anni emanate. L'aiuto dello Stato non può avere se non carattere integratore degli eventuali disavanzi dei piani finanziari, allegati alle domande di concessione; epperò è naturale che ai meno redditizi impianti irrigui andranno ausilii più larghi.

In ogni modo le osservazioni dell'on. Cadolini saranno da me tenute in gran conto e potranno essere utilizzate negli studi che, per agevolare l'irrigazione, sta facendo una Commissione nominata di concerto dal collega dell'agricoltura e da me.

La politica idraulica è giunta ad un momento decisivo; il suo perno si è spostato dalla valle al monte; nuovi rami legislativi si aggiungono ed altri si rinnovano, e soprattutto prevale il concetto di un coordinamento organico,

che delle varie materie fa tanti aspetti di un problema comune.

Veniamo ora ad argomenti concernenti i mezzi di trasporto a trazione meccanica, di cui hanno parlato parecchi onorevoli senatori.

Una questione d'ordine generale è quella sollevata dall'on. Manassei, con precisa e minuta conoscenza dei precedenti legislativi, circa i criteri per le espropriazioni occorrenti alle nuove costruzioni ferroviarie.

Rispondendo ad una interpellanza dell'onorevole Cavagnari nell'altro ramo del Parlamento, io ebbi occasione di dire il mio pensiero e di promettere che avrei sollecitato i lavori di una Commissione, costituita dall'onorevole Bertolini, per la riforma della legge sulle espropriazioni. Pur ritenendo che l'interesse dei proprietari li spinga spesso a lagnanze esagerate e che è doveroso tutelare l'erario contro pretese eccessive, io non disconosco che applicando la legge di Napoli alle espropriazioni ferroviarie, si presentano talvolta sperequazioni ed inconvenienti. Credo quindi opportuna qualche modifica, che però è impossibile adottare in via amministrativa ed in ogni modo le nuove norme non dovranno mai ritornare alla troppo classica incertezza delle valutazioni peritali, spesso insidiose per lo Stato, e pur tenendo conto delle ragioni della proprietà non dovrà andare in seconda linea il diritto supremo dello Stato.

L'on. Cencelli ha parlato di una delle minori categorie di trasporti a trazione meccanica, cioè delle automobili in servizio pubblico, che egli opportunamente ha ricordato avere in Italia ormai tanto sviluppo, da mettere il nostro Paese alla testa di tutte le altre nazioni.

Io, che ho dato il massimo sviluppo ed in tre anni ho più che quadruplicato l'estensione della rete automobilistica, portandola ad undicimila chilometri, non posso essere sospetto di scarsa simpatia e sono in grado di dissipare le preoccupazioni finanziarie dell'on. Cencelli. Alla fine dell'esercizio 1912-13 vi erano due milioni e mezzo di residui, che furono utilizzati per le nuove concessioni. Quando l'onere annuo sarà cresciuto si troveranno allora i maggiori stanziamenti autorizzati colla legge dell'aprile 1912 e la continuità dei pagamenti non soffrirà pericolo alcuno. Attualmente vi sono ancora fondi per altre concessioni, pur non na-

scondendo che in confronto al numero ognor crescente delle domande si renderà necessario chiedere al Parlamento stanziamenti ulteriori. Ciò che importa è che di mano in mano che le numerose domande accennate dall'on. Cencelli verranno a completa maturazione, dopo cioè compiuta la relativa istruttoria, non si mancherà di fare quelle concessioni, che riguardino linee di speciale importanza.

Di questo assunto impegno, che lo sviluppo dei servizi automobilistici non subirà ritardi ed ostacoli durante le vacanze, salvo a provvedere poi, in quanto occorra, a maggiori fondi a Parlamento nuovo.

L'on. senatore Chironi ha parlato del servizio ferroviario della sua isola natia, facendo particolari osservazioni sulla concessione di alcune linee, ed io ne terrò il massimo conto.

Quanto al problema generale dell'assetto ferroviario della Sardegna, sono sicuro che l'onorevole Chironi sarà soddisfatto di apprendere che ho di recente costituito una Commissione di competenti ed operosi funzionari coll'incarico di farmi al più presto proposte per la sistemazione ed il miglioramento del servizio ferroviario in tutta la Sardegna.

Ho dato istruzioni perchè questo problema, su cui si è fermata anche l'attenzione del recente Congresso degli ingegneri a Cagliari, sia esaminato organicamente e definitivamente giusta i voti delle popolazioni di quella nobile isola.

All'on. Cuzzi, che mi ha interessato della concessione della ferrovia Locarno-Fondo Toce, rispondo che riconosco pienamente l'importanza di questa linea sia nei riguardi internazionali, sia in quelli del vasto *hinterland* italiano, al quale può riuscire altamente proficua.

Gli atti per la concessione si trovano al Ministero del tesoro, al quale pure è stata trasmessa l'istanza del Comitato promotore per le offerte degli enti locali. Io spero che si potrà trovare una soddisfacente soluzione, e che anche questa linea si aggiungerà a quelle che, con mia viva soddisfazione, ho potuto concedere.

All'on. Cadolini, che in materia di concessioni ferroviarie si è occupato della Roma-Ostia, per la quale tutto è pronto ormai, assicuro che nell'esame del progetto esecutivo saranno tenute presenti le sue osservazioni, e le maggiori cautele contro le insidie del sottosuolo.

L'on. Luigi Torrigiani, che ha giustamente insistito sulla necessità immediata del doppio binario Fornovo-Borgo S. Donnino, è stato in precedenza soddisfatto perchè in un disegno di legge, già approvato dalla Camera e che verrà presto al Senato, è stata inclusa con un articolo aggiuntivo la disposizione che rende possibile porre mano subito al secondo binario prima che sia ultimata la costruzione, perchè, è questo che egli ha benissimo osservato, se si dovesse attendere ad impiantare il secondo binario ad esercizio aperto, la spesa dovrebbe essere notevolmente maggiore e l'esercizio ne sarebbe angustiato.

L'on. Mariotti, mentre ha appoggiato il doppio binario Fornovo-Borgo S. Donnino, ha osservato che, perchè l'intera arteria possa essere convenientemente utilizzata, è opportuno pensare anche al miglioramento della galleria del Borgallo. Posso assicurarvi che venne già approvata il 3 aprile ultimo dal Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato la proposta dei lavori occorrenti per rendere quella galleria atta al servizio col doppio binario; ora si provvede all'appalto dei lavori.

L'on. Di Brazzà mi ha raccomandato le ferrovie militari del Veneto.

L'argomento è stato oggetto di studi accurati e conclusivi condotti d'accordo col mio collega ministro della guerra, e mi è grato, anche in suo nome, assicurare che saranno presi fra breve provvedimenti tali da soddisfare cogli interessi della difesa quelli pur connessi delle popolazioni interessate.

Sopra altre linee che hanno anche interesse militare ha richiamato ancora una volta l'attenzione del Senato l'on. Pedotti.

Le domande presentate per la costruzione dell'interna Genova-Spezia e per la Genova-Piacenza non hanno potuto proseguire il loro cammino, perchè incomplete e non in armonia colla legge.

Sarò sempre lieto di agevolare altre iniziative che si facciano avanti; quanto alla costruzione diretta dello Stato, si potrà studiare l'argomento, ma in occasione di un nuovo programma di costruzione diretta, che è di competenza del Parlamento, e non conviene dimenticare la necessità di concentrare gli sforzi per tradurre del tutto in atto il programma della

legge del 1908, che appunto in questa discussione è stato oggetto di vive sollecitudini.

L'onorevole Pedotti ha pure accennato ad un'altra questione, che è stata ampiamente svolta nella relazione dell'onor. Mariotti, il quale chiede che si provveda a definire la costruzione dell'Aulla-Lucca.

Io posso, anche a nome del collega ministro della guerra, assicurare il Senato, che il Governo accoglie la raccomandazione della Commissione di finanze per una rapida decisione sul modo migliore di completare la linea.

Il Senato dovrà pronunciarsi su un disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, che si riferisce a questa questione. Per ora io debbo dire soltanto che l'Amministrazione, colla diffida di riscatto dei due tronchi già costruiti, ha provveduto a tutelare i suoi interessi, mentre con la proroga alla facoltà consentita dalla legge del 1911, ha libera la via per scegliere quella soluzione, che meglio riesca utile agli interessi dell'erario ed al pronto compimento dell'opera.

Si deciderà subito se per la costruzione del tronco centrale convenga ricorrere alla costruzione diretta di Stato od alla concessione piena all'industria privata od alla concessione della sola costruzione. Questa libertà di scelta è la più confacente al pubblico vantaggio, e non verranno ritardati quei provvedimenti definitivi che corrispondono al voto del Senato.

All'onor. Tamassia, il quale lamenta la lentezza con cui si procede nei lavori della linea diretta Bologna-Verona, tengo a dare le seguenti informazioni.

Il tronco Poggio Rusco-Nogara è già aperto all'esercizio. Il tronco Nogara-Isola della Scala è in corso di avanzata esecuzione, e sarà ultimato prima del termine dell'anno. Anche per il tronco Isola della Scala-Verona i progetti sono pronti, e si sta pensando alla forma migliore di esecuzione. In ogni modo, anche durante la costruzione del tronco in parola, l'Amministrazione ferroviaria potrà attivare il servizio diretto Bologna-Verona, appena sarà ultimato il tronco Nogara-Isola della Scala, servendosi della linea esistente per Dossobuono di pochi chilometri più lunga.

Il ritardo nella costruzione del tronco Isola della Scala-Verona non allontana quindi il

giorno in cui la Bologna-Verona potrà essere aperta all'esercizio.

Quanto agli orari, attualmente la linea Bologna-Verona essendo aperta all'esercizio soltanto pel tronco Bologna-Nogara, non ha pel servizio viaggiatori che un'importanza d'indole puramente locale, e cioè per le comunicazioni dei paesi posti al sud del Po con Bologna e per quelli dell'ultimo tratto verso Nogara con Mantova. Ora, mentre per le comunicazioni con Bologna servono benissimo tutte le cinque coppie di treni della linea, essendo il loro orario appunto impostato principalmente a tale scopo, per quelle con Mantova osservo che le tre coppie di treni che si sono prolungate da Ostiglia a Nogara si sono stabilite colle migliori coincidenze possibili a Nogara coi treni da e per Mantova, coincidenze rese più immediate anche coll'ultimo cambiamento d'orario; nè d'altronde sarebbe stato utile prolungare da Ostiglia a Nogara anche le altre due coppie di treni, perchè essi non avrebbero poi trovato coincidenze da e per Mantova.

Della direttissima Bologna-Firenze hanno parlato gli onorevoli Dallolio e Filippo Torrigiani. L'asta per il tronco Bologna-Pianoro fu sospesa, perchè risultò opportuno adottare una di quelle forme di scorporamento, che avevano dato così buona prova presso le antiche Società ferroviarie. È vero che la Corte dei conti ha sollevato difficoltà, ma tenendo conto che un provvedimento analogo fu già ammesso per le complementari sicule, tali difficoltà verranno superate e si porrà mano senza indugio ai lavori.

Alle ferrovie di Stato spetterà la direzione effettiva delle opere; le cooperative potranno avere a cottimo i lavori ove prevalga la mano d'opera, ricorrendo alle gare con le Imprese per i lavori di maggiore difficoltà.

Io confido che, non ostante le agitazioni che vi furono dall'una e dall'altra parte, all'atto pratico non sorgeranno nuovi motivi di attrito e che avrà corso fortunato un esperimento, che è ispirato al vantaggio dell'Amministrazione.

Aggiungo che venne in questi giorni approvato il progetto esecutivo delle due linee di servizio per il trasporto dei materiali nelle valli del Setta e del Bisenzio, la cui costruzione ed esercizio deve esser fatta dall'Amministrazione ferroviaria per rendere possibili i lavori della grande galleria dell'Appennino.

Mentre si costruirà la direttissima, per la quale mantengo fermi i miei precedenti impegni, si potrà pensare a quella elettrificazione della Porrettana, che l'onor. Filippo Torrigiani e l'onor. Mariotti vagheggiano, in quanto tale misura risulti opportuna per effettive economie d'esercizio sul costo del carbone in confronto alle spese della trasformazione elettrica.

Un'altra parola io debbo all'onorevole Filippo Torrigiani per la linea Pontassieve-Borgo San Lorenzo che verrà inaugurata il 29 corrente.

Alla visita di ricognizione non poteva seguire l'inizio dell'esercizio; si dovettero prima eseguire tutti gli accertamenti necessari, dare un congruo tempo al personale per effettuare i traslochi e raggiungere le nuove destinazioni, nonchè dar corso alle formalità per accertare l'abitabilità dei fabbricati.

Tutto ormai è superato ed è imminente la realizzazione dei voti di quelle popolazioni.

E quanto infine alla Cuneo-Ventimiglia, di cui ha parlato l'onorevole Bava Beccaris, giova ricordare che, mediante la convenzione colla Francia del 1904, i due Governi si sono impegnati di dare compiuti e pronti all'esercizio i tratti della ferrovia sui rispettivi territori nel maggio del 1914.

Da parte nostra abbiamo adempiuto agli obblighi assunti.

Da parte dell'Amministrazione francese i lavori per la costruzione della linea procedono con sufficiente sviluppo su alcuni tronchi da Breil a Nizza, specialmente verso questa città, ma non sono ancora iniziati sul tratto in valle della Roja, destinato a congiungere i tronchi in territorio italiano a nord ed a sud del confine, tanto che il suo compimento si presume ormai possa avvenire soltanto dopo il 1917.

Il Governo italiano ha fatto più volte vive sollecitazioni a quello francese per affrettare la costruzione dei tronchi di quel territorio, facendo presente il gravissimo danno, a cui l'Italia sarebbe andata incontro per avere eseguito i propri tronchi rispettando i termini pattuiti nella convenzione internazionale 6 giugno 1904. In particolare ha segnalato al Governo francese la necessità che i lavori vengano soprattutto sviluppati nel tratto congiungente i nostri tronchi a nord ed a sud del confine, dalla cui ultimazione dipende la possibi-

lità di aprire all'esercizio l'intera linea da Cuneo a Ventimiglia.

Il Governo francese ha risposto dando assicurazione di tenere particolarmente presente la questione, ed anche poco tempo fa ha comunicato di aver segnalato alla Società Paris-Lyon-Méditerranée l'interesse che i lavori fossero ultimati nel più breve termine possibile.

La presenza recente del ministro francese dei lavori pubblici sopra la linea dà motivo a sperare che si arrivi presto ad una soluzione e che anche da parte dei nostri vicini d'oltre Alpe sia spinta alacramente avanti una ferrovia d'interesse comune. (*Approvazioni*).

Risponderò da ultimo all'onor. De Cesare, che, con grande calore, ha parlato di alcuni inconvenienti che si verificherebbero nell'esercizio di Stato.

Senza dubbio, in nessuna azienda ferroviaria può mancare un coefficiente di difetti, di ritardi, di trascuratezza, ed in tutti i Parlamenti è questo un argomento periodico di discussione e di rilievi; giacchè i membri del Parlamento compiono il loro dovere portando le lagnanze delle varie località servite dalla ferrovia.

Ma l'onor. Mariotti ha già giustamente osservato che non è possibile giungere alle conclusioni dell'onor. De Cesare e parlare di disservizio, mentre tutto il Paese ormai è concorde nel riconoscere gli immensi progressi fatti dal 1905 in poi eliminando continuamente inconvenienti e corrispondendo sempre più alle esigenze del pubblico.

Se in questi giorni si è avuto qualche maggiore ritardo, si deve al più intenso movimento di forestieri e di pellegrinaggi; ma trattasi in complesso di cosa ben lieve, in confronto agli inconvenienti che si verificarono qualche anno fa in quelle estati, che diedero luogo alla frase del disservizio ferroviario.

È tempo ormai di seppellire questa frase, perchè il fatto non esiste più e le continue migliorie negli impianti e nell'esercizio hanno ormai dato buoni frutti.

Nelle relazioni annuali delle ferrovie di Stato sono documentate le cifre, che segnano una continua diminuzione dell'onere dell'azienda per le mancate consegne ed i disastri, cui l'onorevole De Cesare ha accennato. Certamente bisogna sforzarsi di perfezionare sempre più il rendimento dell'azienda e ciò giova più che

far la storia retrospettiva degli eventuali errori. Nè io poi credo che proprio poco tempo dopo avere introdotto alcune importanti riforme nella struttura delle ferrovie di Stato, sia conveniente sommuovere di nuovo organismi, che hanno bisogno di adattamento progressivo e di sviluppo graduale, senza dover temere periodicamente rinnovazioni *ab imis*.

Quanto alle osservazioni che l'onor. De Cesare ha fatto sopra le nuove tariffe, la cui elaborazione presenta tante difficoltà, le osservazioni dell'onor. De Cesare potranno essere tenute presenti dal Consiglio del traffico costituito di elette rappresentanze degli interessi economici del paese, ma le deliberazioni di quel Consiglio debbono essere consultive, perchè il Governo non può spogliarsi di compiti così importanti per l'economia nazionale, che costituzionalmente rientrano nelle sue attribuzioni.

Anche delle altre osservazioni dell'onor. De Cesare terrò tutto il possibile conto e lo ringrazio di aver riconosciuto l'interesse e l'amore da me posto al problema ferroviario; ma è doveroso ricordare le benemeritenze della Direzione generale e tutto il Paese è stato lieto quando il capo del Governo ed i colleghi della guerra e della marina hanno tributato all'Amministrazione delle ferrovie in tutti i suoi gradi un alto e giusto elogio per il modo mirabile, in cui si sono svolti senza nessun danno ai traffici ordinari gli ingenti trasporti militari, durante la guerra di Libia, contribuendo così al buon successo dell'impresa vittoriosa.

Onorevoli senatori! La bella relazione della Commissione di finanze conchiude con nobili parole invitandovi a portare il vostro contributo all'intensa opera di rinnovazione di queste grandiose aziende, alle quali si collegano i più alti interessi dell'economia nazionale. (*Bene*).

Io altro non aggiungo; man mano che si svolge il progresso e si ottengono nuove conquiste di civiltà e di benessere, crescono anche per legge di incontenibilità i bisogni; è giusto quindi che ogni giorno sorgano nuove aspirazioni a lavori pubblici maggiori; ma nell'atto in cui ci accingiamo a nuove riforme per ottenere il miglior rendimento dell'azienda possiamo volgere lo sguardo non senza soddisfazione al cammino già compiuto.

In pochi anni l'attività del mio Ministero si è raddoppiata; grandi ed utili opere sono state

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 GIUGNO 1913

costruite ed è conforto poter misurare dal corso già compiuto la robusta forza ed il sicuro auspicio dell'avvenire del Paese. (*Approvazioni virissime*).

PRESIDENTE. Domando all'onor. ministro dei lavori pubblici se non ha nulla da dire riguardo all'ordine del giorno ieri presentato dal senatore Cencelli e che rileggo:

« Il Senato invita il ministro dei lavori pubblici a provvedere maggiori fondi all'art. 161 del bilancio, necessari a sussidiare l'impianto e l'esercizio di nuove linee automobilistiche, già approvate dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e dal Consiglio di Stato o in corso di istruttoria ».

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Prego l'onor. senatore Cencelli di convertire tale ordine del giorno in una raccomandazione, perchè, trattandosi di stanziamenti di capitoli di bilancio, è forse inopportuno un ordine del giorno; tanto più quando la sostanza di esso è accolta dal Governo.

CENCELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENCELLI. Accetto la proposta che fa il ministro dei lavori pubblici. Veramente, a me sembrava che, dopo aver riconosciuto che a breve scadenza avrà bisogno di chiedere al ministro del tesoro nuovi fondi, non avrebbe dovuto avere difficoltà ad accettare l'ordine del giorno. Ma mi acquieto alle dichiarazioni così esplicite, che l'onorevole ministro ha fatto, e ritiro l'ordine del giorno, convertendolo in raccomandazione.

DE CESARE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CESARE. Risponderò poche cose. Ringrazio anzitutto l'onor. ministro dei lavori pubblici e prendo atto della dichiarazione sua, che, alla ripresa dei lavori parlamentari, presenterà il progetto di legge per le strade vicinali, formulato dalla Commissione di cui ebbi l'onore di far parte.

Quanto alle risposte date a quel ch'io dissi circa il disservizio ferroviario, trovo un soverchio ottimismo nelle sue parole; certo la Direzione generale delle ferrovie ha delle benemerienze e delle attenuanti. Io riconosco le une e le altre, e ammetto che oggi si viaggi

meglio di prima, ma non per questo sono meno da deplorare le deficienze del servizio.

Prendo atto delle promesse sue che, cioè, cercherà di provvedere via via agli inconvenienti da me deplorati, e da lui in gran parte ammessi, benchè troppo scusati; ed ammiro la sua fede, che ai tanti malanni organici dell'esercizio ferroviario possa riparare il tempo, a misura che si verrà assestando l'amministrazione ferroviaria, mercè i nuovi regolamenti. E così sia, purchè non sia di peggio!

E raccomando ancora una volta all'onorevole Sacchi di rivolgere particolarmente le sue cure al servizio ferroviario nelle provincie meridionali, perchè, ripeto, è laggiù dove si verificano le maggiori mancanze e le più deplorabili anomalie; e lo prego di tener conto di quanto ho detto a proposito delle nuove tariffe; e che il Consiglio del traffico non diventi un fossilizzato Corpo accademico. Confido infine che egli, con un lodevole ed energico atto di governo, voglia rimuovere gl'inconvenienti inverosimili riferiti a proposito di Pesto, così rispetto all'acquedotto, come rispetto alla strada. Sembreranno piccole cose; ma Pesto ha importanza mondiale nel regno della cultura. A Pesto si sono iniziati degli scavi, e il comune di Capaccio ha stanziato lodevolmente nel suo bilancio una quota di concorso per la strada, mentre il Ministero non si fa vivo in alcun modo; e il progetto è pronto da lungo tempo. Sono cose da non credersi!

La ringrazio, onor. ministro, delle parole cortesie che mi ha dirette, e con la speranza di non tornare sull'increscioso argomento, dichiaro di non aver altro da dire.

CADOLINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CADOLINI. Sono grato all'onorevole ministro dei lavori pubblici delle risposte che ha avuto la cortesia di dare, intorno alle questioni sulle quali richiamai la sua attenzione. Quanto alla navigazione interna però, giova osservare che, non converrebbe considerare come intangibile la legge del 1910, la quale impone l'obbligo agli enti locali di contribuire nelle spese; mentre in tutti i grandi Stati di Europa le principali opere per la navigazione, sono per intero a carico dei rispettivi Governi. La legge impone il predetto obbligo agli enti interessati,

ioè a quelli dinanzi ai quali trascorre la linea di navigazione Padana.

Giova pertanto osservare che, per la grande linea, sarebbero chiamati a contribuire gli enti locali percorsi dal Po; e dai canali, senza considerare che i maggiori benefizi di quella linea, che aprirebbe la porta alle navi del litorale adriatico, sarebbero raccolti dai commercianti di tutte le nostre riviere marittime.

Importa chiedere, non già che il ministro prenda impegni più categorici di quelli che ha assunti; ma che tenga presente che il contributo si chiede ad una parte soltanto degli interessati, dimenticando le riviere marittime, e quali approfitterebbero più di tutti della linea di navigazione, tanto utile anche al Mezzogiorno d'Italia, le cui merci, e specialmente i vini delle Puglie, gli zolfi della Sicilia, sarebbero trasportati, con mite spesa, ai piedi del S. Gottardo e del Sempione, a 350 chilometri nell'interno del continente.

È opportuno che l'onorevole ministro tenga presente questa contraddizione, che è un'offesa anche al concetto della legge; e tenga presente pure che gli altri Stati d'Europa non chiesero mai alcun contributo agli enti locali per le grandi linee.

Il canale di Kiel, il Danubio, il Reno, il Rodano, ed altri fiumi importanti, furono sistemati per cura ed a spese dei rispettivi Stati; dirò li più: la escavazione del Danubio, per l'apertura delle porte di ferro, non solo fu opera di Stato, ma fu compiuto a spese internazionali; e tanto maggiormente si conferma che per quella ardua opera di navigazione non poteva chiedere alcun contributo agli enti locali.

Riguardo ai serbatoi, se non ho male inteso, pare che il ministro voglia far studiare la questione della irrigazione — connessa alla costruzione di tali serbatoi — alla Commissione esistente già da due anni, coll'incarico generico di studiare i provvedimenti per promuovere la irrigazione.

Ma, per carità, on. ministro, in siffatto modo si seppelliscono le questioni! Quella Commissione ha messo insieme un grosso volume, mentre la questione dell'irrigazione si può risolvere in poche pagine, perchè tutto sta nel trovare il modo di aiutare gl'interessati nella spesa necessaria per orizzontare i loro terreni,

come occorre perchè questi possano ricevere l'irrigazione.

Ora, io lo prego di tener presente ciò che ho detto; cioè che questa questione dei serbatoi deve essere studiata da persone esperte che vivono dirigendo l'esercizio dell'irrigazione.

Chiami, ad esempio, gl'ingegneri del canale Cavour, che curano nel miglior modo i terreni irrigui, e ne conoscono le difficoltà; chiami gli industriali i quali sanno in qual modo si può utilizzare l'acqua dei monti, sia trasmettendo ai luoghi depressi la pressione con condotture metalliche, sia creando la energia elettrica.

Tenga presente, on. ministro, che la questione dei serbatoi dell'irrigazione e quella dei serbatoi per la forza motrice, sono così distinte da non poterle mai confondere; perchè quest'ultima è oggetto di industria, mentre la irrigazione non lo sarà mai. Tenga anche presente che, per agevolare le irrigazioni, converrà adottare il sistema già applicato per la bonificazione dell'Agro romano; cioè permettere che la Cassa depositi e prestiti faccia dei mutui a interesse ridotto, a coloro che vogliono ridurre irrigui i loro campi. Ma non si parli di autorizzare l'espropriazione forzata dei fondi da irrigarsi; sistema che fallì quando si volle applicare nell'Agro romano. Bisogna col mutuo creare nel proprietario la convenienza di rendere irrigue le sue terre.

Ho creduto opportuno esporre questi pensieri all'on. ministro dei lavori pubblici, il quale pone tanta cura e premura nel destare attività in tutti i servizi da lui dipendenti. Ma per carità, si attenga a certi principi che sono dettati dall'esperienza; quei principi che io stesso, in sessant'anni di continui studi e di esercizio della professione, ho visto sempre dalla esperienza confortati e confermati.

TORRIGIANI FILIPPO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TORRIGIANI FILIPPO. Ringrazio l'onorevole ministro della sua cortese risposta.

Sono certo che l'adozione della trazione elettrica sulla Porrettana è una questione che si imporrà; soltanto voleva raccomandare all'onorevole ministro di attuarla nel più breve tempo possibile, visti i gravi inconvenienti della trazione a vapore.

L'on. ministro mi ha risposto che si faranno gli studi per vedere se in confronto alla spesa

per il carbone, sarà vantaggiosa la trazione elettrica: io mi permetto di rammentare - perchè l'on. ministro lo sa certamente - che non è soltanto questo calcolo che bisogna fare, ma un altro; che cioè con la trazione elettrica possiamo avere il transito di un treno di 350 tonnellate ogni 15 minuti, ed, eccezionalmente, ogni 10 minuti. L'onorevole ministro comprende quanta maggiore potenzialità acquisti una linea, quando si può aumentare in tal modo il numero dei treni.

Mi permetto perciò di ripetere le più vive raccomandazioni, perchè veda che questa importantissima questione sia risolta il più presto possibile.

CHIRONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIRONI. Ringrazio il ministro delle dichiarazioni fatte in riguardo all'assetto del servizio ferroviario in Sardegna, ed alle concessioni di nuove linee. Ne prendo volentieri atto: e lo prego di dar sollecite provvisioni, perchè il mal andamento del servizio ferroviario in Sardegna è tale, che mentre reca danno urgente all'economia paesana, è cagione, non sempre ingiusta, d'irritazione agli animi.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo all'esame dei capitoli.

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA

CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali.

1.	Amministrazione centrale - Personale di ruolo (Spese fisse)	1,950,000 »
2	Amministrazione centrale - Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	120,000 »
3	Amministrazione centrale - Personale di ruolo - Indennità di trasferte, di reggenza e diverse.	95,000 »
4	Amministrazione centrale - Personale di ruolo - Sussidi	25,000 »
5	Ministero - Spese d'ufficio	112,000 »
6	Circoli ferroviari d'ispezione - Spese d'ufficio.	18,000 »
7	Amministrazione centrale - Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria	21,800 »
8	Amministrazione centrale - Fitto di locali per uso d'ufficio (Spese fisse)	31,100 »
9	Ministero - Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali. . .	22,000 »
10	Circoli ferroviari d'ispezione - Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali	2,000 »
11	Circoli ferroviari d'ispezione - Fitto di locali per uso d'ufficio (Spese fisse)	35,000 »
12	Assegni, indennità di missione e spese diverse di qualsiasi natura per gli addetti ai gabinetti	28,000 »
13	Genio civile - Personale di ruolo (Spese fisse)	5,700,000 »
14	Genio civile - Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	54,000 »
15	Genio civile - Personale di ruolo - Spese per indennità di visite . .	650,000 »
16	Genio civile - Personale di ruolo - Spese di traslocazione	20,000 »
17	Genio civile - Personale di ruolo - Indennità fisse	50,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	8,933,900 »

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 GIUGNO 1913

	<i>Riparto</i>	8,933,900 »
18	Genio civile - Sussidi	50,000 »
19	Genio civile - Spese d'ufficio (Spese fisse)	172,000 »
20	Genio civile - Provvista, riparazione e trasporto di mobili ed istrumenti geodetici, restauro ed adattamento dei locali	90,000 »
21	Genio civile - Fitto di locali per uso d'ufficio (Spese fisse)	127,000 »
22	Genio civile - Spese diverse	25,000 »
23	Compensi per maggiori servizi prestati dal personale dell'Amministrazione centrale e del Genio civile nell'interesse del servizio generale	45,000 »
24	Sussidi ad ex-impiegati ed alle loro famiglie	80,000 »
25	Indennità per incarichi e studi diversi al personale di altri Ministeri	15,000 »
26	Spese postali per la corrispondenza non ammessa in franchigia, telegrafiche per l'estero e telefoniche	7,000 »
27	Spese di stampa e per la pubblicazione del bollettino ufficiale del Ministero - Premi ai funzionari autori delle migliori monografie tecniche ed amministrative.	47,000 »
28	Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari (Spesa d'ordine)	700 »
29	Spese di liti e per arbitraggi (Spesa obbligatoria).	100,000 »
30	Spese casuali	28,500 »
31	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
		9,721,100 »
	Debito vitalizio.	
32	Pensioni ordinarie (Spese fisse).	1,900,000 »
33	Indennità per una sola volta, invece di pensione, a termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria) . .	43,000 »
		1,943,000 «

Ponti e strade.		
34	Manutenzione di ponti e strade nazionali, sgombro di nevi, di materie franate o trasportate dalle piene; lavori per impedire interruzioni di transito e per riparare e garantire da danni le opere predette — Spese per il servizio delle R. Trazzere	7,500,000 »
35	Trasferite e competenze diverse al personale di sorveglianza addetto ai lavori di manutenzione e riparazione di ponti e strade nazionali ed al servizio delle R. Trazzere	33,000 »
36	Salario ai capi cantonieri e cantonieri delle strade nazionali — Indennità di percorrenza e di malaria (Spese fisse)	2,185,000 »
37	Competenze diverse e sussidi ai capi cantonieri e cantonieri delle strade nazionali	25,000 »
38	Indennità a diversi comuni per la manutenzione di tronchi di strade nazionali che ne attraversano gli abitati, a mente dell'art. 41 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato <i>F</i>	250,000 »
39	Assegno alla Cassa di mutuo soccorso fra i capi cantonieri e cantonieri delle strade nazionali	10,000 »
40	Concorsi per rinnovazione del pavimento dei tronchi di strade nazionali compresi entro gli abitati, ai termini dell'art. 42 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato <i>F</i>	40,000 »
41	Lavori eventuali in conseguenza di contravvenzioni alla polizia delle strade (Spesa d'ordine)	1,000 »
		10,044,000 »
Opere idrauliche.		
42	Opere idrauliche di 1ª categoria — Manutenzione e riparazione. . .	575,000 »
43	Opere idrauliche di 1ª categoria — Competenze al personale addetto alla sorveglianza dei lavori di manutenzione e riparazione . . .	17,500 »
44	Opere idrauliche di 1ª categoria — Fitti e canoni (Spese fisse) . . .	800 »
45	Opere idrauliche di 2ª categoria — Manutenzione e riparazione. . .	3,655,500 »
46	Opere idrauliche di 2ª categoria — Competenze al personale addetto alla sorveglianza dei lavori di manutenzione e riparazione . . .	100,000 »
<i>Da riportarsi</i> . . .		4,348,800 »

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 GIUGNO 1913

	<i>Riporto</i> . . .	4,348,800 »
47	Opere idrauliche di 2ª categoria - Fitti e canoni (Spese fisse) . . .	17,700 »
48	Opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria - Assegni agli ufficiali, ai guardiani, ai manovratori idraulici ed agli osservatori idrometrici ed udometrici (Spese fisse)	1,300,000 »
49	Opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria - Indennità di residenza in Roma agli ufficiali, ai guardiani e ai manovratori idraulici (Spese fisse).	2,900 »
50	Competenze al personale idraulico subalterno, dovute a termini del regolamento sulla tutela delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e per servizi normali in esso indicati - Sussidi al personale in servizio ed a quello non più appartenente all'Amministrazione. . .	170,000 »
51	Servizio idrografico fluviale.	10,000 »
52	Spese pel servizio di piena e spese causali pel servizio delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e di altre categorie per la parte a quelle attinente	345,000 »
53	Contributo dello Stato nella spesa dell'Associazione internazionale di navigazione con sede a Bruxelles	1,500 »
		6,195,900 »
	Bonifiche.	
54	Personale di custodia delle bonifiche - Stipendi (Spese fisse) . . .	221,000 »
55	Personale di custodia delle bonifiche - Indennità di custodia dei magazzini, di foraggio e di malaria (Spese fisse)	29,800 »
56	Personale di custodia delle bonifiche - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	3,000 »
57	Personale di custodia delle bonifiche - Competenze diverse e sussidi.	10,000 »
58	Agro romano - Stipendi al personale addetto alle macchine idrovore, alla custodia ed alla sorveglianza delle opere di bonifica (Spese fisse).	27,600 »
59	Agro romano - Indennità diverse e sussidi al personale addetto alle macchine idrovore, alla custodia ed alla sorveglianza delle opere di bonifica	17,000 »
60	Agro romano - Indennità di residenza in Roma al personale addetto alle macchine idrovore, alla custodia ed alla sorveglianza delle opere di bonifica (Spese fisse)	5,200 »
		313,600 »

Opere marittime.		
61	Manutenzione e riparazione dei porti	2,300,000 »
62	Escavazione dei porti ,	2,300,000 »
63	Personale subalterno ordinario pel servizio dei porti — Stipendi ed indennità fisse (Spese fisse).	3,000 »
64	Personale subalterno ordinario adibito al servizio di manutenzione e di escavazione dei porti — Indennità, competenze diverse e sussidi	6,500 »
65	Illuminazione delle aree portuali e manutenzione dei relativi impianti.	380,000 »
66	Assegni e competenze diverse ai fanalisti avventizi in servizio dell'illuminazione delle aree portuali e della manutenzione dei relativi impianti	9,500 »
67	Pigioni pel servizio dei porti (Spese fisse)	200 »
68	Lavori eventuali in conseguenza di contravvenzione alla polizia dei porti (Spesa d'ordine)	15,000 »
69	Contributo annuo dello Stato a favore del Consorzio autonomo per l'esecuzione delle opere e per l'esercizio del porto di Genova (Spesa obbligatoria)	1,400,000 »
		6,414,200 »
Automobili, strade ferrate e servizi di navigazione lacuale.		
70	Anticipazioni di spese per provvedimenti d'ufficio a norma dell'articolo 52 della legge 15 luglio 1906, n. 383 (Spesa d'ordine) . . .	10,000 »
71	Quota a carico dello Stato nelle spese per competenze, locali, mobilio, personale ed altre, occorrenti per il Collegio arbitrale istituito a termini dell'art. 17 della legge 27 aprile 1885, n. 3048, serie 3 ^a .	5,500 »
72	Quota a carico dello Stato italiano della spesa riguardante la delegazione italo-svizzera per il Sempione (legge 21 gennaio 1904, n. 15) (Spesa obbligatoria).	3,000 »
73	Concorso dello Stato a favore del Comitato permanente del Congresso internazionale ferroviario residente in Bruxelles	1,100 »
74	Sovvenzioni chilometriche per ferrovie concesse all'industria privata (Leggi 30 aprile 1899, n. 168; 4 dicembre 1902, n. 506; 16 giu-	
<i>Da riportarsi</i> . . .		19,600 »

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-1913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 GIUGNO 1913

	<i>Riporto</i> . . .	19,600 »
	gno 1907, n. 540; 12 luglio 1908, n. 444 e 21 luglio 1911, n. 848) (Spesa obbligatoria).	4,280,000 »
75	Sovvenzioni per concessioni di sola costruzione di ferrovie (Legge 12 luglio 1908, n. 444) (Spesa obbligatoria).	994,474.50
76	Sovvenzione per la costruzione e per l'esercizio della linea Umbertide- Todi-Terni con diramazione Ponte S. Giovanni Perugia (Legge 12 luglio 1908, n. 444) (Spesa obbligatoria).	<i>per memoria</i>
77	Sovvenzione per la costruzione e per l'esercizio della linea Adriatico- Sangritana (Legge 12 luglio 1908, n. 444) (Spesa obbligatoria). . .	552,500 »
78	Sovvenzione per la costruzione e per l'esercizio della linea Roma An- ticoli-Frosinone e diramazioni (legge 12 luglio 1908, n. 444) (Spesa obbligatoria).	<i>per memoria</i>
79	Sovvenzione per la costruzione e per l'esercizio delle linee di Basili- cata e Calabria (leggi 12 luglio 1908, n. 444 e 21 luglio 1910, n. 580) (Spesa obbligatoria).	<i>per memoria</i>
80	Sovvenzione per la costruzione e per l'esercizio della ferrovia Siracusa- Ragusa e diramazione Bivio Giarratana-Vizzini (legge 12 luglio 1908, n. 444) (Spesa obbligatoria).	<i>per memoria</i>
81	Sovvenzione per la costruzione e per l'esercizio della ferrovia Villa- cidro-Isili e diramazione Villamar-Ales (legge 12 luglio 1908, n. 444) (Spesa obbligatoria).	<i>per memoria</i>
82	Sovvenzione per la costruzione e per l'esercizio della ferrovia Spoleto- Norcia-Piediripa (leggi 12 luglio 1908, n. 444 e 21 luglio 1911, n. 848) (Spesa obbligatoria).	<i>per memoria</i>
83	Sovvenzioni per la costruzione e per l'esercizio di gruppi di ferrovie a sezione ridotta in Sicilia (Articoli 2 e 3 legge 21 luglio 1911, n. 848) (Spesa obbligatoria).	<i>per memoria</i>
84	Sovvenzioni per pubblici servizi di navigazione lacuale (leggi 5 marzo 1893, n. 125, 21 luglio 1911, n. 852, e 23 giugno 1912, n. 659) (Spesa obbligatoria).	154,790 »
		6,001,364.50
	Servizio delle opere idrauliche e marittime nelle provincie Venete e di Mantova.	
	<i>Spese generali.</i>	
85	Stipendio del presidente del Magistrato alle acque (Spese fisse) . .	11,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	11,000 »

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-1913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 GIUGNO 1913

	<i>Riporto</i>	11,000 »
86	Indennità di trasferte e di missione al personale dell'Amministrazione centrale distaccato presso il Magistrato alle acque	18,000 »
87	Spese d'ufficio - Indennità fissa al presidente, di cui alla tabella A, annessa alla legge 5 maggio 1907, n. 257 (Spese fisse)	8,500 »
88	Fitto di locali (Spese fisse)	12,000 »
89	Provviste, riparazioni e manutenzione mobili e locali	5,000 »
90	Spese casuali e diverse per il Magistrato alle acque	13,000 »
		67,500 »
	<i>Opere idrauliche.</i>	
91	Opere idrauliche di prima categoria nelle provincie Venete e di Mantova - Manutenzione e riparazione	520,000 »
92	Opere idrauliche di prima categoria nelle provincie Venete e di Mantova - Competenze al personale addetto alla sorveglianza dei lavori di manutenzione e riparazione	21,000 »
93	Opere idrauliche di prima categoria nelle provincie Venete e di Mantova - Fitti e canoni (Spese fisse)	200 »
94	Opere idrauliche di seconda categoria nelle provincie Venete e di Mantova - Manutenzione e riparazione	1,900,000 »
95	Opere idrauliche di seconda categoria nelle provincie Venete e di Mantova - Competenze al personale addetto alla sorveglianza dei lavori di manutenzione e riparazione	50,000 »
96	Opere idrauliche di 2ª categoria nelle provincie Venete e di Mantova - Fitti e canoni (Spese fisse)	8,800 »
97	Competenze al personale idraulico subalterno delle provincie Venete e di Mantova dovute a termini del regolamento sulla tutela delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e per servizi normali in esso indicati - Sussidi	140,000 »
98	Servizio idrografico e mareografico nelle provincie Venete e di Mantova.	36,000 »
99	Spese pel servizio di piena e spese casuali pel servizio delle opere idrauliche di prima e seconda categoria e di altre categorie per la parte a quelle attinente nelle provincie Venete e di Mantova .	300,000 »
		2,976,000 »

<i>Opere marittime.</i>		
100	Manutenzione e riparazione dei porti nelle provincie Venete . . .	390,000 »
101	Escavazione dei porti nelle provincie Venete	1,200,000 »
102	Illuminazione delle aree portuali e manutenzione dei relativi impianti nelle provincie Venete	25,000 »
103	Lavori eventuali in conseguenza di contravvenzioni alla polizia dei porti nelle provincie venete (Spesa d'ordine)	5,000 »
		1,620,000 »
TITOLO II.		
SPESA STRAORDINARIA		
—		
CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.		
Spese generali.		
104	Interessi da pagarsi alla Cassa dei depositi e prestiti sul conto corrente istituito in applicazione della legge 28 dicembre 1902, n. 547, per l'esecuzione anticipata di lavori stradali, portuali, idraulici e di bonifica approvati da leggi dello Stato (Spesa ripartita) . . .	43,000 »
105	Amministrazione centrale - Personale aggiunto - Stipendi (Spese fisse)	253,800 »
106	Amministrazione centrale - Personale aggiunto - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	18,500 »
107	Amministrazione centrale - Personale aggiunto - Sussidi, competenze diverse e indennità in base all'art. 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66	115,000 »
108	Personale straordinario ed avventizio addetto al servizio generale - Assegni mensili (Spese fisse)	15,000 »
109	Personale straordinario ed avventizio addetto al servizio generale - Indennità di trasferte, sussidi e competenze diverse.	8,000 »
110	Genio civile - Personale aggiunto addetto al servizio generale - Stipendi (Spese fisse)	187,300 »
111	Genio civile - Personale aggiunto - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	30,000 »
<i>Da riportarsi</i> . . .		670,600 »

	<i>Riporto</i>	670,600 »
112	Genio civile - Personale aggiunto addetto al servizio generale - Indennità fisse mensili, trasferte, sussidi, competenze diverse e indennità in base all'articolo 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66	105,000 »
		775,600 »
	Ponti e strade.	
	<i>Sistemazione e miglioramento di ponti e strade nazionali.</i>	
113	Lavori di sistemazione e miglioramento dipendenti dalle leggi 27 giugno 1897, n. 246; 25 febbraio 1900, n. 56 (art. 1 lett. c); 27 dicembre 1903, n. 514 (art. 1); 30 giugno 1904, n. 293 (art. 1 lett. f); 14 maggio 1906, n. 198 (art. 1 lett. c e d); 6 giugno 1907, n. 300 (art. 1 lett. d); 5 aprile 1908, n. 126 (art. 1, lett. a); 24 dicembre 1908, n. 747 (art. 3); 13 aprile 1911, n. 311 (articoli 1 e art. 15, lettera h) e 4 aprile 1912 n. 297 (art. 4, lett. a) (Spesa ripartita).	750,000 »
114	Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale ordinario del Genio civile in servizio dei lavori di sistemazione e miglioramento di ponti e strade nazionali	42,000 »
115	Stipendi al personale aggiunto del Genio civile in servizio dei lavori di sistemazione e miglioramento di ponti e strade nazionali (Spese fisse)	20,000 »
116	Indennità fisse mensili, trasferte, sussidi, competenze diverse e indennità in base all'art. 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66, al personale aggiunto del Genio civile in servizio dei lavori di sistemazione e miglioramento di ponti e strade nazionali.	8,000 »
		820,000 »
	<i>Costruzione di strade nazionali e di strade provinciali-sovvenute dallo Stato.</i>	
117	Opere stradali dipendenti dalle leggi 3 luglio 1902, n. 297; 30 giugno 1904, n. 293; 21 giugno 1906, n. 238 (art. 4); 6 giugno 1907, n. 300 (art. 1, lett. e); 5 aprile 1908, n. 126 (art. 1, lett. b); 30 giugno 1909, n. 407 (art. 1, lett. d) e 4 aprile 1912, n. 297 (art. 4, lett. c ed e) (Spesa ripartita)	2,700,000 »
118	Concorso dello Stato per le strade provinciali di prima e seconda serie di cui nelle leggi 27 giugno 1869, n. 5147 e 30 maggio 1875, n. 2521, e per le strade di cui nell'elenco III della legge 23 luglio 1881, n. 333, e per il tratto dal piazzale della stazione di Baschi	
	<i>Da riportarsi</i>	2,700,000 »

Riporto 2,700,000 »

all'incontro colla strada Cassia-Orvietana, a complemento della strada provinciale inscritta al n. 199 dell'elenco medesimo, che si costruiscono dalle provincie direttamente (Spesa ripartita). 1,700,000 »

119 Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale ordinario del Genio civile addetto al servizio delle costruzioni stradali dipendenti dalle varie leggi e compensi e remunerazioni per maggiori servizi resi dal personale dell'Amministrazione centrale e del Genio civile nell'interesse delle dette costruzioni 150,000 »

120 Stipendi al personale aggiunto del Genio civile in servizio delle costruzioni stradali dipendenti dalle varie leggi (Spese fisse) 220,000 »

121 Indennità fisse mensili, trasferte, sussidi, competenze diverse e indennità in base all'art. 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66, al personale aggiunto del Genio civile in servizio delle costruzioni stradali dipendenti dalle varie leggi 10,000 »

4,780,000 »

Strade comunali e vicinali.

122 Costruzione o ricostruzione di strade comunali rotabili o mulattiere per allacciare alla esistente rete stradale i comuni attualmente isolati in tutte le provincie del Regno, eccettuate quelle di Basilicata e delle Calabrie e quelle di accesso alle stazioni ferroviarie contemplate dalla legge 8 luglio 1903, n. 312 (articoli 53 e 54 della legge 15 luglio 1906, n. 383) (Spesa ripartita) 1,000,000 »

123 Sussidi ai comuni per la costruzione di strade comunali obbligatorie e di strade comunali di accesso alle stazioni ferroviarie o all'approdo dei piroscafi postali, ecc., e costruzione diretta a cura dello Stato di strade comunali di accesso alle stazioni ferroviarie in provincia di Basilicata e nell'isola di Sardegna. (Leggi 30 agosto 1868, n. 4613; 12 giugno 1892, n. 267; 19 luglio 1894, n. 338; art. 3 della legge 25 febbraio 1900, n. 56; legge 8 luglio 1903, n. 312; art. 54 della legge 31 marzo 1904, n. 140 e art. 70 del testo unico di legge approvato con Regio decreto 10 novembre 1907, n. 844) (Spesa ripartita) 3,100,000 »

124 Sussidi ai comuni e consorzi di comuni e di utenti delle strade vicinali più importanti soggette a servitù pubblica, per opere che stanno a loro carico (art. 321 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*). 400,000 »

4,500,000 »

Opere idrauliche.

125	Opere di ristabilimento nei fiumi, laghi e canali navigabili compresi nelle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria (Legge 2 gennaio 1910, n. 9, art. 35) (Spesa ripartita)	200,000 »
126	Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale addetto alle opere di ristabilimento nei fiumi, laghi e canali navigabili compresi nelle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria . . .	<i>per memoria</i>
127	Sistemazione idraulico-forestale nei bacini montani dei corsi d'acqua (art. 6, comma <i>a</i> , della legge 22 dicembre 1910, n. 919 e lett. <i>a</i> , n. 2, della tabella <i>C</i> annessa alla legge medesima) (Spesa ripartita)	<i>per memoria</i>
128	Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale addetto alle opere di sistemazione idraulico-forestale nei bacini montani dei corsi d'acqua	<i>per memoria</i>
129	Lavori di riparazione e sistemazione delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria dipendenti dalle leggi 30 giugno 1904, n. 293 (art. 1, lettera <i>k</i>); 21 giugno 1906, n. 238 (art. 2, lettera <i>a</i>), 29 dicembre 1907, n. 810 (art. 1, lettera <i>a</i>); 22 dicembre 1910, n. 919 [art. 6, comma <i>b</i> e <i>d</i> e tabella <i>C</i> (lett. <i>b</i> n. 4 (parte) e 5, e lett. <i>d</i> n. 9)] (Spesa ripartita)	2,630,000 »
130	Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale addetto ai lavori di riparazione e sistemazione delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria	170,000 »
131	Sussidi per opere ai porti ed agli scali sui laghi e fiumi non parificati ai porti marittimi (articoli 100 e 321 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato <i>F</i>)	<i>per memoria</i>
132	Opere idrauliche di 3ª, 4ª e 5ª categoria - Concorsi e sussidi a termini degli articoli 98 e 99 della legge 30 marzo 1893, n. 173, nn. 2, 15 e 19 della legge 7 luglio 1902, n. 304; provvedimenti relativi al buon regime dei fiumi e torrenti e sussidi ad opere idrauliche in virtù dell'articolo 321 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato <i>F</i> (art. 6, comma <i>c</i> , e tabella <i>C</i> , lett. <i>c</i> , n. 7 della legge 22 dicembre 1910, n. 919) e art. 1 della legge 13 aprile 1911, n. 311 (Spesa ripartita)	1,000,000 »
133	Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale addetto alle opere idrauliche di 3ª, 4ª e 5ª categoria	<i>per memoria</i>
		4,000,000 »

Bonifiche.

134	Opere di bonificazione di 1ª categoria dipendenti dal testo unico di legge sulle bonificazioni 22 marzo 1900, n. 195, e dalle leggi 7 luglio 1902, n. 333; 6 giugno 1907, n. 300 (art. 1, lettera <i>g</i>); 5 aprile 1908, n. 126 (art. 1, lettera <i>c</i>); 24 dicembre 1908, n. 747 (art. 2); 30 giugno 1909, n. 407 (art. 1, lettera <i>f</i>), 13 luglio 1910, n. 466 (art. 51 e tabella <i>A</i> , lett. <i>a</i> , n. 7), 22 dicembre 1910, n. 919 (art. 1 comma 4); 13 aprile 1911, n. 311 (art. 1) e 20 giugno 1912, n. 712, (art. 1, lett. <i>a</i>) (Spesa ripartita)	9,500,000 »
135	Annualità da pagarsi per opere di bonificazioni già concesse ai consorzi, in dipendenza della tabella II del testo unico di legge sulle bonificazioni 22 marzo 1900, n. 195 (Spesa ripartita)	1,145,572.67
136	Annualità da pagarsi per opere di bonificazione concesse a termini dell'art. 2 della legge 20 giugno 1912, n. 712.	200,000 »
137	Somme a disposizione dell'Amministrazione (leggi 22 marzo 1900, n. 195, 7 luglio 1902, n. 333 e 30 giugno 1909, n. 407) (Spesa ripartita)	1,065,427.33
138	Concorso governativo nella spesa per i lavori di incanalamento delle acque del nuovo Sbauzone (1° e 2° tronco) ed in quella per la riunione in unico collettore di tutti gli altri canali principali esistenti a monte della strada dello Sperone, nella bonifica delle Paludi di Napoli, di cui all'art. 66 del testo unico di legge 22 marzo 1900, n. 195 (legge 4 aprile 1912, n. 297, art. 4, lett. <i>f</i>) (Spesa ripartita)	315,000 »
<i>Spese generali per le bonifiche.</i>		
139	Indennità di alloggio agli ufficiali di bonifica e corrispondente soprassoldo giornaliero ai guardiani (Spese fisse)	30,000 »
140	Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale di custodia delle bonifiche ed al personale del Genio civile in servizio delle bonifiche	280,000 »
141	Stipendi al personale aggiunto del Genio civile in servizio delle bonifiche (Spese fisse)	214,000 »
142	Indennità fisse mensili, trasferte, sussidi, competenze diverse e indennità in base all'art. 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66, al personale aggiunto del Genio civile in servizio delle bonifiche.	50,000 »
143	Assegni mensili al personale avventizio in servizio delle bonifiche (Spese fisse)	<i>per memoria</i>
144	Indennità di trasferte, sussidi e competenze diverse al personale avventizio in servizio delle bonifiche	<i>per memoria</i>
<i>Da riportarsi . . .</i>		12,800,000 »

	<i>Riparto</i>	12,800,000 »
	<i>Strade comunali pel bonificamento dell'Agro romano.</i>	
	Testo unico di legge 10 novembre 1905, n. 647, art. 1, lettera <i>h</i> della legge 6 giugno 1907, n. 300 e art. 1, lettera <i>d</i> della legge 5 aprile 1908, n. 126.	
145	Costruzione di strade comunali occorrenti al bonificamento dell'Agro romano e retribuzione ai condannati, impiegati nella costruzione delle medesime (art. 35 della legge 10 novembre 1905, n. 647) (Spesa ripartita)	600,000 »
		13,400,000 »
	Opere marittime.	
146	Opere marittime dipendenti dalle leggi 14 luglio 1889, num. 6280; 17 giugno 1892, nn. 279 e 281; 2 agosto 1897, n. 349; 25 febbraio 1900, n. 56; 19 giugno 1902, n. 275; 27 dicembre 1903, n. 514; 13 marzo 1904, n. 102; 30 giugno 1904, num. 293; 8 luglio 1904, n. 351; 14 luglio 1907, n. 542; 12 giugno 1910, n. 297; 13 luglio 1910, n. 466 (art. 49 lett. <i>a</i> e art. 51 tab. <i>A</i> , lett. <i>a</i> , n. 4); 12 marzo 1911, n. 258 (art. 1 e 2); 13 aprile 1911, n. 311, (articolo 1 e art. 15, lettera <i>m</i>) e 4 aprile 1912, n. 297 (art. 4, lett. <i>g</i> , <i>h</i> , <i>i</i> , <i>k</i>) (Spesa ripartita)	12,400,000 »
	(Spese non superiori a lire 30,000 inscritte in bilancio in virtù dell'articolo 34 della legge di contabilità generale).	
147	Aumenti e miglioramenti delle grue e degli ormeggi e tonneggi . .	30,000 »
148	Lavori eventuali per i quali è deficiente o manca in bilancio lo stanziamento nei limiti di lire 30,000	30,000 »
149	Ampliamento dell'illuminazione sulle calate dei porti e forniture diverse	10,000 »
150	Costruzione e miglioramento di vie di accesso ai fari	12,000 »
151	Ampliamento e sistemazione di fabbricati dei fari	10,000 »
152	Studio di progetti per opere non ancora autorizzate da leggi. Spese di stampa e casuali pel servizio marittimo	20,000 »
	<i>Sussidi per opere marittime.</i>	
153	Sussidi per opere ai porti di 4 ^a classe e per conservazione di spiagge (articolo 321 della legge 20 marzo 1865, n. 2248 allegato <i>F</i> e articolo 39 del testo unico della legge sui porti e fari approvato con Regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095)	54,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	12,566,000 »

	<i>Riporto</i>	12,566,000 »
<i>Spese generali per le opere marittime.</i>		
154	Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale ordinario del Genio civile in servizio delle opere marittime.	84,000 »
155	Stipendi al personale aggiunto del Genio civile in servizio delle opere marittime (Spese fisse)	280,000 »
156	Indennità fisse mensili, trasferte, sussidi, competenze diverse e indennità in base all' articolo 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66, al personale aggiunto del Genio civile in servizio delle opere marittime	70,000 »
157	Assegni mensili al personale avventizio addetto alle opere marittime (Spese fisse)	<i>per memoria</i> [⊙]
158	Indennità di trasferte, sussidi e competenze diverse al personale avventizio addetto alle opere marittime	<i>per memoria</i>
		13,000,000 »
Strade ferrate tramvie, automobili.		
159	Anticipazione di spese per provvedimenti d' ufficio a norma degli articoli 255 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F e 16 della legge 16 giugno 1907, n. 540	<i>per memoria</i>
160	Sovvenzione alle tramvie extra urbane a trazione meccanica in servizio pubblico (art. 18 della legge 12 luglio 1908, n. 444)	<i>per memoria</i>
161	Sussidi per l' impianto e l' esercizio, in servizio pubblico di automobili o di altri mezzi di trazione meccanica sulle strade ordinarie fra località non congiunte da ferrovie o da tramvie (art. 20 della legge 12 luglio 1908, n. 444)	5,660,000 »
162	Spese di sorveglianza sulla costruzione di ferrovie concesse all' industria privata, e di tramvie	310,000 »
(Spese non superiori a lire 30,000 iscritte in bilancio in virtù dell' articolo 34 della legge di contabilità generale).		
163	Spese di stampa, copiatura di atti, premi agli agenti ed eventuali pel servizio delle ferrovie, tramvie, automobili e navigazione interna.	30,000 »
		6,000,000 »

Opere in Roma - Università, Regia Scuola politecnica e Biblioteca nazionale in Napoli - Politecnico di Torino.

164	Acquisto dell'area e costruzione del nuovo edificio del Ministero dei lavori pubblici (art. 37 e 38 della legge 11 luglio 1907, n. 502 e art. 1 lett. c della legge 30 giugno 1909, n. 407 e art. 15, lett. d, della legge 13 aprile 1911 n. 311) (Spesa ripartita)	800,000 »
-----	---	-----------

SANTINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTINI. Per il mio breve discorso mi è d'uopo di una dichiarazione preliminare. Mi permetto porgere il mio modesto contributo alla discussione di questo importante capitolo in quanto esso, attinentesi alle opere della Capitale, investe interessi genuinamente nazionali; chè, se fossero in discussione meschine questioni locali, non mi sarei preso licenza di richiamarvi l'attenzione benevole del Senato. È, poi, mio pensiero che il Parlamento abbia, non pur il diritto, ma il dovere di studiare, di vagliare, di controllare l'impiego del pubblico denaro, specie quando questo non venga direttamente dallo Stato amministrato.

Toccherò brevemente a varie questioni con stringata sintesi, per quanto mi torni possibile.

Prendo punto di partenza dai lavori di Montecitorio: intorno a questi lavori, che si avviano verso l'eternità, negli Annali della Camera dei Deputati è quasi una intera mia letteratura. Quando, e l'onor. Sacchi è fuori questione, perchè egli era tuttora lontano dal potere, il Governo del tempo venne innanzi al Parlamento a presentare il progetto per la costruzione della nuova aula e delle adiacenze, presentò un preventivo di 6,500,000 lire. Io, non rammento se, in sede d'interrogazione, o in altra, presi la parola e dissi che mi sarei augurato che la spesa fosse stata soltanto raddoppiata. Non trascorsero molti mesi che il Governo venne innanzi al Parlamento a dimandare una nuova somma, che si aggirava intorno ai sei o sette milioni. Ed è strano che il Disegno di Legge, demandato alla Giunta Generale del Bilancio, della quale avevo l'onore di far parte, avesse per relatore un membro, che era proprio quello stesso sottosegretario ai Lavori Pubblici, che aveva energicamente protestato contro la mia previsione del raddoppiamento della spesa di lire 6,500,000.

Strana coincidenza! Intanto la nuova aula, che doveva inaugurarsi nella ricorrenza delle feste cinquantenarie dell'Unità d'Italia, che si apra ciascun lo dice, quando si aprirà nessun lo sa. (*ilarità*). Ed i lavori ne vennero affidati, senza concorso, quasi l'Italia non accogliesse tanti insigni architetti, tra i quali la apposita Commissione avrebbe potuto scegliere il progettista migliore.

Si affidò il lavoro ad un architetto, e il buon pubblico, nel quale era compresa anche la Camera dei Deputati, si fermò ammirato dinanzi il nome, che il progetto portava, nome di un architetto insigne, che aveva costruito quell'opera, veramente romana, che è il Teatro Massimo di Palermo. Senonchè l'autore del progetto era il figlio di questo architetto, e quegli, che ha eseguito un lavoro in Roma, non esageratamente ammirato per la bellezza delle linee e per il gusto estetico.

Intanto siamo al 1913, ci avviciniamo al 1914, ed io credo che neppure il mio egregio amico Sacchi saprà dirmi l'epoca approssimativa, in cui la nuova sede del Parlamento verrà inaugurata.

È inutile intrattenga il Senato intorno le brutture dell'innesto di stile *liberty* alle linee Berniniane.

È, poi che siamo sulla questione dei palazzi oggi, a differenza del giorno, in cui avevo la grande soddisfazione di rivolgere congratulazioni al mio illustre amico on. Nitti per il bel palazzo del Ministero di agricoltura, industria e commercio, debbo parlare, non mai abbastanza criticandolo; di un altro palazzo, per la cui costruzione si è distrutta la più bella villa di Roma, per innalzarvi l'edificio più brutto, che Roma profani.

Tutti i colleghi, che visitarono il Palazzo delle Ferrovie, sono rimasti compresi di orrore nel veder come in Roma possa sorgere un nuovo edificio di quel genere. (*Approvazioni*).

È un informe casermone. Ed ometto dire delle vicende dell'acquisto di quella villa, pagata 66 lire al metro quadrato, che con lo sterro superano le 100 e dello strano modo, onde seguì il contratto.

Eppure io, modesto conoscitore di quei terreni, non avevo mancato, quale Deputato, di metter sull'avviso il Governo, e di osservargli che si imbarcava in spese enormi, anche di fondazione su terreni, che hanno tre piani di gallerie, delle antiche catacombe cristiane. Ma il curioso poi è che questo palazzo non sarà sufficiente, tanto è vero che la Direzione delle ferrovie mantiene in parte i fitti attuali.

Questo capitolo mi porge altresì il destro del quale tanto più io voglio avvalermi, in quanto corrono tempi, nei quali dal Consiglio Comunale di Roma, davvero scarsamente liberale, si vuole persino contestare al Parlamento il diritto, che è poi dovere, di occuparsi di lavori, ai quali lo Stato non è, nè può rimanere estraneo. Abbiamo, la Dio mercè, Roma Intangibile, ma abbiamo anche i municipi intangibili! Nella nostra legislazione non è riconosciuta la infallibilità del Papa, ma ci si vuole imporre l'infalibilità municipale bloccarda e specie del Sindaco! Parlo di piazza Colonna, questione artistica, che fu oggetto di discussione in quest'Aula da parte di amatori d'arte, come, cito il primo nome che mi viene alla mente, il Molmenti. Ebbene all'indimani della discussione le più basse contumelie, i lazzi più triviali, le ironie sgarbate del peggior gusto furono lanciati in pieno Consiglio Comunale contro Deputati e Senatori, che, avevano osato discutere l'infalibilità del Municipio di Roma! E dimani non verranno risparmiati a me, che ne trarrò ragione di orgoglio e di letizia.

Ma ciò sarebbe ancora nulla. Può dirsi che il libro di moda oggi sia la relazione d'inchiesta sul Palazzo di Giustizia. Di questa relazione, che ha molti pregi pur con talun difetto, io segnalo specialmente uno. Mette in avviso il Governo e gli Enti pubblici in generale di guardarsi bene dall'affidare lavori ad imprese litigiose, perchè il Governo, alla stretta dei conti, non si trovi a dover fronteggiare pretese, e non sia trascinato innanzi i tribunali e gli arbitrati dall'avidità incredibile degli intraprenditori. Ora, il lavoro di piazza Colonna che rappresenterà; se eseguito, una grande ingiuria alla este-

tica e all'arte italiana e romana, è stato affidato alla Ditta Carbone Dario e compagni, la stessa *Aedes*, di Genova, società talmente litigiosa che, col progetto di una fognatura della città e di Albaro condusse, non solo ad una crisi di Giunta, ma ad una crisi comunale, all'intervento del commissario Regio e poi alle elezioni generali, dalle quali non riuscì eletto neppure uno di quelli, che avevano accettato il progetto della fognatura Carbone! (*Commenti*): Questi sono fatti consacrati in documenti, che ho qui sott'occhio e che posso anche mettere a disposizione del Senato.

Intanto, cominciamo col dire che questo signor Carbone non è nè architetto, nè ingegnere, è un semplice geometra. V'è il vezzo specialmente in questi tempi moderni, anzi modernissimi e bloccardi, che le Università non sieno le sole autorizzate a distribuire titoli accademici: ad esempio gli speciali, consiglieri comunali del Blocco di Roma, non romano, si insigniscono *motu proprio*, del titolo accademico di dottore, per esempio, i licenziati dalle scuole di belle arti si firmano ingegneri ed architetti. Infatti in quell'altro disastro municipale dei terreni di via Po, venduti a lire 85 al m. q. quando si richiedono al prezzo minimo di 200, una tale Impresa Ninno ha affidato i lavori a tal sedicente ingegnere architetto, certo Marcellò Piacentini, che non è che un licenziato, dall'Istituto di belle arti se non m'inganno, non certo dalla R. Università.

Ma fatti più gravi premono su questo progetto di Piazza Colonna, così che io non possa sottrarmi al dovere di segnalarli all'attenzione dell'on. Ministro dei Lavori Pubblici.

L'onor. Ministro mi dirà: ma per qual cosa entro io in siffatta faccenda? Direttamente no, ella non v'entra, ma ella fa parte del Governo, che socorre largamente di milioni il municipio di Roma, donde a lei derivano il diritto ed il dovere di controllare l'impiego di questi milioni, senza dire che il suo consiglio autorevole sarebbe accettato in quel Consesso comunale, nel quale certamente non le mancano amici fedeli ed ossequenti. (*Ilarità*).

Ma la parte più grave di questa questione - parlo sempre sulla guida dei documenti - è questa, che l'assessore del ramo, il-quale ha difeso strenuamente, passionatamente, accanitamente ed ha quasi imposto l'approvazione

del progetto Carbone, è un ingegnere, che già fu alla dipendenza del Carbone in Genova e che, ciò che è semplicemente enorme, fu l'autore di quel progetto di fognatura, del quale ho intrattenuto ora il Senato e che provocò tutto quel ben di Dio della crisi comunale.

Ed è curioso che il progetto Carbone per Piazza Colonna, pur avendo l'assessore in parola sudato parecchie camicie a cantarne le laudi, mentre venne bocciato in giugno, quasi all'unanimità, venne poi suffragato ugualmente dalla quasi unanimità dei voti nel novembre successivo. Misteri codesti, nei quali io non voglio entrare, appagandomi a mettere in rilievo, sicuro di rendere con ciò un servizio al paese, perchè è dovere di ogni uomo pubblico, le scorrettezze di certi pubblici amministratori. (*Approvazioni*).

Il che prova eziandio come le altissime cariche in segrete e male associazioni, che il paese prosegue di giustificata e convinta antipatia, e la missione ricevutane di inchieste su i famosi scandali di Varazze, non mai esistiti, come han provato i tribunali e le amenissime trovate di nuove Madames Angot nella Besson *mère et fils...* se possono favorire loschi interessi, non han valore nè di conferire autorità tecnica, nè di inseguire la correttezza a coloro, che pure immeritamente, sono preposti alle pubbliche Amministrazioni.

E questi scandalosi fatti ho letto confermati, non dai giornali del mio partito, sibbene dal *Lavoro* di Genova, giornale socialista, che con molta onestà e chiarezza formulò le accuse contro i sullodati signori.

E mi avvio alla fine, perchè non voglio di soverchio abusare della benevole cortesia del Senato. In questi tempi, in cui a torto parte dell'opinione pubblica traviata vuol far ricadere sul Parlamento responsabilità, che non gli incombono, è doloroso constatare (e lo dico perchè queste miserie non tangono il Senato, il quale grazie a Dio, si può elevare davvero molto al disopra dei 1000 metri cubi senza bisogno dell'aviazione) è increscioso constatare che l'impresa di Piazza Colonna è la stessa impresa dell'Esattoria comunale di Roma, Mion & C., a me intensamente dolendo (pel prestigio della Camera dei Deputati, alla quale per tanto tempo ho avuto l'onore di appartenere) ne sieno partecipi anche due membri nel Parlamento, di

colore diverso, ciò che prova che, se la politica può disunire, gli affari uniscono, anche quando il contribuente vede attraverso l'esattore il deputato (*Bene, bravo*).

L'on. Presidente del Consiglio, che son lieto di vedere presente, nella discussione del Bilancio dell'Interno alla Camera dei Deputati, difendendo giustamente il Commissario Regio degli ospedali di Roma, contro le interessate accuse, nettamente affermò, con mia vivissima soddisfazione, rispondendo a coloro che criticavano come i denari degli ospedali di Roma fossero amministrati da un Commissario Regio, che lo Stato ha, non solo il diritto, ma il dovere di controllare come i denari dell'erario vengono spesi.

Del resto, me non turba lo scrupolo di recare ingiuria alle tanto strombazzate autonomie comunali, che i più ignorano anche cosa sieno e che non possono, perciò, esserne troppo gelosi.

Ed all'on. Giolitti voglio fare un augurio. Io desidero, per le fortune della Patria nostra (e lo dico con la convinzione di vecchio e fedele amico) che egli permanga lungo tempo al Governo dello Stato, e che possa iniziare gli studi, che conducano alla istituzione di un Ente, che chiamisi *Prefettura del Tevere*, o Commissione governativa od altrimenti.

Io, scarsissimamente versato in discipline amministrative, ne sono un vecchio apostolo, anche contro il parere dei miei amici politici, cui non auguro la triste eredità di un ritorno in Campidoglio. Così il Municipio non sarà oltre palestra (come scandalosamente non più tardi di jeri l'altro) ad ingiurie contro lo Stato, contro le istituzioni, contro la giustizia; quando, a proposito dello sciopero di Milano, due consiglieri impiegati dello Stato (in disprezzo dello stato giuridico degli impiegati, una delle tante benemerienze dell'onor. Giolitti) si sbizzarrirono contro la magistratura e contro il Governo, che ledeva le pubbliche libertà. Con la istituzione della Prefettura del Tevere, cesserebbe il nauseante scandalo di queste brutte e sguajate accademie, in cui si caldeggiavano pure per la eventualità avvenire modificazioni al nostro liberalissimo Statuto, di modificazioni non bisognevoli, e si discute di teologia e si offende a sproposito e sgarbatamente una Legge dello Stato, qual'è quella delle Guarentigie.

Ma, tornando brevemente alla questione di

piazza Colonna, la nuova convenzione approvata peggiora le condizioni del Municipio, gli toglie i privilegi, che aveva prima, a vantaggio di una Banca, che sa di sapore esotico, ed è alquanto confessionale.

Quindi, concludendo, io prego il mio vecchio amico personale, l'onorevole Sacchi, così vigile custode della cosa pubblica, a far valere la sua autorità a che le spese si facciano con maggiore cautela, sicuro che troverà nella sua anima onesta un invito a studiare, non a giurare *in verbo meo*, perchè la questione è grave ed è l'esponente di ancora più gravi inconvenienti. Così, chiudendo queste mie brevi osservazioni, io porto onesta e sicura coscienza di avere adempiuto ad un mio dovere, più che di romano, di italiano. (*Bene. Approvazioni*).

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Mi sono dovuto assentare momentaneamente dall'Aula, per dovere del mio ufficio. Non ho perciò inteso la prima parte del discorso dell'onor. Santini. Sono rientrato nell'Aula quando egli trattava due questioni di competenza del Ministero dell'interno.

La prima, quella degli ospedali di Roma; la seconda si riferisce al suo desiderio di avere a Roma, invece di un municipio, una prefettura del Tevere.

Quanto agli ospedali di Roma, le osservazioni da me fatte nell'altro ramo del Parlamento poggiavano sulla circostanza che per gli ospedali di Roma la massima parte della spesa, gli otto decimi, è sopportata dal Tesoro; era quindi logico che l'amministrazione di questi ospedali fosse direttamente nelle mani dello Stato.

A Roma l'amministrazione degli ospedali non avrebbe potuto procedere peggio. Ciò non fu per colpa del Municipio, ma dell'Amministrazione ospedaliera, che ha tradizioni pessime. Ricordo di essere stato membro dell'Amministrazione degli ospedali dal 1884 al 1889; allora il reddito, per esempio, dell'ospedale di Santo Spirito, che era prima di 700,000 lire, si era ridotto a 60,000 lire, e l'ospedale aveva sei milioni di cambiali in circolazione. (*Impressione*).

Questo per dare un'idea del punto, a cui si era giunti per il cattivo sistema di amministrazione. Per la legge del 1890 il Tesoro mette

tutto ciò che manca, e siccome il patrimonio era ridotto nelle condizioni che ho accennato poco fa per l'ospedale di Santo Spirito, ed in proporzioni presso a poco identiche per gli altri ospedali; e siccome gli ospedali di Roma erano istituiti per una popolazione di 200,000 abitanti, mentre ora la popolazione è di 600,000, si comprende facilmente come la spesa, crescendo continuamente, sia giunta al punto che il Tesoro ne paghi gli otto decimi. Per conseguenza ho sostenuto che chi paga deve anche amministrare; ma in tutto questo non c'era nessuna critica all'indirizzo del Municipio, che non entrava affatto nei cattivi metodi d'amministrazione degli ospedali.

L'onor. Santini ha dichiarato di aver piena fiducia in me, e lo ringrazio infinitamente; temo che questa volta forse non meriterò la sua fiducia (*si ride*), perchè francamente non sono favorevole al concetto di privare la Capitale d'Italia della sua rappresentanza municipale.

L'onor. Santini dice che ci sono difetti di amministrazione; veramente richiedere la perfezione sarebbe come cercare l'araba fenice, perchè ogni amministrazione ha le sue difficoltà; ma se vi sono difetti, tocca agli elettori il correggerli, mentre non sarebbe bene dire al mondo che la Capitale del Regno d'Italia non si sa amministrare da sé.

Del resto, bisogna anche tener conto dei gravissimi problemi che si debbono affrontare dall'Amministrazione di una città, la quale, come dicevo, prima contava 200,000 abitanti, ed ora è arrivata in pochi anni a 600,000; di una città che deve provvedere ai doveri di capitale, e che, anche per la popolazione di 200,000 mancava di quasi tutto ciò che occorre per soddisfare alle esigenze di un paese civile.

Anche di questa circostanza è d'uopo tener conto; epperò mi duole che in questa occasione non mi sia possibile meritare la completa fiducia dell'onor. Santini. (*Approvazioni*).

SANTINI. Ella è molto superiore al municipio di Roma.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. La prima parte del discorso dell'onor. Santini si riferisce bensì al bilancio dei lavori pubblici;

ma non riguarda, come lo stesso onor. Santini ha riconosciuto, la mia gestione; perchè si tratta di fatti anteriori, sui quali l'onor. Santini ricorda di aver parlato molte volte alla Camera dei deputati.

Io posso affermare che tutte le opere di sistemazione del palazzo di Montecitorio hanno sempre avuto la preventiva approvazione o della Presidenza della Camera dei deputati o della speciale Commissione artistica consultiva, presieduta da un vicepresidente della Camera.

Io credo che l'Aula potrà essere compiuta nell'epoca stabilita e cioè in autunno. L'onorevole Santini sa che purtroppo in queste grandi opere vi sono ragioni di ritardo anche indipendenti dalle persone, ed una delle ragioni è stata la necessità di richiedere una certa pietra di Subiaco che si riteneva fosse necessaria. Ma io spero che non si debbano verificare ulteriori ritardi.

L'onor. Santini è ritornato anche sulla questione del palazzo delle ferrovie, sulla quale io ricordo di averlo sentito mille volte lamentare la scelta della località di Villa Patrizi. Non entro nel merito della questione; però — senza voler essere giudice e senza discutere la questione estetica del palazzo delle ferrovie — posso dirgli che quel palazzo non è costato più del preventivo ed è fatto in modo che risponde assolutamente a tutti i suoi fini. In quell'immenso edificio — è una particolarità non certamente di poco conto — tutte le stanze sono illuminate ed aereate. Egli ricorderà che precisamente nel palazzo di Giustizia, di cui ha parlato, alle tre o alle quattro del pomeriggio bisogna accendere i lumi, perchè manca la luce nelle aule. Dunque dal lato igienico e riguardo allo scopo, posso dire che gl'impiegati staranno nel palazzo delle ferrovie in ambienti che rendono possibile il lavoro, ciò che rappresenta un grande beneficio.

Non posso entrare in altre questioni che l'onor. Santini ha osposte, riguardanti la sistemazione di piazza Colonna ed altre opere della Capitale, inquantochè l'aspetto, sotto cui egli ne ha trattato, sfugge assolutamente alla competenza specifica del ministro dei lavori pubblici. Egli ha detto che, come membro del Governo, io potevo rispondergli; ma se si risale al Governo non tocca a me di rispondere, e del resto ha già risposto esaurientemente il capo del Governo. In ogni modo, s'egli mi invita a studiare, io non posso che accogliere il suo invito, ed assicuro anzi che studierò volentieri tutte le questioni che mi vorrà sottoporre.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, il capitolo 164 s'intenderà approvato. — (Approvato).

Presentazione di relazioni.

ROLANDI RICCI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROLANDI RICCI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Norme per la stazzatura delle navi ».

D'ANDREA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ANDREA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Disposizioni per il risanamento della città di Napoli ».

PRESIDENTE. Do atto agli onorevoli senatori Rolandi Ricci e D'Andrea della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Proseguiremo ora nella discussione del bilancio dei lavori pubblici, continuando nella lettura dei vari capitoli.

165	Opere in Roma dipendenti dalle leggi: 2 luglio 1890, n. 6936; 20 luglio 1890, n. 6980; 28 giugno 1892, n. 299; 6 agosto 1893, n. 458; 14 gennaio 1897, n. 12; 25 febbraio 1900, n. 56; 27 dicembre 1903, n. 514; 30 giugno 1904, n. 293 (art. 1, lett. <i>b, c, d</i>); 6 giugno 1907, n. 300; 11 luglio 1907, n. 502 (art. 1, lett. <i>b e c</i>); 30 giugno 1909, n. 407 (art. 1, lett. <i>a e b</i>) 13 aprile 1911, n. 311, (art. 15, lett. <i>a, b e c</i>) 4 aprile 1912, n. 297, (art. 4, lett. <i>l ed m</i>) (Spesa ripartita).	9,733,000 »
166	Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale ordinario del Genio civile in servizio delle opere in Roma	40,000 »
167	Stipendi al personale aggiunto del Genio civile in servizio delle opere in Roma (Spese fisse)	65,000 »
168	Indennità fisse mensili, trasferte, sussidi, competenze diverse e indennità in base all'art. 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66, al personale aggiunto del Genio civile, in servizio delle opere in Roma	37,000 »
169	Assegni mensili al personale avventizio in servizio delle opere in Roma (Spese fisse)	<i>per memoria</i>
170	Indennità di trasferte, sussidi e competenze diverse al personale avventizio in servizio delle opere in Roma	<i>per memoria</i>
171	Ampliamento, sistemazione ed arredamento dell'Università di Napoli e degli istituti dipendenti, compresi l'edificio universitario di San Marcellino e la Regia scuola politecnica (leggi 30 luglio 1896, n. 339; 30 giugno 1904, n. 293 (art. 1, lett. <i>e</i>); 30 giugno 1909, n. 407 (art. 14) e 4 aprile 1912, n. 297 (art. 4, lett. <i>n</i>) (Spesa ripartita)	465,000 »
172	Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale ordinario del Genio civile in servizio dei lavori di ampliamento, sistemazione ed arredamento dell'Università di Napoli e istituti dipendenti	10,000 »
173	Stipendi al personale aggiunto del Genio civile in servizio dei lavori di ampliamento, sistemazione ed arredamento della Università di Napoli e istituti dipendenti (Spese fisse)	15,000 »
174	Indennità fisse mensili, trasferte, sussidi, competenze diverse e indennità in base all'art. 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66 al personale	
	<i>Da riportarsi</i>	11,165,000 »

	<i>Riporto</i> . . .	11,165,000 »
	aggiunto del Genio civile in servizio dei lavori di ampliamento, sistemazione ed arredamento dell'Università di Napoli e istituti dipendenti.	10,000 »
175	Sistemazione della Biblioteca nazionale di Napoli (legge 4 aprile 1912, n. 297 (art. 4, lett. o) (Spesa ripartita)	175,000 »
176	Contributo dello Stato nella spesa per la costruzione dei nuovi edifici da erigersi a sede del Regio Politecnico di Torino (legge 4 aprile 1912, n. 297 (art. 4, lett. p) (Spesa ripartita)	<i>per memoria</i>
		11,350,000 »
	Sistemazione idraulica dell'isola di Sardegna.	
177	Opere di correzione dei corsi d'acqua e di bonificazione dell'isola di Sardegna, autorizzate dalle leggi 2 agosto 1897, n. 382, 7 luglio 1902, n. 333, 28 luglio 1902, n. 342 modificate dalla legge 14 luglio 1907, n. 562; dall'art. 1, lettera g, della legge 30 giugno 1909, n. 407 e dalla legge 25 giugno 1912, n. 712, art. 1 (lett. c) (Spesa ripartita)	1,320,000 »
178	Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale del Genio civile in servizio delle opere di sistemazione idraulica dell'isola di Sardegna.	10,000 »
179	Stipendi al personale aggiunto del Genio civile in servizio delle opere di sistemazione idraulica dell'isola di Sardegna (Spese fisse) . .	20,000 »
180	Indennità fisse mensili, trasferte, sussidi, competenze diverse e indennità in base all'art. 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66, al personale aggiunto del Genio civile, in servizio delle opere di sistemazione idraulica dell'isola di Sardegna	<i>per memoria</i>
		1,350,000 »
	Acquedotto pugliese e silvicoltura del Sele.	
181	Costruzione ed esercizio dell'acquedotto pugliese e rimboscimento del bacino idrologico del Sele e spese varie inerenti alla tutela della silvicoltura del bacino medesimo (leggi 26 giugno 1902, n. 245 e 8 luglio 1904, n. 381) (Spesa ripartita)	7,106,000 »
182	Indennità fisse mensili e competenze diverse al personale ordinario dell'Amministrazione centrale del Genio civile e forestale addetto ai lavori di rimboscimento del bacino idrologico del Sele . . .	<i>per memoria</i>
	<i>Da riportarsi</i> . . .	7,106,000 »

		<i>Ripporto</i>	7,106,000 »
183	Assegni mensili al personale addetto alla vigilanza del bacino idrologico del Sele (Spese fisse)		12,000 »
184	Indennità di trasferte, sussidi e competenze diverse al personale addetto alla vigilanza del bacino idrologico del Sele		2,000 »
185	Spese per la somministrazione gratuita d'acqua ad alcuni comuni delle Puglie pel periodo di tempo precedente l'apertura all'esercizio dei vari tratti dell'Acquedotto pugliese, giusta l'articolo 3 della legge 4 aprile 1912, n. 256		300,000 »
			7,420,000 »
	Opere nella Basilicata.		
186	Sistemazione idraulica montana e di pianura dei corsi d'acqua nella Basilicata (legge 21 marzo 1904, n. 140, art. 46) (Spesa ripartita).		400,000 »
187	Lavori di costruzione, sistemazione e miglioramento di ponti e strade nazionali nella Basilicata (leggi 3 luglio 1902, n. 297, e 9 luglio 1908, n. 445, art. 10) (Spesa ripartita)		610,000 »
188	Strade provinciali sovvenute nella Basilicata (leggi 3 luglio 1902, n. 297; 21 marzo 1904, n. 140, art. 51, lett. <i>a</i> e 9 luglio 1908, n. 445) (Spesa ripartita).		940,000 »
189	Strade comunali obbligatorie da ultimare e sistemare nella Basilicata (leggi 31 marzo 1904, n. 140, art. 51, lett. <i>b</i> , e 9 luglio 1908, n. 445, art. 11, lett. <i>a</i>) (Spesa ripartita)		400,000 »
190	Strade da costruire e sistemare per allacciare alla esistente rete stradale i comuni e le frazioni di comuni ora isolati nella Basilicata (leggi 31 marzo 1904, n. 140, art. 51, lett. <i>c</i> , e 9 luglio 1908, n. 445, art. 11, lett. <i>b</i>) (Spesa ripartita)		600,000, »
191	Lavori di consolidamento delle frane, risanamento degli abitati e fornitura di acqua potabile nella Basilicata (leggi 31 marzo 1904, n. 140 (art. 56) e 9 luglio 1908, n. 445 (art. 11, lett. <i>c</i>) (Spesa ripartita)		400,000 »
192	Costruzione di un fabbricato in Potenza a sede degli uffici pubblici governativi (leggi 9 luglio 1908, n. 445 (art. 12), e 4 aprile 1912, n. 297 (art. 4, lett. <i>q</i>) (Spesa ripartita).		250,000 »
193	Bonifiche nella Basilicata (legge 7 luglio 1902, n. 333 (Spesa ripartita)		670,000 »
194	Spese pel Commissariato civile della Basilicata (legge 31 marzo 1904, n. 140, art. 59) (Spesa ripartita)		40,000 »
		<i>Da riportarsi</i>	4,310,000 »

	<i>Riparto</i> . . .	4,310,000 »
195	Imprevisti per le opere nella Basilicata (legge 31 marzo 1904, n. 140, art. 59) (Spesa ripartita)	50,000 »
	<i>Spese generali per le opere nella Basilicata.</i>	
196	Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale di custodia delle bonifiche e al personale ordinario del Genio civile addetto al servizio delle opere nella Basilicata	140,000 »
197	Stipendi al personale aggiunto del Genio civile addetto al servizio delle opere nella Basilicata (Spese fisse)	<i>per memoria</i>
198	Indennità fisse mensili, trasferte, competenze diverse e indennità in base all'articolo 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66, al personale aggiunto del Genio civile addetto al servizio delle opere nella Basilicata	<i>per memoria</i>
199	Spese casuali inerenti ai lavori di Basilicata	<i>per memoria</i>
		4,500,000 »
	Opere nelle Provincie Calabresi.	
200	Lavori di sistemazione e miglioramento di ponti e strade nazionali nelle provincie calabresi (legge 30 giugno 1904, n. 293 (art. 1, lett. f) (Spesa ripartita)	50,000 »
201	Opere stradali nelle provincie calabresi (leggi 3 luglio 1902, n. 297, 30 giugno 1904, n. 293, 25 giugno 1906, n. 255, 19 luglio 1907, n. 549 e 30 giugno 1909, n. 407, art. 1, lett. h e art. 11) (Spesa ripartita)	960,000 »
202	Manutenzione delle opere stradali provinciali nelle provincie calabresi ai sensi dell'art. 34 della legge 25 giugno 1906, n. 255 (articolo 32 della legge)	30,000 »
203	Strade comunali obbligatorie già iniziate da ultimare e sistemare nelle provincie calabresi (leggi 25 giugno 1906, n. 255; 6 giugno 1907, n. 300, art. 6), e 30 giugno 1908, n. 302 (art. 4) (Spesa ripartita).	710,000 »
204	Strade comunali occorrenti ad allacciare alla esistente rete stradale i comuni e le frazioni di comuni ora isolati nelle provincie calabresi (legge 25 giugno 1906, n. 255) (Spesa ripartita)	130,000 »
205	Strade comunali di accesso alle stazioni ferroviarie, agli approdi dei piroscafi postali ed ai porti nelle provincie calabresi (legge 25 giugno 1906, n. 255) (Spesa ripartita)	230,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	2,110,000 »

	<i>Riporto</i> . . .	2,110,000 »
206	Manutenzione delle opere stradali comunali nelle provincie calabresi costruite ai sensi dell'art. 35 della legge 25 giugno 1906, n. 255 (art. 32 della legge)	30,000 »
207	Sistemazione idraulica montana e di pianura dei corsi d'acqua nelle provincie calabresi (legge 25 giugno 1906, n. 255) (Spesa ripartita)	415,000 »
208	Opere di bonificazione nelle provincie calabresi (testo unico di legge sulle bonificazioni 22 marzo 1900, n. 195, e delle leggi 7 luglio 1902, n. 333, 25 giugno 1906, n. 255, e 6 giugno 1907, n. 300 (art. 1, lett. g) (Spesa ripartita)	480,000 »
209	Opere marittime nelle provincie calabresi (leggi 14 luglio 1889, n. 6280, 13 marzo 1904, n. 102, 25 giugno 1906, n. 255, 14 luglio 1907, n. 542; 13 luglio 1910, n. 466 (art. 49, lett. b e art. 51 e tab. A, lett. a, nn. 6 e 8) e 4 aprile 1912, n. 297 (art. 4, lett. r) (Spesa ripartita)	685,000 »
210	Consolidamento di frane minaccianti abitati nelle provincie calabresi (leggi 25 giugno 1906, n. 255 e 9 luglio 1908, n. 445 (art. 38 e 39) (Spesa ripartita)	720,000 »
<i>Spese generali per le opere nelle provincie calabresi.</i>		
211	Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale ordinario del Genio civile e a quello di custodia delle bonifiche in servizio nelle provincie calabresi	300,000 »
212	Stipendi al personale aggiunto del Genio civile in servizio nelle provincie calabresi (Spese fisse)	60,000 »
213	Indennità fisse mensili, trasferte, sussidi, competenze diverse e indennità in base all'art. 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66, al personale aggiunto del Genio civile in servizio nelle provincie calabresi.	<i>per memoria</i>
214	Sussidi per la ricostruzione o riparazione degli edifici di uso pubblico non appartenenti allo Stato nei comuni danneggiati dal terremoto del 1905 e del 1907 ed in quelli di cui all'articolo 1 della legge 12 gennaio 1909, n. 12 - Lavori di costruzione del palazzo di giustizia di Catanzaro e di una caserma a Monteleone Calabro e lavori di riparazione degli edifici carcerari e delle scuole di proprietà comunale gravemente danneggiate per effetto del terremoto del 1905 nelle provincie calabresi, ai sensi dell'art. 52 della legge 13 luglio 1910, n. 466 (Spesa ripartita)	200,000 »
		5,000,000 »

Opere nelle provincie Venete e di Mantova.

Opere idrauliche.

215	Opere di ristabilimento nei fiumi, laghi e canali navigabili delle provincie venete e di Mantova compresi negli elenchi delle opere idrauliche di 1 ^a e 2 ^a categoria (Legge 2 gennaio 1910, num. 9, art. 35) (Spesa ripartita)	300,000 »
216	Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale addetto alle opere di ristabilimento nei fiumi, laghi e canali navigabili delle provincie venete e di Mantova compresi negli elenchi delle opere idrauliche di 1 ^a e 2 ^a categoria	<i>per memoria</i>
217	Sistemazione idraulico-forestale nei bacini montani dei corsi d'acqua delle provincie venete e di Mantova (art. 6, comma <i>a</i> della legge 22 dicembre 1910, n. 919 e lett. <i>a</i> , n. 1 della tabella <i>C</i> annessa alla legge medesima) (Spesa ripartita)	<i>per memoria</i>
218	Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale addetto alle opere di sistemazione idraulico-forestale nei bacini montani dei corsi d'acqua nelle provincie venete e di Mantova	<i>per memoria</i>
219	Lavori di riparazione e sistemazione delle opere idrauliche di 1 ^a e 2 ^a categoria nelle provincie Venete e di Mantova, in dipendenza delle leggi 30 giugno 1904, n. 293 (art. 1, lett. <i>k</i>), 21 giugno 1906, n. 238 (art. 2, lett. <i>a</i>), 5 maggio 1907, n. 257 (art. 15), 29 dicembre 1907, n. 810 (art. 1, lett. <i>a</i>) e 22 dicembre 1910, n. 919 (art. 6, comma <i>b</i> e <i>d</i> e tabella <i>C</i> lett. <i>b</i> , nn. 3 e 4, in parte e lett. <i>d</i> , n. 8) (Spesa ripartita)	4,453,500 »

DI BRAZZÀ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI BRAZZÀ. Già nel 1911 in occasione di questo bilancio ho richiamato l'attenzione dell'onorevole ministro sulla necessità che i lavori di sistemazione del Piave pei quali era stata impostata la somma di lire 2,900,000 fossero portati a compimento il più presto possibile, tanto più che erano lavori la cui interruzione avrebbe potuto portare danni gravissimi, trattandosi di robustamento, ed elevazione di argini i quali dovevano impedire le eventuali rotte con danno ai terreni ed alle bonifiche ai due lati del fiume, bonifiche che erano state intraprese precisamente in vista di tali lavori.

Da quell'epoca fino al giorno d'oggi grazie all'attività del Magistrato alle acque si è lavorato, ma non tanto quanto sarebbe stato necessario, di modo che le popolazioni dei co-

muni riveraschi si sono indirizzate al Magistrato alle acque per chiedere che i lavori siano condotti a termine nel più breve tempo possibile, e che sopra tutto sia condotto a termine il rialzo ed il robustamento di quel tratto d'argine destro del Piave che corre dalla località Palazzetto a Cortellazzo.

Questo è più basso e più debole di quello del lato opposto, cosicchè in caso di piene le acque, trattenute dal lato sinistro traboccheranno dall'argine vecchio più basso e meno robusto.

L'onor. ministro, al quale aveva, al principio di quest'anno, raccomandato la domanda dei comuni interessati, mi rispose subito molto gentilmente, come è sua abitudine, scagionando però in qualche modo il suo Ministero e dicendo che tali lavori erano di competenza del Magistrato alle acque il quale aveva completa

libertà d'azione per giudicare della importanza ed opportunità dei lavori da eseguirsi, ma che ciò non ostante ne avrebbe scritto.

Io, nello stesso tempo, scrissi in proposito al Magistrato alle acque, al quale sento l'obbligo di esprimere in quest'Aula la mia ammirazione pel modo col quale ha compreso la sua missione, ed esso mi rispose che riconosceva la necessità dei lavori raccomandati, e che avrebbe cercato di provvedere, ma aggiungeva che bisognava che il ministro mettesse a sua disposizione le somme necessarie, e lo autorizzasse a prendere altre misure per poter procedere alla esecuzione dei lavori con maggior celerità.

Raccomando dunque vivamente all'onorevole ministro di volere provvedere; si tratta di lavori la cui interruzione o ritardo di compimento potrebbe portare la triste conclusione di far perdere in parte i lavori già fatti, ai quali il Governo dovrebbe certamente provvedere di nuovo, ed arrecherebbe inoltre danni rilevanti alla provincia ed ai particolari interessati. E giacchè ho la parola, senza attendere il capitolo relativo, venendo ad altro oggetto, devo richiamare l'attenzione dell'onor. ministro, come ho fatto nel 1911, sugli inconvenienti dei passaggi a livello.

Allora egli mi rispose che era impossibile negare questi inconvenienti, e che la migliore soluzione sarebbe quella di poterli sopprimere, cosa però non realizzabile a motivo della grande spesa che occasionerebbe e sono certo che egli mi darà la stessa risposta.

Io citava all'onor. ministro vari fatti, fra gli altri il passaggio a livello fra Campoformidò ed Udine. Questo da una parte è in curva, ed è perciò naturale che il guardiano sia irremovibile nel rifiutarsi ad aprire il cancello, quando, secondo l'orario, dovrebbero passare treni, ma accade molto spesso che questi essendo in ritardo il cancello resta chiuso con grande incomodo del transito pubblico.

Non vedo la ragione, per la quale non si possa provvedere ad eliminare questo inconveniente in questo caso ed in altri simili, mettendo in comunicazione telefonica il casello dove sta il guardiano colle due stazioni prossime.

Non parlo del passaggio a livello fuori porta Aquileia a Udine sul quale si eseguono moltissime manovre, che si può dire siano quasi

permanenti, giacchè da questa parte partono tre linee.

So che da molto tempo si sta studiando questo problema, ma prego l'onor. ministro che veda di essere molto largo quando si tratterà di stabilire il concorso del Governo nella spesa.

Un'altra osservazione mi viene suggerita da varie disgrazie accadute ad automobili le quali nelle notti buie sono andate a cozzare contro le sbarre.

Queste dovrebbero essere illuminate in modo che la luce cada sulla sbarra. Non basta la solita colorazione in bianco e nero, la quale poco tempo dopo data sparisce, il colore non si vede più. Specialmente quando si tratti come in moltissimi luoghi di una semplice ruotaia.

L'onorevole ministro mi dirà che bisogna andare adagio, ma io posso assicurarla che in tempo di nebbia anche andando molto piano la sbarra non si distingue.

E, giacchè sono a fare osservazioni, benché non si tratti di articoli di bilancio, vorrei sapere come è che qui a Roma i facchini, i quali sono destinati allo scarico delle merci a grande velocità, abbiano potuto imporre una tassa di lire 30 o 35, se non erro, per lo scarico di ogni automobile.

So di persona che essendosi ribellata a questa pretesa è stata annoiata dai facchini che la reclamavano sino alla porta di casa.

Altro inconveniente che segnalo è che si procede tanto lentamente allo scarico dei bagagli che, salvo non vogliano aspettare dei quarti d'ora, i viaggiatori sono costretti di farsi portare i bagagli a casa dai facchini, i quali si fanno pagare ben più caro di quello che spenderebbe il viaggiatore, se potesse portare via subito il suo bagaglio con una vettura di piazza, perchè ciò dipende dai facchini. Nelle altre città, a Milano per esempio, non accade così, dove sta il guardiano colle due stazioni prossime.

Mi dispiace dovere osservare che in genere l'Amministrazione ferroviaria non si preoccupa quanto dovrebbe della comodità del pubblico.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Comando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Ringrazio l'onor. Di Brazzà che ha riconosciuto l'utilità e le benemerienze del Magistrato alle

acque, ed il gran valore del suo Presidente; e sono proprio lieto di tale riconoscimento perchè trattasi di un uomo che onora assolutamente questa nobile istituzione che si è avuta la felice idea di istituire. Assicuro che quante volte il Magistrato alle acque rivolge richieste per aumento di fondi, io faccio tutto il possibile per consentire alle richieste, bene inteso purchè si possa stare nei limiti del consolidamento del bilancio, perchè non è nelle mie facoltà di uscirne. In tal caso, io non posso che far trasmettere le domande e le richieste al collega del tesoro; ma ad ogni modo, per quel che riguarda i lavori di cui si è parlato, io non mancherò d'interessarmene personalmente.

L'onor. Di Brazzà ha poi rilevato degli inconvenienti che riguardano la tecnica dei lavori; perchè vi sarebbero, egli dice, degli argini più bassi da una parte e più alti dall'altra. Io farò esaminare tale inconveniente per vedere quel che ci sia da fare.

L'onor. Di Brazzà infine è ritornato anche quest'anno sulla questione dei passaggi a livello; ed io bisogna che gli ricordi quel che gli ho detto altra volta. La questione dei passaggi a livello è gravissima. Sarebbe certo desiderabile regolare i passaggi a livello in modo che non siano d'impedimento alla circolazione ordinaria; ma dove vi è un grande traffico e dove i treni sono numerosi, inevitabilmente, assolutamente i passaggi a livello devono rimanere chiusi. Ciò arreca, è vero, grande turbamento della circolazione, e per questo appunto non se ne istituiscono dei nuovi e bisognerebbe procedere alla soppressione di quelli che ci sono; senonchè per sopprimere tutti i passaggi a livello occorrerebbero parecchie centinaia di milioni e questa spesa non è possibile sostenerla.

L'Amministrazione ferroviaria del resto studia il modo, per l'avvenire, di cercare di trasformarli ed io non mancherò di curare che la soluzione del problema, gravissimo per le sue conseguenze finanziarie, sia per quanto possibile accelerata. Ad ogni modo se vi sono provvedimenti particolari da prendere per il passaggio a livello di cui ha parlato il senatore Di Brazzà, cercherò di provvedere subito. E lo stesso dico per quel che riguarda lo svincolo del bagaglio nella stazione di cui ha parlato lo stesso onorevole Di Brazzà; se vi è modo di accelerare questa operazione sarà mia cura di cercare di farlo.

DI BRAZZÀ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI BRAZZÀ. Ringrazio l'onorevole ministro dei lavori pubblici dei chiarimenti dati, e specialmente per quanto riguarda i lavori del Piave.

Mi permetto però di fare una piccola osservazione: io non ho detto di scomodare il ministro del tesoro per domandare nuovi fondi: ho detto che s'impieghino quelli che sono destinati dalla legge a questo scopo, cioè che non si ritardino i lavori: sono state impegnate lire 1,900,000, se queste non si spendono nel tempo conveniente, i denari verranno spesi inutilmente.

In quanto poi alla osservazione sui bagagli, i miei lamenti riguardavano la tassa imposta dai facchini per lo scarico delle automobili a grande velocità.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare su questo capitolo 219, s'intenderà approvato.

220	Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale addetto ai lavori di riparazione e sistemazione delle opere idrauliche di 1 ^a e 2 ^a categoria nelle provincie venete e di Mantova	80,000 »
221	Opere idrauliche di 3 ^a , 4 ^a e 5 ^a categoria nelle provincie venete e di Mantova - Concorsi e sussidi a termini degli articoli 98 e 99 della legge 30 marzo 1893, n. 173, nn. 2, 15 e 19 della legge 7 luglio 1902, n. 304, provvedimenti relativi al buon regime dei fiumi e torrenti e sussidi ad opere idrauliche in virtù dell'articolo 321 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F (art. 6, comma c e tabella C, lett. c, n. 6 della legge 22 dicembre 1910, n. 919) (Spesa ripartita)	300,000 »

222	Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale del Genio civile addetto alle opere idrauliche di 3ª, 4ª e 5ª categoria nelle provincie venete e di Mantova	<i>per memoria</i>
	<i>Spese non superiori a lire 30,000 inscritte in bilancio in virtù dell' articolo 34 della legge sulla contabilità generale.</i>	
223	Spese d' impianto pel servizio idrografico e mareografico nelle provincie Venete e di Mantova	15,500 »
	Bonifiche.	5,148,500 »
224	Opere di bonificazione nelle provincie Venete e di Mantova in dipendenza del testo unico di legge sulle bonificazioni 22 marzo 1900, n. 195, e delle leggi 7 luglio 1902, n. 333, 6 giugno 1907, n. 300 (art. 1, lett. g) e 30 giugno 1909, n. 407 (art. 1, lettera f) (Spesa ripartita)	<i>per memoria</i>

TAMI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAMI. In questo capitolo 224, destinato ad opere di bonificazione nelle provincie Venete e di Mantova, manca qualsiasi stanziamento ed il capitolo stesso è iscritto soltanto *per memoria*.

La ragione di questo mancato stanziamento parmi possa ricercarsi nel fatto che quando fu predisposto lo stato di previsione e lo si presentò alla Camera dei deputati esisteva una somma di oltre due milioni e mezzo di residui, anzi precisamente lire 2,734,663.20 come appare dalla bella relazione della Commissione di finanze, coi quali residui si calcolava di far fronte alle esigenze dei lavori tanto per l'esercizio 1912-13 quanto per il 1913-14.

Ma di quei residui una parte e la più piccola fu erogata o impegnata in lavori durante questo esercizio e la maggiore, cioè quasi due milioni, fu stornata colla legge del marzo ultimo, così che oggi è affatto ingiustificata la mancanza di stanziamento a questo capitolo 224 e la conseguenza è che per tutto l'esercizio venturo nessun lavoro di bonifica si potrà fare nel Veneto se anche necessario ed urgente.

Nella tornata del 17 marzo ultimo, appunto quando si discusse la legge alla quale ho testè accennato, io richiamai l'attenzione dell'onorevole ministro dei lavori pubblici su questo argomento e specialmente sopra lavori di bonifica in provincia di Udine già deliberati e pei quali da parecchi mesi fu dato l'ordine di appalto, che però non poté essere eseguito in

causa del sopravvenuto storno dei residui, e ricordando le promesse in quell'occasione fatte dall'onorevole ministro, lo prego che, quando dovesse fare uno dei soliti rimaneggiamenti del bilancio per aumenti e diminuzioni di stanziamenti, trovi modo di inscrivere una congrua somma a questo capitolo 224.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. La raccomandazione fattami dall'onorevole senatore Tami corrisponde perfettamente alle intenzioni del Governo.

Allorquando nel marzo scorso si fece lo storno, del quale l'onorevole senatore ha parlato, ciò fu fatto perchè, non essendosi potuto procedere all'appalto di questi lavori, si era sicuri che non sarebbe stato necessario provvedere ai pagamenti relativi.

Sia certo però l'onorevole senatore Tami che sarà cura del Governo ripristinare gli stanziamenti e, come egli disse, in occasione di rimaneggiamenti, la somma stabilita sarà ricostituita perchè le bonifiche, alle quali egli ha alluso, debbono essere, senza alcun dubbio, compiute.

TAMI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAMI. Prendo con piacere atto dell'affidamento datomi dall'onorevole ministro e ne lo ringrazio sentitamente.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede la parola, il capitolo 224 s'intenderà approvato.

<i>Spese generali per le bonifiche.</i>	
225	Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale di custodia delle bonifiche ed al personale del Genio civile in servizio delle bonifiche nelle provincie Venete e di Mantova
	5,000 »
226	Stipendi al personale aggiunto del Genio civile in servizio delle bonifiche nelle provincie Venete e di Mantova (Spese fisse)
	10,000 »
227	Indennità fisse mensili trasferte, sussidi, competenze diverse e indennità in base all'art. 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66, al personale aggiunto del Genio civile in servizio delle bonifiche nelle provincie Venete e di Mantova
	<i>per memoria</i>
	15,000 »
Opere marittime.	
228	Opere marittime nelle provincie Venete in dipendenza delle leggi 14 luglio 1889, n. 6280; 13 marzo 1904, n. 102 e 14 luglio 1907, n. 542 (Spesa ripartita)
	2,775,000 »
<i>Spese generali per le opere marittime.</i>	
229	Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale ordinario del Genio civile in servizio delle opere marittime nelle provincie Venete
	5,000 »
	<i>Da riportarsi</i>
	2,780,000 »

	<i>Riporto</i>	2,780,000 »
230	Stipendi al personale aggiunto del Genio civile in servizio delle opere marittime nelle provincie Venete (Spese fisse)	20,000 »
231	Indennità fisse mensili, trasferte, sussidi, competenze diverse e indennità in base all'art. 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66, al personale aggiunto del Genio civile in servizio delle opere marittime nelle provincie Venete	<i>per memoria</i>
		2,800,000 »
	Edifici universitari.	
232	Costruzione ed arredamento degli edifici per gli insegnamenti delle discipline idrauliche e loro applicazione presso la Regia Scuola di applicazione per gli ingegneri di Padova (art. 6, comma <i>e</i> , in parte, e tabella <i>C</i> , lett. <i>e</i> , n. 11 della legge 22 dicembre 1910, n. 919) (Spesa ripartita)	100,000 »
	Spese in dipendenza di alluvioni, piene e frane.	
233	Consolidamento di frane minaccianti gli abitati, cui provvede direttamente lo Stato, escluse le provincie di Basilicata e Calabria (tabella <i>D</i> ed art. 62, lett. <i>a</i> , della legge 9 luglio 1908, n. 445 e art. 15, lett. <i>l</i> (n. 1) della legge 13 aprile 1911, n. 311) (Spesa ripartita)	450,000 »
234	Spostamento degli abitati, comprese le provincie di Basilicata e di Calabria, di cui alla tabella <i>E</i> e art. 62, lett. <i>b</i> e <i>c</i> della legge 9 luglio 1908, n. 445, e art. 15, lett. <i>l</i> (nn. 2 e 3) della legge 13 aprile 1911, n. 311) (Spesa ripartita)	300,000 »
235	Spese di personale e imprevisti per i lavori di consolidamento e trasferimento di abitati compresi nelle tabelle <i>D</i> e <i>E</i> della legge 9 luglio 1908, n. 445 (art. 62, lett. <i>d</i> della medesima) e art. 15, lett. <i>l</i> (n. 4) della legge 13 aprile 1911, n. 311) (Spesa ripartita)	<i>per memoria</i>
236	Bonificazione della bassa zona di Pozzuoli (legge 13 aprile 1911, n. 311, art. 15, lett. <i>f</i>) (Spesa ripartita)	300,000 »
237	Contributo dello Stato nel pagamento delle annualità dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti a comuni e privati danneggiati da alluvioni e frane (Spesa ripartita)	<i>per memoria</i>
238	Contributo dello Stato nel pagamento delle annualità dei mutui concessi ai privati per la costruzione di case nei nuovi centri abitati (art. 75 della legge 9 luglio 1908, n. 445) (Spesa ripartita)	<i>per memoria</i>
	<i>Da riportarsi</i>	1,050,000 »

	<i>Riporto</i> . . .	1,050,000 »
239	Contributo dello Stato nel pagamento delle annualità del mutuo concesso al comune di Brisighella (Ravenna) (legge 13 aprile 1911, n. 311, art. 21)	4,000 »
240	Lavori di riparazione di strade nazionali resi necessari in conseguenza di alluvioni, piene e frane e opere di difesa delle strade stesse contro le corrosioni dei fiumi e dei torrenti (leggi 7 luglio 1901, n. 341; 3 luglio 1902, n. 298; 8 luglio 1903, n. 311; 7 luglio 1904, n. 313; 29 dicembre 1904, n. 674; 29 dicembre 1907, n. 810 (art. 1, lett. <i>d</i>); 24 dicembre 1908, n. 747 (art. 1); 13 aprile 1911, n. 311 (art. 15, lett. <i>g</i>); Regio decreto 21 dicembre 1911, n. 1471 (art. 1, lett. <i>a</i>) e legge 4 aprile 1912, n. 297 (art. 4, lett. <i>s</i>) (Spesa ripartita)	1,100,000 »
241	Sussidi a privati e ad istituti pubblici di beneficenza in luogo dei mutui di cui all'art. 6 del Regio decreto 21 dicembre 1911, n. 1471 (art. 7 del decreto stesso e art. 2 della legge 12 luglio 1912, n. 772) (Spesa ripartita)	<i>per memoria</i>
242	Sussidi per opere di difesa degli abitati e delle opere stradali provinciali e comunali contro le frane e la corrosione dei fiumi e torrenti, e per il ripristino delle opere stesse e di quelle idrauliche distrutte o danneggiate dalle alluvioni, piene e frane (Fondo riunito in dipendenza dell'articolo 7 della legge 19 luglio 1909, n. 507 (leggi 22 dicembre 1910, n. 919, articolo 6, comma <i>e</i> , in parte, e tabella <i>C</i> , lett. <i>e</i> , n. 12) e 4 aprile 1912, n. 297 (art. 4, lett. <i>u</i>) (Spesa ripartita)	840,000 »
243	Concorso straordinario dello Stato nella ricostruzione e nel consolidamento di opere stradali provinciali, distrutte o danneggiate dalle frane alluvioni o piene nelle provincie di Campobasso, Chieti, Palermo e Potenza (art. 1, lett. <i>i</i> della legge 29 dicembre 1907, n. 810) (Spesa ripartita)	100,000 »
244	Concorso dello Stato nella spesa per la ricostruzione del ponte della Priula, lungo la strada da Treviso a Udine, danneggiato dalle piene del Piave (legge 4 aprile 1912, n. 297, art. 4, lett. <i>t</i>) (Spesa ripartita)	200,000 »
245	Sistemazione dei torrenti che attraversano l'abitato di Modica in provincia di Siracusa (art. 3 della legge 8 luglio 1903, n. 311, art. 4 della legge 3 luglio 1904, n. 313, e art. 6, comma <i>e</i> , in parte, e tabella <i>C</i> , lett. <i>e</i> , n. 10, della legge 22 dicembre 1910, n. 919) (Spesa ripartita)	60,000 »
246	Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale addetto ai lavori di sistemazione dei torrenti che attraversano l'abitato di Modica in provincia di Siracusa	<i>per memoria</i>
247	Sussidi alle opere di difesa degli abitati, a quelle stradali ed idrauliche provinciali, comunali e consortili, alle opere di ripristino degli edi-	
	<i>Da riportarsi</i>	3,354,000 »

	<i>Riporto</i>	3,354,000 »
	fici pubblici rese necessarie in conseguenza dei nubifragi, delle mareggiate dell'estate-autunno 1911 nelle provincie di Sondrio, Como, Genova e Porto Maurizio, per i comuni di Perinaldo, Napoli, Cagliari e Sassari (art. 1 del Regio decreto 21 dicembre 1911, numero 1471, e art. 2 della legge 13 luglio 1912, n. 772) (Spesa ripartita)	250,000 »
		3,604,000 »
	Spese per riparazione dei danni dell'eruzione del Vesuvio dell'aprile 1906.	
248	Riparazione di danni, sistemazione idraulica e forestale dei torrenti situati nella plaga vesuviana, compimento e manutenzione provvisoria della bonifica dei torrenti di Somma e Vesuvio. (Tabelle <i>E</i> ed <i>F</i> annesse alla legge 19 luglio 1906, n. 390 e tabella <i>C</i> annessa alla legge 30 giugno 1909, n. 407, e art. 2, lett. <i>c</i> ; della legge 13 aprile 1911, n. 311) (Spesa ripartita)	1,150,000 »
249	Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale ordinario del Genio civile addetto al servizio delle opere di cui alle tabelle <i>E</i> ed <i>F</i> annesse alla legge 19 luglio 1906, n. 390	40,000 »
250	Stipendi al personale aggiunto del Genio civile in servizio delle opere di cui alle tabelle <i>E</i> ed <i>F</i> annesse alla legge 19 luglio 1906, n. 390 (Spese fisse)	10,000 »
251	Indennità fisse mensili, trasferte, sussidi, competenze diverse e indennità in base all'art. 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66, al personale aggiunto del Genio civile in servizio delle opere di cui alle tabelle <i>E</i> ed <i>F</i> annesse alla legge 19 luglio 1906, n. 390	<i>per memoria</i>
		1,200,000 »
	Spese di riparazione dei danni di terremoti.	
252	Spese per provvedere a bisogni e ad opere urgenti nei comuni colpiti dal terremoto del 7 giugno 1910; per riparare case danneggiate o ricostruire case abbattute o demolite appartenenti a persone di condizione povera; per eseguire lavori indilazionabili per consolidamento di frane aggravate o cagionate dall'ultimo terremoto; per sussidiare i lavori di ricostruzione e riparazione delle scuole e degli edifici pubblici comunali o di enti morali aventi scopo di beneficenza, e di edifici di uso pubblico, danneggiati dal terremoto nei comuni stessi (art. 1 della legge 13 luglio 1910, n. 467; art. 2, lett. <i>h</i> , della legge 13 aprile 1911, n. 311; art. 1, lett. <i>e</i> , del Regio decreto 21 dicembre 1911, n. 1471, e art. 4, lett. <i>v</i> , della legge 4 aprile 1912, n. 297) (Spesa ripartita)	270,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	270,000 »

	<i>Riporto</i>	270,000 »
253	Riparazione, ricostruzione o nuova costruzione degli edifici pubblici dello Stato in Messina, Reggio Calabria e negli altri luoghi danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 (art. 51 della legge 13 luglio 1910, n. 466, 3 ^o comma, e art. 2, lett. <i>a</i> , e art. 3 della legge 28 luglio 1911, n. 842) (Spesa ripartita)	2,265,000 »
254	Costruzione nei centri urbani di Messina, Reggio Calabria e Palmi di case per l'abitazione degli impiegati dello Stato, ivi residenti per ragioni di ufficio, esclusi quelli dipendenti dal Ministero della guerra (legge 28 luglio 1911, n. 842, art. 2, lett. <i>b</i> , e art. 3) (Spesa ripartita)	<i>per memoria</i>
255	Spese di sorveglianza sulle riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni nei comuni colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908 e dipendenti dalle disposizioni del titolo IV della legge 28 luglio 1911, n. 842	<i>per memoria</i>
		2,535,000 »
	Imprevisti per le opere contemplate ai nn. 1 a-12 della tabella C annessa alla legge 22 dicembre 1910, n. 919.	
256	Imprevisti per le opere contemplate ai numeri 1 a 12 della tabella C annessa alla legge 22 dicembre 1910, n. 919 (art. 6, comma <i>f</i> e tabella C, lett. <i>f</i> della legge medesima) (Spesa ripartita)	200,000 »
	Assegnazione per un fondo di riserva.	
257	Assegnazione per un fondo di riserva per maggiori stanziamenti relativi a spese autorizzate e ad eventuali nuove opere da autorizzarsi con la legge di bilancio per somme non eccedenti lire 30,000 e con leggi speciali per somme superiori	1,501,900 »
	CATEGORIA II. — SPESE DI COSTRUZIONE DI STRADE FERRATE.	
258	Costruzione di strade ferrate dipendenti dalle leggi 21 luglio 1911, nn. 846 e 848, 13 aprile 1911, n. 258; 19 luglio 1909, n. 518; 12 luglio 1908, n. 444 e precedenti (tabella C annessa alla legge 4 aprile 1912, n. 297) (Spesa ripartita)	45,500,000 »
259	Spese per studi, progetti, direzione e sorveglianza delle nuove costruzioni ferroviarie	4,500,000 »
		50,000,000 »

CATEGORIA III. — MOVIMENTO DI CAPITALI.

Partite che si compensano nell'entrata.

260	Anticipazione di spese contrattuali a carico degli appaltatori	10,000 »
-----	--	----------

CATEGORIA IV. — PARTITE DI GIRO.

261	Fitto dei beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative	418,751.49
-----	---	------------

262	Somme corrispondenti ai pagamenti da disporre per le opere straordinarie di bonificazione da rimborsarsi al Tesoro mediante prelevamento dal conto corrente con la Cassa depositi e prestiti (articoli 67 e 68 del testo unico della legge sulle bonificazioni 22 marzo 1900, n. 195)	12,500,000 »
-----	---	--------------

12,918,751.49

RIASSUNTO PER TITOLI

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA

CATEGORIA I. — Spese effettive.

Spese generali.		9,721,100 »
Debito vitalizio		1,943,000 »
Ponti e strade.		10,044,000 »
Opere idrauliche		6,195,900 »
Bonifiche		313,600 »
Opere marittime		6,414,200 »
Automobili, strade ferrate e servizi di navigazione lacuale		6,001,364.50
Servizio delle opere idrauliche e marittime nelle provincie venete e di Mantova:		
Spese generali.		67,500 »
	<i>Da riportarsi</i>	40,700,664.50

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 GIUGNO 1913

	<i>Riporto</i>	40,700,664.50
Opere idrauliche		2,976,000 »
Opere marittime		1,620,000 »
Totale della categoria prima della parte ordinaria		45,296.664.50
TITOLO II.		
SPESA STRAORDINARIA		
—		
<i>CATEGORIA I. — Spese effettive.</i>		
Spese generali		775,600 »
Strade e ponti	Sistemazione e miglioramento di ponti e strade nazionali	820,000 »
	Costruzione di strade nazionali e di strade provinciali sovvenute dallo Stato.	4,780,000 »
	Strade comunali e vicinali	4,500,000 »
		10,100,000 »
Opere idrauliche		4,000,000 »
Bonifiche.		13,400,000 »
Opere marittime		13,000,000 »
Strade ferrate, tramvie e automobili		6,000,000 »
Opere in Roma - Università, Regia scuola politecnica e Biblioteca nazionale in Napoli - Politecnico di Torino		11,350,000 »
Sistemazione idraulica dell'isola di Sardegna		1,350,000 »

Acquedotto Pugliese e silvicoltura del Sele	7,420,000 »	
Opere nella Basilicata	4,500,000 »	
Opere nelle provincie calabresi	5,000,000 »	
Opere nelle provincie Venete e di Mantova	Opere idrauliche	5,148,500 »
	Bonifiche	15,000 »
	Opere marittime.	2,800,000 »
	Edifici universitari	100,000 »
	8,063,500 »	
Spese in dipendenza di alluvioni, piene e frane	3,604,000 »	
Spese di riparazione dei danni dell'eruzione del Vesuvio	1,200,000 »	
Spese di riparazione dei danni di terremoti.	2,535,000 »	
Imprevisti per le opere contemplate ai nn. 1 a 12 della tabella C annessa alla legge 22 dicembre 1910, n. 919	200,000 »	
Assegnazione per un fondo di riserva	1,501,900 »	
Totale della categoria prima della parte straordinaria	94,000,000 »	
<i>CATEGORIA II. — Spese di costruzione di strade ferrate</i>	50,000,000 »	
<i>CATEGORIA III. — Movimento di capitali.</i>	10,000 »	
Totale del titolo II (Spesa straordinaria)	144,010,000 »	
Totale delle spese reali (Ordinarie e straordinarie)	189,306,664.50	
<i>CATEGORIA IV. — Partite di giro</i>	12,918,751.49	

RIASSUNTO PER CATEGORIE

Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria) . . .	139,296,664.50
Categoria II. — Costruzione di strade ferrate (Parte straordinaria) . .	50,000,000 »
Categoria III. — Movimento di capitali	10,000 »
<hr/>	
Totale spese reali . . .	189,306,664.50
<hr/>	
Categoria IV. — Partite di giro	12,918,751.49
<hr/>	
Totale generale . . .	202,225,415.99
<hr/>	

APPENDICE

allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici
per l'esercizio finanziario 1913-14

BILANCIO DI PREVISIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1913 al 30 giugno 1914



ENTRATA

TITOLO I.

Parte ordinaria

(Art. 18, prima parte, della legge 7 luglio 1907, n. 429)

§ 1. — *Prodotti del traffico.*

1	Viaggiatori	222,558,418.23
2	Viaggi dei membri del Parlamento	741,581.77
3	Bagagli e cani	9,900,000 »
4	Merci a grande velocità	31,000,000 »
5	Merci a piccola velocità accelerata	29,000,000 »
6	Merci a piccola velocità ordinaria	276,800,000 »
7	Prodotti secondari:	7,800,000 »
	A) Viaggiatori	380,000
	B) Bagagli e cani	50,000
	C) Merci a grande velocità	1,285,000
	D) Merci a piccola velocità accelerata	330,000
	E) Merci a piccola velocità ordinaria	5,755,000
8	Prodotti della navigazione dello stretto di Messina:	700,000 »
	A) Viaggiatori	253,000
	B) Bagagli e cani	11,000
	C) Merci a grande velocità	50,000
	D) Merci a piccola velocità accelerata	80,000
	E) Merci a piccola velocità ordinaria	270,000
	F) Introiti diversi	36,000
	<i>Da riportarsi . . .</i>	578,500,000

		<i>Riporto</i> . . .	578,500,000 »
9	Prodotti del servizio di navigazione (art. 2 e 16 della legge 5 aprile 1908, n. 111):		2,500,000 »
	A) Passeggeri	2,190,000	
	B) Merci	240,000	
	C) Bestiame	47,000	
	D) Introiti diversi	23,000	
		Totale del § 1 . . .	581,000,000 »
	§ 2. — <i>Introiti indiretti dell'esercizio.</i>		
10	Redditi patrimoniali:		2,100,000 »
	A) Pigioli di locali	510,000	
	B) Affitto di terreni ed aree di deposito	280,000	
	C) Vendita di prodotti del suolo	200,000	
	D) Concessioni di caffè, spacci diversi e affitti relativi	620,000	
	E) Canoni per concessioni di binari di raccordo . .	240,000	
	F) Canoni per pedaggi e attraversamenti	150,000	
	G) Diversi	100,000	
11	Telegrammi privati		240,000 »
12	Noli attivi di materiale rotabile in servizio cumulativo		1,000,000 »
13	Nolo di materiali diversi dell'Amministrazione ferroviaria.		800,000 »
14	Proventi per servizi accessori:		1,700,000 »
	A) Tasse per deposito bagagli	240,000	
	B) Tasse per gabinetti di toilette	11,000	
		<i>Da riportarsi</i> . . .	251,000
		<i>Da riportarsi</i> . . .	5,840,000 »

		<i>Riporto</i>	5,840,000 »
		<i>Riporto</i>	251,000
<i>Segue</i> 14	C) Introiti per il servizio di pubblicità nelle stazioni e nei treni	180,000	
	D) Introiti delle rivendite di libri e giornali	600,000	
	E) Introiti lordi per noleggio di cuscini	355,000	
	F) Introiti per il servizio dei <i>camions</i> automobili	3,000	
	G) Servizio di presa e consegna a domicilio	50,000	
	H) Tassa differenziale di trasporto del combustibile venduto a terzi	100,000	
	I) Diversi	161,000	
15	Introiti indiretti del servizio di navigazione (art. 2 della legge 5 aprile 1908, n. 111)		<i>per memoria</i>
16	Introiti devoluti al bilancio in compenso dei nuovi oneri assunti per la gestione pensioni e sussidi (legge 9 luglio 1908, n. 418, art. 3, lettera <i>d</i> , ed art. 8 prima parte):		12,500,000 »
	A) Sovratasse sui trasporti a termini dell'art. 22 della legge 29 marzo 1900, n. 101	10,300,000	
	B) Concorso della gestione pensioni e sussidi nelle spese del servizio sanitario (cap. 82 della spesa)	248,000	
	C) Ricavo della vendita degli oggetti abbandonati e non reclamati	50,000	
	D) Eccedenze di cassa ed eccedenze di tassazione e assegni non rimborsati	1,200,000	
	E) Biglietti d'ingresso nelle stazioni e di accesso ai piroscafi	690,000	
	F) Utili sulla vendita di prontuari, tariffe e documenti di trasporto	8,000	
	G) Diversi	4,000	
17	Introiti per i servizi marittimi di Venezia: (Traghetto - Magazzini generali - Tiraggio - Punto franco - Manipolazione merci - Officina elettrica) e della gestione marittima di Genova molo vecchio (Manipolazioni e servizi diversi per conto terzi)		4,360,000 »
		<i>Da riportarsi</i>	22,700,000 »

		<i>Riporto</i>	22,700,000 »
18	Utili di magazzino:		4,000,000 »
	A) Eccedenze riscontrate nelle scorte	2,500,000	
	B) Maggior ricavo nella vendita dei materiali in rapporto al prezzo di carico e utili diversi	1,500,000	
		Totale del § 2	26,700,000 »
	§ 3. — <i>Entrate eventuali.</i>		
19	Proventi eventuali:		3,500,000 »
	A) Interessi sulle somme eccedenti i bisogni giornalieri di cassa versate nelle sezioni di Tesoreria provinciale presso la Banca d'Italia	200,000	
	B) Interessi di conto corrente colle cessate Società ferroviarie, con Ditte, Imprese, Agenzie, ecc.	100,000	
	C) Multe inflitte per ritardata consegna di materiali e per ritardata ultimazione di lavori (cap. 60 della spesa)	2,200,000	
	D) Differenze di cambio	700,000	
	E) Diversi	300,000	
20	Prelevamenti dal fondo di riserva delle spese impreviste, destinati alla parte ordinaria (art. 24, comma 1° e 4°, della legge 7 luglio 1907, n. 429 e art. 1 della legge 25 giugno 1909, n. 372).		3,700,000 »
21	Economie verificatesi nella gestione dei residui passivi della parte ordinaria ad integrazione del prodotto netto		<i>per memoria</i>
		Totale del § 3	7,200,000 »
	§ 4. — <i>Introiti per rimborsi di spesa.</i>		
22	Trasporti e prestazioni a rimborso di spesa:		12,300,000 »
	A) Trasporti per conto dello Stato	2,600,000	
		<i>Da riportarsi</i>	2,600,000
		<i>Da riportarsi</i>	12,300,000 »

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 GIUGNO 1913

		<i>Riporto</i> . . .	12,300,000 »
		<i>Riporto</i> . . .	2,600,000
Segue 22	B)	Trasporti per lavori in conto spese ordinarie di esercizio e complementari.	400,000
	C)	Trasporti per lavori e forniture in conto patrimoniale e in conto terzi	2,500,000
	D)	Trasporti per conto di imprese incaricate di lavori.	1,600,000
	E)	Trasporti per conto della gestione autonoma dei magazzini	4,790,000
	F)	Spinte e contospinte di carri in dogana	50,000
	G)	Concorso del Ministero della pubblica istruzione nei viaggi dei maestri elementari	40,000
	H)	Trasporti in borsa comune colla Società Veneta, colla Società delle ferrovie di Reggio Emilia e della ferrovia Suzzara-Ferrara	5,000
	I)	Ammagliature, imballaggi ed altre prestazioni delle agenzie doganali	65,000
	K)	Terremoto del 28 dicembre 1908	50,000
	L)	Diverse	200,000
23		Ricuperi dei Servizi della Direzione generale ed altre di carattere generale:	7,565,000 »
	A)	Studi, dirigenza e sorveglianza di lavori e provviste di carattere patrimoniale	5,000,000
	B)	Studi, dirigenza e sorveglianza di lavori e provviste per conto di altre Amministrazioni dello Stato e di terzi.	600,000
	C)	Prestazioni per altre ferrovie	850,000
	D)	Ricuperi di spese giudiziali e contenziose.	60,000
	E)	Ricuperi di spese per il servizio sanitario.	65,000
	F)	Ricuperi di contributi al fondo pensioni e sussidi	50,000
	G)	Ricuperi diversi	940,000
		<i>Da riportarsi</i> . . .	19,865,000 »

		<i>Riporto</i>	19,865,000 ,
24	Ricuperi del servizio movimento:		3,600,000 ,
	A) Per prestazioni in conto spese patrimoniali e complementari	200,000	
	B) Per prestazioni ad altre Amministrazioni dello Stato ed a terzi.	2,060,000	
	C) In conto indennizzi	1,092,000	
	D) Diversi	248,000	
25	Ricuperi del servizio trazione:		15,500,000 ,
	A) Per prestazioni in conto spese patrimoniali e complementari	50,000	
	B) Per manovre con locomotive e carrelli trasbordatori	14,025,000	
	C) Per prestazioni ad altre Amministrazioni dello Stato ed a terzi.	685,000	
	D) Diversi	740,000	
26	Ricuperi del servizio veicoli:		1,800,000 ,
	A) Per prestazioni in conto spese patrimoniali e complementari	10,000	
	B) Per riscaldamento treni (capitoli 6, B-6-d della spesa)	200,000	
	C) Per prestazioni ad altre Amministrazioni dello Stato ed a terzi	400,000	
	D) Diversi.	1,190,000	
27	Ricuperi del servizio lavori:		2,300,000
	A) Per prestazioni in conto spese patrimoniali e complementari	1,855,000	
	B) Per prestazioni ad altre Amministrazioni dello Stato ed a terzi.	280,000	
	C) Diversi	165,000	
28	Ricuperi per prestazioni del servizio di navigazione.		<i>per memoria</i>
29	Versamento in conto esercizio al magazzino, da parte dei Servizi di materie fuori d'uso od esuberanti:		2,800,000
	A) Servizi centrali	50,000	
		<i>Da riportarsi</i>	45,865,000

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 GIUGNO 1913

	<i>Riparto</i>	45,865,000 »
	B) Servizio movimento	370,000
	C) Servizio trazione	290,000
	D) Servizio veicoli	10,000
	E) Servizio lavori	2,075,000
	1. traverse	1,840,000
	2. altri materiali	235,000
	F) Navigazione	5,000
30	Sovvenzione annua del tesoro per il servizio di navigazione (art. 2 della legge 5 aprile 1908, n. 111)	2,700,000 »
31	Ritenute, in conto entrate, al personale proveniente da altre Amministrazioni dello Stato (art. 3 della legge 7 luglio 1876, n. 3212, serie 2 ^a).	35,000 »
32	Contributo di altre Amministrazioni nelle spese delle stazioni e dei tronchi di uso comune	1,600,000 »
33	Somma prelevata sugli affitti delle case economiche per interessi dei capitali investiti nella costruzione delle case stesse (art. 4 della legge 14 luglio 1907, n. 553) (capitolo 87 della spesa)	300,000 »
	Totale del § 4	50,500,000 »
	<i>§ 5. — Introiti con speciale destinazione a reintegro dei corrispondenti capitoli di spesa.</i>	
34	Concorso di enti pubblici o privati nelle spese di straordinaria manutenzione (cap. 49 della spesa)	<i>per memoria</i>
35	Versamento a magazzino di materie provenienti da lavori per riparare o prevenire danni di forza maggiore (cap. 49 della spesa)	<i>per memoria</i>
36	Versamento a magazzino di materiali provenienti dal rinnovamento della parte metallica dell'armamento (cap. 50 della spesa)	<i>per memoria</i>
37	Ricavo dalla demolizione od alienazione del materiale rotabile messo fuori d'uso (cap. 51 della spesa)	<i>per memoria</i>
38	Ricavo dalla demolizione od alienazione di galleggianti fuori servizio (art. 2 della legge 5 aprile 1908, n. 111) (cap. 52 della spesa)	<i>per memoria</i>
	<i>Da riportarsi</i>	»

	<i>Riporto</i> . . .	»
39	Versamento a magazzino di materiali provenienti da lavori in conto migliori.	<i>per memoria</i>
40	Avanzi di mandati d'anticipazione da reintegrare ai capitoli di parte ordinaria (art. 29 della legge 7 luglio 1907, n. 429).	<i>per memoria</i>
	Totale del § 5	»
	TOTALE DEL TITOLO I	665,400,000 »
TITOLO II.		
Parte straordinaria		
(Art. 18, secondo capoverso, della legge 7 luglio 1907, n. 429)		
41	Sovvenzioni del Tesoro per lavori e provviste di carattere patrimoniale:	150,000,000 »
	A) Per la rete ferroviaria 148,000,000	
	B) Per la navigazione 2,000,000	
42	Introiti straordinari da assegnare alle spese di carattere patrimoniale a complemento delle sovvenzioni del Tesoro:	14,420,000 »
	A) Rimborsi e concorsi di Società concessionarie di ferrovie, di altre Amministrazioni pubbliche e di terzi, nella spesa di lavori e provviste in aumento patrimoniale (cap. 71 della spesa). <i>per memoria</i>	
	B) Ricavo dalla vendita dei beni immobili (cap. 71 della spesa). <i>per memoria</i>	
	C) Materiali di disfacimento pertinenti al patrimonio ferroviario (cap. 70 e 71 della spesa) <i>per memoria</i>	
	D) Materiali di disfacimento di galleggianti (cap. 68 della spesa) <i>per memoria</i>	
	E) Versamento a magazzino di materiali d'esercizio esuberanti <i>per memoria</i>	
	<i>Da riportarsi</i>	164,420,000 »

		<i>Riporto</i> . . .	164,420,000 »
<i>Segue</i> 42	F) Contributo della parte ordinaria per spese di rinnovamento del materiale rotabile	14,420,000	
	G) Contributo della parte ordinaria per spese di migliorie	<i>per memoria</i>	
	H) Diversi	<i>per memoria</i>	
43	Avanzi di mandati d'anticipazione da reintegrare ai capitoli di parte straordinaria (art. 29 della legge 7 luglio 1907, n. 429)		<i>per memoria</i>
	Totale del titolo II		164,420,000 »
TITOLO III.			
Magazzini ed Officine			
§ 1. — <i>Gestione autonoma dei magazzini.</i>			
(Art. 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429).			
44	Fondi forniti dal Tesoro per aumento della dotazione di magazzino		<i>per memoria</i>
45	Prelevamenti dal Fondo di riserva delle spese imprevedute, per aumento temporaneo delle scorte (art. 24, comma 1° e 5° della legge 7 luglio 1907, n. 429 modificato dall'art. 1 della legge 25 giugno 1909, n. 372)		<i>per memoria</i>
46	Forniture ai servizi (capitolo 74 della spesa):		185,600,000 »
	A) per conto spese ordinarie di esercizio	95,000,000	
	B) per conto spese complementari	7,600,000	
	C) per conto spese straordinarie	23,400,000	
	D) per conto officine	42,500,000	
	E) per costituzione scorte	17,100,000	
47	Ricavi per vendite e accrediti diversi (somma da reintegrare al cap. 74 della spesa):		<i>per memoria</i>
	A) Vendite al personale, ad Amministrazioni pubbliche ed a terzi	<i>per memoria</i>	
	<i>Da riportarsi</i>		185,600,000 »

		<i>Riporto</i> . . .	185,600,000 »
<i>Segue</i> 47	B) Forniture in conto massa vestiario	<i>per memoria</i>	
	C) Accreditalamento di deficienze giustificate riscontrate nelle scorte e deprezzamenti addebitati all'esercizio (cap. 45-D della spesa).	<i>per memoria</i>	
	D) Vendite al Ministero della guerra per la costruzione e l'esercizio delle ferrovie in Libia	<i>per memoria</i>	
48	Ricuperi e ritenute in conto scorte (cap. 75 della spesa):		<i>per memoria</i>
	A) Ricupero di somme pagate in acconto di forniture in corso	<i>per memoria</i>	
	B) Ricupero di somme pagate in conto acquisti da regolare	<i>per memoria</i>	
	C) Ritenute per garanzia, effettuate ai fornitori.	<i>per memoria</i>	
49	Avanzi di mandati di anticipazione da reintegrare al capitolo 71 della spesa (art. 29 della legge 7 luglio 1907, n. 429)		<i>per memoria</i>
		Totale del § 1	185,600,000 »
§ 2. — <i>Officine.</i>			
50	Corrispettivo dei lavori fatti dalle officine locomotive e dalle officine dei depositi (cap. 77 della spesa):		62,935,000 »
	A) Officine locomotive	40,400,000	
	1. Per manutenzione e riparazione del materiale rotabile (cap. 18 della spesa)	14,400,000	
	2. Per lavori di manutenzione affidati all'industria privata	4,000,000	
	3. Per altri lavori in conto esercizio	2,000,000	
	4. In conto scorte di magazzino	17,400,000	
	5. In conto patrimoniale o per altre Amministrazioni governative e terzi in genere	2,600,000	
		<u>Da riportarsi</u>	62,935,000 »

		<i>Riporto</i> . . .	62,935,000 »
<i>Segue</i> 50	B) Officine dei depositi	22,535,000	
	1. Per manutenzione e riparazione del materiale rotabile (cap. 18 della spesa)	13,000,000	
	2. Per altri lavori in conto esercizio	125,000	
	3. In conto scorte di magazzino	7,710,000	
	4. In conto patrimoniale o per altre Amministrazioni governative e terzi in genere	1,700,000	
51	Materiali di scorta; materie impiegate o scaricate (capitolo 78 della spesa):		17,010,000 »
	A) Servizio trazione	9,400,000	
	1. Scorte fisse per le officine dei depositi	3,800,000	
	2. Parco sale montate e carrelli completi	5,600,000	
	B) Servizio veicoli	7,300,000	
	1. Scorte fisse per le squadre di rialzo	1,500,000	
	2. Parco sale montate e carrelli completi	5,800,000	
	C) Navigazione	310,000	
52	Corrispettivo dei lavori fatti dalle officine veicoli e dalle squadre di rialzo (cap. 79 della spesa):		50,352,000 »
	A) Officine dei veicoli	43,567,000	
	1. Per manutenzione e riparazione materiale rotabile (cap. 24 della spesa).	14,500,000	
	2. Per lavori di manutenzione affidati all'industria privata	18,500,000	
	3. Per altri lavori in conto esercizio	692,000	
	4. In conto scorte di magazzino	7,275,000	
	5. In conto patrimoniale o per altre Amministrazioni governative e terzi in genere	2,600,000	
	<i>Da riportarsi</i>	43,567,000	130,297,000 »

		<i>Riporto</i> . . .	43,537,000	130,297,000 »
Segue 52	B) Squadre di rialzo		6,785,000	
	1. Per manutenzione e riparazione del materiale rotabile (cap. 24 della spesa)		6,000,000	
	2. Per altri lavori in conto esercizio .		60,000	
	3. In conto scorte di magazzino . .		525,000	
	4. In conto patrimoniale o per altre Amministrazioni governative e terzi in genere		200,000	
53	Corrispettivo dei lavori fatti dalle officine del mantenimento (cap. 80 della spesa):			2,790,000 »
	A) per conto dell'esercizio.		50,000	
	B) in conto scorte di magazzino		1,890,000	
	C) in conto spese complementari, in conto patrimoniale o per altre Amministrazioni governative e terzi in genere.		850,000	
		Totale del § 2		133,087,000 »
		Totale del titolo III		318,687,000 »
TITOLO IV.				
Gestione del fondo pensioni e sussidi				
(Legge 9 luglio 1908, n. 418).				
54	Ritenute al personale:			11,600,000 »
	A) Ordinarie (lettera <i>a</i> dell'art. 3 e parte prima del- l'art. 4 della legge 9 luglio 1908, n. 418) 5.50 % .		10,235,000	
	Id. 3.50 %		15,000	
	B) Straordinarie (lettera <i>b</i> dell'art. 3 e capoversi primo e secondo dell'articolo 4 della legge 9 luglio 1908, n. 418).		1,000,000	
		<i>Da riportarsi</i>	11,250,000	11,600,000 »

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 GIUGNO 1913

		<i>Riporto</i> 11,250,000	11,600,000 »
Segue 54	C) Riscatti (art. 9 della legge 9 luglio 1908, n. 418)	50,000	
	D) Multe (lettera <i>f</i> dell'art. 3 della legge 9 luglio 1908, n. 418).	300,000	
55	Contributo dell'Amministrazione in rapporto agli assegni del personale (lettera <i>c</i> dell'art. 3 e art. 4 ultimo capoverso della legge 9 luglio 1908, n. 418) (cap. 30-A e B della spesa)		17,580,000 »
56	Quota del 2 % sul prodotto lordo del traffico (lettera <i>d</i> dell'art. 3 della legge 9 luglio 1908, n. 418) (cap. 30-C e D della spesa)		11,620,000 »
57	Sovratasse sui trasporti delle ferrovie concesse all'industria privata		3,800 »
58	Interessi:		13,000,000 »
	A) sulle somme costituenti i patrimoni dei cessati Istituti di previdenza ferroviari (lettera <i>g</i> dell'art. 3 della legge 9 luglio 1908, n. 418)	2,600,000	
	B) sulle somme accumulate presso la Cassa depositi e prestiti a termini degli articoli 21 e 23 della legge 29 marzo 1900, n. 101 (lettera <i>h</i> dell'art. 3 della legge 9 luglio 1908, n. 418)	600,000	
	C) sulle somme dovute dalla Società delle ferrovie meridionali per i disavanzi verificatisi nelle Casse pensioni e soccorso per il periodo anteriore al 1° luglio 1885 (lett. <i>i</i> dell'art. 3 della legge 9 luglio 1908, n. 418) <i>per memoria</i>		
	D) sulle somme eventualmente dovute dalle cessate Società ferroviarie esercenti le reti Adriatica, Mediterranea e Sicula per i disavanzi verificatisi nelle Casse pensioni e soccorso durante il periodo dal 1° luglio 1885 al 30 giugno 1905 (lettera <i>l</i> dell'art. 3 della legge 9 luglio 1908, n. 418) <i>per memoria</i>		
	E) sulle somme versate alla Cassa depositi e prestiti per residui annuali della gestione del fondo pensioni e sussidi (lettera <i>m</i> dell'art. 3 ed art. 2 della legge 9 luglio 1908, n. 418)	9,800,000	
59	Utili realizzati dalla Cassa depositi e prestiti nell'amministrazione di valori in sua consegna, costituenti il fondo pensioni e sussidi		500,000 »
60	Interessi di lasciti, donazioni ed oblazioni a favore di determinate categorie di pensionati e sussidiati (cap. 85 della spesa)		7,200 »
	Totale del titolo IV		54,311,000 »

TITOLO V.

Gestione delle case economiche per ferrovieri

(Legge 14 luglio 1907, n. 553).

Patrimonio.

61	Somme mutate alle ferrovie dello Stato dal patrimonio del fondo pensioni e sussidi per acquisto e costruzione di case economiche per ferrovieri (art. 1 della legge 14 luglio 1907, n. 553) (cap. 86 della spesa)	4,000,000 »
----	---	-------------

Gestione.

62	Affitto delle case	700,000 »
63	Proventi eventuali	<i>per memoria</i>
64	Prelevamenti dal fondo di riserva (terzo capoverso dell'articolo 10 del regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1907, n. 553, approvato col Regio decreto 10 maggio 1908, n. 233)	<i>per memoria</i>

Totale del titolo V	4,700,000 »
-------------------------------	-------------

TITOLO VI.

Operazioni per conto di terzi§ 1. — *Operazioni attinenti ai trasporti.*

65	Depositi a garanzia (cap. 95 della spesa):	6,500,000 »
	A) per richiesta di vagoni	900,000
	B) per biglietti d'abbonamento	1,000,000
	C) per affrancazione di tasse di porto e di dogana.	4,600,000
66	Ricuperi di tasse doganali e di somme anticipate ai mittenti (cap. 96 della spesa)	80,000,000 »
67	Incasso di assegni sulle merci (cap. 97 della spesa)	200,000,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	286,500,000 »

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI. — TORNATA DEL 19 GIUGNO 1913

		<i>Riporto</i>	286,500,000 >
68	Eccedenze di tassazione sui trasporti:		6,000,000 >
	A) per errori rilevati, all'atto della revisione (cap. 98-A della spesa)	2,000,000	
	B) da rimborsare in seguito a reclamo o per convenzione (cap. 98-B della spesa)	4,000,000	
69	Ricuperi per deficienze di tassazione o per altre differenze contabili (cap. 99 della spesa)		10,000,000 >
70	Tasse di presa e consegna a domicilio (cap. 100 della spesa)		1,100,000 >
71	Prodotti dei tronchi in esercizio speciale:		900,000 >
	A) confine francese-Modane (cap. 101-A della spesa).	740,000	
	B) Cerignola-Campagna - Cerignola-Città (cap. 101-B della spesa)	90,000	
	C) Desenzano-Lago di Garda (cap. 101-C della spesa).	70,000	
72	Somme introitate dalle ferrovie dello Stato per conto di Amministrazioni in servizio cumulativo (cap. 102 della spesa):		80,000,000 >
	A) Trasporti in servizio cumulativo	79,460,000	
	B) Tasse estere in sospenso.	540,000	
73	Somme introitate per conto delle ferrovie dello Stato dalle Amministrazioni in servizio cumulativo (cap. 103 della spesa).		76,000,000 >
74	Ricuperi di crediti per trasporti in conto corrente da Amministrazioni pubbliche e ditte diverse, in base a speciali convenzioni (cap. 104 della spesa):		20,000,000 >
	A) Ministero delle finanze	500,000	
	B) Ministero della guerra	7,000,000	
	C) Amministrazioni e ditte diverse	12,500,000	
		<hr/>	
		Totale del § 1	480,500,000 >
			<hr/>

§ 2. — Operazioni attinenti al personale.

75	Ritenute per sequestri e cessioni delle competenze del personale (cap. 105 della spesa)	6,000,000 »
76	Ritenute per anticipazioni ed addebiti (cap. 106 della spesa).	3,000,000 »
77	Ritenute per massa vestiario (cap. 107 della spesa)	2,000,000 »
78	Contributi al fondo di garanzia per le cessioni di stipendi (articoli 9 e 10 della legge 30 giugno 1908, n. 335, modificata dall'articolo 1 della legge 25 giugno 1909, n. 372) (capitolo n. 108 della spesa):	400,000 »
	A) 2 per cento dell'importo della cessione	200,000
	B) Ritenute fisse.	140,000
	C) Reintegri al fondo	45,000
	D) Interessi	15,000
79	Contributi al fondo di garanzia per le cessioni di salari (articoli 6 e 7 della legge 13 luglio 1910, n. 444) (capitolo n. 109 della spesa):	400,000 »
	A) 2.50 per cento dell'importo della cessione	190,000
	B) Ritenute fisse.	200,000
	C) Reintegri al fondo	5,000
	D) Interessi	5,000
80	Competenze di avvocati e procuratori poste a carico della controparte ed introitate nei giudizi sostenuti dal servizio legale dell'Amministrazione (articoli 42 e 45 delle norme per il riordinamento e pel funzionamento del servizio legale dell'Amministrazione, approvate con Regio decreto 10 maggio 1908, n. 280) (capitolo n. 110 della spesa).	<i>per memoria</i>
Totale del § 2		11,800,000 »

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 GIUGNO 1913

§ 3. — <i>Lavori, forniture e prestazioni</i> <i>per conto di pubbliche Amministrazioni e di privati.</i>		
81	Ministero dei lavori pubblici: costruzione di nuove linee (art. 78 della legge 7 luglio 1907, n. 429 modificato dall'art. 1 della legge 12 luglio 1908, n. 444) (cap. 111 della spesa):	4,550,000 >
	A) Anticipazioni per studi, dirigenza, sorveglianza, liquidazione e collaudo delle costruzioni	4,450,000
	B) Ricupero delle spese per studi, dirigenza e sorveglianza dei lavori.	100,000
82	Ministero dell'Interno — Anticipazioni per lavori da eseguire per conto dell'Amministrazione dell'interno (cap. 112 della spesa):	600,000 >
	A) Riparazione vetture cellulari.	20,000
	B) Impianti, prestazioni e forniture diverse	580,000
83	Ministero della guerra — Anticipazioni per lavori da eseguire per conto dell'Amministrazione militare (cap. 113 della spesa):	6,000,000 >
	A) Riparazione attrezzi per trasporti di truppe	50,000
	B) Impianti diversi	650,000
	C) Esercizio linee.	100,000
	D) Forniture e prestazioni per l'impianto e l'esercizio di ferrovie in Libia	5,200,000
84	Ministero delle poste e dei telegrafi — Anticipazioni per lavori da eseguire per conto dell'Amministrazione postale e telegrafica (cap. 114 della spesa):	3,000,000 >
	A) Riparazione vetture postali	250,000
	B) Illuminazione e riscaldamento vetture postali	300,000
	C) Trasporto valigie ed effetti postali	2,350,000
	D) Impianti, prestazioni e forniture diverse	100,000
85	Rimborsi dal Consorzio del porto di Genova per lavori eseguiti per suo conto dalla azienda ferroviaria (art. 106 del regolamento approvato con Regio decreto 25 giugno 1903, n. 261) (cap. 115 della spesa).	300,000 >
	<i>Da riportarsi</i>	14,450,000 >

		<i>Riporto</i> . . .	14,450,000 »
86	Accrediti ad amministrazioni diverse ed a privati per lavori, forniture e prestazioni (cap. 116 della spesa)		<i>per memoria</i>
87	Servizio delle costruzioni - Ricupero di spese (cap. 117 della spesa):		<i>per memoria</i>
	A) Servizio centrale	<i>per memoria</i>	
	B) Studi e direzioni di lavori a carico della parte straordinaria o per conto di altre Amministrazioni e di terzi	<i>per memoria</i>	
	C) Prestazioni per la costruzione di nuove linee, a carico del bilancio del Ministero dei lavori pubblici.	<i>per memoria</i>	
		Totale del § 3	14,450,000 »
		Totale del titolo VI	506,754,000 »
TITOLO VII.			
Partite di giro			
88	Tasse erariali (cap. 118 della spesa):		46,000,000 »
	A) Tassa sui trasporti	37,350,000	
	B) Tassa sull'assicurazione delle merci	6,000	
	C) Tassa di bollo sui trasporti	4,500,000	
	D) Tassa di bollo a favore delle provincie e dei comuni danneggiati dal terremoto 1908	4,144,000	
89	Imposte e tasse ritenute al personale (cap. 119 della spesa):		-10,000,000 »
	A) Imposta di ricchezza mobile sugli stipendi e sulle competenze accessorie	8,340,000	
	B) Imposta di ricchezza mobile sulle pensioni	1,300,000	
	C) Marche da bollo	160,000	
	D) Addizionale all'imposta di ricchezza mobile a favore delle provincie e dei comuni danneggiati dal terremoto 1908.	200,000	
		<i>Da riportarsi</i>	56,000,000 »

	Ripporto . . .	56,000,000 »
90	Imposta di ricchezza mobile ritenuta a terzi (cap. 120 della spesa):	100,000 »
	A) Imposta normale 100,000	
	B) Imposta addizionale a favore dei danneggiati dal terremoto 1908. <i>per memoria</i>	
91	Imposta sui trasporti pel tratto confine francese-Modane, dovuta all'erario francese (cap. 121 della spesa)	36,000 »
	Totale del titolo VII . . .	56,136,000 »

RIASSUNTO DELL' ENTRATA

Entrate d' esercizio e fondi per aumenti patrimoniali.

Titolo I. - Parte ordinaria:

§ 1. - Prodotti del traffico	581,000,000 »
§ 2. - Introiti indiretti dell'esercizio	26,700,000 »
§ 3. - Entrate eventuali	7,200,000 »
§ 4. - Introiti per rimborsi di spesa	50,500,000 »
§ 5. - Introiti con speciale destinazione a reintegro dei corrispondenti capitoli di spesa	»
Totale titolo I - Parte ordinaria . . .	665,400,000 »
Titolo II. - Parte straordinaria	164,420,000 »
Totale delle entrate ordinarie e straordinarie . . .	829,820,000 »

Gestioni speciali ed autonome.

Titolo III. - Magazzini ed officine:

§ 1. - Gestione autonoma dei Magazzini	185,600,000 »
--	---------------

§ 2. - Officine	133,087,000 »
---------------------------	---------------

Titolo IV. - Gestione del fondo pensioni e sussidi	54,311,000 »
--	--------------

Titolo V. - Gestione delle case economiche per i ferrovieri	4,700,000 »
---	-------------

Titolo VI. - Operazioni per conto di terzi:

§ 1. - Operazioni attinenti ai trasporti	480,500,000 »
--	---------------

§ 2. - Operazioni attinenti al personale	11,800,000 »
--	--------------

§ 3. - Lavori, forniture e prestazioni per conto di pubbliche Am- ministrazioni e di privati	14,450,000 »
---	--------------

Totale delle gestioni speciali ed autonome	884,448,000 »
--	---------------

Titolo VII. - Partite di giro	56,136,000 »
---	--------------

Totale generale dell'entrata	1,770,404,000 »
--	-----------------

S P E S A

TITOLO I.

Parte ordinaria

SEZIONE I. - SPESE D'ESERCIZIO.

(Art. 19, primo capoverso e art. 20 della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificato dall'art. 1 della legge 25 giugno 1909, n. 372).

§ 1. — *Direzione generale - Servizi centrali - Segretariato - Personale - Sanitario - Legale - Ragioneria (esclusi i servizi dell'esercizio) - e Ufficio stralcio.*

1	Personale :	7,800,000 ▶
	A) Stabile e in prova - Stipendi e paghe	6,600,000
	B) Stabile e in prova - Competenze accessorie	1,100,000
	C) Avventizio - Paghe e competenze accessorie	100,000
2	Forniture spese ed acquisti:	450,000 ▶
	A) Forniture di magazzino	200,000
	1. Stampati e cancelleria	130,000
	2. Materie per illuminazione e riscaldamento	10,000
	3. Ricambio del materiale d'inventario	10,000
	4. Materie per la pulizia dei locali e per usi diversi	50,000
	B) Spese dirette	250,000
	1. Illuminazione e riscaldamento	100,000
	2. Riparazione del materiale d'inventario	30,000
	3. Spese per altri titoli diversi	120,000
	Totale del § 1	8,250,000 ▶

§ 2. — Servizio approvvigionamenti		
3	Personale :	6,250,000
	A) Stabile e in prova - Stipendi e paghe	4,550,000
	1. Servizio centrale	1,210,000
	2. Magazzini, depositi ed agenzie	3,340,000
	B) Stabile e in prova - Competenze accessorie	980,000
	1. Servizio centrale	274,000
	2. Magazzini, depositi ed agenzie	706,000
	C) Avventizio - Paghe e competenze accessorie	720,000
	1. Servizio centrale	35,000
	2. Magazzini, depositi ed agenzie	685,000
4	Forniture, spese ed acquisti :	1,400,000
	A) Forniture dei magazzini	340,000
	1. Servizio centrale	37,000
	a) Stampati e cancelleria	31,000
	b) Materie per illuminazione e riscaldamento	1,500
	c) Ricambio del materiale d'inventario	600
	d) Materie per pulizia ed usi diversi	3,900
	2. Magazzini, depositi ed agenzie	303,000
	a) Stampati e cancelleria	70,000
	b) Materie per illuminazione e riscaldamento	73,000
	c) Ricambio del materiale d'inventario	50,000
	d) Materie per pulizia ed usi diversi	110,000
	<i>Da riportarsi</i>	340,000
	<i>Da riportarsi</i>	7,650,000

Segue
4

	<i>Riporto</i>	7,650,000 »
	<i>Riporto</i>	340,000
B) Spese dirette	1,060,000	
1. Servizio centrale	145,000	
a) Illuminazione e riscaldamento	16,000	
b) Riparazione del materiale d'in- ventario	3,000	
c) Spese per altri titoli diversi	126,000	
2. Magazzini depositi ed agenzie	915,000	
a) Illuminazione e riscaldamento	40,000	
b) Riparazione del materiale d'in- ventario	45,000	
c) Spese per altri titoli diversi	830,000	
	<hr/>	
	Totale del § 2	7,650,000 »

§ 3. — Servizio movimento.

5	Personale:	95,500,000 »
	A) Stabile e in prova - Stipendi e paghe	69,750,000
	1. Servizio centrale	1,560,000
	2. Divisioni, sezioni e riparti	7,630,000
	3. Riparti tecnici	870,000
	4. Stazioni	47,290,000
	5. Depositi del personale viaggiante	12,400,000
		<hr/>
	<i>Da riportarsi</i>	67,750,000
		<hr/>
	<i>Da riportarsi</i>	95,500,000 »

		<i>Riporto</i> . . .	95,500,000 »
		<i>Riporto</i> . . . 69,750,000	
<i>Segue</i> 5	B) Stabile e in prova - Competenze accessorie . . .	19,750,000	
	1. Servizio centrale	261,000	
	2. Divisioni, sezioni e riparti	992,000	
	3. Riparti tecnici	294,000	
	4. Stazioni	8,455,000	
	5. Depositi del personale viaggiante . .	9,748,000	
		<hr/>	
	C) Avventizio - Paghe e competenze accessorie . .	6,000,000	
	1. Servizio centrale	50,000	
	2. Divisioni, sezioni e riparti	110,000	
	3. Riparti tecnici	295,000	
	4. Stazioni	5,175,000	
	5. Depositi del personale viaggiante . .	370,000	
		<hr/>	
6	Forniture, spese ed acquisti:		40,000,000 »
	A) Forniture dei magazzini	7,500,000	
	1. Servizio centrale	44,800	
	a) Stampati e cancelleria	28,000	
	b) Materie per illuminazione e riscaldamento	10,000	
	c) Ricambio del materiale d'inventario	1,300	
	d) Materie per pulizia ed usi diversi	5,500	
		<hr/>	
	<i>Da riportarsi</i>	44,800 7,500,000	
		<hr/>	
	<i>Da riportarsi</i>		135,500,000 »

Segue
6

		<i>Riporto</i> . . .	135,500,000 »
	<i>Riporto</i> . . .	44,800 7,500,000	
	2. Divisioni, sezioni e riparti	340,000	
	a) Stampati e cancelleria	240,000	
	b) Materie per illuminazione e riscaldamento	50,000	
	c) Ricambio del materiale d'inventario	25,000	
	d) Materie per pulizia ed usi diversi	25,000	
		<hr/>	
	3. Riparti tecnici	91,000	
	a) Stampati e cancelleria	7,000	
	b) Materie per illuminazione e riscaldamento	12,000	
	c) Ricambio del materiale d'inventario	40,000	
	d) Materie per pulizia ed usi diversi	32,000	
		<hr/>	
	4. Stazioni	4,770,000	
	a) Stampati e cancelleria	1,030,000	
	b) Materie per illuminazione e riscaldamento delle stazioni e dei piazzali	2,150,000	
	c) Ricambio del materiale d'inventario	390,000	
	d) Materie per pulizia ed usi diversi	1,200,000	
		<hr/>	
	<i>Da riportarsi</i>	5,245,800 7,500,000	
		<hr/>	
	<i>Da riportarsi</i>		135,500,000 »

		<i>Riporto</i> . . .	135,500,000
		<i>Riporto</i> . . .	5,245,800 7,500,000
Segue 6	5. Depositi del personale viaggiante . .	126,000	
	a) Stampati e cancelleria . . .	52,000	
	b) Materie per illuminazione e riscaldamento	14,000	
	c) Ricambio del materiale d'inventario	40,000	
	d) Materiale per pulizia ed usi diversi	20,000	
	6. Convogli	1,828,200	
	a) Materie per illuminazione ad olio	385,000	
	b) Materie per illuminazione a gas	100,000	
	c) Materie per illuminazione elettrica, compreso il ricambio degli accumulatori	305,000	
	d) Materie per il servizio di riscaldamento compreso il ricambio delle scaldine .	200,000	
	e) Ricambio copertoni ed altri attrezzi dei veicoli . . .	838,200	
	7. Materie per il funzionamento e la manutenzione del telegrafo, dei segnali elettrici e degli orologi	300,000	
	B) Spese dirette	32,500,000	
	1. Servizio centrale	31,000	
	a) Illuminazione e riscaldamento	12,500	
	<i>Da riportarsi</i> . . .	12,500 31,000	40,000,000
		<i>Da riportarsi</i> . . .	135,500,000

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 GIUGNO 1913Segue
6

		<i>Riporto</i> . . .	135,500,000
	<i>Riporto</i> . . .	12,500	31,000 40,000,000
	b) Riparazione del materiale d'inventario	4,000	
	c) Spese per altri titoli diversi	14,500	
	2. Divisioni, sezioni e riparti	184,000	
	a) Illuminazione e riscaldamento	75,000	
	b) Riparazione del materiale d'inventario	25,000	
	c) Spese per altri titoli diversi	84,000	
	3. Riparti tecnici	250,000	
	a) Illuminazione e riscaldamento	40,000	
	b) Riparazione del materiale d'inventario	30,000	
	c) Spese per altri titoli diversi	180,000	
	4. Stazioni	22,800,000	
	a) Illuminazione e riscaldamento	2,700,000	
	b) Riparazione del materiale d'inventario	500,000	
	c) Manovre con locomotive e con carrelli trasbordatori	13,900,000	
	d) Manovre ed altri servizi di stazione appaltati	5,400,000	
	e) Spese per altri titoli diversi	300,000	
	<i>Da riportarsi</i>	23,265,000	40,000,000
	<i>Da riportarsi</i>		135,500,000

Segue
6

		<i>Riporto</i> . . .	135,500,000 »
		<i>Riporto</i> . . . 23,265,000	40,000,000
	5.	Depositi del personale viaggiante . . .	220,000
	a)	Illuminazione e riscaldamento . . .	25,000
	b)	Riparazione del materiale d'in- ventario	30,000
	c)	Spese per altri titoli diversi . . .	165,000
	6.	Convogli	2,030,000
	a)	Illuminazione a gas	15,000
	b)	Illuminazione elettrica, com- presa la manutenzione degli accumulatori	1,252,000
	c)	Riparazione copertoni ed altri attrezzi dei veicoli	260,000
	d)	Riscaldamento dei treni	503,000
	7.	Indennizzi per perdite, avarie e ritar- data resa di spedizioni	6,000,000
	8.	Compenso all'Amministrazione dei tele- grafi dello Stato per la manutenzione delle linee telegrafiche	285,000
7		Noli passivi di materiale rotabile in servizio cumulativo	1,500,000 »
		<i>Totale del § 3</i>	137,000,000 »
		<i>§ 4. — Servizio commerciale.</i>	
8		Personale:	5,800,000 »
	A)	Stabile e in prova - Stipendi e paghe	4,500,000
	1.	Servizio centrale	640,000
	2.	Controlli prodotti	3,860,000
		<i>Da riportarsi</i>	4,500,000
		<i>Da riportarsi</i>	5,800,000 »

		<i>Riporto</i>	5,800,000 »
		<i>Riporto</i>	4,500,000
Segue 8	B) Stabile e in prova - Competenze accessorie	1,275,000	
	1. Servizio centrale	140,000	
	2. Controlli prodotti	1,135,000	
		<hr/>	
	C) Avventizio - Paghe e competenze accessorie	25,000	
	1. Servizio centrale	6,000	
	2. Controlli prodotti	19,000	
		<hr/>	
9	Forniture, spese ed acquisti:		265,000 »
	A) Forniture dei magazzini	140,000	
	1. Servizio centrale	11,000	
	a) Stampati e cancelleria	7,000	
	b) Materie per illuminazione e riscaldamento.	3,000	
	c) Ricambio del materiale d'inventario	200	
	d) Materie per pulizia ed usi diversi	800	
		<hr/>	
	2. Controlli prodotti	129,000	
	a) Stampati e cancelleria	112,000	
	b) Materie per illuminazione e riscaldamento	2,000	
	c) Ricambio del materiale d'inventario	2,000	
	d) Materie per pulizia ed usi diversi	13,000	
		<hr/>	
	<i>Da riportarsi</i>	140,000	
		<hr/>	
	<i>Da riportarsi</i>		6,065,000 »

		<i>Riporto</i>	6,065,000 »
		<i>Riporto</i>	140,000
Segue	B) Spese dirette	125,000	
9	1. Servizio centrale	12,000	
	a) Illuminazione e riscaldamento	6,000	
	b) Riparazione del materiale d'in- ventario	1,500	
	c) Spese per altri titoli diversi	4,500	
	2. Controlli prodotti	113,000	
	a) Illuminazione e riscaldamento	74,000	
	b) Riparazione del materiale d'in- ventario	11,000	
	c) Spese per altri titoli diversi	28,000	
		<hr/>	
		Totale del § 4	6,065,000 »
			<hr/>
	§ 5. — <i>Navigazione colle Isole.</i>		
10	Personale:		1,700,000 »
	A) Stabile e in prova — Stipendi e paghe	910,000	
	1. Servizio centrale	100,000	
	2. Uffici esterni	100,000	
	3. Personale di coperta	455,000	
	4. Personale di macchina	255,000	
		<hr/>	
		<i>Da riportarsi</i>	910,000
			<hr/>
		<i>Da riportarsi</i>	1,700,000 »

		<i>Riporto</i> . . .	1,700,000 *
		<i>Riporto</i> . . .	910,000
Segue 10	B) Stabile e in prova - Competenze accessorie . . .	110,000	
	1. Servizio centrale	25,000	
	2. Uffici esterni	25,000	
	3. Personale di coperta	30,000	
	4. Personale di macchina	30,000	
		<hr/>	
	C) Avventizio - Paghe e competenze accessorie . . .	680,000	
	1. Servizio centrale	2,500	
	2. Uffici esterni	6,500	
	3. Personale di coperta	180,000	
	4. Personale di macchina	325,000	
	5. Personale ausiliario	166,000	
		<hr/>	
11	Forniture, spese ed acquisti:		3,400,000 *
	A) Forniture di magazzini	2,770,000	
	1. Servizio centrale - Uffici esterni . . .	19,000	
	a) Stampati e cancelleria . . .	17,200	
	b) Materie per illuminazione e riscaldamento	100	
	c) Ricambio del materiale . . .	450	
	d) Materie per pulizia ed usi diversi	1,250	
		<hr/>	
	<i>Da riportarsi</i> . . .	19,000	2,770,000
		<hr/>	
	<i>Da riportarsi</i> . . .		5,100,000 *

		<i>Riporto</i> . . .	5,100,000 »
		<i>Riporto</i> . . .	19,000 2,770,000
Segue 11	2. Piroscafi	2,751,000	
	a) Combustibile	2,436,000	
	b) Materie di consumo per scafo e camera	120,000	
	c) Materie di consumo per le macchine	165,000	
	d) Ricambio del materiale d'in- ventario	30,000	
	B) Spese dirette		630,000
	1. Servizio centrale - Uffici esterni . .	250,000	
	a) Illuminazione e riscaldamento	2,000	
	b) Riparazione del materiale di inventario	1,000	
	c) Diversi	247,000	
	2. Piroscafi	380,000	
	a) Riparazione e manutenzione scafo e camera	160,000	
	b) Riparazione e manutenzione macchine	145,000	
	c) Diversi	75,000	
12	Manutenzione degli approdi		10,000 »
13	Indennizzi		<i>per memoria</i>
14	Ancoraggio e spese portuali		320,000 »
15	Noleggio di piroscafi (articolo 5 della legge 5 aprile 1908, n. 111) .		<i>per memoria</i>
		Totale del § 5	5,430,000 »

§ 6. — Servizio trazione.

16	Personale :		43,000,000 »
	A) Stabile e in prova - Stipendi e paghe	25,400,000	
	1. Servizio centrale	770,000	
	2. Divisioni, sezioni e riparti	3,100,000	
	3. Depositi locomotive (Dirigenza e servizio interno)	4,050,000	
	4. Condotta locomotive (Macchinisti, fuochisti e funzionanti).	17,100,000	
	5. Locomozione elettrica (Dirigenza e servizio interno dei depositi, stazioni centrali elettriche, macchinisti T. E).	350,000	
	6. Ventilazione delle gallerie	30,000	
	B) Stabile e in prova - Competenze accessorie	15,860,000	
	1. Servizio centrale	70,000	
	2. Divisioni, sezioni e riparti	400,000	
	3. Depositi locomotive (Dirigenza e servizio interno)	1,100,000	
	4. Condotta locomotive (Macchinisti, fuochisti e funzionanti)	14,075,000	
	5. Locomozione elettrica (Dirigenza e servizio interno dei depositi, stazioni centrali elettriche, macchinisti T. E.)	200,000	
	6. Ventilazione delle gallerie	15,000	
	C) Avventizio - Paghe e competenze accessorie	1,740,000	
	1. Servizio centrale	10,000	
	2. Divisioni, sezioni e riparti	41,500	
	<i>Da riportarsi</i>	51,500	1,740,000
	<i>Da riportarsi</i>		43,000,000 »

Segue
16

		<i>Riporto</i> . . .	43,000,000 »
		<i>Riporto</i> . . . 51,500	1,740,000
	3.	Depositi locomotive (Dirigenza e servizio interno)	1,438,000
	4.	Condotta locomotive (Macchinisti, fuochisti e funzionanti)	160,000
	5.	Locomozione elettrica (Dirigenza e servizio interno dei depositi, stazioni centrali elettriche, macchinisti T. E.).	88,000
	6.	Ventilazione delle gallerie	2,500
17		Forniture, spese ed acquisti:	69,830,000 »
	A)	Forniture dei magazzini	66,760,900
	1.	Servizio centrale	29,700
	a)	Stampati e cancelleria	21,000
	b)	Materie per illuminazione e riscaldamento	6,500
	c)	Ricambio del materiale d'inventario	200
	d)	Materie per pulizia ed usi diversi	2,000
	2.	Divisioni, sezioni e riparti	102,000
	a)	Stampati e cancelleria	83,000
	b)	Materie per illuminazione e riscaldamento	5,000
	c)	Ricambio del materiale d'inventario	3,500
	d)	Materie per pulizia ed usi diversi	10,500
		<i>Da riportarsi</i>	131,700 66,760,900
		<i>Da riportarsi</i>	112,830,000 »

Segue
17

		<i>Riporto</i>	112,830,000 »
		<i>Riporto</i>	131,700 66,760,900
3.	Locomozione	66,629,200	
a)	Stampati e cancelleria	64,000	
b)	Materie per illuminazione e riscaldamento locali e piazzali	202,000	
c)	Ricambio del materiale d'inventario	102,000	
d)	Combustibile per la locomozione a vapore	61,000,000	
e)	Materie per untura locomotive e illuminazione esterna dei convogli a vapore	2,500,000	
f)	Combustibile e altre materie per stazioni centrali elettriche	930,000	
g)	Materie per untura ed illuminazione esterna dei locomotori e delle automotrici elettriche	20,000	
h)	Combustibile ed altre materie per motori fissi dei depositi, e dei rifornitori e per carrelli trasbordatori delle stazioni	475,000	
i)	Combustibile ed altre materie per motori fissi dei ventilatori delle gallerie	110,000	
k)	Materie per usi diversi	1,226,200	
B)	Spese dirette		3,069,100
1.	Servizio centrale	23,300	
a)	Illuminazione e riscaldamento	10,000	
	<i>Da riportarsi</i>	10,000	23,300 3,059,100
		<i>Da riportarsi</i>	112,830,000 »

Segue
17

		<i>Riporto</i> . . .	112,830,000 »
	<i>Riporto</i> 10,000	23,300 3,069,100	
b)	Riparazione del materiale d'inventario	1,300	
c)	Spese per altri titoli diversi	12,000	
2.	Divisioni, sezioni e riparti	53,300	
a)	Illuminazione e riscaldamento	20,800	
b)	Riparazione del materiale di inventario	9,000	
c)	Spese per altri titoli diversi	23,500	
3.	Locomozione	2,992,500	
a)	Illuminazione e riscaldamento locali e piazzali	310,000	
b)	Riparazione del materiale d'inventario.	135,000	
c)	Riparazione al materiale d'in- ventario delle centrali e- lettriche	4,500	
d)	Fornitura e pompatura d'ac- qua.	1,600,000	
e)	Energia elettrica fornita da terzi <i>per memoria</i>		
f)	Prestazioni di altre ferrovie	100,000	
g)	Spese diverse per le centrali elettriche	80,000	
h)	Spese diverse per la venti- lazione delle gallerie	15,000	
i)	Spese per altri titoli diversi.	748,000	
		<i>Riporto</i>	112,830,000 »

		<i>Riporto</i> . . .	112,830,000 »
18	Manutenzione locomotive ed automotrici:		31,400,000 »
	A) Eseguita nelle Officine dell'amministrazione (capitolo 50A e 50B dell'entrata).	27,400,000	
	1. Locomotive, tenders e automotrici a vapore	26,900,000.	
	2. Locomotori elettrici ed automotrici elettriche (esclusa l'apparecchiatura elettrica)	300,000	
	3. Apparecchiatura elettrica dei locomotori e delle automotrici	200,000	
		<hr/>	
	B) Eseguita dall'industria privata.	4,000,000	
	1. Locomotive, tenders e automotrici a vapore (escluse le caldaie)	3,980,000	
	2. Locomotori elettrici ed automotrici elettriche (esclusa l'apparecchiatura elettrica)	10,000	
	3. Apparecchiatura elettrica dei locomotori e delle automotrici	10,000	
		<hr/>	
		Totale del § 6. . . .	144,230,000 »
			<hr/>
	§ 7. — Servizio veicoli.		
19	Personale:		6,000,000 »
	A) Stabile e in prova - Stipendi e paghe	4,100,000	
	1. Servizio centrale	870,000	
	2. Divisioni, sezioni e riparti	870,000	
	3. Pulizia, verifica e untura veicoli.	2,360,000	
		<hr/>	
	<i>Da riportarsi</i>	4,100,000	
		<hr/>	
	<i>Da riportarsi</i>		6,000,000 »

		<i>Riporto</i>	6,000,000 »
		<i>Riporto</i>	4,100,000
<i>Segue</i> 19	B) Stabile e in prova - Competenze accessorie	750,000	
	1. Servizio centrale	160,000	
	2. Divisioni, sezioni e riparti	140,000	
	3. Pulizia, verifica e untura veicoli	450,000	
	C) Avventizio - Paghe e competenze accessorie	1,150,000	
	1. Servizio centrale	15,000	
	2. Divisioni, sezioni e riparti	10,000	
	3. Pulizia, verifica e untura veicoli	1,125,000	
20	Forniture, spese ed acquisti:		800,000 »
	A) Forniture di magazzino	645,080	
	1. Servizio centrale	67,000	
	a) Stampati e cancelleria	43,000	
	b) Materie per illuminazione e riscaldamento	13,000	
	c) Ricambio del materiale d'inventario	1,000	
	d) Materie per pulizia ed usi diversi	10,000	
	2. Divisioni, sezione e riparti	28,180	
	a) Stampati e cancelleria	21,700	
	b) Materie per illuminazione e riscaldamento	1,350	
	c) Ricambio del materiale d'inventario	1,000	
	d) Materie per pulizia ed usi diversi	4,130	
	<i>Da riportarsi</i>	95,180	645,080
		<i>Da riportarsi</i>	6,800,000 »

Segue
20

		<i>Riporto</i>	6,800,000 >
	<i>Riporto</i>	95,180	645,080
3. Pulizia, verifica e untura veicoli . .	549,900		
<i>a)</i> Stampati e cancelleria	9,400		
<i>b)</i> Materie per illuminazione e riscaldamento	27,000		
<i>c)</i> Ricambio del materiale d'inventario	13,500		
<i>d)</i> Combustibile ed altre materie per generatori di vapore per riscaldamento dei treni (preventivo e con carri riscaldatori)	100,000		
<i>e)</i> Materie per untura e pulizia veicoli	356,000		
<i>f)</i> Materie per usi diversi	44,000		
	<hr/>	<hr/>	
B) Spese dirette		154,920	
1. Servizio Centrale	25,500		
<i>a)</i> Illuminazione e riscaldamento	8,000		
<i>b)</i> Riparazione del materiale d'inventario	5,000		
<i>c)</i> Spese per altri titoli diversi	12,500		
	<hr/>		
2. Divisioni, sezioni e riparti	16,600		
<i>a)</i> Illuminazione e riscaldamento	7,200		
<i>b)</i> Riparazione del materiale d'inventario	3,550		
<i>c)</i> Spese per altri titoli diversi	5,850		
	<hr/>	<hr/>	
	<i>Da riportarsi</i>	42,100	154,920
		<hr/>	
		<i>Da riportarsi</i>	6,800,000 >

			<i>Riporto</i> . . .	6,800,000
			<i>Riporto</i> . . .	42,100 154,920
Segue 20	3. Pulizia, verifica ed untura veicoli . .	112,820		
	a) Illuminazione e riscaldamento	13,900		
	b) Riparazione del materiale d'inventario	8,000		
	c) Pulizia veicoli	4,750		
	d) Prestazioni di altre ferrovie	74,000		
	e) Diversi	12,170		
21	Manutenzione veicoli			38,000,000
	A) Eseguita dall'Amministrazione		20,500,000	
	1. Carrozze	11,000,000		
	2. Bagagliai	1,500,000		
	3. Carri	8,000,000		
	B) Eseguita dall'industria privata		17,500,000	
	1. Carrozze	6,000,000		
	2. Bagagliai	1,500,000		
	3. Carri	10,000,000		
			Totale del § 7 . . .	44,800,000
	§ 8. — Servizio lavori.			
22	Personale:			48,400,000
	A) Stabile e in prova - Stipendi e paghe		30,755,000	
	1. Servizio centrale	1,500,000		
	2. Divisioni, sezioni e riparti	7,560,000		
			<i>Da riportarsi</i> . . .	9,060,000 30,755,000
			<i>Da riportarsi</i> . . .	48,400,000

Segue
22

		<i>Riporto</i>	48,400,000
		<i>Riporto</i>	30,755,000
	3.	Sorveglianza della linea	10,565,000
	4.	Manutenzione della linea	10.200,000
	5.	Manutenzione, impianti fissi per tra- zione elettrica	180,000
	6.	Operai	<u>750,000</u>
	B)	Stabile e in prova - Competenze accessorie	5,420,000
	1.	Servizio centrale	264,000
	2.	Divisioni, sezioni e riparti	1,136,000
	3.	Sorveglianza della linea	1,520,000
	4.	Manutenzione della linea	2,030,000
	5.	Manutenzione, impianti fissi per tra- zione elettrica	70,000
	6.	Operai	<u>400,000</u>
	C)	Avventizio - Paghe e competenze accessorie	12,225,000
	1.	Servizio centrale	56,000
	2.	Divisioni, sezioni e riparti	460,000
	3.	Sorveglianza della linea	2,200,000
	4.	Manutenzione della linea	9,090,000
	5.	Manutenzione impianti fissi per tra- zione elettrica	119,000
	6.	Operai	<u>300,000</u>
23		Forniture spese ed acquisti:	3,260,000
	A)	Forniture di magazzino	2,310,000
	1)	Servizio centrale	95,000
	a)	Stampati e cancelleria	60,000
		<i>Da riportarsi</i>	<u>60,000</u>
			95,000
			<u>2,310,000</u>
		<i>Da riportarsi</i>	51,660,000

			<i>Riporto</i>	51,660,000
		<i>Riporto</i>	60,000	95,000 2,310,000
Segue 23	b)	Materie per illuminazione e riscaldamento	15,000	
	c)	Ricambio del materiale d'inventario	5,000	
	d)	Materie per pulizia ed usi diversi	15,000	
	2.	Divisioni, sezioni e riparti	345,000	
	a)	Stampati e cancelleria	235,000	
	b)	Materie per illuminazione e riscaldamento	56,000	
	c)	Ricambio del materiale d'inventario	9,000	
	d)	Materie per pulizia ed usi diversi	45,000	
	3.	Linea	1 ^o 70,000	
	a)	Materie per illuminazione e riscaldamento	800,000	
	b)	Ricambio del materiale d'inventario	360,000	
	c)	Materie per pulizia ed usi diversi	710,000	
	B)	Spese dirette	950,000	
	1.	Servizio centrale	65,000	
	a)	Illuminazione e riscaldamento	19,000	
	b)	Riparazione del materiale di inventario	15,000	
	c)	Spese per altri titoli diversi	31,000	
		<i>Da riportarsi</i>	65,000	3,260,000
		<i>Da riportarsi</i>		51,660,000 »

		<i>Riporto</i> . . .	51,660,000 »
		<i>Riporto</i> . . .	65,000 3,260,000
Segue 23	2. Divisioni, sezioni e riparti	165,000	
	a) Illuminazione e riscaldamento	70,000	
	b) Riparazione del materiale di inventario	25,000	
	c) Spese per altri titoli diversi	70,000	
	3. Linea	720,000	
	a) Illuminazione e riscaldamento	15,000	
	b) Riparazione del materiale di inventario	300,000	
	c) Sgombro neve	240,000	
	d) Spese per titoli diversi	165,000	
24	Manutenzione della linea:		20,000,000 »
	A) Forniture di Magazzino	13,000,000	
	1. Corpo stradale, chiusure e piantagioni	300,000	
	2. Ponti, viadotti, ecc.	70,000	
	3. Gallerie.	2,000	
	4. Fabbricati e dipendenze	140,000	
	5. Meccanismi fissi e condotte d'acqua	500,000	
	6. Massicciata	10,000	
	7. Traverse e legnami d'armamento comprese le traverse in ferro ed in cemento	11,900,000	
	8. Impianti fissi per trazione elettrica	78,000	
	<i>Da riportarsi</i>	13,000,000	
	<i>Da riportarsi</i>		71,660,000 »

		<i>Riporto</i>	71,660,000 »
		<i>Riporto</i>	13,000,000
Segue 24	B) Spese dirette	7,000,000	
	1. Corpo stradale, chiusure e piantagioni.	900,000	
	2. Ponti, viadotti ecc.	580,000	
	3. Gallerie	50,000	
	4. Fabbricati ecc.	4,100,000	
	5. Meccanismi fissi ecc.	400,000	
	6. Massicciata	640,000	
	7. Traverse e legnami d'armamento	320,000	
	8. Impianti fissi per trazione elettrica	10,000	
		<hr/>	
		Totale del § 8	71,660,000 »
	§ 9. — <i>Navigazione dello Stretto di Messina.</i>		
25	Personale		405,000 »
	A) Stabile e in prova - Stipendi e paghe	155,000	
	B) Stabile e in prova - Competenze accessorie	150,000	
	C) Avventizio - Paghe e competenze accessorie	100,000	
		<hr/>	
26	Forniture, spese ed acquisti.		465,000 »
	A) Forniture dei magazzini	425,000	
	1. Combustibili	300,000	
	2. Materie di consumo per scafo e camera	74,500	
	3. Materie di consumo per macchine	40,000	
	4. Ricambio del materiale d'inventario	9,500	
	5. Materie per la manutenzione degli approdi	1,000	
		<hr/>	
		<i>Da riportarsi</i>	425,000
		<hr/>	
		<i>Da riportarsi</i>	870,000 »

		<i>Riporto</i> . . .	870,000 »
		<i>Riporto</i> . . .	425,000
Segue 26	B) Spese dirette	40,000	
	1. Riparazione e manutenzione piroscalf	33,000	
	3. Manutenzione degli approdi	1,000	
	4. Spese per altri titoli diversi	6,000	
		<hr/>	
		Totale del § 9	870,000 »
	§ 10. — <i>Spese generali dell'amministrazione.</i>		
27	Consiglio generale e Commissioni compartimentali del traffico (art. 61 della legge 7 luglio 1907, n. 429)		10,000 »
28	Forniture spese ed acquisti		980,000 »
	A) Forniture di magazzino.	105,000	
	1. Avvisi, orari e pubblicazioni diverse	27,000	
	2. Biglietti per viaggiatori	68,000	
	3. Materie impiegate in campioni e prove	10,000	
		<hr/>	
	B) Spese dirette	875,000	
	1. Avvisi, orari e pubblicazioni diverse	605,000	
	2. Materie impiegate in campioni e prove	12,000	
	3. Biglietti per viaggiatori	258,000	
		<hr/>	
29	Imposte e tasse:		3,220,000 »
	A) Imposta erariale e sovrimposta sui terreni e fabbricati.	1,790,000	
	B) Imposte e tasse diverse	28,000	
	C) Imposta di R. M., a carico dell'esercizio, sulle competenze del personale (articolo 19 della legge 22 aprile 1905, n. 137)	1,402,000	
		<hr/>	
		<i>Da riportarsi</i>	4,210,000 »

		<i>Riporto</i>	4,210,000 »
30	Contributo al fondo pensioni e sussidi:		29,200,000 »
	A) Contributo in rapporto agli assegni del personale (art. 3 e 4 della legge 9 luglio 1908, n. 418) (cap. 55 dell'entrata)	17,525,000	
	B) Contributo in rapporto agli assegni del personale di navigazione (art. 3 e 4 della legge 9 luglio 1908, n. 418) (cap. 55 dell'entrata)	55,000	
	C) Quota del 2 per cento sul prodotto lordo del traffico (art. 3 della legge 9 luglio 1908, n. 418) (cap. 56 dell'entrata)	11,570,000	
	D) Quota del 2 per cento sul prodotto lordo della navigazione (art. 3 della legge 9 luglio 1908, n. 418) (cap. 56 dell'entrata)	50,000	
31	Spese per assegni e indennità diverse al personale:		2,400,000 »
	A) Assegni di disponibilità	3,000	
	B) Quota di compartecipazione nella spesa delle forniture di vestiario	505,000	
	C) Indennità di legge al personale operaio ed alle rispettive famiglie per inabilità permanente o per morte in conseguenza d'infortunio sul lavoro (art. 5 della legge 9 luglio 1908, n. 418)	1,695,000	
	D) Pensioni di grazia concesse dalle amministrazioni precedenti	21,000	
	E) Quote di pensioni o d'indennità spettanti al personale proveniente da altre amministrazioni dello Stato (art. 7 della legge 12 luglio 1906, n. 332)	37,000	
	F) Quote di pensioni o d'indennizzi spettanti al personale di navigazione proveniente dalla Regia marina (art. 10 della legge 5 aprile 1908, n. 111 e art. 8 e 9 della legge 25 giugno 1909, n. 372). <i>per memoria</i>		
	G) Premi di assicurazione di avventizi alla Cassa Nazionale invalidità e vecchiaia	27,000	
	H) Indennità corrisposta ad agenti stabili non soggetti a ritenuta per pensioni, esonerati dal servizio od alle rispettive famiglie	112,000	
		<hr/>	
		<i>Da riportarsi</i>	35,810,000 »

	<i>Riporto</i>	35,810,000 »
32	Assegni di esonero (art. 59 della legge 7 luglio 1907, n. 429)	400,000 »
33	Gratificazioni al personale (art. 4 della legge 13 aprile 1911, n. 310).	1,800,000 »
34	Gratificazioni al personale, escluso quello dirigente, in dipendenza delle economie conseguite sulle spese di personale (art. 3 della legge 13 aprile 1911, n. 310)	4,000,000 »
35	Oblazioni e sussidi al personale	800,000 »
36	Spese per il terremoto 1908:-	<i>per memoria</i>
	A) Soccorsi al personale e famiglie »	
	B) Sostituzione o riparazione di materiali distrutti o avariati »	
	C) Diversi »	
37	Spese per il servizio sanitario (art. 8 della legge 9 luglio 1908, n. 418):	1,300,000 »
	A) A totale carico dell'Amministrazione ferroviaria 400,000	
	1. Forniture di magazzino 100,000	
	2. Spese dirette 300,000	
	B) In comune col fondo pensioni e sussidi. 900,000	
38	Spese giudiziali e contenziose	360,000 »
39	Affitto, adattamento e riparazione di locali privati per uso d'uffici e di magazzino	1,000,000 »
	A) Forniture di magazzino 10,000	
	B) Spese dirette 990,000	
40	Indennizzi per danni alle persone ed alle proprietà a causa dell'esercizio od in seguito ad infortuni	1,450,000 »
41	Provvigione alle agenzie italiane ed estere per la vendita di biglietti di viaggio	500,000 »
42	Spese per la sorveglianza dei trasporti.	135,000 »
43	Contributo nelle spese delle stazioni e dei tronchi di uso comune di altre amministrazioni	1,475,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	49,030,000 »

	<i>Riparto</i>	49,030,000 »
44	Compensi alle ferrovie estere per il servizio dei loro treni, fra le stazioni internazionali ed il confine.	850,000 »
45	Spese eventuali:	3,470,000 »
	A) Interessi di conto corrente colle cessate Società ferroviarie, con Ditte, Imprese, Agenzie, ecc.	200,000
	B) Premi per anticipata consegna di materiali o per anticipata ultimazione di lavori	150,000
	C) Differenze di cambio	750,000
	D) Addebito di deficienze giustificate e deprezzamenti nelle scorte di magazzino (cap. 47-C dell'entrata)	1,415,000
	E) Premi di assicurazione contro g'incendi	»
	F) Concorso nelle spese degli Uffici internazionali di liquidazione dei trasporti.	35,000
	G) Diverse	920,000
	<hr/> Totale del § 10	<hr/> 53,350,000 »
	§ 11. — <i>Servizi secondari.</i>	
46	Servizi accessori ad impresa od in economia:	800,000 »
	A) Spese per il servizio di affissione nelle stazioni e nei treni.	55,000
	B) Spese per le rivendite dei libri e giornali.	360,000
	C) Quota dovuta all'impresa per noleggio cuscini.	260,000
	D) Spese per il servizio di <i>camions</i> automobili	65,000
	E) Rccapito telegrammi per espresso.	2,000
	F) Diversi.	58,000
	G) Forniture di magazzino per i servizi accessori in economia.	»
	<hr/> <i>Da riportarsi</i>	<hr/> 800,000 »

		<i>Riporto</i>	800,000 »
47	Servizi speciali marittimi di Venezia (Traghetto - Magazzini generali - Tiraggio - Punto franco - Manipolazioni merci - Officina elettrica) e della gestione marittima di Genova Molovecchio (Manipolazioni e servizi diversi per conto terzi):		4,300,000 »
	A) Personale stabile e in prova - Stipendi e paghe	130,000	
	B) Personale stabile e in prova - Competenze accessorie.	47,000	
	C) Personale avventizio - Paghe e competenze accessorie	240,000	
	D) Forniture di magazzino	130,000	
	E) Energia elettrica.	115,000	
	F) Manutenzione materiale e spese diverse	3,638,000	
48	Annualità per la ricostituzione in 50 anni dei capitali mutuati sul Fondo pensioni e sussidi, per acquisto e costruzione di case economiche pei ferrovieri (art. 5 della legge 14 luglio 1907, n. 553).		360,000 »
		Totale del § 11	5,460,000 »
		Totale Sezione I	484,765,000 »
SEZIONE II. — SPESE COMPLEMENTARI.			
(Art. 11 della legge 19 luglio 1906, n. 362; art. 20 primo capoverso, della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificato dall'art. 1 della legge 25 giugno 1909, n. 372).			
49	Lavori per riparare o prevenire danni di forza maggiore (cap. 34 e 35 dell'entrata):		4,800,000 »
	A) Spese per lavori a contratto ed in economia.	4,465,000	
	B) Forniture di magazzino	110,000	
	C) Trasporti.	100,000	
	D) Espropriazioni	30,000	
	E) Spese diverse	10,000	
	F) Contributo Consorzi idraulici.	85,000	
		<i>Da riportarsi</i>	4,800,000 »

		<i>Riporto</i> . . .	4,800,000 »
50	Rinnovamento della parte metallica dell'armamento (cap. 36 dell'entrata):		7,900,000 »
	A) Forniture di magazzino	7,600,000	
	B) Trasporti	300,000	
51	Rinnovamento del materiale rotabile (cap. 37 e 42 dell'entrata) . .		14,420,000 »
52	Rinnovamento dei galleggianti (art. 2 della legge 5 aprile 1908, n. 111) (cap. 38 dell'entrata)		660,000 »
		Totale della Sezione II . . .	27,780,000 »
	SEZIONE III. — SPESE ACCESSORIE.		
	(Art. 20, secondo capoverso, della legge 7 luglio 1907, n. 429 modificato dall'art. 1 della legge 25 giugno 1909, n. 372).		
	§ 1. — <i>Spese accessorie attinenti all'azienda ferroviaria.</i>		
53	Annualità dovuta al Tesoro per interessi ed ammortamento:		77,435,793.81
	A) Del valore del materiale rotabile e d'esercizio consegnato alle ferrovie dello Stato e del valore della dotazione iniziale di magazzino (art. 1 della legge 25 giugno 1905, n. 261) 23,114,575.91		
	B) Delle somme fornite per aumento della dotazione iniziale di magazzino (art. 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429)	2,358,308 »	
	C) Delle somme fornite per spese patrimoniali (art. 1 della legge 23 dicembre 1906, n. 638) . . .	50,400,162.07	
	D) Delle somme fornite per spese straordinarie dipendenti dal terremoto del 28 dicembre 1908	649,867.68	
	E) Delle somme fornite per acquisto di 4000 carri e per costruzione dei relativi parchi e mezzi di riparazione	622,310.79	
	F) Delle somme fornite per il materiale di navigazione in eccedenza ai 15 milioni (art. 20 della legge 5 aprile 1908, n. 111)	290,569.36	
		<i>Da riportarsi</i> . . .	77,435,793.81

	<i>Riparto</i> . . .	77,435,793.81
54	Interessi sulle somme pagate dal Tesoro con mezzi ordinari di tesoreria (art. 3, capoverso, della legge 23 dicembre 1906, n. 638):	1,862,500 »
	A) Per le liquidazioni delle gestioni ferroviarie sociali <i>per memoria</i>	
	B) Per aumenti della dotazione di magazzino . . . <i>per memoria</i>	
	C) Per spese patrimoniali 1,707,844. »	
	D) Per materiali di navigazione in eccedenza ai 15 milioni 15,000 »	
	E) Per lavori dipendenti dal terremoto del 28 dicembre 1908 25,000 »	
	F) Per acquisto di 4000 carri e costruzione dei relativi parchi e mezzi di riparazione . . . 23,238.53	
	G) Per il capitale rimborsato dei certificati di credito 3.65 per cento. 91,417.47	
55	Annualità dovute al Tesoro per interessi ed ammortamento delle somme fornite per la costruzione e l'acquisto del materiale navale (art. 20 della legge 5 aprile 1908, n. 111)	644,876.19
56	Assegnazione al Fondo di riserva per le spese impreviste in ragione di 6 milioni di lire all'anno (art. 24 della legge 7 luglio 1907, n. 429 modificato dall'art. 1 della legge 25 giugno 1909, n. 372) .	6,000,000 »
57	Reintegro al Fondo di riserva per le spese impreviste, delle somme prelevate a favore delle spese ordinarie (art. 24, ultimo capoverso, della legge 7 luglio 1907, n. 429)	26,391,830 »
58	Noleggio di materiale rotabile per insufficienza di dotazione. . . .	<i>per memoria</i>
59	Contributo per le spese della Corte dei conti (art. 2 della legge 9 luglio 1905, n. 361)	120,000 »
60	Restituzione di multe inflitte per ritardata consegna di materiale o per ritardata ultimazione di lavori (capitolo 19-C dell'entrata) . . .	1,500,000 »
61	Perdite verificatesi nella gestione dei residui attivi della parte ordinaria a diminuzione del prodotto netto	<i>per memoria</i>
	Totale del § 1	113,955,000 »

§ 2. — <i>Spese accessorie</i> <i>estraneae all'azienda ferroviaria e avanzo di gestione.</i>		
62	Spese terremoto del 28 dicembre 1908.	50,000 »
63	Contributo al Consorzio per l'industria zolfifera siciliana (art. 17 della legge 15 luglio 1906, n. 333)	850,000 »
64	Versamento al Tesoro dell'avanzo della gestione (art. 6, secondo capoverso, della legge 22 aprile 1905, n. 137)	38,000,000 »
Totale del § 2		38,900,000 »
Totale della Sezione III		152,855,000 »
Totale del Titolo I		665,400,000 »
TITOLO II.		
Parte straordinaria.		
(Art. 21 della legge 7 luglio 1907, n. 429).		
65	Spese di primo impianto dell'Amministrazione centrale e dei dipendenti servizi:	100,000 »
	A) Lavori a contratto ed in economia	70,000
	B) Forniture di magazzino	10,000
	C) Trasporti	1,000
	D) Studi, dirigenza e sorveglianza	5,200
	E) Diverse	13,800
66	Spese per reintegrare l'Amministrazione della deficienza di manutenzione al 1° luglio 1905:	<i>per memoria</i>
	A) delle linee	<i>per memoria</i>
	B) del materiale rotabile	<i>per memoria</i>
67	Acquisto del materiale rotabile:	66,440,000 »
	A) Spese di acquisto, dogana, trasporto, ecc.	65,000,000
	B) Studi, dirigenza e sorveglianza	1,000,000
	C) Forniture di magazzino	440,000
<i>Da riportarsi</i>		66,540,000 »

		<i>Riporto</i>	66,540,000 »
68	Acquisto di galleggianti (cap. 42-D dell'entrata):		2,000,000 »
	A) Spese di acquisto, dogana, trasporto, ecc.	1,800,000	
	B) Studi, dirigenza e sorveglianza	100,000	
	C) Forniture di magazzino	100,000	
69	Miglioramenti al materiale rotabile ed ai galleggianti:		3,780,000 »
	A) Materiale rotabile	3,700,000	
	1. in servizio	3,700,000	
	2. in occasione di rinnovamento . . <i>per memoria</i>		
	B) Galleggianti	80,000	
	1. in servizio	80,000	
	2. in occasione di rinnovamento	»	
70	Materiale di esercizio in aumento di dotazione (cap. 42-C dell'entrata):		5,000,000 »
	A) Forniture di magazzino	2,500,000	
	B) Acquisti diretti e spese accessorie	2,500,000	
71	Lavori in conto patrimoniale (cap. 42-A, B e C dell'entrata):		87,000,000 »
	A) Lavori a contratto ed in economia	55,000,000	
	B) Forniture di magazzino	20,000,000	
	C) Espropriazioni	6,000,000	
	D) Trasporti	2,000,000	
	E) Studi, dirigenza e sorveglianza	3,000,000	
	F) Diverse	1,000,000	
72	Miglioramenti alle linee ed agli armamenti:		<i>per memoria</i>
	A) Lavori a contratto ed in economia	<i>per memoria</i>	
	B) Forniture di magazzino	<i>per memoria</i>	
	<i>Da riportarsi</i>	»	
	<i>Da riportarsi</i>		164,320,000 »

		<i>Riporto</i> . . .	164,320,000 »
		<i>Riporto</i> . . . »	
<i>Segue</i> 72	C) Espropriazioni	<i>per memoria</i>	
	D) Trasporti	<i>per memoria</i>	
	E) Studi, dirigenza e sorveglianza	<i>per memoria</i>	
	F) Diverse	<i>per memoria</i>	
73	Spese di primo impianto e per aumenti patrimoniali del servizio di navigazione (primo capov. dell'art. 20 della legge 5 aprile 1908, n. 111)		100,000 »
	Totale del titolo II. . . .		164,420,000 »
TITOLO III.			
Magazzini ed officine.			
§ 1. — <i>Gestione autonoma dei magazzini</i>			
(Art. 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429).			
74	Spese per acquisto di scorte e per materiali restituiti al magazzino (capitoli 46 e 47 dell'entrata):		185,600,000 »
	A) Acquisti di scorte	125,000,000	
	B) Versamenti dalle officine di materie lavorate . . .	30,000,000	
	C) Versamenti dalle officine e dai servizi di materie esuberanti, o fuori d'uso	24,600,000	
	D) Addebiti diversi per eccedenze e simili	4,500,000	
	E) Vestiario	1,500,000	
75	Pagamenti e rimborsi in conto scorte (capitolo 48 dell'entrata:		<i>per memoria</i>
	A) Acconti sulle forniture in corso	<i>per memoria</i>	
	B) Pagamenti in conto acquisti da regolare	<i>per memoria</i>	
	C) Rimborso ai fornitori di ritenute per garanzia	<i>per memoria</i>	
76	Reintegro dei prelevamenti dal fondo di riserva delle spese imprevedute, per aumento temporaneo delle scorte (art. 24, ultimo capoverso della legge 7 luglio 1907, n. 429)		<i>per memoria</i>
	Totale del § 1		185,600,000 »

§ 2. — *Officine.*

77	Spese per lavori delle officine locomotive e delle officine dei depositi (capitolo 50 dell'entrata):	62,935,000 »
	A) Officine locomotive	40,400,000
	1. Personale pagato a ruolo mensile	2,270,000
	a) Stabile e in prova - Stipendi e paghe	2,000,000
	b) Stabile e in prova - Competenze accessorie	255,000
	c) Avventizio - Paghe e competenze accessorie	15,000
	2. Personale pagato a quindicina	7,840,000
	a) Stabile e in prova - Stipendi e paghe	4,500,000
	b) Stabile e in prova - Competenze accessorie	2,560,000
	c) Avventizio - Paghe e competenze accessorie	780,000
	3. Forniture di magazzino	24,000,000
	4. Pagamenti per lavori affidati all'industria privata	5,000,000
	5. Spese diverse	1,290,000
	B) Officine dei depositi	22,535,000
	1. Personale pagato a ruolo mensile	900,000
	a) Stabile e in prova - Stipendi e paghe	635,000
	b) Stabile e in prova - Competenze accessorie	200,000
	c) Avventizio - Paghe e competenze accessorie	65,000
	<i>Da riportarsi</i>	900,000
		62,935,000
		62,935,000 »

			<i>Riparto</i> . . .	62,935,000 »
		<i>Riparto</i> . . .	900,000 62,935,000	
77	2. Personale pagato a quindicina . . .	5,945,000		
	a) Stabile e in prova - Stipendi e paghe	3,470,000		
	b) Stabile e in prova - Competenze accessorie -	1,685,000		
	c) Avventizio - Paghe e competenze accessorie	790,000		
	3. Forniture di magazzino	15,000,000		
	4. Diversi	690,000		
78	Materiali di scorta; materie ricevute (capitolo 46-E e 51 dell'entrata):			17,010,000 »
	A) Servizio trazione		9,400,000	
	1. Scorte fisse per le officine dei depositi	3,800,000		
	2. Parco sale montate e carrelli completi	5,600,000		
	B) Servizio veicoli		7,300,000	
	1. Scorte fisse per le squadre di rialzo	1,500,000		
	2. Parco sale montate e carrelli completi	5,800,000		
	C) Navigazione		310,000	
79	Spese per lavori delle officine veicoli e delle squadre di rialzo (capitolo 52 dell'entrata):			50,352,000 »
	A) Officine veicoli		43,567,000	
	1. Personale pagato a ruolo mensile . . .	1,017,000		
	a) Stabile e in prova - Stipendi e paghe	865,000		
	<i>Da riportarsi</i>	865,000	1,017,000 43,567,000	
			<i>Da riportarsi</i> . . .	130,297,000 »

Segue
79

		<i>Riporto</i> . . .	130,297,000 »
	<i>Riporto</i> . . .	865,000	1,017,000 43,567,000
b)	Stabile e in prova - Competenze accessorie	141,000	
c)	Avventizio - Paghe e competenze accessorie	11,000	
2.	Personale pagato a quindicina	8,550,000	
a)	Stabile e in prova - Stipendi e paghe	4,930,000	
b)	Stabile e in prova - Competenze accessorie	2,870,000	
c)	Avventizio - Paghe e competenze accessorie	750,000	
3.	Forniture di magazzino	12,000,000	
4.	Pagamenti per lavori affidati all'industria privata	20,000,000	
5.	Diversi	2,000,000	
B)	Squadre di rialzo	6,785,000	
1.	Personale pagato a ruolo mensile	540,000	
a)	Stabile e in prova - Stipendi e paghe	390,000	
b)	Stabile e in prova - Competenze accessorie	100,000	
c)	Avventizio - Paghe e competenze accessorie	50,000	
2.	Personale pagato a quindicina	2,585,000	
a)	Stabile e in prova - Stipendi e paghe	1,660,000	
b)	Stabile e in prova - Competenze accessorie	800,000	
	<i>Da riportarsi</i>	2,460,000	3,125,000 50,325,000
		<i>Da riportarsi</i>	130,297,000 »

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 GIUGNO 1913

		<i>Riportò</i> . . .	130,297,000 »
		<i>Riportò</i> . . . 2,460,000 3,125,000 50,352,000	
Segue 79	c) Avventizio - Paghe e competenze accessorie	125,000	
	3. Forniture di magazzino	3,500,000	
	4. Diverse	160,000	
80	Spese per lavori delle officine del mantenimento (cap. 53 dell'entrata):		2,790,000 »
	A) Personale pagato a ruolo mensile	530,000	
	1. Stabile e in prova - Stipendi e paghe	265,000	
	2. Stabile e in prova - Competenze accessorie	165,000	
	3. Avventizio - Paghe e competenze accessorie	100,000	
	B) Personale pagato a quindicina	160,000	
	1. Stabile e in prova - Stipendi e paghe	105,000	
	2. Stabile e in prova - Competenze accessorie	35,000	
	3. Avventizio - Paghe e competenze accessorie	20,000	
	C) Forniture di magazzino	2,000,000	
	D) Spese diverse	100,000	
	Totale del § 2		133,087,000 »
	Totale del titolo III		318,687,000 »

TITOLO IV.

Gestione del fondo pensioni e sussidi.

(Legge 9 luglio 1908, n. 418).

81	Pensioni	27,000,000 »
82	Sussidi	100,000 »
83	Concorso nelle spese del servizio sanitario (capitolo 16-B dell'entrata)	320,000 »
84	Versamento alla Cassa depositi e prestiti dell'avanzo della gestione (art. 2 della legge 9 luglio 1908, n. 418)	26,883,800 »
85	Erogazione dei proventi del fondo lasciti, donazioni ed oblazioni, a favore di determinate categorie di pensionati e sussidiati (capitolo 60 dell'entrata)	7,200 »
	Totale del titolo IV	54,311,000 »

TITOLO V.

Gestione delle case economiche per i ferrovieri.

(Legge 14 luglio 1907, n. 553).

Patrimonio.

86	Spese per acquisto e costruzione di case economiche per i ferrovieri (art. 1 della legge 14 luglio 1907, n. 553) (capitolo 61 dell'entrata)	4,000,000 »
----	---	-------------

Gestione.

87	Interessi dei capitali investiti nella costruzione ed acquisto di case economiche (cap. 33 dell'entrata)	300,000 »
88	Manutenzione ordinaria	2,000 »
89	Imposte e sovrimposte	<i>per memoria</i>
90	Spese di amministrazione, custodia e diverse	10,000 »
91	Illuminazione, riscaldamento e acqua potabile	20,000 »
92	Manutenzione straordinaria	<i>per memoria</i>
	<i>Riparto</i>	4,332,000 »

	<i>Riporto</i>	4,332,000 »
93	Premi per la buona conservazione dei fabbricati (art. 50 del regolamento approvato col Regio decreto 10 maggio 1908, n. 233) . . .	2,000 »
94	Versamenti alla Cassa depositi e prestiti delle somme per la costituzione del fondo di riserva (secondo capoverso dell'art. 10 del regolamento approvato col Regio decreto 10 maggio 1908, n. 233):	366,000 »
	A) per temporanee esenzioni di imposte e sovrimposte <i>per memoria</i>	
	B) eccedenze attive dei bilanci	366,000 »
	Totale del titolo V	4,700,000 »
 TITOLO VI. Operazioni per conto di terzi. 		
§ 1. — <i>Operazioni attinenti ai trasporti.</i>		
95	Restituzione di depositi a garanzia (capitolo 65 dell'entrata)	6,500,000 »
	A) per richiesta di vagoni	900,000
	B) per biglietti d'abbonamento	1,000,000
	C) per affrancazione di tasse di porto e di dogana.	4,600,000
96	Tasse doganali e somme anticipate ai mittenti (capitolo 66 dell'entrata):	80,000,000 »
97	Pagamento di assegni sulle merci (capitolo 67 dell'entrata)	200,000,000 »
98	Erogazione delle eccedenze di tassazione sui trasporti:	6,000,000 »
	A) per errori rilevati nella revisione (capitolo 68-A dell'entrata)	2,000,000
	B) in seguito a reclamo o per convenzione (cap. 68-B dell'entrata).	4,000,000
99	Reintegro delle deficienze di tassazione e di altre differenze contabili (cap. 69 dell'entrata)	10,000,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	302,500,000 »

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 GIUGNO 1913

	<i>Riparto</i> . . .	302,500,000 »
100	Erogazione delle tasse di presa e consegna a domicilio (cap. 70 dell'entrata)	1,100,000 »
101	Erogazione dei prodotti dei tronchi in esercizio speciale:	900,000 »
	A) Confine francese - Modane (cap. 71-A dell'entrata).	740,000
	B) Cerignola Campagna - Cerignola Città (cap. 71-B dell'entrata)	90,000
	C) Desenzano - Lago di Garda (cap. 71-C dell'entrata).	70,000
102	Erogazione delle somme introitate per conto di Amministrazioni in servizio cumulativo (cap. 72 dell'entrata):	80,000,000 »
	A) Per trasporti in servizio cumulativo.	79,460,000
	B) Per tasse estere in sospeso	540,000
103	Addebito alle Amministrazioni in servizio cumulativo delle somme da esse introitate per conto delle ferrovie dello Stato (cap. 73 dell'entrata)	76,000,000 »
104	Trasporti fatti in conto corrente ad Amministrazioni pubbliche e ditte diverse, in base a speciali convenzioni (cap. 74 dell'entrata):	20,000,000 »
	A) Ministero delle finanze.	500,000
	B) Ministero della guerra	7,000,000
	C) Amministrazioni e Ditte diverse	12,500,000
	Totale del § 1 . . .	480,500,000 »
	§ 2. — <i>Operazioni attinenti al personale.</i>	
105	Erogazione delle ritenute per sequestri e cessioni sulle competenze del personale (cap. 75 dell'entrata)	6,000,000 »
106	Anticipazioni e addebiti (cap. 76 dell'entrata)	3,000,000 »
107	Forniture in conto massa vestiario e restituzione del fondo individuale (cap. 77 dell'entrata)	2,000,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	11,000,000 »

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 GIUGNO 1913

	<i>Riporto</i> . . .	11,000,000 »
108	Erogazione dei contributi al fondo di garanzia per le cessioni di stipendi (art. 11 della legge 30 giugno 1908, n. 335, modificata dalla legge 25 giugno 1909, n. 372) (cap. 78 d'Entrata)	400,000 »
	A) Pagamenti e riscatto di cessioni a carico del fondo 300,000	
	B) Rimborsi di ritenute fatti ad agenti collocati a riposo. 5,000	
	C) Contributo alle spese d'Amministrazione 25,000	
	D) Versamenti alla Cassa depositi e prestiti. 70,000	
109	Erogazione dei contributi al fondo di garanzia per le cessioni di salari (art. 8 della legge 13 luglio 1910, n. 444) (cap. 79 d'Entrata).	400,000 »
	A) Pagamenti e riscatto di cessioni a carico del fondo 100,000	
	B) Rimborsi di ritenute fatti ad agenti collocati a riposo. 1,000	
	C) Contributo alle spese d'Amministrazione 25,000	
	D) Versamenti alla Cassa depositi e prestiti 274,000	
110	Erogazione delle somme versate dalle controparti per competenze di avvocato e procuratore poste a loro carico nei giudizi sostenuti dal Servizio legale dell'Amministrazione ferroviaria (art. 42, 45 e 46 delle norme per riordinamento e funzionamento del Servizio legale approvate con R. D. 10 maggio 1908, n. 280) (cap. 80 dell'entrata).	<i>per memoria</i>
	Totale del § 2	11,800,000 »
	<i>§ 3. — Lavori, forniture e prestazioni per conto di pubbliche Amministrazioni e di privati.</i>	
111	Ministero dei lavori pubblici - Spese per studi, dirigenza, sorveglianza, liquidazione e collaudo delle costruzioni (articolo 78 della legge 7 luglio 1907, n. 429 modificato dall'art. 1 della legge 12 luglio 1908, n. 444) (cap. 81 dell'entrata):	4,550,000 »
	A) Personale. 3,150,000	
	B) Stampati e cancelleria 45,000	
	<i>Da riportarsi</i> 3,195,000	
	<i>Da riportarsi</i>	4,550,000 »

		<i>Riporto</i> . . .	4,550,000 »
		<i>Da riportarsi</i> . . .	3,195,000
<i>Segue</i> 111	C) Manutenzione del mobiliare e di altri oggetti d'inventario	10,000	
	D) Pigione e manutenzione di locali	100,000	
	E) Illuminazione e riscaldamento	20,000	
	F) Spese di campagna e diverse	225,000	
	G) Quota spese del Servizio Centrale XII	820,000	
	H) Quota spese generali dell'Amministrazione	180,000	
112	Ministero dell'interno - Spese per lavori eseguiti per conto dell'Amministrazione dell'interno (cap. 82 dell'entrata):		600,000 »
	A) Riparazioni vetture cellulari	20,000	
	B) Impianti, prestazioni e forniture diverse	580,000	
113	Ministero della guerra - Spese per lavori eseguiti per conto dell'Amministrazione militare (cap. 83 dell'entrata):		6,000,000 »
	A) Riparazioni attrezzi per trasporti di truppe	50,000	
	B) Impianti diversi	650,000	
	C) Esercizio linee	100,000	
	D) Forniture e prestazioni per l'impianto e l'esercizio di ferrovie in Libia	5,200,000	
114	Ministero delle poste e dei telegrafi - Spese per lavori eseguiti per conto dell'Amministrazione postale e telegrafica (cap. 84 dell'entrata):		3,000,000 »
	A) Riparazione vetture postali	250,000	
	B) Illuminazione e riscaldamento vetture postali	300,000	
	C) Trasporto valigie ed effetti postali	2,350,000	
	D) Impianti, prestazioni e forniture diverse	100,000	
		<i>Da riportarsi</i> . . .	14,150,000 »

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 GIUGNO 1913

	<i>Riporto</i>	14,150,000 »
115	Spese per lavori eseguiti per conto del Consorzio del porto di Genova (art. 106 del Regolamento approvato con R. decreto 25 giugno 1903, n. 261) (cap. 85 dell'entrata)	300,000 »
116	Addebiti ad amministrazioni diverse ed a privati per lavori, forniture e prestazioni (cap. 86 dell'entrata)	<i>per memoria</i>
117	Servizio delle costruzioni (cap. 87 dell'entrata)	<i>per memoria</i>
	A) Servizio centrale	<i>per memoria</i>
	1. Personale	<i>per memoria</i>
	2. Stampati e cancelleria	<i>per memoria</i>
	3. Manutenzione del mobiliare ed altri oggetti d'inventario	<i>per memoria</i>
	4. Pigione e manutenzione dei locali.	<i>per memoria</i>
	5. Illuminazione e riscaldamento	<i>per memoria</i>
	6. Spese diverse	<i>per memoria</i>
	B) Studi e direzione di lavori a carico della parte straordinaria o per conto di altre amministrazioni e di terzi	<i>per memoria</i>
	1. Personale	<i>per memoria</i>
	2. Stampati e cancelleria	<i>per memoria</i>
	3. Manutenzione del mobiliare e di altri oggetti d'inventario.	<i>per memoria</i>
	4. Pigione e manutenzione dei locali.	<i>per memoria</i>
	5. Illuminazione e riscaldamento	<i>per memoria</i>
	6. Spese diverse	<i>per memoria</i>
	7. Quota spese del servizio XII	<i>per memoria</i>
	C) Prestazioni per la costruzione di nuove linee a carico del bilancio del Ministero dei lavori pubblici	<i>per memoria</i>
	1. Movimento di materie.	<i>per memoria</i>
	<i>Da riportarsi</i> » »	
	<i>Da riportarsi</i>	14,450,000 »

Segue
117

	<i>Riporto</i> . . .	14,450,000 »
	<i>Riporto</i> . . . »	
	2. Opere d'arte e manufatti <i>per memoria</i>	
	3. Fabbricati <i>per memoria</i>	
	4. Inghiaimento <i>per memoria</i>	
	5. Espropriazioni <i>per memoria</i>	
	6. Nolo materiale rotabile <i>per memoria</i>	
	7. Trasporti <i>per memoria</i>	
	8. Forniture di materiale metallico d'ar- mamento e meccanismi fissi. . . <i>per memoria</i>	
	9. Forniture di traverse e legnami d'ar- mamento <i>per memoria</i>	
	10. Impianto del telegrafo <i>per memoria</i>	
	11. Chiusura della strada e delle stazioni. <i>per memoria</i>	
	12. Mano d'opera. <i>per memoria</i>	
	13. Diverse. <i>per memoria</i>	
	Totale del § 3	14,450,000 »
	Totale del Titolo VI	506,750,000 »

TITOLO VII.

Partite di giro

118	Versamento delle tasse erariali (cap. 88 dell'entrata):	46,000,000 »
	A) Tassa sui trasporti 37,350,000	
	B) Tassa sull'assicurazione delle merci 6,000	
	C) Tassa di bollo 4,500,000	
	D) Tassa di bollo a favore delle provincie e dei comuni danneggiati dal terremoto 1908 4,144,000	
	<i>Da riportarsi</i>	46,000,000 »

		<i>Riporto</i> . . .	46,000,000 »
119	Versamento delle imposte e tasse ritenute al personale (cap. 88 dell'entrata):		10,000,000 »
	A) Imposta di ricchezza mobile sugli stipendi e sulle competenze accessorie	8,340,000	
	B) Imposta di ricchezza mobile sulle pensioni	1,300,000	
	C) Marche da bollo	160,000	
	D) Addizionale all'imposta di ricchezza mobile a favore delle provincie e dei comuni danneggiati dal terremoto 1908	200,000	
120	Versamento dell'imposta di ricchezza mobile ritenuta a terzi (cap. 90 dell'entrata):		100,000 »
	A) Imposta normale	100,000	
	B) Imposta addizionale a favore dei danneggiati del terremoto 1908 <i>per memoria</i>		
121	Versamento all'erario francese dell'imposta sui trasporti pel tratto Confine francese-Modane (cap. 91 dell'entrata)		36,000 »
	Totale del Titolo VII		56,136,000 »

RIASSUNTO DELLA SPESA

Spese d'esercizio e per aumenti patrimoniali.

Titolo I. — Parte ordinaria:		
Sezione I. — Spese d'esercizio:		
§ 1. — Direzione generale, Servizi centrali I, II, III, IV, V e Ufficio stralcio	8,250,000 »	
§ 2. — Approvvigionamenti	7,650,000 »	
§ 3. — Servizio movimento	137,000,000 »	
§ 4. — Servizio commerciale	6,065,000 »	
§ 5. — Servizio colle Isole	5,430,000 »	
§ 6. — Servizio trazione	144,230,000 »	
§ 7. — Servizio veicoli	44,800,000 »	
§ 8. — Servizio lavori	71,660,000 »	
§ 9. — Navigazione dello stretto di Messina	870,000 »	
§ 10. — Spese generali dell'Amministrazione	53,350,000 »	
§ 11. — Servizi secondari	5,460,000 »	
Totale Sezione I	484,765,000 »	
Sezione II. — Spese complementari	27,780,000 »	
Sezione III. — Spese accessorie:		
§ 1. — Spese accessorie attinenti all'azienda ferroviaria	113,955,000 »	
§ 2. — Spese accessorie estranee all'azienda ferroviaria e avanzo di gestione	38,900,000 »	
Totale del titolo I — Parte ordinaria	665,400,000 »	
Titolo II. — Parte straordinaria	164,420,000 »	
Totale delle spese ordinarie e straordinarie	829,820,000 »	

Gestioni speciali ed autonome.	
Titolo III. — Magazzini ed Officine:	
§ 1. — Gestione autonoma dei Magazzini	185,600,000 »
§ 2. — Officine	133,087,000 »
Titolo IV. — Gestione del fondo pensioni e sussidi	54,311,000 »
Titolo V. — Gestione delle case economiche per i ferrovieri	4,700,000 »
Titolo VI. — Operazioni per conto di terzi:	
§ 1. — Operazioni attinenti ai trasporti	480,500,000 »
§ 2. — Operazioni attinenti al personale	11,800,000 »
§ 3. — Lavori, forniture e prestazioni per conto di pubbliche Amministrazioni e di privati	14,450,000 »
Totale delle gestioni speciali ed autonome.	884,448,000 »
Titolo VII. — Partite di giro	56,136,000 »
Totale generale della spesa	1,770,404,000 »

PRESIDENTE. Do lettura degli articoli del disegno di legge:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare e spese ordinarie e straordinarie del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1913 al 30 giugno 1914, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

Il limite d'impegno nell'esercizio 1913-14 per le sovvenzioni per costruzioni ferroviarie di cui all'art. 4 della legge 30 aprile 1899, n. 168, agli articoli 1 e 4 della legge 16 giugno 1907, n. 540, e all'art. 5 della legge 12 luglio 1908, n. 444, è fissato in lire 600,000.

Resta all'infuori del limite sopradetto l'ammontare delle sovvenzioni da corrispondere a norma dell'art. 2 della legge 21 luglio 1911, n. 848, per la concessione di nuove ferrovie in Sicilia.

(Approvato).

Art. 3.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate e a far pagare le spese riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1913 al 30 giugno 1914, a termini della legge 7 luglio 1907, n. 429, in conformità dello stato di previsione allegato in appendice alla presente legge.

(Approvato).

Art. 4.

Agli effetti dell'art. 38 del testo unico delle disposizioni per le pensioni del personale delle ferrovie dello Stato, approvato con Regio decreto 22 aprile 1909, n. 229, il limite massimo dell'annualità per le pensioni da concedersi nell'esercizio 1913-14 in dipendenza dei normali collocamenti a riposo non chiesti dagli aventi, senza che concorra la constatata loro inabilità, è stabilito nella somma di lire 800,000.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e prego i senatori segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari numerano i voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Albertoni, Annaratone.

Bacelli, Balestra, Barracco Roberto, Barzellotti, Bertetti, Bettoni, Biscaretti, Blaserna.

Cadolini, Camerano, Cefalo, Cefaly, Celoria, Cencelli, Chironi, Coffari, Colombo, Colonna Fabrizio, Colonna Prospero, Cuzzi.

D'Alife, Dalla Vedova, Dallolio, D'Andrea, De Cesare, De Cupis, Del Zio, De Riseis, De Sonnaz, Di Brazzà, Di Carpegna, Di Collobiano, Di Prampero, Di San Giuliano, Di Terranova.

Fabrizi, Facheris, Falconi, Faravelli, Filomusi Guelfi, Fiocca, Florena, Fortunato, Franchetti, Frasara.

Garavetti, Gherardini, Giordano Apostoli, Giorgi, Goiran, Gorio, Grassi, Guala, Gualterio, Gui.

Inghilleri.

Lagasi, Leonardi Cattolica, Lucca, Luciani.

Malaspina, Malvezzi, Manassei, Maragliano, Mariotti, Martinez, Martuscelli, Massarucci, Mazza, Mazziotti, Mazzoni, Mele, Melodia, Minervini, Morra.

Parpaglia, Passerini, Paternò, Pedotti, Perla, Petrella, Pigorini.

Reynaudi, Riolo, Rolandi Ricci, Rossi Giovanni, Roux.

Saladini, Salvarezza Cesare, San Martino Enrico, Santini, Schupfer, Scillamà, Spingardi.

Tajani, Tamassia, Tami, Tiepolo, Todaro, Tommasini, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi.

Vacca, Veronese, Vidari.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE BLASERNA

Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1913-14 » (N. 1059).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Stato di previsione dell'entrata dell'esercizio finanziario 1913-14 ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 GIUGNO 1913

BISCARETTI, *segretario*, legge :
(V. Stampato N. 1059).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il senatore Lagasi.

LAGASI. Terrò conto dell'ora e parlerò telegraficamente.

L'onorevole relatore della Giunta del bilancio nella sua relazione alla Camera dei deputati, accennando al maggior gettito delle imposte principali, scriveva: « che può dirsi quasi esclusivamente dovuto al materiale sviluppo dei ceti per le migliorate condizioni economiche del paese dalle quali essi traggono alimento ». L'onor. ministro del tesoro, nella discussione seguita alla Camera, diceva: « che l'incremento delle entrate, la conseguenza del miglioramento del tenore di vita di tutte le classi sociali e dell'evoluzione della pubblica economia, è la sincera e schietta espressione del suo progresso ».

Non mi permetto di dubitare delle loro affermazioni; constatato però che certi aumenti sono dovuti anche a girate di torchio degli agenti delle imposte.

Per esemplificare, accennerò al maggiore gettito dell'imposta sui fabbricati, dovuta non a leggi nuove, ma a nuove e, mi si permetta, arbitrarie interpretazioni delle vecchie.

Mi consenta quindi il Senato di richiamare l'attenzione dell'onor. ministro del tesoro sulla necessità di presentare una legge per la revisione dell'imposta sui fabbricati, che ponga fine ad uno stato di cose, non solo illegale, ma di sopraffazione e di spogliazione. Un provvedimento a questo riguardo ormai si impone perchè siano, secondo vuole lo Statuto, non solo equamente distribuiti fra i contribuenti, ma anche diminuiti i pesi.

L'applicazione della tassa sui fabbricati è regolata ancora dalla legge organica del 26 gennaio 1865, lievemente modificata da quella del 11 luglio 1889. Secondo queste leggi, la revisione generale dovrebbe farsi periodicamente di cinque in cinque anni; le parziali invece ogniquale volta venga dimostrato che il reddito lordo di un edificio sia aumentato o diminuito di un terzo per cause con effetto continuativo. Nonostante le tassative disposizioni della legge 26 gennaio 1865, le revisioni generali non si fanno; si fanno invece le parziali, anche se le

cause dell'aumento non siano specifiche, non intrinseche od estrinseche ai fabbricati, ma di indole generale.

La finanza da un po' di tempo in qua, eludendo il chiaro e preciso disposto della legge organica, sulla scorta del regolamento 24 agosto 1877, rivede a poco a poco, anno per anno la tassa sui fabbricati in ogni comune, in ogni circondario, in ogni regione, per modo da sostituire in tutta Italia la revisione parziale alla revisione generale. Spero che la finanza agisca *spontè non spinte*, perchè l'onor. ministro del tesoro ha dichiarato alla Camera che egli può assicurare colla massima sincerità che non coltiva alcuna idea di fiscalismo anche perchè l'ambiente sociale del nostro Paese non è propizio ad inasprimenti fiscali. Il sistema per arrivare a questa revisione non mi pare legale; nonostante le decisioni del 4 maggio 1908 della suprema Corte di cassazione e del 21 novembre 1910 della Commissione centrale per le imposte, che la Cassazione ha pedissequamente seguito.

Comunque, e per le mutate e migliorate condizioni economiche e sociali e per le mutate e migliorate condizioni intrinseche ed estrinseche della proprietà edilizia, urge provvedere per togliere di mezzo le stridenti sperequazioni tra contribuenti e contribuenti dell'imposta. Dico stridenti perchè, mentre i proprietari dei fabbricati esistenti all'epoca della revisione del 1890 pagano in base alle pensioni d'affitto reali o presunte del tempo; i proprietari dei nuovi o rinnovati pagano in base a quelle odierne assai superiori. E pazienza se il sistema della revisione parziale, migliorando le condizioni del bilancio dello Stato, perequasse quelle dei privati. Purtroppo le aggrava e le moltiplica. Suppongasì infatti che in un determinato comune esistano 200 fabbricati tassabili od aumentabili per le loro condizioni intrinseche od estrinseche d'indole locale o generale. Che avverrà? Un agente zelante, desideroso di far carriera, sponte o spinte, procederà, anche per non destare i cani che dormono, in modo da fare accertamenti parziali e a spizzico. Proporrà anno per anno l'aumento per venti fabbricati e così in dieci anni farà la revisione generale in quel determinato comune; ma consumerà, onor. ministro, una grande ingiustizia perchè mentre i primi venti avranno pagato

l'imposta per dieci anni, i secondi l'avranno pagata per nove, i terzi per otto e così via via fino agli ultimi, che l'avranno pagata per un anno solo.

La revisione parziale determinerà anche una maggiore sperequazione, per effetto del limite di un terzo di aumento fissato dalla legge organica, perchè di fronte a due proprietari di fabbricati, uno dei quali avrà ottenuto l'aumento di lire 3000 e l'altro l'avrà ottenuto di 2999, il primo, quello cioè che avrà ottenuto l'aumento del terzo, sarà costretto a pagare, l'altro invece, che l'avrà ottenuto di una lira meno di un terzo, non pagherà affatto l'aumento dell'imposta.

Questi esempi sarebbero sufficienti, onorevole ministro, a dimostrare che mentre con la revisione generale si potrebbe ottenere la perequazione, con quella parziale si ottiene invece la sperequazione. Questa sperequazione poi assume una importanza straordinaria ed assurge all'ingiustizia di fronte alle condizioni nelle quali si trovano i contribuenti tosati di seconda e di terza mano dalle provincie e dai comuni che, nonostante sia fissato un simile massimo di sovrimposta, per acquiescenza delle autorità preposte alla tutela e per l'imprevidenza delle leggi, la spingono ad altezze fantastiche.

Così non sono pochi i comuni, in cui l'aliquota raggiunge l'80, il 90, e financo il 100 per cento del reddito.

Non basta. Maggiori ingiustizie e maggiori sperequazioni si verificano per gli accertamenti dei fabbricati nuovi in confronto di quelli imposti pei vecchi. E valga il yero; mentre pel censimento dei terreni il reddito è accertato in base d'un criterio fisso, immutabile, l'estimo cioè determinato all'impianto del catasto, pel censimento invece dei fabbricati nuovi, il reddito è accertato a base di un criterio inconstante e mutevole, l'affitto, reale o presunto. in corso all'epoca della denuncia. V'ha di più: l'imposta terreni allo Stato restituisce, in base alla legge di perequazione, un'entrata fissa con aliquota mobile; l'imposta fabbricati invece, in base alla legge 26 gennaio 1865, un'entrata mobile ed aumentabile in proporzione dell'aumento della materia imponibile con aliquota fissa. E se ciò ha un'importanza relativa di fronte all'aliquota erariale, ne ha una grandissima di fronte alla provinciale ed alla comunale sempre crescenti.

Cosicchè accade di necessaria conseguenza che i proprietari i quali hanno avuto la fortuna di subire gli accertamenti nel 1890, pagano, in base agli affitti di quell'epoca, delle imposte relativamente miti; mentre invece gli altri proprietari che hanno avuto la disgrazia di subire gli accertamenti uno o due anni fa, pagano delle imposte addirittura favolose, che costituiscono delle vere e proprie spogliazioni.

Non si opponga che l'elevatezza della aliquota sia giustificata dalla abitudine ormai invalsa presso quasi tutti i proprietari di occultare i loro redditi. Il fatto non è sempre vero, non si verifica sempre.

FACTA, *ministro delle finanze (interrompendo)*. Ma quasi sempre!

LAGASI. E non si verifica specialmente pei fabbricati che sono destinati a servizi pubblici, per i quali naturalmente esiste un contratto di affitto.

Ora, noto (non so se questo si verifichi anche altrove) che nella provincia di Parma accade questo: che di fronte alla esorbitanza della imposta sui fabbricati molti proprietari si rifiutano di affittare le loro case agli enti pubblici, perchè essa non solo assorbe il reddito, ma anche perchè, una volta imposta, difficilmente può essere tolta o ridotta.

FACTA, *ministro delle finanze*. Dunque essi occultano il loro reddito!

LAGASI. Si capisce che cerchino di occultarlo. Io non intendo di legittimare questo occultamento; ma di fronte alle esigenze della vita che diventano sempre più difficili, si comprende che i proprietari ricorrono a questo sistema per sottrarsi alle eccessive esigenze del fisco. Del resto è umano che per sottrarsi agli eccessi fiscali, i contribuenti ricorrono a tutti i mezzi, a tutti gli spedienti.

L'onor. ministro del tesoro si sarà reso conto indubbiamente delle gravi conseguenze alle quali, perdurando questo sistema, si andrà incontro specialmente dagli operai, dai salariati e dagli impiegati che diventeranno proprietari delle case popolari, sorte in virtù delle leggi 31 maggio 1903 e 14 luglio 1907. Questi disgraziati, che avranno fatto immensi sacrifici per diventare proprietari, si troveranno innanzi ad una brutta sorpresa nel giorno in cui, passato il decennio, dovranno pagare l'imposta fabbricati. L'imposta sarà superiore alla somma che essi avrebbero pagato per l'affitto della casa se

avessero continuato a restare semplici operai, salariati ed impiegati.

Credo che non per giungere a questi risultati si siano fatte le leggi sulle case popolari; quelle case popolari per le quali ieri l'altro si è fatto, con l'intervento del nostro amato Sovrano, festa solenne di inaugurazione in questa alma Roma.

Veda dunque l'onor. ministro di intervenire con un provvedimento, che mentre eleverà la entrata ordinaria dello Stato e solleverà le condizioni dei troppo tormentati contribuenti, farà anche un poco di perequazione e di giustizia distributiva nel senso voluto dalle leggi statutarie per le quali i cittadini tutti debbano provvedere ai bisogni della nazione in proporzione dei loro mezzi.

Ho detto che sarei stato breve, ho mantenuto la parola. Altro non aggiungo, abbandono la causa, che ho modestamente patrocinata, all'alto senno del ministro del tesoro. La assumo, la studi, la risolva nell'interesse delle finanze dello Stato, e nell'interesse delle classi medie e delle classi povere, che hanno bisogno di essere trattate con minore fiscalità e con maggiore umanità.

FRASCARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRASCARA. Sarò anch'io brevissimo, perchè mi rendo conto dell'ora, che non consente di fare lunghe discussioni.

L'onor. ministro del tesoro dichiarava, nelle note preliminari al bilancio di previsione delle entrate e delle spese, che, nel calcolare le previsioni per il prossimo esercizio, aveva fondato i suoi calcoli sugli accertamenti del bilancio precedente, ossia quello del 1911-12, di cui abbiamo testè approvato il rendiconto, e sull'andamento dei primi mesi del nuovo esercizio 1912-13. Questo metodo, come nota anche l'onorevole relatore nella sua chiara ed efficace relazione, ha già dato buoni frutti nei passati esercizi, ed è supponibile che anche le previsioni ora fatte si avvereranno.

Bisogna tuttavia osservare che l'esercizio 1911-12, al quale si conformano le previsioni per il 1913-14, è stato l'ultimo di una serie di anni felici per la nostra finanza; mentre nel 1912-13 incominciano gli oneri della grande impresa coloniale, che volontà concorde di Re e di popolo e valore di esercito e di armata

seppero così gloriosamente compiere con serena costanza di propositi. Quale sia l'importo di quegli oneri non è ora il caso di indagare, e forse non si potrebbe ancora fare un conto esatto. Devonsi inoltre tenere presenti le nuove spese necessarie per migliorare il nostro assetto bellico e per rifornimenti.

L'onor. ministro del tesoro seppe fronteggiare la posizione con molta energia e con prudente abilità, traendo tutto il vantaggio possibile dalle floride condizioni del bilancio e del tesoro, ed io mi associo agli encomi che gli vennero fatti in questo e nell'altro ramo del Parlamento.

La condotta delle nostre finanze durante la guerra giovò a consolidare ed elevare il nostro credito all'estero, quasi altrettanto quanto il valore dei soldati e la serena fermezza del popolo. La stampa estera, che nei giorni più perigliosi non ci fu mai benevola, anche quella dei paesi nostri alleati, dovette infine persuadersi che il popolo nostro negli ultimi tre lustri aveva lavorato e risparmiato in silenzio, aveva tratto utili ammaestramenti dalle passate sventure, e ben poteva affermarsi come una fra le nazioni più forti militarmente e finanziariamente.

Al periodo delle spese straordinarie doveva naturalmente provvedersi con mezzi straordinari, ed io non ho nè la competenza, nè la pretesa di discutere se si sia fatto bene o male ad emettere i buoni del tesoro in quantità superiore a quella che si emettono ordinariamente, se sia stato bene di emettere una ingente quantità di buoni quinquennali, che hanno assorbito grande parte del risparmio nazionale e hanno reso più limitato il concorso della finanza all'industria ed ai commerci. Nè voglio discutere se sia stata buona o cattiva operazione quella del prelievo di 125,000,000 in oro sul fondo di garanzia della circolazione di Stato; ciò che ha portato per conseguenza di rendere meno garantita questa circolazione, e però di influire anche sui corsi dell'aggio. Purtroppo, ora l'aggio è salito ad una cifra preoccupante; nei giorni scorsi siamo arrivati a 2.90 per cento, cifra che non si era mai vista da molti anni in Italia. La condizione nostra fortunatamente non è unica, perchè anche altri Stati, per la ripercussione della guerra balcanica, si trovano in condizioni difficili; hanno

dovuto pagare interessi molto elevati e vedono la loro moneta deprezzata.

Non è il caso nè l'ora di fare teorie sull'andamento dell'aggio, il quale dipende da molte e varie circostanze, dalla bilancia commerciale dell'esportazione e dell'importazione, dal movimento dei forestieri in Italia, dalle rimesse degli emigranti, dalla produzione agricola, da tante cause insomma che bisogna valutare serenamente. Credo tuttavia che alla elevatezza dell'aggio contribuisca anche un elemento quasi psicologico, quel senso d'incertezza e di dubbio che può nascere circa la solidità della finanza e la sistemazione definitiva delle passività dipendenti dalla guerra.

Tutti sanno che la nostra gloriosa impresa coloniale è costata somme notevoli; all'estero si sa benissimo che per avere queste somme abbiamo fatto debiti provvisori, che dovremo presto o tardi pagare o trasformare. Ora, io bramerei molto una parola dell'onorevole ministro che accennasse, per sommi capi, come intenda sistemare questa posizione provvisoria. Non basta il dire che si provvederà col semplice aumento progressivo delle entrate proveniente dallo sviluppo economico del paese.

Credo che lo stesso ministro del tesoro nella sua lealtà non lo pensi, e credo che egli stesso al momento opportuno saprà provvedere in modo efficace, sia con nuove entrate, sia con trasformazione o consolidamento di debiti, sia con mezzi diversi. Dell'aumento progressivo dell'entrata non bisogna abusare. È una frase fatta, che in altri tempi fu sorgente di gravi illusioni e danni per le finanze. È mia opinione che un'affermazione virile, che assicurasse sull'avvenire della nostra finanza — lascio naturalmente al ministro di farla in quei termini che egli crederà meglio — gioverebbe al prestigio del nostro credito e al ribasso dell'aggio, o almeno a frenarne l'aumento. E su questo non mi estendo di più, sia perchè riconosco la mia poca competenza in materia, sia perchè l'argomento è assai delicato.

A proposito dell'aggio, accennerò, per incidente, che si dice da molte parti che si minacci una speculazione antipatriottica sopra gli interessi del debito pubblico.

Non pretendo dall'on. ministro risposte concrete su questo punto, ma son certo che egli avrà già pensato a quali provvedimenti ricor-

rere, in caso che a lui constasse che queste speculazioni antipatriottiche si andassero tentando a danno del nostro erario.

Se converrà mettere delle imposte, è stato detto alla Camera e ripetuto qui dall'on. Bettoni l'altro giorno, esse dovranno gravare più sulle imposte dirette che sui consumi.

Non bisogna tuttavia lasciar passare inosservata una frase ingiusta pronunciata nell'altro ramo del Parlamento: che ai ricchi tocca pagare le spese della guerra, perchè i proletari sono quelli che hanno mandato i loro figli a morire sul campo di battaglia.

Fortunatamente tutte le classi sociali hanno mandato i loro figli a combattere. I più abbienti contribuiranno col denaro finchè potranno e dovranno, ma tutti hanno l'orgoglio di poter dire di aver mandato i loro figli a combattere e a morire per la bandiera italiana. (*Approvazioni vivissime*).

Se si dovranno mettere nuove imposte, esse dovranno gravare anche sui consumi voluttuari, come per esempio gli alchools. E di ciò parlai quando ebbi l'onore di riferire sui provvedimenti presentati dall'onorevole ministro delle finanze per assicurare un aumento del prodotto della tassa di fabbricazione, il quale da 14 milioni è già salito a 45, ma potrebbe ancora salire fino a 80 o 90 milioni. Si potrà egualmente aumentare il reddito della privativa dei tabacchi.

Purtroppo, si può aspettar poco dai redditi patrimoniali, ed è su questi che dirò ancora una parola.

Questi redditi consistono principalmente nei prodotti delle ferrovie, i quali sono molto scarsi. Bastano poche cifre per constatarlo.

Il reddito lordo delle ferrovie, che nell'esercizio 1905-906 era di circa 352 milioni, è salito nell'esercizio 1912-13, oltre a 630 milioni, cioè è quasi raddoppiato, mentre il reddito netto, è disceso da 59 a 31 milioni, cioè si è quasi dimezzato.

Mi rendo conto delle cause di questa diminuzione, quali sono esposte nella relazione presentata dall'on. ministro all'altro ramo del Parlamento e in quella presentata al Senato, nella relazione della Giunta del bilancio della Camera, ed anche in quella del nostro relatore.

L'aumento delle spese del personale, gli oneri di natura patrimoniale, addossati all'Ammini-

strazione ferroviaria, il costo dei carboni e dei noli spiegano fino a un certo punto il fenomeno, ma tuttavia non si comprende come, mentre lo sviluppo commerciale ed economico del paese progredisce in un modo così mirabile da raddoppiare il prodotto lordo del nostro patrimonio ferroviario che costò tanti sacrifici, si veda poi diminuire il reddito netto quasi in proporzione inversa dell'aumento del lordo. Questo fatto desta molte preoccupazioni, e rende necessaria la massima cura da parte del tutore più competente delle entrate dello Stato, quale è il ministro del tesoro.

Veda egli se non sia il caso di migliorare in qualche modo i congegni amministrativi e tecnici, in modo che il reddito di questo enorme patrimonio dello Stato divenga quello che è giustamente desiderabile.

Le cifre sono molto espressive e concludenti, tanto più ove si pensi, che quando le ferrovie erano affidate all'esercizio privato, il contributo netto percepito dallo Stato era di circa il 20 per cento del prodotto lordo. Calcolando siffatte percentuali sui 600 milioni, si dovrebbero avere almeno 120 milioni all'anno, mentre invece se ne hanno solo 31. Lascio queste cifre alla considerazione degli onorevoli colleghi, e dell'onorevole ministro, dal quale aspetto che voglia prendere in benevola considerazione le poche osservazioni che ho svolte. (*Approvazioni*).

Presentazione di una relazione.

BISCARETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BISCARETTI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale: « Approvazione del piano regolatore e di ampliamento della città di Cuneo ».

PRESIDENTE. Do atto al senatore Biscaretti della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Continueremo la discussione del bilancio dell'entrata.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. La mia risposta agli onorevoli senatori Frascara e Lagasi

avrà il minor numero di parole, e assicuro che manterrò rigorosamente la promessa.

All'onor. Lagasi dirò che le revisioni parziali per l'imposta sui fabbricati, come egli stesso ha riconosciuto, sono fatte in base a pronunciati dell'autorità giudiziaria; e che l'Amministrazione delle finanze, come il mio collega onor. Facta ha più volte dichiarato, si ispira a principi di equità e di moderazione in materia di imposte, perchè ai tempi che corrono uno spirito fiscale non è possibile, nè si esercita. Il concetto del senatore Lagasi a favore di una revisione generale dell'imposta sui fabbricati merita attenta considerazione, e si può ritenere che al momento opportuno il ministro delle finanze non lascerà di occuparsene.

L'onor. Frascara, che ringrazio delle parole molto cortesi dirette al ministro del tesoro, ha trattato di diversi argomenti. Io mi permetto di richiamarmi alla discussione che recentemente fu fatta in Senato, e se male non ricordo nella tornata del 24 maggio, quando ebbi l'occasione di fare dichiarazioni sulla nostra finanza.

È stato ripetuto oggi che si sono fatti molti debiti, e si è accennato all'emissione dei buoni quinquennali del tesoro; ma non mi pare si sia fermata l'attenzione sul fatto che dei 700 milioni di buoni quinquennali, 450 milioni riguardano le ferrovie dello Stato, che si sarebbero dovuti emettere indipendentemente dalla storica e fortunata impresa.

Solo 250 milioni furono destinati all'impresa della Libia, e cioè 50 per pagare la somma spettante alla Cassa del debito pubblico ottomano, e 200 per fronteggiare le spese dell'occupazione. Si aggiungano poi altri 100 milioni di buoni ordinari del tesoro, dei quali tratta un disegno di legge che è già sottoposto all'esame del Senato, e su cui ha riferito il senatore Martuscelli.

Mi consenta il Senato di ricordare che i buoni ordinari del tesoro ascendono a 300 milioni all'anno fin dal 1868, quando le entrate dello Stato erano di appena un miliardo. Oggi il nostro bilancio non è molto lontano dai tre miliardi; quindi, a parte che la richiesta dei 100 milioni dei buoni del tesoro in più dei 300 normali, rappresenta un fatto eccezionale, domando al Senato se i 400 milioni di buoni ordinari del tesoro, di fronte ad una entrata di circa tre miliardi, non rappresentino una proporzione

modesta rispetto ai 300 milioni del 1868 con una entrata di un miliardo.

L'onor. senatore Frascara ha ricordato le diverse cause che determinarono l'inasprimento dell'aggio, e su ciò non credo il caso di tornare, perchè più volte ne è stato discusso. È un problema, come ha dichiarato egli stesso, molto complesso, ma mi sia lecito ricordare come l'onor. Bettoni, a nome dell'Ufficio centrale, riferendo sul disegno per il prelevamento dei 125 milioni d'oro dalla Cassa depositi e prestiti, ha esplicitamente riconosciuto, come fu riconosciuto nell'altro ramo del Parlamento, che tale provvedimento non ebbe influenza sull'aggio. Nel bilancio dell'esercizio che comincerà fra pochi giorni, già quindici milioni sono stanziati per ripristinare i 125 milioni, per il quale ripristino si è assegnato il termine massimo di otto anni; ma se, come è probabile, l'incremento dell'entrata potrà favorire anche maggiori stanziamenti, non occorrerà aspettare gli otto anni, e si potrà restituire tutta la somma in un termine molto minore.

L'onor. Frascara ha domandato in qual modo si procederà alla sistemazione dei debiti. Come ho detto, i debiti sono stati fatti per 700 milioni mediante buoni quinquennali, e la prima scadenza avrà luogo fra quattro anni. Intanto nel bilancio sono stanziati le somme necessarie per provvedere al servizio degli interessi. Come si vede, posto che la prima scadenza non l'avremo che fra quattro anni, c'è tempo a potervi provvedere. Del resto, è da ricordare che il buono quinquennale fu istituito allo scopo di sostituire altri titoli ammessi dalle nostre leggi, i quali, per le condizioni del mercato, tanto italiano quanto internazionale, non erano pel momento consigliabili; mentre invece un titolo a breve scadenza, al 4 per cento netto, come il buono quinquennale, fu reputato un titolo opportuno e adatto alle condizioni del mercato; i fatti hanno corrisposto alle previsioni e fu agevole il collocamento dei buoni quinquennali, i quali ora fanno un piccolo premio. Vi è tempo, ripeto, a provvedere alla sistemazione definitiva, anche perchè le condizioni del nostro bilancio sono così favorevoli, che ci permettono di aspettare con tranquillità il domani.

L'onor. Frascara ha accennato anche ai redditi ferroviari, come se ne è occupato con tanta competenza il senatore Martuscelli a nome della

Commissione di finanze. Non credo di dover ripetere, perchè ho promesso di esser breve, l'analisi acuta e rispondente alla realtà che è stata fatta nella relazione del senatore Martuscelli, la quale spiega le cause del decrescente reddito netto. È un fenomeno questo, che non avviene soltanto in Italia: di fronte a un incremento del traffico, e quindi ad un aumento del reddito lordo, sta un reddito netto molto limitato. Le ragioni sono diverse, e la principale sta in ciò, che è tanto cresciuto non solo il costo della mano d'opera, ma anche il prezzo dei materiali. Non basta; aumentano pure le comodità, perchè, se confrontiamo il nostro servizio ferroviario d'oggi con quello che avevamo nei tempi delle passate Società, il Senato vorrà riconoscere che vi è un notevole miglioramento. Inoltre, quando si fanno dei confronti col passato, col regime cioè dell'esercizio ferroviario privato, si dimentica che, come eredità di quell'esercizio, noi avemmo un disavanzo tecnico valutato a circa mezzo miliardo; la condizione delle linee non era, purtroppo, favorevole, ed in condizione ancora meno favorevole si trovava il materiale. Mi dispiace di doverlo constatare, ma nell'esercizio finanziario che volge al termine, il reddito netto delle ferrovie dello Stato sarà ancora inferiore a quello ottenuto nell'esercizio scorso che fu di 31,000,000, in quanto che quest'anno giocano due cause eccezionali: la prima quella del maggior costo dei carboni e del prezzo dei noli che rappresentano a dir poco 15,000,000 di più; e poi vi è la restituzione di multe che furono trattenute alle Ditte fornitrici di materiale.

Cosicché è da prevedere che mentre nel bilancio di assestamento il reddito netto delle ferrovie è calcolato in 38 milioni, il tesoro potrà ottenerne 26 o poco più; una diminuzione quindi di 12 milioni sulle previsioni e di 5 milioni in confronto dell'anno scorso.

Mi affretto però ad assicurare il Senato che, malgrado questa diminuzione di 12 milioni, l'avanzo della gestione dell'esercizio che si chiude col 30 giugno sarà ancora superiore a quella cifra che fu accolta con simpatica benevolenza dal Senato nella tornata del 24 maggio. E qui sarà bene che io spieghi un poco questa differenza di previsioni a così breve distanza. Io ho l'abitudine di fare le previsioni delle entrate con la massima severità, e d'altra

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 GIUGNO 1913

parte uso calcolare una certa riserva per spese varie, che poi fortunatamente non si fanno tutte. Nella tornata del 24 maggio accennavo al Senato come probabile un avanzo di 65 milioni, superiore di 25 milioni a quello che avevo indicato il 28 dicembre, perchè mi volevo tenere con austerità nella previsione della entrata e pensavo alla possibilità di maggiori spese, in quanto mancavano ancora parecchi giorni alla chiusura dei lavori parlamentari; e si sa che i mesi di maggio e giugno se sono propizi all'attività dei lavori parlamentari, sono anche disgraziatamente molto propizi all'incremento delle spese. Quindi avevo calcolato le spese in misura maggiore di quelle che effettivamente si sono verificate anche per l'onesta discrezione dei miei onorevoli colleghi. Ed ecco perchè l'avanzo di 65 milioni, per quanto vi sieno ancora delle incognite da risolvere, probabilmente salirà a 80 milioni, se miglioreranno gli accertamenti di taluni cespiti. Ricorderò un esempio freschissimo. Mentre gli utili dell'azienda del portafoglio erano stati originariamente previsti per 2,800,000 lire e furono poi aumentati di 700,000 lire nel bilancio di assestamento, formando così un complesso di circa

tre milioni e mezzo, questa mattina il direttore generale del tesoro mi ha dato la buona novella che potranno ascendere a 9 milioni. (*Benissimo*). Sono così 5 milioni e mezzo, sui quali non dico che io non caleolassi, ma calcolavo per una cifra inferiore.

Come vede il Senato, in un anno, come questo, in cui abbiamo avuto tante cause contrarie, e principalmente un cattivo raccolto agrario, il malessere di alcune industrie, l'ultimo periodo della guerra libica, e poi la guerra balcanica, che ha avuto ripercussione anche nel nostro paese, poter annunciare un avanzo di gestione che raggiungerà gli 80 milioni è tale un risultato di cui la finanza di qualunque Stato economicamente più forte potrebbe chiamarsi ben lieto. (*Benissimo*). Ecco perchè mi è grato confermare ancora una volta che possiamo guardare con fiducia all'avvenire: le forze economiche del paese non cedono ed il bilancio dello Stato è assiso sopra salde basi. (*Approvazioni vivissime e generali; congratulazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione dei capitoli.

TITOLO I.

ENTRATA ORDINARIA

CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE.

Redditi patrimoniali dello Stato.

1	Redditi dei terreni e fabbricati del demanio (escluso l'asse ecclesiastico)	1,500,000 »
2	Prodotti di boschi demaniali dichiarati inalienabili colle leggi 20 giugno 1871, n. 283 (serie 2 ^a) e 4 marzo 1886, n. 3713, da destinarsi per la parte eccedente la somma di lire 600,000, al conto corrente fruttifero dell'azienda del demanio forestale ai sensi dell'art. 15, comma a, della legge 2 giugno 1910, n. 277	600,000 »
3	Redditi del patrimonio mobiliare del demanio	1,500,000 »
4	Proventi dei beni del demanio pubblico	4,130,000 »
5	Redditi patrimoniali di enti morali amministrati dal demanio	720,000 »
6	Redditi patrimoniali dell'asse ecclesiastico	500,000 »
7	Prodotti degli stabilimenti di proprietà dello Stato	80,000 »
8	Prodotti dei corsi e bacini d'acqua patrimoniali	3,800,000 »
9	Canone d'affitto del corpo di fabbricati costituenti la « Locanda Maggiore » con gli annessi cortili, giardini e teatro di pertinenza delle RR. Terme di Montecatini, da destinarsi ai lavori di cui alla legge 13 luglio 1911, n. 738	<i>per memoria</i>
10	Fitti e prodotti dei beni in consegna all'amministrazione delle carceri, divenuti inservibili pel servizio carcerario e destinati alla vendita, da erogarsi per le spese di miglioramento e costruzione di fabbricati carcerari, a norma dell'art. 2 ^o della legge 10 febbraio 1898, n. 31	<i>per memoria</i>
11	Interessi di titoli di credito e di azioni industriali posseduti dal Tesoro	3,072,000 »
12	Interessi dovuti sui crediti delle Amministrazioni dello Stato	300,000 »
13	Interessi 3.65 per cento netto compresi nelle rate semestrali dell'annualità dovuta dalla Società delle strade ferrate del Mediterraneo in pagamento della somma di lire 13 milioni spettanti allo Stato giusta l'art. 5 della convenzione 13 aprile 1906, approvata con la legge 15 luglio 1906, n. 325	454,495.48
14	Ricupero di fitti di parte dei locali addetti ai servizi governativi.	210,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	16,866,495.48

	<i>Riporto</i>	16,866,495.48
15	Prodotto netto dell'esercizio diretto delle ferrovie non concesse ad imprese private (art. 6 della legge 22 aprile 1905, n. 137)	38,000,000 »
16	Partecipazione dello Stato ai prodotti netti dell'esercizio di ferrovie concesse all'industria privata. (Articolo 285 della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, n. 2248, e convenzioni speciali)	1,045,000 »
17	Quote spettanti allo Stato sui prodotti lordi di ferrovie concesse all'industria privata	180,000 »
18	Quote spettanti allo Stato sui prodotti lordi di tranvie sovvenzionate (art. 13 della legge 16 giugno 1907, n. 540, e art. 17 della legge 12 luglio 1908, n. 444)	<i>per memoria</i>
		56,091,495.48
	Contributi.	
	<i>Imposte dirette.</i>	
19	Imposta sui fondi rustici	81,800,000 »
20	Imposta sui fabbricati	109,000,000 »
21	Imposta sui redditi di ricchezza mobile	322,000,000 »
		512,800,000 »
	<i>Imposte sullo scambio della ricchezza in amministrazione del Ministero delle finanze.</i>	
22	Tasse di successione	48,000,000 »
23	Tasse di manomorta	5,500,000 »
24	Tasse di registro	96,500,000 »
25	Tasse di bollo	85,000,000 »
26	Tasse in surrogazione del registro e del bollo	28,300,000 »
27	Tasse ipotecarie	11,300,000 »
28	Tasse sulle concessioni governative	13,400,000 »
29	Tassa sui velocipedi, sui motocicli e sulle automobili	5,400,000 »
		293,400,000 »

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 GIUGNO 1913

<i>Tasse sugli affari in amministrazione del Ministero dei lavori pubblici</i>		
30	Tasse sul prodotto del movimento a grande e piccola velocità sulle ferrovie dello Stato	37,350,000 »
31	Tasse sul prodotto del movimento a grande e piccola velocità sulle ferrovie concesse all'industria privata	3,000,000 »
		40,350,000 »
<i>Tasse sugli affari in amministrazione del Ministero degli esteri.</i>		
32	Quota spettante all'erario sui diritti riscossi dalle Regie legazioni e dai Regi consolati all'estero	1,000,000 »
<i>Imposte indirette sui consumi.</i>		
33	Imposta sulla fabbricazione degli spiriti	46,000,000 »
34	Imposta sulla fabbricazione della birra	10,000,000 »
35	Imposta sulla fabbricazione delle acque gazose	150,000 »
36	Imposta sulla fabbricazione delle polveri ed altre materie esplodenti.	3,800,000 »
37	Imposta sulla fabbricazione della cicoria preparata	3,000,000 »
38	Imposta sulla fabbricazione dello zucchero indigeno	121,000,000 »
39	Imposta sulla fabbricazione del glucosio	1,400,000 »
40	Imposta sulla fabbricazione dell'olio di seme di cotone	<i>per memoria</i>
41	Imposta sulla fabbricazione dell'acido acetico puro e sulla rettificazione dell'acido impuro	<i>per memoria</i>
42	Imposta sulla fabbricazione dei fiammiferi	11,700,000 »
43	Imposta sulla fabbricazione degli apparecchi di accensione surroganti i fiammiferi (Legge 6 marzo 1910, n. 83)	<i>per memoria</i>
44	Imposta sulla rettificazione degli olii minerali greggi e sulla estrazione degli olii minerali di resina, di catrame e di ogni altra materia .	<i>per memoria</i>
45	Imposta sul gas-luce e sull'energia elettrica a scopo di illuminazione e di riscaldamento	16,150,000 »
46	Dogane e diritti marittimi (escluso il dazio sul grano)	271,200,000 »
	<i>Da riportarsi . . .</i>	484,400,000 »

	<i>Riporto</i> . . .	484,400,000 »
47	Dazio sull'importazione del grano	70,000,000 »
48	Dazi interni di consumo, esclusi quelli delle città di Napoli e di Roma	48,300,000 »
49	Dazio di consumo della città di Roma	3,792,990 »
		606,492,990 »
	<i>Privative.</i>	
50	Tabacchi	332,000,000 »
51	Parte dei proventi lordi ottenuti dall'esercizio diretto in economia delle rivendite di tabacchi esteri, erogabili in spese dipendenti dall'esercizio delle medesime	30,000 »
52	Sali	89,500,000 »
53	Prodotto di vendita del chinino e proventi accessori	2,700,000 »
54	Lotto e tassa sulle tombole	106,000,000 »
		530,230,000 »
	Proventi di servizi pubblici.	
55	Poste	123,500,000 »
56	Corrispondenza telegrafica	26,000,000 »
57	Prodotto delle reti telefoniche urbane	10,970,000 »
58	Prodotto delle linee telefoniche interurbane	3,600,000 »
59	Proventi eventuali e diversi dell'Amministrazione telefonica	230,000 »
60	Tasse di pubblico insegnamento	15,400,000 »
61	Tasse varie e proventi di servizi pubblici che si riscuotono dagli agenti demaniali	7,400,000 »
62	Diritto di scritturazione stabilito, in aggiunta ai diritti catastali, dall'art. 2 della legge 22 giugno 1911, n. 590, e destinato, a norma dello stesso articolo.	220,000 »
63	Multe inflitte dalle autorità giudiziarie ed amministrative	1,550,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	188,870,000 »

	<i>Riporto</i> . . .	188,870,000 »
64	Prodotto netto delle oblazioni e pene pecuniarie per contravvenzioni forestali da versarsi al conto corrente aperto presso la Cassa depositi e prestiti a favore dell'azienda speciale del demanio forestale (art. 15, comma c, della legge 2 giugno 1910, n. 277) . . .	<i>per memoria</i>
65	Importo delle ammende per contravvenzioni alle disposizioni riguardanti l'istruzione elementare obbligatoria, stabilite dagli articoli 2 e 15 della legge 8 luglio 1904, n. 407, nonché dalla legge 15 luglio 1877, n. 3961, destinato ad aumentare il fondo per retribuzione agli insegnanti elementari che abbiano impartito lezioni nelle scuole serali e festive. (Art. 27 della legge 8 luglio 1904, n. 407)	<i>per memoria</i>
66	Quota dovuta allo Stato sul valore degli oggetti scoperti negli scavi eseguiti da privati e dal Governo; indennità in corrispettivo del valore di oggetti di antichità o d'arte esportati all'estero, non più rintracciabili, o passati in proprietà privata per violazione delle disposizioni contenute nella legge 20 giugno 1909, n. 364; multe per contravvenzioni alle prescrizioni della legge stessa; compensi per la riproduzione dei monumenti e degli oggetti d'arte e d'antichità di proprietà governativa	<i>per memoria</i>
67	Tassa d'entrata nei musei, nelle gallerie, negli scavi di antichità e nei monumenti (art. 5 della legge 27 maggio 1875, n. 2554) . .	950,000 »
68	Proventi diversi di servizi pubblici amministrati dal Ministero della istruzione pubblica	70,000 »
69	Prodotto della vendita di pubblicazioni ufficiali, fotografie ed altre riproduzioni di antichità e d'arte e dall'applicazione di tasse, pene pecuniarie e indennità stabilite dalla legge 20 giugno 1909, n. 364	<i>per memoria</i>
70	Proventi eventuali per concessioni di riproduzioni di cimeli e di manoscritti appartenenti alle biblioteche governative, da destinarsi a spese e ad incoraggiamenti per riproduzioni fotografiche di cimeli e di manoscritti di gran pregio (Legge 24 dicembre 1908, n. 754)	<i>per memoria</i>
71	<i>Gazzetta Ufficiale</i> del Regno e fogli provinciali per gli annunci amministrativi e giudiziari. (Legge 30 giugno 1876, n. 3195) . . .	950,000 »
72	Proventi della vendita degli atti del Governo in edizione ufficiale e degli abbonamenti alla raccolta ufficiale degli atti stessi (articolo 5 del regolamento approvato con Regio decreto 11 giugno 1908, n. 525)	116,000 »
73	Proventi delle carceri	6,400,000 »
74	Diritti dovuti per il servizio araldico. (Regi decreti 2 luglio 1896, n. 313 e 5 luglio 1896, n. 314)	18,000 »
75	Proventi eventuali delle zecche	250,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	197,624,000 »

	<i>Riporto</i> . . .	197,624,000 »
76	Utili derivanti dalle coniazioni di spezzati d'argento, di cui alla Convenzione monetaria internazionale, 4 novembre 1908, tra gli Stati dell'Unione Latina, da devolversi al mantenimento ed al miglioramento della circolazione monetaria (legge 10 giugno 1909, n. 358 e art. 4 della legge 29 dicembre 1910, n. 888)	1,000,000 »
77	Annualità a carico di società e stabilimenti di credito e di emissione per le spese di sorveglianza amministrativa per parte del Governo	168,000 »
		198,792,000 »
	Rimborsi e concorsi nelle spese.	
78	Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero del tesoro	3,833,713 »
79	Rimborso al Ministero del tesoro dagli altri Ministeri e da Enti diversi per lavori eseguiti per loro conto dall'officina carte-valori di Torino. (Legge 11 maggio 1865, n. 2285, e Regio decreto 8 ottobre 1906, n. 551)	2,879,323 »
80	Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie di Stato della spesa per interessi dei mutui contratti e dei titoli di debito emessi per far fronte alle spese straordinarie a carico del bilancio delle ferrovie	58,289,471.56
81	Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie di Stato della spesa d'interessi corrisposti alle Società già esercenti le reti ferroviarie Mediterranea, Adriatica e Sicula, sulle somme pagate dopo il 1° luglio 1905 a termine dei contratti d'esercizio approvati con la legge 27 aprile 1885, n. 3048, delle convenzioni di cui all'art. 9 della legge 25 febbraio 1900, n. 56, e degli articoli 17 e 16 dei capitoli annessi alle convenzioni 28 novembre 1901, approvate con la legge 30 dicembre 1901, n. 530, nonché del contratto 22 novembre 1893, approvato con Regio decreto 23 novembre 1893	<i>per memoria</i>
82	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero delle finanze	468,700 »
83	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia e dei culti	471,011.83
84	Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero dell'istruzione pubblica	591,915 »
85	Rimborsi e concorsi dovuti dai comuni per le spese di mantenimento dei Regi licei, ginnasi e convitti. (Legge 25 febbraio 1892, n. 71)	2,543,289.79
	<i>Da riportarsi</i> . . .	69,077,424.18

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 GIUGNO 1913

	<i>Riporto</i> . . .	69,077,424.18
86	Rimborsi e concorsi dovuti dai comuni per le spese di mantenimento delle scuole tecniche governative. (Legge 12 luglio 1900, n. 259)	2,214,970.29
87	Concorsi delle provincie nella spesa di mantenimento degli Istituti tecnici e nautici. (Legge 12 luglio 1900, n. 259)	1,883,724.77
88	Concorsi universitari e per Istituti superiori. (Legge 13 nov. 1859, n. 3725)	750,730 »
89	Concorsi per le scuole normali. (Legge 12 luglio 1896, n. 293) . . .	357,717.82
90	Concorso nelle spese per l'istituzione di corsi magistrali biennali ai termini della legge 21 luglio 1911, n. 861	<i>per memoria</i>
91	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero dell'interno	137,390 »
92	Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici.	611,615 »
93	Concorso delle provincie e dei comuni nelle spese delle opere marittime ordinarie (Legge 20 marzo 1865, n. 2248, art. 188 e seguenti)	952,000 »
94	Contributo a carico delle provincie per opere idrauliche di 2 ^a categoria (Legge 3 luglio 1875, n. 2600, decennio 1896-1905)	1,545,530 »
95	Contributo a carico dei consorzi per opere idrauliche di 2 ^a categoria (Legge 3 luglio 1875, n. 2600, decennio 1896-1905)	647,320 »
96	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero delle poste e dei telegrafi	4,552,560 »
97	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero della guerra	2,039,849 »
98	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero della marina	89,000 »
99	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio	2,274,430 »
100	Rimborso dall'Azienda del demanio forestale delle somme inscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per stipendi ed assegni al personale addetto all'istruzione forestale in dipendenza della legge 14 luglio 1912, n. 834 . .	131,060 »
		87,265,321.06

Entrate diverse.		
101	Ricuperi di spese di giustizia e di quelle anticipate pel servizio delle vulture catastali, ecc.	850,000 »
102	Ritenuta sugli stipendi, sugli aggi e sulle pensioni	8,400,000 »
103	Profitti netti annuali della Cassa dei depositi e prestiti devoluti al tesoro dello Stato	3,000,000 »
104	Quota devoluta al tesoro dello Stato sugli utili netti annuali della gestione dei depositi giudiziari	240,000 »
105	Prodotto della vendita dei rifiuti postali derivanti dalla corrispondenza e dai pacchi e somme nei medesimi rinvenute	5,000 »
106	Ricuperi in seguito a frodi perpetrate nel servizio delle Casse di ri- sparmio postali da versarsi alla Cassa depositi e prestiti	<i>per memoria</i>
107	Ricuperi in seguito a frodi, perdite o danni d'altra natura verificatisi nel servizio dei vaglia, dei pacchi, della posta-lettere e per cause diverse, esclusi quelli dipendenti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti	<i>per memoria</i>
108	Capitale, interessi e premi riferibili a titoli di debito pubblico caduti in prescrizione ai termini di legge	3,970,000 »
109	Proventi e ricuperi di portafoglio	3,500,000 »
110	Interessi dovuti dall'Amministrazione delle ferrovie di Stato sulle somme pagate dal Tesoro coi mezzi ordinari di tesoreria, per le liquidazioni ferroviarie ed altre spese straordinarie per le ferro- vie di Stato in attesa di emettere i corrispondenti certificati di cre- dito, giusta le leggi 25 giugno 1905, n. 261, 23 dicembre 1906, n. 638, 24 dicembre 1908, n. 731 e 15 maggio 1910, n. 228, e per lo ammortamento anticipato dei certificati di credito 3.65 e 3.50 per cento	1.862,500 »
111	Quote di cambio per dazi d'importazione versati in biglietti di Stato e di banca	<i>per memoria</i>
112	Interessi attivi sul conto corrente colla Banca d'Italia ai termini del- l'articolo 12 della convenzione 30 ottobre 1894, approvata colla legge 8 agosto 1895, n. 486.	700,000 »
113	Partecipazione dello Stato agli utili dei tre Istituti di emissione, ai termini dell'art. 23 del testo unico di legge approvato con Regio decreto 28 aprile 1910, n. 204	4,000,000 »
	<i>Da riportarsi . . .</i>	26,527,500 »

	<i>Riporto</i> . . .	26,527,500 »
114	Interessi sul fondo <i>Detenuti</i> e sul fondo <i>Massa guardie carcerarie</i> (vecchio ruolo) destinati alle spese di miglioramento e costruzione dei fabbricati carcerari, a norma dell' articolo 2 della legge 10 febbraio 1898, n. 31	<i>per memoria</i>
115	Ricavo dalla vendita dei prodotti dei depositi di allevamento cavalli destinato al capitolo <i>Rimonta</i> del bilancio del Ministero della guerra (Legge 7 luglio 1901, n. 287)	<i>per memoria</i>
116	Proventi delle ammende applicate a' termini degli articoli 4 e 5 della legge 7 luglio 1910, n. 407, per le contravvenzioni alle chiamate di controllo e ad altri obblighi di servizio dei militari in congedo da destinarsi, giusta l' art. 6 della legge stessa, a vantaggio del fondo stanziato nel bilancio del Ministero della guerra per i sussidi alle famiglie indigenti dei richiamati alle armi	<i>per memoria</i>
117	Tassa progressiva per gli oggetti di antichità e d' arte destinati all' estero, escluse quelli di artisti viventi, o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquant' anni, e multe per l' esportazione clandestina degli oggetti stessi (Legge 20 giugno 1909, n. 364)	<i>per memoria</i>
118	Somme prelevate dal conto corrente colla Cassa depositi e prestiti costituito dalle assegnazioni destinate all' acquisto di cose d' arte e d' antichità (Art. 28 della legge 20 giugno 1909, n. 364)	<i>per memoria</i>
119	Somme prelevate dal conto corrente colla Cassa depositi e prestiti costituito a' termini dell' art. 6 del regolamento approvato con R. decreto 25 marzo 1906, n. 455, e da erogarsi a favore delle Università di Palermo, Messina e Catania (Legge 13 luglio 1905, n. 384)	<i>per memoria</i>
120	Diritti dovuti, giusta l' articolo 1 della legge 26 giugno 1902, n. 272, per le visite sanitarie degli animali, delle carni e dei prodotti animali (grassi e strutti) che si importano nel Regno e degli animali che si esportano, ed ammende stabilite dalla legge medesima.	500,000 »
121	Somme prelevate dal fondo di riserva costituito presso la Cassa dei depositi e prestiti per epizootie, agli effetti dell' articolo 4 della legge 26 giugno 1902, n. 272	<i>per memoria</i>
122	Diritti di segreteria nelle Regie Università (art. 68 del regolamento generale universitario approvato con Regio decreto 21 agosto 1905, n. 638)	<i>per memoria</i>
123	Diritti di segreteria nei RR. Istituti universitari da erogarsi a favore degli Istituti medesimi (Art. 68 del regolamento generale universitario approvato col R. decreto 21 agosto 1905, n. 638 e tabella B annessa alla legge 7 luglio 1907, n. 472)	<i>per memoria</i>
	<i>Da riportarsi</i> . . .	27,027,500 »

	<i>Riporto</i>	27,027,500 »
124	Tassa speciale per sostenere le spese del corso di perfezionamento per i licenziati delle scuole normali (Regio decreto 19 gennaio 1905, n. 29)	<i>per memoria</i>
125	Importo delle eredità vacanti devolute allo Stato in virtù degli articoli 721 e 758 del Codice civile, ed apertesi dal 26 agosto 1898, da versarsi alla Cassa Nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, ai termini della legge 17 luglio 1898, n. 350	50,000 »
126	Multe e pene pecuniarie relative alla riscossione delle imposte e tasse	20,000 »
127	Entrate diverse dei Ministeri	2,310,000 »
128	Entrate eventuali diverse dei Ministeri.	600,000 »
129	Proventi derivanti dalla vendita di oggetti fuori uso	600,000 »
130	Prodotto della vendita di materiali fuori uso provenienti dagli impianti telefonici (art. 13 della legge 15 luglio 1907, n. 506). . .	<i>per memoria</i>
131	Entrate eventuali diverse dell'Amministrazione demaniale.	490,000 »
132	Entrate eventuali diverse dell'Amministrazione delle tasse sugli affari	150,000 »
133	Ricupero dei crediti verso funzionari e contabili dello Stato e loro corresponsabili derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti (Art. 10 del testo unico delle norme per l'esecuzione delle decisioni di condanna pronunciate dalla Corte dei conti in giudizi di responsabilità a carico di funzionari pubblici o di agenti contabili dello Stato approvato con R. decreto 5 settembre 1909, n. 776)	<i>per memoria</i>
134	Anticipazioni da amministrazioni e da privati per spese da sostenersi dall'Amministrazione militare e da portarsi in aumento agli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra (art. 19 della legge 17 luglio 1910, n. 511)	<i>per memoria</i>
135	Anticipazioni da amministrazioni e da privati per spese da sostenersi dall'Amministrazione della marina e da portarsi in aumento agli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina (articoli 19 e 50 della legge 17 luglio 1910, n. 511) . .	<i>per memoria</i>
136	Ricupero di somme reintegrabili a capitoli di spesa iscritti in bilancio nella parte ordinaria della categoria I ^a (Spese effettive). .	3,000,000 »
		34,247,500 »

TITOLO II.

ENTRATA STRAORDINARIA

CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE.

Rimborsi e concorsi nelle spese.

137	Rimborsi e concorsi nelle spese per opere stradali straordinarie . . .	578,416 »
138	Rimborso delle quote a carico delle provincie, dei comuni e dei consorzi per l'esecuzione diretta delle opere idrauliche di 3ª categoria.	<i>per memoria</i>
139	Contributo delle tre provincie di Foggia, Bari e Lecce interessate nella costruzione dell'Acquedotto Pugliese a termini dell'articolo 3 della legge 26 giugno 1902, n. 245	1,000,000 »
140	Concorso dei corpi morali nelle spese per opere straordinarie ai porti marittimi inscritte nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici in virtù dell'articolo 34 della legge di contabilità generale dello Stato 17 febbraio 1884, n. 2016	34,500 »
141	Concorso degli enti interessati nelle nuove opere marittime e lacuali approvate colla legge 14 luglio 1889, n. 6280	98,000 »
142	Concorso degli enti interessati nelle opere marittime, in dipendenza della legge 25 febbraio 1900, n. 56.	228,000 »
143	Concorso degli enti interessati nelle opere marittime in dipendenza della legge 13 marzo 1904, n. 102	660,800 »
144	Concorso degli enti interessati nei lavori di ampliamento e sistemazione del porto di Napoli (art. 29 della legge 8 luglio 1904, n. 351 e legge 22 marzo 1911, n. 258)	432,000 »
145	Concorso degli enti interessati nei lavori di ampliamento della banchina del porto di Torre Annunziata (legge 14 maggio 1906, n. 198)	<i>per memoria</i>
146	Concorso degli enti interessati nelle opere marittime autorizzate colla legge 6 giugno 1907, n. 300	<i>per memoria</i>
147	Concorso degli enti interessati nelle opere marittime in dipendenza della legge 14 luglio 1907, n. 542, modificata dalla legge 13 aprile 1911, n. 311	335,711 »
148	Contributi delle provincie e dei comuni interessati nella costruzione delle ferrovie concesse in costruzione alle società Adriatica, Mediterranea e Sicula (Art. 10 della legge 20 luglio 1888, n. 5550)	<i>per memoria</i>
149	Rimborsi delle spese per compenso ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia	<i>per memoria</i>
	<i>Da riportarsi . . .</i>	3,367,427 »

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 GIUGNO 1913

	<i>Riporto</i>	3,367,427 »
150	Rimborsi diversi di spese straordinarie.	545,870.01
151	Ricupero di spese di bonificazione a mente delle leggi 22 marzo 1900, n. 195 (testo unico), e 7 luglio 1902, n. 333.	118,897.80
152	Concorso degli enti interessati per la protezione delle linee telefoniche dalle condutture di energia elettrica (art. 13, lettera c della legge 15 luglio 1907, n. 506)	<i>per memoria</i>
153	Anticipazioni di terzi per lavori da eseguirsi per loro conto dall'Amministrazione telefonica	<i>per memoria</i>
154	Concorso di comuni e di altri enti interessati nella spesa per impianti ed estensioni di reti telefoniche urbane e per costruzione di reti telefoniche interurbane (legge 9 luglio 1908, n. 420)	<i>per memoria</i>
155	Concorso di comuni e di altri enti in ragione di metà della spesa necessaria per la sollecita esecuzione dei collegamenti telefonici (articolo 4 della legge 6 luglio 1911, n. 677)	<i>per memoria</i>
156	Anticipazioni di comuni a titolo di contributo volontario nelle spese per l'acquartieramento di corpi o reparti di truppa (legge 17 giugno 1911, n. 540)	<i>per memoria</i>
157	Offerte per l'erezione in Roma di un monumento onorario a Vittorio Emanuele II, primo Re d'Italia, ed altri introiti eventuali (art. 3 della legge 16 maggio 1878, n. 4374, serie II).	<i>per memoria</i>
158	Introiti vari dipendenti dalle opere di bonificazione per rendite di terreni bonificati tuttora in amministrazione del demanio	20,000 »
159	Ricupero delle somme rimborsate dall'Amministrazione delle imposte dirette agli esattori comunali pel prezzo dei beni espropriati ai debitori di imposte, e poscia dai debitori medesimi, o dai loro creditori legali, riscattati a forma dell'art. 57 del testo unico di legge 29 giugno 1902, n. 281	2,000 »
160	Rimborso eventuale da parte del Fondo speciale di religione e di beneficenza nella città di Roma delle somme pagate alla Congregazione di carità di Roma, in conformità dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1896, n. 343.	<i>per memoria</i>
161	Concorso del comune di Firenze nella spesa di costruzione di un nuovo edificio ad uso della Biblioteca Centrale Nazionale di Firenze (Legge 21 luglio 1902, n. 337)	<i>per memoria</i>
162	Contributo della provincia e del comune di Bologna in dipendenza della convenzione per l'incremento di quella R. Università, approvata con l'articolo 1° della legge 9 aprile 1911, n. 335 (2 ^a rata)	90,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	4,144,194.81

	<i>Riporto</i>	4,144,194.81
163	Concorso da parte della provincia e del comune di Sassari nelle spese iscritte nel bilancio del Ministero della istruzione pubblica per l'assetto edilizio degli istituti scientifici di quella Regia Università (art. 3 della legge 6 luglio 1912, n. 800)	17,333.33
164	Concorso e sussidi del Ministero della pubblica istruzione e del Fondo culto destinati ad aumentare l'assegnazione autorizzata per aperture di strade e piazze e per la ricostruzione di case comunali, chiese e scuole nei nuovi abitati da costruire a' sensi dell'art. 62 della legge 9 luglio 1908, n. 445 sui provvedimenti per la Basilicata e la Calabria	<i>per memoria</i>
165	Rimborso dall'Azienda del demanio forestale delle somme iscritte nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero d'agricoltura, industria e commercio per sussidi spettanti agli agenti forestali provinciali che, per disposto dell'art. 10 della legge 3 marzo 1912, n. 134, non sono ammessi a far parte del personale di custodia del Corpo Reale delle foreste e che non possono liquidare la pensione di riposo	40,000 »
		4,201,528.14
	Entrate diverse.	
166	Prodotto dell'amministrazione dei beni immobili pervenuti al demanio dalle confraternite romane, a mente dell'articolo 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980	1,000 »
167	Prodotto lordo e proventi accessori delle due fattorie per la coltivazione dei tabacchi nella provincia di Salerno, in esercizio diretto del Ministero delle finanze, giusta la legge 14 luglio 1907, n. 524.	200,000 »
168	Ricavo dei beni espropriati ed alienati per il bonificamento dell'Agro romano, costituito dalle annualità che dal Ministero di agricoltura, industria e commercio saranno poste a debito degli acquirenti e dai prodotti della temporanea amministrazione dei beni espropriati inventuti e retrocessi, destinato al rimborso delle somme anticipate dalla Cassa depositi e prestiti per le espropriazioni (art. 53, 58 e 59 del Regio decreto 20 novembre 1905, n. 661)	43,343.81
169	Rimborso dei mutui di favore concessi a proprietari ed acquirenti dell'Agro romano, da riscuotersi e da versarsi all'Erario dagli esattori delle imposte dirette, destinato alla restituzione delle somme somministrate dalla Cassa depositi e prestiti (art. 28, 29 e 30 del testo unico delle leggi pel bonificamento dell'Agro romano e articolo 17 del relativo regolamento, approvati coi Regi decreti 10 e 20 novembre 1905, nn. 647 e 661)	<i>per memoria</i>
	<i>Da riportarsi</i>	244,343.81

	<i>Riporto</i> . . .	244,343.81
170	Ricavo dalla vendita dei libri e delle opere esistenti nel numero di più esemplari nella Biblioteca nazionale <i>Vittorio Emanuele</i> in Roma, da destinarsi all'acquisto di nuove opere per la biblioteca medesima (Legge 3 luglio 1892, n. 348)	<i>per memoria</i>
171	Ricavo dalla vendita dei libri e delle opere esistenti nel numero di più esemplari nella Regia Biblioteca Palatina di Parma. (Legge 9 luglio 1905, n. 388)	<i>per memoria</i>
172	Ricavo dalla vendita di duplicati di oggetti di antichità e d'arte, i quali non abbiano interesse per le collezioni dello Stato (Legge 12 giugno 1902, n. 185)	<i>per memoria</i>
173	Prodotto della vendita delle riproduzioni dei cimeli posseduti dalla biblioteca <i>Mediceo-Laurenziana</i> di Firenze, da destinarsi a lavori e ad acquisti per la biblioteca medesima (Legge 24 dicembre 1903, n. 490)	<i>per memoria</i>
174	Somme prelevate dal fondo costituito presso la Cassa dei depositi e prestiti ai sensi del Regio decreto 3 giugno 1909, n. 480, da erogarsi a favore della Regia Università di Messina	<i>per memoria</i>
175	Indennità assegnata all'Italia in dipendenza del protocollo firmato il 7 settembre 1901 fra i rappresentanti del Governo cinese e quelli delle potenze interessate	4,175,000 >
176	Entrate eventuali per fitto di erbe sulle ripe e sugli argini dei canali, per taglio di piantagioni, pel reddito della pesca, per estagli dei terreni di demanio comunale tuttavia aggregati alle bonificazioni in corso; per multe, ed ogni altro provento eventuale, in dipendenza delle opere di bonificazione (articolo 14 della legge 22 marzo 1900, n. 195, testo unico).	<i>per memoria</i>
177	Trenta per cento dell'imposta erariale sui fondi rustici a carico dei contribuenti con reddito imponibile superiore a lire 6000 delle provincie di Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria, da destinarsi a termini dell'art. 47 della legge 25 giugno 1906, n. 255.	240,000 >
178	Trenta per cento dell'imposta erariale sui fondi rustici a carico dei contribuenti con reddito imponibile superiore a lire 6000 nei compartimenti catastali napoletano, siciliano e sardo, escluse le provincie di Potenza, Napoli e della Calabria da destinarsi a termini dell'art. 7 della legge 15 luglio 1906, n. 383.	1,600,000 >
179	Addizionale sulle imposte dirette e sulle tasse sugli affari ai sensi dell'art. 2 della legge 12 gennaio 1909, n. 12 e dell'art. 1 della legge 28 luglio 1911, n. 842, destinata a sopperire a spese dipendenti dal terremoto del 28 dicembre 1908	<i>per memoria</i>
	<i>Da riportarsi</i> . . .	6,259,343.81

	<i>Riporto</i>	6,259,343.81
180	Interessi liquidati dalla Cassa dei depositi e prestiti nel conto corrente istituito per il servizio delle bonifiche in base al disposto dell'articolo 67 del testo unico di legge sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi, approvato con Regio decreto 22 marzo 1900, n. 195.	<i>per memoria</i>
181	Somma corrispondente all'economia conseguibile sul fondo delle pensioni monastiche iscritto nel bilancio dell'Amministrazione del fondo di beneficenza e religione nella città di Roma da introitare a compenso, fino al suo totale ammontare, della somma anticipata dal Tesoro per sopperire al <i>deficit</i> del bilancio del Pio Istituto di S. Spirito ed ospedali riuniti di Roma. (Legge 8 luglio 1903, n. 321, e regolamento 5 marzo 1905, n. 186)	<i>per memoria</i>
182	Rimborso eventuale da parte del fondo speciale di religione e di beneficenza nella città di Roma del contributo pagato dal Tesoro dello Stato a favore della beneficenza romana in conformità dell'art. 9, comma 6 ^o , della legge 30 luglio 1896, n. 343	<i>per memoria</i>
183	Ricavo dalle vendite eventuali di aree di risulta e proventi in dipendenza dei lavori di costruzione di una nuova aula per la Camera dei deputati e per la sistemazione del palazzo di Montecitorio, da destinarsi in aumento dei fondi per l'opera stessa (art. 27 della legge 13 aprile 1911, n. 311)	<i>per memoria</i>
184	Somma prelevata dal fondo di riserva delle Casse postali di risparmio per provvedere alla costruzione dell'edificio destinato a sede dell'Amministrazione centrale delle Casse postali di risparmio in Roma (legge 2 febbraio 1911, n. 76)	<i>per memoria</i>
185	Ricupero di somme reintegrabili a capitoli di spesa iscritti in bilancio nella parte straordinaria nella categoria I ^a (Spese effettive)	<i>per memoria</i>
		6,259,343.81
	CATEGORIA SECONDA. — COSTRUZIONE DI STRADE FERRATE.	
186	Concorso dei corpi morali interessati nella costruzione di strade ferrate complementari (Leggi 27 luglio 1879, n. 5002, e 27 aprile 1885, n. 3048)	125,751.35
187	Somma da ricavarci mediante accensione di debiti per far fronte alle spese di costruzione delle strade ferrate, secondo la tabella annessa alla legge 12 luglio 1908, n. 444	49,874,248.65
188	Ricupero di somme reintegrabili a capitoli di spesa iscritti nella categoria II ^a - Costruzione di strade ferrate - del bilancio del Ministero dei lavori pubblici.	<i>per memoria</i>
		50,000,000

CATEGORIA TERZA. — MOVIMENTO DI CAPITALI.

Vendita di beni ed affrancamento di canoni.

189	Vendita di beni immobili esclusi quelli dell'asse ecclesiastico	650,000 »
190	Affrancazioni ed alienazioni di prestazioni perpetue e ricupero di mutui ed altri capitali ripetibili - Affrancamento dei canoni detti delle Tre popolazioni (Tavoliere di Puglia)	550,000 »
191	Prezzo capitale ricavato dalla vendita dei beni provenienti dall'asse ecclesiastico	700,000 »
192	Tassa straordinaria 30 per cento e tasse ed altri corrispettivi per lo svincolo e la rivendicazione dei benefici	110,000 »
193	Prodotto delle miniere dell'Elba e dello stabilimento siderurgico di Follonica	225,000 »
194	Prodotto della vendita di fabbricati carcerari divenuti inservibili, destinato alle spese di miglioramento e riduzione dei locali esistenti ed alla costruzione di nuovi (Art. 6 e 11 della legge 14 luglio 1889, n. 6165, art. 2 della legge 27 giugno 1893, n. 319, ed art. 2 della legge 10 febbraio 1898, n. 31)	<i>per memoria</i>
195	Prezzo ricavato dalla vendita del corpo di fabbricati costituenti la « Locanda Maggiore » con gli annessi cortili, giardini e teatri di pertinenza delle Regie Terme di Montecatini, da destinarsi ai lavori di cui all'art. 2 della legge 13 luglio 1911, n. 738	<i>per memoria</i>
196	Prodotto della vendita dei beni immobili e dei materiali fuori uso provenienti dagli impianti telefonici (art. 13 della legge 15 luglio 1907, n. 506)	<i>per memoria</i>
197	Ricavo dall'alienazione di navi e di materiali provenienti da residui della lavorazione o non utilizzabili nei Regi arsenali destinato alle costruzioni navali. (Leggi 13 giugno 1901, n. 258, 13 dicembre 1903, n. 473 e 7 luglio 1907, n. 442)	<i>per memoria</i>
198	Ricavo dall'alienazione di navi destinato all'acquisto del carbone (legge 21 marzo 1907, n. 118)	<i>per memoria</i>
199	Ricavo dalle alienazioni di opere fertilizie, di immobili, di terreni, di armi, di materiali posseduti dall'Amministrazione della guerra, non più necessari alla difesa nazionale ed ai bisogni dell'esercito, destinato ad accrescere gli stanziamenti stabiliti dalla legge 5 maggio 1901, n. 151, per le spese straordinarie militari e dalla legge 14 luglio 1907, n. 496	<i>per memoria</i>
200	Capitale ricavabile dalla estinzione per sorteggio o per altre cause di titoli di credito e di azioni industriali posseduti dal Tesoro	13,840 »
	<i>Da riportarsi</i>	2,248,840 »

	<i>Riporto</i> . . .	2,248,840 »
201	Capitale corrispondente alle azioni della ferrovia Novi-Alessandria-Piacenza che saranno estratte per l'ammortamento fra quelle convertite in rendita consolidato 5 per cento e fra quelle di proprietà dello Stato ancora in circolazione. (Atto di cessione della linea allo Stato, approvato col Décreto luogotenenziale 12 luglio 1859) . .	140,000 »
		2,388,840 »
	Accensione di debiti.	
202	Somma da ricavarsi mediante accensione di debiti per far fronte a spese straordinarie stanziato nel bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato	150,000,000 »
203	Somma da ricavarsi mediante emissione di titoli di debito speciali per far fronte all'ammortamento anticipato dei certificati ferroviari di credito 3.65 per cento (art. 8 della legge 25 giugno 1905, n. 261, legge 24 dicembre 1908, n. 731 e legge 15 maggio 1910, n. 228)	<i>per memoria</i>
204	Somma da ricavarsi nei modi previsti dall'art. 4 della legge 11 luglio 1909, n. 488, per far fronte alle spese inerenti al riscatto delle ferrovie indicate all'art. 3 della legge medesima	3,877,425.19
205	Somme occorrenti per il riscatto della ferrovia Livorno-Vada, in virtù della legge 23 maggio 1912, n. 513, da ricavarsi nei modi indicati negli articoli 3 della legge 23 dicembre 1906, n. 638; 3 della legge 24 dicembre 1908, n. 731; 1 e 3 della legge 15 maggio 1910, n. 228, e 1 della legge 21 marzo 1912, n. 191	545,533.94
206	Somme occorrenti per il riscatto delle ferrovie Mestre-Bassano-Primo-lano-Confini Austriaco; Alessandria-Ovada; Croce Santo Spirito-Borgo San Donnino, in virtù della legge 27 giugno 1912, n. 638, da ricavarsi nei modi indicati negli articoli 3 della legge 23 dicembre 1906, n. 638; 3 della legge 24 dicembre 1908, n. 731; 1 e 3 della legge 15 maggio 1910, n. 228, e 1 della legge 21 marzo 1912, n. 191.	896,002.12
207	Ammontare dei mutui fatti dalla Cassa dei depositi e prestiti al Ministero degli affari esteri, in ordine alla legge 12 febbraio 1903, n. 42, per l'acquisto e la costruzione degli edifici occorrenti alle regie scuole all'estero	<i>per memoria</i>
208	Anticipazione da farsi dalla Cassa dei depositi e prestiti al Ministero di agricoltura, industria e commercio, per far fronte alle spese occorrenti in conseguenza dei danni cagionati dalla frana di Campomaggiore (art. 58, lettera c, della legge 31 marzo 1904, n. 140) .	<i>per memoria</i>
	<i>Da riportarsi</i> . . .	155,318,961.25

	<i>Riparto</i> . . .	155,318,961.25
209	Anticipazioni fatte al Ministero di agricoltura, industria e commercio dalla Cassa dei depositi e prestiti del prezzo di espropriazione dei terreni a termini degli articoli 26 e 27 del testo unico della legge sull'Agro romano, approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647 e degli articoli 3 e 4 della legge 17 luglio 1910, n. 491) .	<i>per memoria</i>
210	Somministrazioni fatte dalla Cassa dei depositi e prestiti al Ministero di agricoltura, industria e commercio, a tenore dell'art. 29 del testo unico delle leggi pel bonificamento dell'Agro romano, approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, per mutui di favore ai proprietari che eseguono opere di bonificamento (articolo 16 del regolamento approvato con Regio decreto 20 novembre 1905, n. 661)	2,000,000 »
211	Somministrazioni fatte dalla Cassa dei depositi e prestiti al Ministero di agricoltura, industria e commercio delle somme occorrenti per mutui di favore ai privati, ai proprietari, alle associazioni ed agli altri enti legalmente costituiti, i quali intraprendano la costruzione di centri di colonizzazione agraria ed borgate rurali nell'Agro romano (art. 5 della legge 17 luglio 1910, n. 491) . . .	1,000,000 »
212	Somma da mutuarsì dalla Cassa di risparmio delle provincie lombarde, in virtù del compromesso 1° dicembre 1906, approvato con la legge 5 maggio 1907, n. 271, per la costruzione di un edificio destinato a sede del Ministero di agricoltura, industria e commercio	<i>per memoria</i>
213	Somma da mutuarsì dalla Cassa dei depositi e prestiti per completare la costruzione dell'edificio destinato a sede del Ministero di agricoltura, industria e commercio (legge 17 luglio 1910, n. 539).	<i>per memoria</i>
214	Somma da mutarsi dalla Cassa depositi e prestiti in aggiunta a quella autorizzata con l'art. 3 della legge 8 giugno 1911, n. 550, allo scopo di provvedere all'acquisto del campo sperimentale di Rieti ed alla sistemazione completa del medesimo in servizio di quella Regia stazione di granicoltura (legge 6 luglio 1912, n. 803)	<i>per memoria</i>
215	Anticipazione al Tesoro dello Stato dalla Cassa depositi e prestiti delle somme occorrenti per corrispondere le pensioni e gli assegni ai Mille di Marsala e ai veterani superstiti delle campagne di guerra per l'indipendenza nazionale (Leggi 14 luglio 1907, n. 537 e 4 giugno 1911, n. 486)	<i>per memoria</i>
216	Anticipazioni eseguite da provincie, da comuni, da Camere di commercio, da Società e da privati per la pronta costruzione di qualsiasi linea telefonica interurbana e di nuove reti urbane (art. 29 del testo unico di legge sui telefoni, approvato con Regio decreto 3 maggio 1903, modificato con le leggi 1° luglio 1906, n. 302 e 9 luglio 1908, n. 420)	<i>per memoria</i>
	<i>Da riportarsi</i> . . .	158,318,961.25

	<i>Riporto</i> . . .	158,318,961.25
217	Anticipazioni da parte di comuni e di altri enti della metà della spesa necessaria per la sollecita esecuzione di collegamenti telefonici e da restituire nei modi stabiliti dall'art. 4 della legge 6 luglio 1911, n. 677.	<i>per memoria.</i>
218	Anticipazioni del Comune di Torino per la costruzione di edifici militari, da sostituirsi a quelli cedutigli colla convenzione approvata colla legge 18 agosto 1904, n. 521 :	<i>per memoria</i>
219	Anticipazione dalla Cassa centrale di risparmio e depositi in Firenze della somma occorrente per l'esecuzione delle opere e dei lavori di un nuovo edificio ad uso della Biblioteca centrale nazionale in Firenze (legge 21 luglio 1902, n. 337).	<i>per memoria</i>
220	Anticipazione dalla Cassa dei depositi e prestiti della somma occorrente per la costruzione del tronco di ferrovia dall'Asmara a Cheren e per l'acquisto del relativo materiale rotabile (legge 6 luglio 1911, n. 763)	<i>per memoria</i>
		158,318,961.25
	Rimborsi di somme anticipate dal Tesoro.	
221	Rimborso dal Comune di Napoli di metà della spesa per l'ammortamento delle obbligazioni emesse per i lavori di risanamento e della spesa cui il Tesoro provvede con mezzi ordinari di bilancio per i lavori stessi	321,912.22
222	Rimborso di somme dovute da Provincie, Comuni e Corpi morali per debiti al 30 giugno 1901, sistemati ai sensi della legge 8 dicembre 1901, n. 497	762,795.33
223	Annualità a carico della provincia di Potenza per contributo nelle spese dello Stato a termini della legge 31 marzo 1904, n. 140, sui provvedimenti a favore della Basilicata	111,000 »
224	Annualità a carico delle provincie di Campobasso, di Chieti e di Salerno per contributi nelle spese per opere stradali e portuali a termini della legge 13 luglio 1910, n. 465, e delle provincie di Aquila, Avellino, Benevento e Caserta a termini della legge 21 luglio 1911, n. 801.	333,624.87
225	Quota a carico degli Ospedali riuniti di Roma dell'annualità di estinzione del mutuo di lire 11,400,000, concesso dalla Cassa depositi e prestiti, giusta l'art. 1 della legge 18 giugno 1908, n. 286 . . .	475,476.14
226	Ricupero dai comuni debitori delle quote di spedalità per degenti non romani, anticipate dal Tesoro dello Stato all'Amministrazione degli Ospedali riuniti di Roma (art. 10 della legge 18 giugno 1908, n. 286)	1,000,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	3,004,808.56

	<i>Riporto</i> . . .	3,004,808.56
227	Ricupero dai comuni del domicilio di soccorso, delle quote di spedalità corrisposte dal Tesoro dello Stato all'Amministrazione degli Ospedali riuniti di Roma per degenti dei quali non fu possibile accertare il comune di origine (art. 9 della legge 18 giugno 1908, n. 286)	<i>per memoria</i>
228	Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie di Stato della spesa per l'ammortamento dei mutui contratti e dei titoli di debito emessi per far fronte alle spese straordinarie a carico del bilancio delle ferrovie	19,791,198.44
229	Riscossione di anticipazioni varie.	16,110 »
		22,812,117 »
	Anticipazioni al Tesoro da enti locali per richiesto acceleramento di lavori.	
230	Anticipazione delle provincie che hanno chiesto l'acceleramento dei lavori catastali nei loro territori (art. 47 della legge 1° marzo 1886, n. 3682).	550,000 »
231	Anticipazione dei comuni interessati nelle spese dei porti a termini dell'art. 8 della legge 14 luglio 1889, n. 6280	<i>per memoria</i>
		550,000 »
	Partite che si compensano nella spesa.	
232	Competenze di avvocati e procuratori poste a carico della controparte nei giudizi sostenuti direttamente dalle Avvocature erariali . . .	170,000
233	Vendita di beni immobili, affrancazione ed alienazione di prestazioni perpetue appartenenti ad enti amministrati	60,000 »
234	Depositi per spese d'asta ed altri che per le vigenti disposizioni si eseguiscano negli uffici contabili demaniali	680,000 »
235	Prodotto dell'amministrazione provvisoria dei beni ex-ademprivili dell'isola di Sardegna da corrispondersi alla Cassa ademprivile istituita con la legge 2 agosto 1897, n. 382	<i>per memoria</i>
236	Entrate proprie del fondo di previdenza per i ricevitori del lotto (articoli 19 e 20 della legge 22 luglio 1906, n. 623)	285,000 »
237	Entrate proprie della Cassa di sovvenzioni per impiegati e superstiti di impiegati civili dello Stato non aventi diritto a pensione (articoli 9 e 16 della legge 22 luglio 1906, n. 623)	320,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	1,515,000 »

	<i>Riporto</i> . . .	1,515,000 »
238	Proventi dell'azienda dei Regi Tratturi del Tavoliere di Puglia da destinarsi per le spese e per gli scopi dell'azienda stessa, giusta gli articoli 4 e 7 della legge 20 dicembre 1908, n. 746	<i>per memoria</i>
239	Rimborso da parte della Repubblica di S. Marino delle annualità di estinzione del mutuo di lire 200,000 da essa contratto con la Cassa depositi e prestiti in base all'art. 2 della convenzione addizionale 16 febbraio 1906, resa esecutoria con la legge 29 luglio 1906, n. 446.	9,310.04
240	Somministrazione dalla Cassa dei depositi e prestiti delle somme occorrenti per il servizio dei debiti redimibili compresi nella tabella A annessa all'allegato M, approvato con l'art. 13 della legge 22 luglio 1894, n. 339	4,976,899 »
241	Ricupero delle anticipazioni fatte alla Cassa depositi e prestiti pel fondo di ammortamento del consolidato 3,50 per cento stabilito dall'articolo 9 della legge 12 giugno 1902, n. 166).	<i>per memoria</i>
242	Ritenute sugli stipendi, da versarsi alla Cassa dei depositi e prestiti ai sensi e per gli scopi della legge 30 giugno 1908, n. 335 e del regolamento 24 settembre 1908, n. 574, sulla pignorabilità e sequestrabilità degli stipendi e delle pensioni e sulla cessione degli stipendi dei funzionari delle Amministrazioni pubbliche	1,200,000 »
243	Ritenute sulle paghe degli operai dipendenti dallo Stato, da versarsi alla Cassa depositi e prestiti, ai sensi e per gli scopi della legge 13 luglio 1910, n. 444, concernente la cedibilità degli emolumenti spettanti agli operai medesimi	360,000 »
244	Interessi del fondo costituito presso la Cassa depositi e prestiti per colmare il disavanzo degli Istituti di previdenza ferroviari, a carico dello Stato (articoli 21, 22 e 23 della legge 29 marzo 1900, n. 101) e destinati, dal 1° gennaio 1909 al servizio delle pensioni e dei sussidi agli agenti dell'Amministrazione delle ferrovie di Stato, (art. 3, lettera h, della legge 9 luglio 1908, n. 418)	3,700,000 »
245	Ricupero di spese relative a contratti, anticipate dal Ministero dei lavori pubblici e che restano a carico degli appaltatori	10,000 »
		11,771,209.04
	Prelevamenti dalla Cassa per anticipazioni varie.	
246	Prelevamento dalle disponibilità di cassa delle somme occorrenti per l'anticipazione delle annualità dovute dal comune di Napoli alla Cassa depositi e prestiti di cui all'art. 11 della legge 12 marzo 1911, n. 258	<i>per memoria</i>
	<i>Da riportarsi</i> . . .	»

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 GIUGNO 1913

	<i>Riporto</i>	»
247	Prelevamenti dal fondo di cassa per anticipazioni al Ministero della guerra in conto degli stanziamenti di esercizi futuri per provvedere a spese straordinarie militari ai sensi dell' art. 4 della legge 30 giugno 1909, n. 404.	<i>per memoria</i>
248	Prelevamenti dal fondo di cassa per anticipazioni da effettuare al Ministero della marina, per opere straordinarie militari in conto degli stanziamenti degli esercizi dal 1915-16 al 1917-18, determinate dall'art. 1 della legge 2 luglio 1911, n. 630	<i>per memoria</i>
249	Prelevamento dalle disponibilità di cassa per anticipazione degli stanziamenti autorizzati dalla legge 8 luglio 1904, n. 381, per la costruzione e l'esercizio dell'acquedotto pugliese (art. 2 della legge 21 luglio 1911, n. 835)	<i>per memoria</i>
250	Prelevamenti dal fondo di cassa per provvedere a maggiori pagamenti di spese effettive a carico del bilancio dei lavori pubblici in dipendenza dell'art. 3 della legge 4 aprile 1912, n. 297, e 3 della legge 12 luglio 1912, n. 772	<i>per memoria</i>
251	Prelevamento dal fondo di cassa per le spese di costruzione degli uffici dello Stato nella Capitale (legge 18 luglio 1911, n. 836),	<i>per memoria</i>
Ricuperi diversi.		
252	Capitale corrispondente alle obbligazioni del Tirreno convertite in rendita consolidata 4.50 per cento netto e che avrebbero dovuto essere ammortizzate durante l'esercizio finanziario mediante acquisti a corso di borsa	2,300,000 »
253	Capitale compreso nelle rate semestrali della annualità dovuta dalla Società delle strade ferrate del Mediterraneo in pagamento della somma di lire 13,000,000 spettante allo Stato in forza dell'art. 5 della convenzione 13 aprile 1906 approvata con la legge 15 luglio 1906, n. 325	77,526.82
254	Ricuperi da enti morali e da privati di somme anticipate dallo Stato a termini delle leggi 15 aprile 1909, n. 188, 4 luglio 1909, n. 421 e 30 giugno 1910, n. 391, per somministrazioni di materiali, cessioni di aree, pagamenti di canoni ed esecuzione di opere nel loro interesse in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908	<i>per memoria</i>
255	Canoni a carico degli impiegati governativi per l'uso delle baracche di proprietà dello Stato esistenti nelle località danneggiate dal terremoto del 28 dicembre 1908	<i>per memoria</i>
	<i>Da riportarsi</i>	2,377,526.82

	<i>Riporto</i> . . .	2,377,526.82
256	Ricupero di somme anticipate agli ufficiali del Regio esercito per l'acquisto di cavalli di servizio (art. 33 della legge 17 luglio 1910, n. 511)	150,000 »
257	Ricuperi vari	432,902.68
258	Ricupero di somme reintegrabili nel bilancio passivo a capitoli della categoria III - Movimento di capitali	<i>per memoria</i>
		<hr/> 2,960,429.50 <hr/>
CATEGORIA QUARTA — PARTITE DI GIRO.		
259	Fitti di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative	18,867,510.87
260	Interessi di titoli di debito pubblico di proprietà del Tesoro vincolati od in sospeso	4,748 »
261	Interessi di titoli di debito pubblico di proprietà del Tesoro, liberi da ogni vincolo	18,018 »
262	Interessi al netto delle obbligazioni al portatore 5 per cento per le spese di costruzione delle strade ferrate del Tirreno state emesse in relazione alla legge 30 marzo 1890, n. 6751, ma non ancora rilasciate in cambio dei certificati o non ancora date in pagamento dei lavori	40,000 »
263	Imposta di ricchezza mobile sugli interessi di titoli di debito pubblico di proprietà del Tesoro vincolati e di quelli liberi da ogni vincolo	119 »
264	Imposta di ricchezza mobile sugli interessi delle obbligazioni al portatore 5 per cento per le spese di costruzione delle strade ferrate del Tirreno state emesse in relazione alla legge 30 marzo 1890, n. 6751, ma non ancora rilasciate in cambio dei certificati o non ancora date in pagamento dei lavori	10,000 »
265	Prodotto lordo del dazio consumo di Napoli in amministrazione diretta dello Stato	11,000,000 »
266	Somma corrispondente al contributo dello Stato nella gestione diretta del dazio consumo di Napoli occorrente per pareggiare le spese della gestione stessa	3,981,830 »
267	Parte dei prodotti lordi del dazio consumo di Roma in amministrazione diretta dello Stato occorrente per far fronte al canone da corrispondersi al comune ed alle spese di riscossione	17,207,010 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	<hr/> 51,129,235.87 <hr/>

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 GIUGNO 1913

	<i>Riparto</i>	51,129,235.87
268	Prodotto della vendita dei francobolli applicati sui cartellini dei piccoli risparmi e sui cartellini per contributi minimi, per l'iscrizione degli operai nella Cassa Nazionale di previdenza	425,000 »
269	Prodotto della vendita dei francobolli adoperati per rappresentare le tasse di conversazioni telefoniche liquidati negli uffici telefonici collegati alla rete telegrafica e negli uffici telegrafici di collegamento	10,000 »
270	Somme da prelevarsi dal conto corrente colla Cassa depositi e prestiti, costituito dalle assegnazioni destinate alle opere straordinarie di bonificamento (articoli 67 e 68 del testo unico della legge sulle bonificazioni 22 marzo 1900, n. 195)	12,500,000 »
271	Ricupero di somme da reintegrarsi nel bilancio passivo a capitoli della categoria IV - Partite di giro	<i>per memoria</i>
		64,064,235.87

RIASSUNTO PER TITOLI

TITOLO I.

ENTRATA ORDINARIA

CATEGORIA PRIMA. — Entrate effettive.

	Redditi patrimoniali dello Stato	56,091,495.48
Contributi	Imposte dirette	512,800,000 »
	Imposte sullo scambio della ricchezza in amministrazione del Ministero delle finanze.	293,400,000 »
	Tasse sugli affari in amministrazione del Ministero dei lavori pubblici	40,350,000 »
	Tasse sugli affari in amministrazione del Ministero degli esteri	1,000,000 »
	Imposte indirette sui consumi	606,492,990 »
	Privative	530,230,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	2,040,364,485.48

	<i>Riporto</i> . . .	2,040,364,485.48
Proventi di servizi pubblici		198,792,000 »
Rimborsi e concorsi nelle spese		87,265,321.06
Entrate diverse		34,247,500 »
	Totale della categoria prima della parte ordinaria . . .	2,360,669,306.54
 TITOLO II. 		
ENTRATA STRAORDINARIA 		
<i>CATEGORIA PRIMA. — Entrate effettive.</i>		
Rimborsi e concorsi nelle spese		4,201,528.14
Entrate diverse		6,259,343.81
	Totale della categoria prima della parte straordinaria . .	10,460,871.95
	<i>CATEGORIA SECONDA. — Costruzione di strade ferrate</i>	50,000,000 »
 <i>CATEGORIA TERZA. — Movimento di capitali.</i>		
Vendita di beni ed affrancamento di canoni		2,388,840 »
Accensione di debiti		158,318,961.25
Rimborsi di somme anticipate dal Tesoro		22,812,117 »
Anticipazioni al Tesoro da enti locali per richiesto acceleramento di lavori		550,000 »
Partite che si compensano nella spesa		11,771,209.04
Prelevamenti dalla Cassa per anticipazioni varie		<i>per memoria</i>
	<i>Da riportarsi</i> . . .	195,841,127.29

	<i>Riporto</i>	195,841,127.29
Ricuperi diversi		2,960,429.50
Totale della categoria terza		198,801,556.79
Totale del titolo II. — Entrata straordinaria		259,262,428.74
Totale dell'entrata reale (ordinaria e straordinaria).		2,619,931,735.28
<i>CATEGORIA QUARTA. — Partite di giro</i>		64,064,235.87
RIASSUNTO PER CATEGORIE		
Categoria I. — Entrate effettive	Parte ordinaria	2,360,669,306.54
	Parte straordinaria	10,460,871.95
		2,371,130,178.49
Categoria II. — Costruzione di strade ferrate (Parte straordinaria).		50,000,000 »
Categoria III. — Movimento di capitali (Parte straordinaria)		198,801,556.79
Totale dell'entrata reale		2,619,931,735.28
Categoria IV. — Partite di giro		64,064,235.87
Totale generale.		2,683,995,971.15

RIEPILOGO

degli stati di previsione dell'Entrata e della Spesa

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1913 al 30 giugno 1914.

Riepilogo degli stati di previsione dell'Entrata e della Spesa

	PARTE ORDINARIA	PARTE STRAORDINARIA		
	Entrate e spese effettive 1	Entrate e spese effettive 2	Costruzione di strade ferrate 3	Movimento di capitali 4
ENTRATA	2,360,669,306.54	10,460,871.95	50,000,000 »	198,801,556.79
SPESA :				
Ministero del tesoro	638,051,927.87	16,312,514.19	»	213,008,280.40
Id. delle finanze	294,137,586 »	2,403,161 »	»	1,425,000 »
Id. di grazia, giustizia e culti	55,188,588.54	203,628 »	»	»
Id. degli affari esteri	24,774,585 »	603,000 »	»	»
Id. dell'istruzione pubblica	135,645,016.04	7,537,305.85	»	574,278.11
Id. dell'interno	131,273,730.20	4,718,817.50	»	»
Id. dei lavori pubblici	45,296,664.50	94,000,000 »	50,000,000 »	10,000 »
Id. delle poste e dei telegrafi	131,173,123 »	4,551,082 »	»	975,872.26
Id. della guerra	355,560,887.50	74,077,628.37	»	1,600,000 »
Id. della marina	236,710,511.32	30,028,560 »	»	»
Id. di agricoltura, industria e commercio	27,578,975 »	4,193,113.75	»	3,052,000 »
	2,075,391,594.97	238,628,810.66	50,000,000 »	220,645,430.77
A vanzo	+ 285,277,711.57	»	»	»
Disavanzo	»	- 228,167,938.71	»	- 21,843,873.98

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1913 al 30 giugno 1914.

Totale Colonne 2, 3 e 4 5	INSIEME				Partite di giro 10	TOTALE generale (Colonne 9 e 10) 11
	Entrate e spese effettive 6	Costruzione di strade ferrate 7	Movimento di capitali 8	Totale delle entrate e spese reali (Colonne 1 e 5) 9		
259,262,428.74	2,371,130,178.49	50,000,000 »	198,801,556.79	2,619,931,735.28	64,064,235.87	2,683,995,971.15
229,320,794.59	654,364,442.06	»	213,008,280.40	867,372,722.46	573,020.60	867,945,743.06
3,828,161 »	296,540,747 »	»	1,425,000 »	297,965,747 »	34,131,826.62	332,097,573.62
203,628 »	55,392,216.54	»	»	55,392,216.54	288,191.15	55,680,407.69
603,000 »	25,377,585 »	»	»	25,377,585 »	382,162 »	25,759,747 »
8,111,583.96	143,182,321.89	»	574,278.11	143,756,600 »	1,989,697.90	145,746,297.90
4,718,817.50	135,992,547.70	»	»	135,992,547.70	1,717,099.32	137,709,647.02
44,010,000 »	139,296,664.50	50,000,000 »	10,000 »	189,306,664.50	12,918,751.49	202,225,415.99
5,526,954.26	135,724,205 »	»	975,872.26	136,700,077.26	1,025,047.97	137,725,125.23
75,677,628.37	429,638,515.87	»	1,600,000 »	431,238,515.87	8,091,542.38	439,330,058.25
30,028,560 »	266,739,071.32	»	»	266,739,071.32	2,790,339.85	269,529,411.17
7,245,113.75	31,772,088.75	»	3,052,000 »	34,824,088.75	156,556.59	34,980,645.34
2,274,241.43	2,314,020,405.63	50,000,000 »	220,645,430.77	2,584,665,836.40	64,064,235.87	2,648,730,072.27
»	+ 57,109,772.86	»	»	+ 35,265,898.88	»	+ 35,265,898.88
10,011,812.69	»	»	- 21,843,873.98	»	»	»

PRESIDENTE. Rileggo gli articoli del disegno di legge per porli ai voti:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato ad accertare ed a riscuotere, secondo le leggi in vigore, le imposte e le tasse di ogni specie, a provvedere allo smaltimento dei generi di privativa secondo le tariffe vigenti, e a far entrare nelle casse dello Stato le somme e i proventi che gli sono dovuti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1913 al 30 giugno 1914, giusta lo stato di previsione per l'entrata annesso alla presente legge.

È altresì autorizzato a rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette pel suddetto esercizio.

(Approvato).

Art. 2.

È mantenuto fino a tutto giugno 1914 l'aumento d'imposte sui fondi urbani, di cui all'articolo 1° della legge 26 luglio 1868, n. 4513.

L'aumento dell'imposta sui fondi rustici, di cui nella detta legge 26 luglio 1868, n. 4513, è mantenuto pel periodo suddetto, limitatamente ad un solo decimo dell'imposta principale, ai termini dell'articolo 49 della legge 1° marzo 1886, n. 3682, art. 1 della legge 10 luglio 1887, n. 4665 ed art. 1, ultimo capoverso, della legge 21 gennaio 1897, n. 23.

L'aumento dell'imposta di ricchezza mobile determinato dall'art. 3 della legge 11 agosto 1870, n. 5784, è mantenuto, per il periodo suddetto, soltanto per i redditi delle colonie agrarie, di cui al secondo capoverso dell'art. 9 dell'alleghato N alla legge suddetta.

(Approvato).

Art. 3.

I contingenti comunali d'imposta sui terreni nel compartimento ligure-piemontese restano fissati, per il periodo di cui nell'articolo precedente, nella misura stabilita dalla legge 30 giugno 1872, n. 884, confermata di anno in anno con la legge di approvazione del bilancio.

(Approvato).

Art. 4.

È continuata al ministro del tesoro la facoltà di emettere buoni del tesoro, secondo le norme in vigore. La somma dei buoni del tesoro in circolazione non potrà mai eccedere i 300 milioni di lire, oltre le anticipazioni che possono domandarsi alla Banca d'Italia, al Banco di Napoli ed al Banco di Sicilia.

(Approvato).

Art. 5.

È approvato l'unito riepilogo, da cui risulta l'insieme dell'entrata e della spesa prevista per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1913 al 30 giugno 1914, e cioè:

Entrata e spesa effettiva.

Entrata	L.	2,371,130,178.49
Spesa	»	2,314,020,405.63
Avanzo effettivo	L. +	<u>57,109,772.86</u>

Costruzione di strade ferrate.

Entrata	L.	50,000,000 »
Spesa	»	50,000,000 »
	L.	<u>»</u>

Movimento di capitali.

Entrata	L.	198,801,556.79
Spesa	»	220,645,430.77
Eccedenza passiva L. —		<u>21,843,873.98</u>

Partite di giro.

Entrata	L.	64,064,235.87
Spesa	»	64,064,235.87
	L.	<u>»</u>

Riassunto generale.

Entrata	L.	2,683,995,971.15
Spesa	»	2,648,730,072.27
Differenza attiva . L. +		<u>35,265,898.88</u>

(Approvato).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Approvazione del trattato fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America che modifica il trattato di commercio e di navigazione del 1871 fra le stesse nazioni:

Senatori votanti 108

Favorevoli 104

Contrari 4

Il Senato approva.

Applicazione ai cittadini italiani residenti nel Marocco delle tasse e delle penalità stabilite dall'Atto generale di Algesiras del 7 aprile 1906 a carico degli stranieri nell'Impero marocchino:

Senatori votanti 108

Favorevoli 102

Contrari 6

Il Senato approva.

Maggiore assegnazione straordinaria per la definitiva sistemazione della Regia Ambasciata a Vienna:

Senatori votanti 108

Favorevoli 102

Contrari 6

Il Senato approva.

Autorizzazione di spesa per la concessione di sussidi alle scuole coloniali italiane in America:

Senatori votanti 108

Favorevoli 100

Contrari 8

Il Senato approva.

Provvedimenti per la tutela giuridica degli emigranti:

Senatori votanti 108

Favorevoli 101

Contrari 7

Il Senato approva.

Ordinamento dell'Istituto Nazionale per l'istruzione e per l'educazione degli orfani dei maestri elementari:

Senatori votanti 108

Favorevoli 100

Contrari 8

Il Senato approva.

Sistemazione in ruolo del personale subalterno avventizio in servizio presso il Ministero delle poste e dei telegrafi:

Senatori votanti 108

Favorevoli 100

Contrari 8

Il Senato approva.

Modificazioni dell'articolo 18 della legge 19 luglio 1907, n. 515, sul passaggio in ruolo degli agenti subalterni:

Senatori votanti 107

Favorevoli 97

Contrari 10

Il Senato approva.

Elevazione a lire 6000 dei depositi fruttiferi a risparmio:

Senatori votanti 107

Favorevoli 102

Contrari 5

Il Senato approva.

Reintegrazione di assegni *ad personam* a favore del personale di 3ª categoria dell'Amministrazione postale-telegrafica:

Senatori votanti 107

Favorevoli 98

Contrari 9

Il Senato approva.

Protezione del bacino idrologico di Montecatini:

Senatori votanti 107

Favorevoli 93

Contrari 14

Il Senato approva.

Costituzione in comune di Porcari frazione del comune di Capannori:

Senatori votanti	107
Favorevoli	82
Contrari	25

Il Senato approva.

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1912-13:

Senatori votanti	107
Favorevoli	100
Contrari	7

Il Senato approva.

Maggiori assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1912-13:

Senatori votanti	107
Favorevoli	99
Contrari	8

Il Senato approva.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

I. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Abolizione dei limiti per il matrimonio delle telefoniste (N. 1131);

Istituzione di un giardino coloniale a Palermo (N. 1122);

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1912-13, e autorizzazione di maggiori spese (N. 1123);

Disposizioni sul personale tecnico dell'amministrazione della sanità pubblica (N. 1056);

Convenzione con la Società edilizia Monte Echia, Napoli (Semen) per la sistemazione dell'appendice franata di Pizzofalcone (N. 1100);

Provvedimenti per l'ordinamento, l'esercizio e lo sviluppo dell'Azienda termale demaniale di Santa Cesarea in provincia di Lecce (N. 1109).

Autorizzazione della spesa di lire 85,575

per provvedere al pagamento delle rate di saldo dei lavori di completamento nel Castellucapiano di Napoli (N. 1115);

Approvazione del piano regolatore della parte alta della Valle di Sant'Ugo a Genova (N. 1095);

Per aggiungere alla tabella E della legge 9 luglio 1908, n. 445, le frazioni Mosorrofa e Centro del comune di Cataforio (N. 1087);

Modificazioni al ruolo organico della Corte dei conti (N. 1105);

Riordinamento della Regia Avvocatura erariale (N. 1106);

Provvedimenti relativi alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai (N. 1118).

II. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1913-14 (N. 971);

Stato di previsione dell'Entrata per l'esercizio finanziario 1913-14 (N. 1059).

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Provvedimenti relativi alla costruzione di serbatoi e laghi sul Tirso e sui fiumi Silani (N. 1064);

Esercizio della vigilanza sulle produzioni cinematografiche e imposizione di relativa tassa (N. 1089);

Autorizzazione della spesa di lire 520,000 per la costruzione del palazzo delle finanze in Cagliari (1110);

Spesa straordinaria per nuove costruzioni e per l'esecuzione di opere di ampliamento e sistemazione degli stabili demaniali in servizio delle aziende dei tabacchi e dei sali (N. 1111);

Aggregazione all'ufficio delle ipoteche di Siena del comune di San Gimignano (N. 1113);

Autorizzazione della spesa di lire 85,486, a titolo di corrispettivo di migliorie portate sui fondi Bisocchi e Cortorelló dall'enfiteuta Luigi Pirandello, oltre gli interessi e le spese di giudizio, come da sentenza della Corte d'appello di Palermo, in data 18-28 dicembre 1908 (Numero 1108);

Modificazione all'art. 4 della legge 9 luglio 1911, n. 675, concernenti il riordinamento delle Amministrazioni governative del dazio consu-

mo di Roma e Napoli, ed aggiunta alla legge stessa (N. 1112);

Conti consuntivi del Fondo per l'emigrazione per gli esercizi finanziari 1902-903, 1903-1904 e 1904-905 (N. 360);

Conto consuntivo dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1905-906 (N. 730);

Rendiconto consuntivo della Colonia Eritrea per l'esercizio finanziario 1908-909 (Numero 1126);

Assestamento del bilancio di previsione della Colonia Eritrea per l'esercizio finanziario 1912-13 (N. 1127);

Assestamento del bilancio di previsione della Colonia della Somalia italiana per l'esercizio finanziario 1912-13 (N. 1128);

Stati di previsione dell'entrata e della spesa della Colonia Eritrea per l'esercizio finanziario 1913-14 (N. 1129);

Stati di previsione dell'entrata e della spesa della Colonia della Somalia italiana per l'esercizio finanziario 1913-14 (N. 1130);

Proseguimento della ferrovia Eritrea da Cheren ad Agordat; lavori portuali a Massaua ed altre opere pubbliche (N. 1125);

Conversione in legge del Regio decreto 27 gennaio 1913, n. 14, portante modificazioni alla cinte ed alla tariffa daziaria del comune di Napoli (N. 1121);

Restituzione della tassa interna di fabbricazione per la birra esportata dall'estero (Numero 1141);

Requisiti di istruzione dei fanciulli per l'ammissione al lavoro negli stabilimenti industriali (N. 1120);

Modificazioni al testo unico delle leggi 6 giugno 1901, n. 355, e 7 luglio 1907, n. 490, approvato con Regio decreto 17 maggio 1908, n. 343, sui consorzi di difesa contro la fillossera, ed al testo unico, emanato con Regio decreto 4 marzo 1888, n. 5252 (serie 3ª), delle leggi intese ad impedire la diffusione della fillossera (N. 1119).

IV. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Modificazione all'articolo 66 della legge sulle opere pubbliche del 20 marzo 1865, n. 2548 (N. 1016);

Costituzione di consorzi di custodia rurale nel Mezzogiorno e nella Sicilia (N. 736);

Infortuni degli operai sul lavoro nell'agricoltura (N. 386);

Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 370);

Ammissione ed avanzamento degli ufficiali della marina militare (N. 634).

La seduta è sciolta ore (19.30).

Licenziato per la stampa il 4 luglio 1913 (ore 18).

AVV. EDOARDO GALLINA •

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.